

PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE

FACOLTÀ DI DIRITTO CIVILE

Evangelista Ippoliti

**IL FENOMENO SUICIDARIO IN CARCERE:
PROFILO CRIMINOLOGICO E GIURIDICO**

Tesi di Laurea magistrale in Giurisprudenza

Moderatore:

Ch.mo Prof. Enrico Mei

Correlatore:

Ch.mo Prof. Antonino Sessa

ROMA 2023

Ai sacrifici giornalieri dei miei genitori,

Claudia ed Alessandro

INDICE

INTRODUZIONE	4
PARTE PRIMA	
CAPITOLO I: PREMESSA ALL'ARGOMENTO	
1.1 IL FENOMENO SUICIDARIO ED EXCURSUS STORICO.....	7
1.1.1 <i>Segue: IL SUICIDIO NELLA STORIA</i>	9
1.2 ACCENNO ALLA REGOLAMENTAZIONE NORMATIVA DEL SUICIDIO	15
1.2.1 PROFILI DI RESPONSABILITÀ PENALE DEL PERSONALE PENITENZIARIO	20
1.2.2 LA PUNIBILITÀ CELATA DEL TENTATO SUICIDIO IN CARCERE: RIFLESSIONI E CRITICITÀ	29
1.3 ANALISI CRIMINOLOGICA DEL SUICIDIO	33
1.3.1 LE PRIME RIFLESSIONI: ENRICO MORSELLI (1852-1929)	33
1.3.2 LA TEORIA SOCIALE DI EMILE DURKHEIM (1858-1917).....	36
1.3.2.1 <i>Il suicidio egoistico</i>	37
1.3.2.2 <i>Il suicidio altruistico</i>	38
1.3.2.3 <i>Il suicidio anomico ed il suicidio fatalista</i>	39
1.3.3 LA TEORIA DEL SUICIDIO NELLA DOTTRINA DI ROBERT KING MERTON (1910-2003)....	40
1.3.4 TRA OMICIDIO E SUICIDIO: IL CONTRIBUTO DI HENRY E SHORT	44
1.3.5 LA TEORIA AGGRESSIVA DI MARTIN GOLD	45
CAPITOLO II: IL SUICIDIO DEL DETENUTO	
2.1 IL FENOMENO E LA REALTÀ ITALIANA. ALCUNI SPUNTI INIZIALI.....	47
2.2 SIGNIFICATI E MOTIVI ATTRAVERSO L'OPERA DI SILVIA UBALDI	50
2.2.1 <i>Segue: I SUICIDI RINUNCIATARI</i>	53
2.2.1.1 <i>Il suicidio come “castigo”</i>	54
2.2.1.2 <i>Il suicidio come “lutto e melanconia”</i>	56
2.2.1.3 <i>Il suicidio come “fuga”</i>	58
2.2.2 <i>Segue: I SUICIDI RIBELLI</i>	61
2.2.2.1 <i>Il suicidio “appello-protesta”</i>	62
2.2.2.2 <i>Il suicidio “minaccia-ricatto”</i>	64
2.2.2.3 <i>Il suicidio “delitto-vendetta”</i>	66
2.3 DUE CATEGORIE A CONFRONTO: NUOVI GIUNTI E “FINE PENNA MAI”	68
2.4 IL PROBLEMA DELLA SUSSISTENZA DI UN DIRITTO A LASCIARSI MORIRE DEL DETENUTO: LO SCIOPERO DELLA FAME COME IMPEDIMENTO ALL'INTERVENTO DEL PERSONALE PENITENZIARIO.....	75
2.5 OLTRE IL SUICIDIO: DISTURBI MENTALI E PSICOSI CARCERARIE.....	83

PARTE SECONDA

CAPITOLO III: LA CONDIZIONE CARCERARIA. ANALISI E CRITICITÀ

3.1 LA CARCERAZIONE: LA FASE ESECUTIVA SUCCESSIVA AL PROCEDIMENTO PENALE.....	86
3.2 I DIRITTI DEI DETENUTI.....	88
3.2.1 I DIRITTI DEI DETENUTI INTERNAZIONALMENTE RICONOSCIUTI	89
3.2.2 I DIRITTI DEI DETENUTI NELL’OTTICA EUROPEA	92
3.2.3 I DIRITTI DEI DETENUTI NEL SISTEMA COSTITUZIONALE ITALIANO.....	93
3.2.3.1 <i>Diritti all’integrità fisica e mentale</i>	94
3.2.3.2 <i>Diritti ai rapporti familiari e sociali</i>	96
3.2.3.3 <i>Diritti all’integrità morale e culturale</i>	99
3.3 I LUOGHI DELLA DETENZIONE	103
3.4 LE PROBLEMATICHE INTERNE AGLI ISTITUTI PENITENZIARI: I DIRITTI DISATTESI.....	106
3.4.1 IL SOVRAFFOLLAMENTO CARCERARIO	107
3.4.2 SALUTE E MALATTIA: L’INSALUBRITÀ DEGLI AMBIENTI	111
3.4.3 LE PROBLEMATICHE SOCIALI: LA MANCANZA DI AFFETTIVITÀ E DI PROSPETTIVE LAVORATIVE	113
3.5 IL RECLAMO GENERICO ED IL RECLAMO GIURISDIZIONALE EX ARTT. 35 E 35BIS DELLA LEGGE 354/1975	115
CAPITOLO IV: PREVENZIONE E CONTENIMENTO DEL SUICIDIO IN CARCERE: RIFLESSIONI	
4.1 QUESITI E PROPOSITI. ALCUNI RILIEVI INTRODUTTIVI AL CAPITOLO	118
4.2 UNA GIUSTIZIA DIVERSA ED UNA DIVERSA CONCEZIONE DELLA PENA: LA DERIVA POPULISTA DEL DIRITTO PENALE	119
4.3 LA PREVENZIONE NEL E DAL CARCERE	124
4.3.1 LE MISURE ALTERNATIVE E LE PENE SOSTITUTIVE ALLA DETENZIONE NEL SUPERAMENTO DELLA VISIONE CARCEROCENTRICA	125
4.3.2 <i>Segue: L’avvento della giustizia riparativa come introdotta dalla riforma Cartabia</i>	135
4.3.3 LA PREVENZIONE DEL SUICIDIO IN CARCERE. IL RUOLO DEL S.S.N.....	137
4.4 GORGONA, L’ISOLA “FELICE” DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI.....	143
4.4.1 <i>Segue: Confronto con il modello norvegese. L’esempio di un corretto sistema carcerario in Europa</i>	147
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	151
BIBLIOGRAFIA.....	155

INTRODUZIONE

Nel corso del 2022, in Italia, ottantaquattro detenuti hanno deciso di togliersi la vita. Questo numero, alto, costituisce il nuovo “record” di suicidi negli istituti penitenziari che, nel 2009, si erano fermati a settantadue. Stiamo assistendo, dunque, ad una vera e propria emergenza suicidaria in carcere, ad un’ “epidemia” che continua a mietere vittime e che non appresta a fermarsi. Se però è già di per se complicato parlare del suicidio in modo generico, considerato un problema sociale legato alla salute pubblica, ancora di più lo è se si restringe il campo d’analisi ai soli suicidi avvenuti in ambiente detentivo. In questi, infatti, si mischiano e interagiscono tra loro una serie di fattori e problematiche che spaziano da una dimensione puramente personale del soggetto, ad una dimensione strutturale dell’ambiente stesso e perciò comune a tutti i soggetti reclusi all’interno di un’istituzione totale, termine assai caro ad Erving Goffman, quale il carcere. Se la criminologia, attraverso lo studio del male, vuole trovare delle possibili cause a comportamenti devianti o criminali, l’intento di questo lavoro è, perciò, cercare di comprendere i motivi che si celano alla base degli agiti suicidari dietro le sbarre, capirne le intenzioni e l’origine. La domanda a cui si è tentato di rispondere è relativa a che cosa possa spingere un soggetto recluso a preferire la strada del suicidio e a porre in atto quella “evasione simbolica” dalla vita, e se siano prospettabili delle possibili soluzioni preventive a questa drammatica situazione.

E così, nel primo capitolo, introduttivo e con lo scopo precipuo di fornire alcune generali nozioni doverose per poter affrontare al meglio, nei capitoli successivi, il suicidio in carcere, dopo un breve inquadramento storiografico circa la considerazione tenuta ed il trattamento riservato al suicidio da diversi popoli e in diverse epoche, si passerà ad un’analisi giuridico-criminologica generale del tema. Dal punto di vista giuridico, sono state analizzate dapprima alcune delle teorie dottrinali penalistiche sulla liceità/illiceità del suicidio, sfiorando

leggermente anche tematiche relative all'inquadramento giuridico della vita e di bio-diritto. Dopo di che, scendendo nel particolare, sono stati affrontati due ordini di problemi: il primo circa i profili di responsabilità penale del personale penitenziario nei casi di detenuto morto suicida; il secondo, invece, è relativo ad un punto di criticità del tentato suicidio del detenuto, verso il quale, apparentemente e in totale contrasto con quanto accade nel "mondo dei liberi", sarebbe comminabile una possibile sanzione. Spostandoci sul versante criminologico, al contrario, sono state oggetto di studio le principali teorie, più e meno recenti, sul suicidio; partendo dallo studio di Enrico Morselli, considerato da molti il primo ad aver analizzato il suicidio con un approccio scientifico, e passando per la famosissima teoria sociale di Emile Durkheim, si arriva alla teoria mertoniana "dell'anomia" e a due ultimi, e meno noti, contributi teorici della seconda metà del Novecento.

E' nel corso del secondo capitolo che si è trattato, specificamente e sempre nell'alveo del binomio criminologico-giuridico, il suicidio della persona detenuta. Dal punto di vista puramente sociologico e criminologico del fenomeno, il lavoro cerca di offrire una visuale completa, condita da esempi suicidari accaduti in alcune prigioni italiane, circa i motivi e i significati che il suicidio in carcere può ricoprire. Si suddivideranno, così, i suicidi carcerari in due gruppi, ribelli o rinunciatari, a seconda del livello di aggressività, dello scopo o dell'esecuzione. Seguirà un confronto, dopo un breve inquadramento giuridico, tra due categorie che risultano essere maggiormente soggette ed attraversate, ognuna con le motivazioni proprie, da agiti suicidari, gli ergastolani ed i nuovi giunti. Per la parte giuridico-penalistica, invece, si analizzerà il delicato tema dello sciopero della fame, di norma una condotta di protesta non violenta in carcere, con i limiti d'intervento cui il personale penitenziario è soggetto e le differenze con l'atto suicidario vero e proprio.

Il terzo capitolo, invece, concentra l'attenzione, come richiama lo stesso titolo, sulla detenzione. Uno sguardo d'insieme ad alcuni aspetti processual-penalistici rilevanti, come definizione, soggetti competenti, luoghi di detenzione o aspetti procedurali, fanno da sfondo al vero intento del capitolo, e cioè inquadrare gli aspetti più negativi della detenzione, aspetti che ben potrebbero determinare la volontà suicida in un soggetto, o che potrebbero rafforzare l'intento già presente in una mente fortemente fragile e instabile di un singolo detenuto. Individuati quindi, su un triplice piano internazionale, europeo ed italiano, a riprova dell'importanza che il tema riveste, i principali diritti di cui godono (o dovrebbero godere) i detenuti, e segnalate le norme che li disciplinano, la seguente sezione tenterà di individuare tutte le problematiche interne agli istituti penitenziari, come il sovraffollamento o la carenza di attività sociali ed educative, che rendono questi diritti grandemente disattesi. Il terzo capitolo, perciò, esplora l'area delle problematiche oggettive che, a differenza di quelle

soggettive proprie di ogni soggetto ed indirettamente affrontate nel capitolo precedente, sono comuni all'esperienza detentiva della stragrande maggioranza dei detenuti italiani e che quindi facilmente potrebbero essere inquadrare, anch'esse, come facili cause del fenomeno suicidario così dilagante in Italia.

In conclusione, oggetto dell'ultimo capitolo sono questioni legate alla possibile prevenzione del suicidio in carcere sotto diversi aspetti. Innanzitutto, sotto la lente del diritto, è stato affrontato brevemente il problema, ormai diffuso, del populismo penale, della giustizia sommaria e, per questi motivi, della difficoltà che un detenuto può riscontrare nell'essere nuovamente accettato dalla società. Problema, questo, non indifferente dato che l'incertezza sul futuro e la mancanza di una nuova accettazione sociale sono stati da incentivo per moltissimi suicidi tra la popolazione detenuta. Successivamente, sempre in ottica prevenzione, si presenterà un panorama generale sulle pene sostitutive e le misure alternative alla detenzione atte ad evitare, soprattutto nelle pene minori, il ricorso al carcere e a i suoi effetti negativi. Infine, presentate alcune linee guida mediche per la più corretta prevenzione in carcere, è stata data rilevanza alla presentazione di un'esperienza detentiva italiana, quella della casa circondariale dell'Isola di Gorgona, che è sinonimo di buona gestione delle carceri, di corretta esecuzione della pena, di rispetto dei principi costituzionali, nonché di tutela della persona e della dignità del detenuto che, da non dimenticare, devono sempre essere tenuti alla base di qualsiasi forma di sanzione.

PARTE PRIMA

CAPITOLO PRIMO

PREMESSA ALL'ARGOMENTO

1.1 IL FENOMENO SUICIDARIO ED EXCURSUS STORICO

È doveroso, prima di analizzare nello specifico l'aspetto detentivo del suicidio, fornire, seppur sommariamente, alcuni necessari concetti dal punto di vista storico, criminologico e giuridico, riguardo tale particolare e delicato fenomeno. J.M. Bertolote, coordinatore del dipartimento per la Salute mentale e per l'abuso di sostanze presso l'OMS, definisce il suicidio "un fenomeno complesso che nel corso dei secoli ha attirato l'attenzione di filosofi, teologi, medici, sociologi ed artisti"¹. Continua Bertolote affermando che, ad oggi, "il suicidio è anche uno dei principali e più gravi problemi di salute pubblica", tale da renderne necessaria, ma purtroppo assai complicata, la prevenzione, soprattutto in ambiente carcerario. Tale importanza "sociale" che il suicidio ha conseguito, ha portato molti pensatori, filosofi, medici e persino giuristi ad interrogarsi su tale ambito; doverosa, a questo punto, anche la precisazione che lo scrittore e filosofo Albert Camus, nel suo "Il mito di Sisifo", dà del suicidio, definendolo "(...) l'unico vero problema filosofico"². Dati alla mano, il suicidio risulta essere una delle principali cause di morte nel nostro tempo; "ogni quaranta secondi una persona nel mondo si toglie la vita.

¹ J.M. BERTOLOTE, Prefazione all'edizione inglese del manuale OMS "*Preventing suicide in jails and prison*", Ginevra, 2007.

² A. CAMUS, "*Le mythe de Sisiphe. Essai sur l'absurde*", Les éditions Gallimard, Paris, 1942, p 12.

Oltre un milione di persone nel mondo muoiono per suicidio ogni anno”, leggiamo all’interno del Manuale per operatori penitenziari e sanitari³. Non è un caso, infatti, che lo psicologo Edwin S. Shneidman, nel 1981, resosi conto della gravità dell’incidenza suicidaria nella società, inserì anche il suicidio come una delle cause di morte violenta di un individuo, raggruppate tutte nell’acronimo “NASH”⁴. Più di recente, anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha voluto definire ed aumentare la sensibilità sul fenomeno. Partendo dal concetto *fatal out* (atto estremo o fatale), ha dato una “definizione operativa” di suicidio, tentato suicidio e parasuicidio; in relazione al primo, un atto fatale che il soggetto con coscienza ha pianificato e portato a termine; il secondo, atto ad esito non fatale ma inizialmente tendente all’autodistruzione; l’ultimo, atto ad esito non fatale condotto a compimento nell’aspettativa di un qualche esito in grado di realizzare il desiderio autolesivo⁵.

Rilevante, a mio avviso, iniziare proprio dall’etimologia della parola e da come questo atto è stato interpretato e considerato durante la storia dell’uomo. La parola suicidio viene dalla contrazione delle parole latine “*sui caedes*” (letteralmente uccidere se stesso) o, come riporta Carlos Saligru Puigvert⁶, dalle parole “*sui cidium*” (propria morte). Questo termine è, relativamente, di recente creazione, in quanto ne si attribuisce la paternità all’abate Desfontaines che nel XVIII secolo cercò di ideare un modo più veloce e di impatto per sostituire l’espressione “omicidio volontario di se stesso”, utilizzata fino ad all’ora per identificare tale fenomeno⁷. Interessante un parallelismo con la lingua tedesca dove, il termine suicidio (traducibile con la parola *selbstmord*⁸), viene usato per la prima volta da Joh. Conr. Dannhauer nel 1643⁹. In relazione a ciò K. Baumann dirà che colui che ha coniato tale termine ha voluto enfatizzare il fatto che l’io, il corpo e con esso l’anima e lo spirito, vengano delittuosamente annientati¹⁰.

³ A. ORETTI-G. CASTELPIETRA (a cura di), Manuale per operatori penitenziari e sanitari, “Prevenire il suicidio in carcere. Le linee guida dell’OMS e la realtà italiana”, Stella Arti Grafiche, Dicembre 2012, p 15.

⁴ E.S. SHNEIDMAN, “The psychological autopsy”, in *Suicide & Life threatening behavior*, n.11 (4), 1981, p 325-340. In tale opera, Shneidman fa riferimento all’acronimo inglese “NASH”, termine col il quale vengono indicate tutte le possibili cause di morte di un soggetto; NASH: Natural, Accident, *Suicide*, homicide.

⁵ P. CHIOLO, *Il suicidio negli istituti penitenziari. Ruolo della polizia penitenziaria nella prevenzione del fenomeno e profili operativi dell’area sicurezza nella gestione dell’evento* in *La prevenzione dei suicidi in carcere: contributi alla conoscenza*, Istituto superiore di Studi penitenziari (a cura di), Dicembre 2021, p 22.

⁶ C.S. PUIGVERT, “*Analisis del suicidio. Monografia sobre el suicidio sus causas y remedios*”, Editor pontificio, Barcelona, 1924, p 35.

⁷ *Ibidem*

⁸ La parola *Mord* è traducibile con assassinio, azione riprovevole o delittuosa.

⁹ A. HOLDEREGGER, *Il suicidio. Risultati delle scienze umane e problematica etica*, Cittadella Editrice, Assisi, 1979, p 21-22.

¹⁰ *Ibidem*

Tirando quindi le somme da questa breve digressione etimologica della parola, si può affermare che con il termine suicidio si vuole intendere “la soppressione di sé stesso mediante un’azione volontaria commissiva e, talvolta anche omissiva”¹¹. Tale definizione, che il sociologo francese Emile Durkheim diede nel 1897, è stata in grado di influenzare tutte le successive definizioni che altri studiosi hanno tentato di dare; è per tale motivo che A. Holderegger la definisce “definizione globale”¹². Alcuni esempi possono essere: la definizione che il dizionario Hoepli dà (l’atto di darsi la morte in quanto compiuto con deliberata volontà)¹³; la definizione di Sabatini Colletti (il gesto di chi si toglie volontariamente la vita)¹⁴; o anche, la definizione data dall’Istituto della enciclopedia Italiana (un atto con il quale il soggetto si toglie la vita con deliberata volontà)¹⁵.

1.1.1 *Segue*: IL SUICIDIO NELLA STORIA

L’obiettivo di questo breve *excursus* è, ripercorrendo rapidamente diverse tappe della storia dell’uomo, fornire alcuni cenni storici alla ricerca dei significati del suicidio e di come le diverse popolazioni e tradizioni hanno affrontato tale gesto. Nel mondo greco il suicidio era fortemente vietato. Ciò si evince dalle pene alle quali era soggetto il cadavere del suicida. Ad Atene, come riporta Aristotele nella sua “Etica Nicomachea”, il corpo era colpito da “*atimia*”¹⁶ (disprezzo, infamia, privazione d’onore). Reo di aver commesso un’ingiustizia nei confronti dell’intera città, gli veniva negata la sepoltura e tagliata la mano destra (presumibilmente responsabile del gesto) che veniva poi sepolta a parte¹⁷. A Sparta e Cipro la pena, seppur con minime differenze, era uguale a quella che si impartiva ad Atene.

¹¹ E. MEI, *Criminologia e Psichiatria Forense*, Società Editrice Universo, Roma, 2016, p 423. Cfr con EMILE DURKHEIM, *Il suicidio. Studio di sociologia*, Classici Utet, Torino, 1969, p 63: “... dicesi suicidio ogni caso di morte direttamente o indirettamente risultante da un atto positivo o negativo compiuto dalla stessa vittima pienamente consapevole di produrre questo risultato”. Secondo Durkheim il suicidio è un fatto prettamente umano, in quanto gli animali non sono in grado di prefigurare la loro morte.

¹² A. HOLDEREGGER, *Il suicidio*, op. cit. p 27-28. Cfr. Ch. Braun, “*Selbstmord*”, Goldmann, Munchen, 1971, p 15. Braun afferma “E’ d’altronde evidente che la maggior parte delle definizioni di suicidio ribadiscono tutte più o meno quella di Durkheim”.

¹³ U. VOLLI, *Il suicidio si dice in molti modi*, in P. Nerhot (a cura di), *Il suicidio*, Giappichelli Editore, Torino 2015, p 42.

¹⁴ *Ibidem*

¹⁵ voce *Suicidio*, in Istituto della Enciclopedia Italiana, *Dizionario enciclopedico Italiano*, XI, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1970, p 813 cfr <https://www.treccani.it/enciclopedia/suicidio/>.

¹⁶ E. DURKHEIM, *Il suicidio. Studio di sociologia*, Classici Utet, Torino, 1969, p 393.

¹⁷ ESCHINE, *Ctésiphon*, p 244; cfr PLATONE, *Le leggi*, IX, 12, p 873.

A Tebe, invece, il corpo veniva bruciato in un luogo lontano dalla città e lontano dalla famiglia, con il divieto di ricevere onori e riti religiosi¹⁸. Nonostante le leggere differenze presenti tra le singole città greche, in tutta la Grecia la posizione sul suicidio era ben chiara; un crimine vigliacco e “infame”, in regola con ciò che troviamo nella tradizione aristotelica¹⁹. Tuttavia, non tutti i suicidi erano vietati; ad Atene specialmente c’era la possibilità che il soggetto potesse essere autorizzato ad uccidersi dall’Areopago se “dimostrava le ragioni che gli rendevano la vita intollerabile”²⁰. In questo modo il suicidio diventava legittimo, e si contrapponeva a quello (illegittimo) avvenuto “senza ragione”. Su quali fossero i suicidi privi di ragione, e quindi puniti “senza lapide”, ce lo dice Platone all’interno delle Leggi²¹.

Approccio diverso è quello che si riscontrava nella antica Roma dove, la tradizione romana è addirittura arrivata a riconoscere al suicidio un’accezione positiva ed eroica. Si può parlare, secondo Paul Veyne²², di un vero e proprio diritto riconosciuto ad ogni cittadino.

A Roma era ammesso togliersi la vita, tranne che per impiccagione (considerata riprovevole), in presenza di alcune specifiche situazioni, quali la presenza di una malattia, la scomparsa di un parente, la sconfitta in battaglia. Tale gesto era addirittura elevato a “più alta forma di espressione della libertà” nella filosofia degli stoici (celebre la frase che li contraddistingueva: *mori licet cui vivere non placet*)²³. Era talmente alto il numero di suicidi, da potersi parlare di una vera e propria “epidemia suicidaria”²⁴.

Tutto ciò era dovuto ad un cambio radicale nella coscienza e nella cultura romana. A questo si aggiunse la nascita di un nuovo e fondamentale principio, ancora oggi alla base dei diritti penali moderni, riassumibile con il brocardo “*crimenextinguiturmortalitate*” (il crimine viene

¹⁸ C.S. PUIGVERT, “*Analisis del suicidio. Monografia sobre el suicidio sus causas y remedios*”, Editor pontificio, Barcelona, 1924, p 115.

¹⁹ ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, III, 116 a: “*morire per fuggire la povertà o la passione amorosa o qualcosa di doloroso non è di un uomo coraggioso, ma piuttosto di un vile: è infatti debolezza lo sfuggire ai travagli e chi s’uccide agisce non per affrontare una prova decorosa, bensì per fuggire un male*”.

²⁰ E. DURKHEIM, *Il suicidio. Studio di sociologia*, Classici Utet, Torino, 1969, p 393-394. Alcune leggi ad Atene così disponevano: “*Colui che non vuol vivere più a lungo esponga i suoi motivi al Senato e dopo averne ricevuto licenza, lasci la vita*”.

²¹ PLATONE, *Le Leggi*, IX, 12, p 873 : “*E intendo chi se stesso uccide, sottraendosi con violenza al destino che gli è assegnato; chi compie tale delitto, senza che la città lo abbia condannato a morire, senz’essere costretto da qualche caso inevitabile e angoscioso; senz’essere stato colpito da qualche ignominia che non ha rimedio e tale che renda impossibile la vita; chi per inerzia e viltà e debolezza impone a se stesso ingiusta sentenza*”.

²² P. VEYNE, *La società romana*, Laterza, Roma-Bari, 1990. La vita era considerata un bene assoluto del soggetto, della quale si poteva disporre liberamente.

²³ M. BARBAGLI, *Congedarsi dal mondo*, Il mulino, Bologna, 2009, p 57.

²⁴ C.S. PUIGVERT, “*Analisis del suicidio. Monografia sobre el suicidio sus causas y remedios*”, Editor pontificio, Barcelona, 1924, p 38. cfr E. Durkheim, *L’educazione morale*, Classici Utet, Torino, 1969, p 394: secondo Cassio Erminia per combattere questa epidemia di suicidio, Tarquinio il Superbo (età monarchica) avrebbe dato ordine di crocifiggere i corpi. Alcuni illustri romani morti suicidi: Decio, Catone uticense, Marco Antonio, Nerone, Petronio, Seneca.

estinto dalla morte); con tale formula si sancì l'estinzione del reato con la morte del reo. In forza di tale principio, durante il periodo repubblicano, i cittadini romani, che fossero stati accusati di crimini puniti con la pena capitale e la confisca dei beni, si suicidavano, così che, estinguendosi il crimine, e non potendosi applicare la condanna, i beni potessero rimanere intoccati agli eredi²⁵.

Questa concezione romana venne totalmente travolta dall'avvento del Cristianesimo. La nascente società cristiana, per mezzo dei suoi dogmi e principi, cominciò a vietare fortemente il suicidio. Con il concilio di Arles (452 d.c.), il suicidio venne dichiarato un delitto, bollato come opera del demonio²⁶. Un crimine contro dio "...che poteva essere unicamente l'effetto di un furore diabolico"²⁷. Circa un secolo dopo, con il concilio di Braga (563 d.c.), il suicidio divenne un vero e proprio reato, con pene sul cadavere simili a quelle previste nel mondo greco²⁸. Alla base di tali decisioni, si ponevano, senza ombra di dubbio, le riflessioni di due grandi filosofi cristiani: Sant' Agostino prima (Agostino d'Ippona 354-430 d.c.) e Tommaso d'Aquino dopo (1225-1274 d.c.).

Questi due pensatori, e le rispettive scuole di pensiero, relativamente la Patristica e la Scolastica, rivoluzionarono totalmente il pensiero e le idee romane sul tema, dando una chiave religiosa, etica e morale all'argomento.

Sant'Agostino, attraverso l'opera "La città di Dio"²⁹, pose le fondamenta dell'etica Cristiana sul suicidio³⁰. A suo modo di vedere, il suicidio deve essere condannato in forza del quinto comandamento (non uccidere). Tale prescrizione, continua il filosofo, non si applica e non si deve applicare nei confronti dei soli omicidi, ma anche nei confronti di chi si toglie la vita. Ciò si ricava da una lettura simultanea di due principali dogmi cattolici: "non uccidere" e "amerai il tuo prossimo come te stesso".

²⁵ M. BARBAGLI, *Congedarsi dal mondo*, Il mulino, Bologna, 2009, p 58. Per evitare ciò, in epoca imperiale si introdusse una regola che prevedeva comunque la confisca dei beni del suicida.

²⁶ R. GARLAND, *Il suicidio nel mondo antico*, in "Lettera internazionale: la violenza e la morte", Giugno, 2007, trad. Maria Luisa Schiavone, p 43.

²⁷ E. DURKHEIM, *Il suicidio. Studio di sociologia*, Classici Utet, Torino, 1969, p 390.

²⁸ R. GARLAND, *Il suicidio nel mondo antico*, in "Lettera internazionale: la violenza e la morte", Giugno, 2007, trad. Maria Luisa Schiavone, p 43. Leggiamo inoltre che la repressione cristiana del suicidio non è presente, o almeno così sembra, fin dall'inizio; i martiri, infatti, possono venir considerati alla stregua di soggetti che si sono suicidati. Nell'*Epistola ai Filippesi* (1:23-24) San Paolo sembra prendere più volte in considerazione la possibilità del suicidio. Egli dice: "Sono messo alle strette infatti tra queste due cose: da una parte il desiderio di essere sciolto dal corpo per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio; d'altra parte, è più necessario per voi che io rimanga nella carne".

²⁹ "De civitate Dei", composta tra il 413 e il 426 d.c. Enciclopedia Treccani <https://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/la-citt%C3%A0-di-Dio/>

³⁰ J. BELLS, *La mort volontaire dans l'oeuvre de saint Augustin*, 1975 in M. Barbagli, *Congedarsi dal mondo*, op. cit, p 58.

A dare una veloce spiegazione, non si può tollerare l'omicidio della propria persona essendo fortemente vietato l'uccisione di un'altra persona³¹. Tommaso d'Aquino, dal canto suo, riprende ciò sul quale il suo predecessore aveva ragionato secoli prima, ma lo amplia considerevolmente. Nella "*Summa Theologiae*", si legge che il suicidio è illecito per tre motivi³², di seguito brevemente riassunti.

Primo: ognuno ama se stesso, e quindi è portato per sua natura a conservare se stesso; per tale motivo il suicidio è contro natura e quindi, peccato mortale. Secondo: atto contrario all'intera società, essendo l'uomo parte di essa. Terzo: torto contro Dio; essendo la vita un dono divino, essa è sottratta alla decisione del singolo uomo, rimanendo nella disponibilità di Dio. L'uomo è infatti dotato di libero arbitrio, ma solo in relazione alle materie terrene, tra le quali, appunto, non rientra la vita (spetta a Dio decidere quando si può lasciare la vita).

Su tali basi, la maggior parte dei paesi ad influenza cristiana, su tutti Francia e Inghilterra, recepirono quanto disposto dal diritto canonico in materia. Un esempio eclatante è offerto dalla "*Ordonnance Criminelle*" di Luigi XIV, emanata in Francia nel 1670. Come dimostra anche una sentenza del Parlamento di Parigi del 31 Gennaio 1749, nei confronti del suicida si emetteva una condanna *ad perpetuam memoriam*³³.

Con l'inizio dell'età moderna, e successivamente dell'età dei lumi, i sistemi e le credenze medievali entrano in profonda crisi. La riscoperta della centralità dell'uomo e della ragione portano nuove riflessioni, abbandonando quasi completamente le ormai vetuste convinzioni cristiane in relazione a questo tema. La Rivoluzione Francese del 1789 contribuì a tale "liberazione" dell'uomo dal passato. In seguito a questa, il popolo modificò questi provvedimenti repressivi (tra cui l'ordinanza del 1670) ed eliminò il suicidio dal novero dei delitti³⁴ (la modifica non toccò le disposizioni riguardanti il suicidio dei condannati politici, per i quali continuava ad essere in vigore la pena della confisca dei beni)³⁵.

³¹ AGOSTINO, *La città di Dio*, Einaudi, Torino, in M. Barbagli, *Congedarsi dal mondo*, op. cit, p 58-60. Agostino asserì addirittura che, per una donna, essere stata oggetto di violenze carnali, non era sufficiente a permetterle di togliersi la vita. Lo stupro non fa perdere l'onore alla donna, in quanto "*l'immondezza è commessa sulla donna e non insieme a lei*", pag.61.

³² SAN TOMMASO D'AQUINO, *Se sia lecito il suicidio*, Centro Studi Vincenzo Ludovico Gotti <https://www.sursumcorda.cloud/articoli/centro-studi-vincenzo-ludovico-gotti/1030-san-tommaso-d-aquino-se-sia-lecito-il-suicidio.html> cfr M. Barbagli, *Congedarsi dal mondo*, op. cit, p 63.

³³ E. DURKHEIM, *Il suicidio. Studio di sociologia*, Classici Utet, Torino, 1969, p 390-391. cfr C.S. Puigvert, "*Analisis del suicidio*", op. cit, p 117. "*(...) il corpo trascinato su un graticcio, faccia a terra, attraverso le strade e i crocevia, infine impiccato o gettato tra le immondizie. I beni confiscati. I nobili incorrevano nella decadenza e venivano dichiarati plebei; si tagliavano i loro boschi, si demolivano i loro castelli e si spezzavano gli stemmi*".

³⁴ *Ivi* p 391.

³⁵ C.S. PUIGVERT, "*Analisis del suicidio*", op. cit, p 117.

Questo notevole cambiamento fu dovuto anche alle idee, profondamente rivoluzionarie per l'epoca, offerte dai contributi dei grandi pensatori del tempo; fra tutti Montesquieu, Voltaire e Cesare Beccaria.

Ciò che si legge in *Lettere Persiane*³⁶ (1721) di Montesquieu rappresenta in maniera perfetta il sentito comune dell'epoca. Si fa riferimento specificatamente alla lettera numero 76 (LXXVI), in cui il filosofo critica aspramente le pene inflitte dai governi moderni ai corpi, alla memoria e al patrimonio dei suicidi³⁷. Secondo la filosofia di Montesquieu, tali pene (soprattutto quelle nei confronti del corpo), oltre che indecorose, sono anche inutili; attraverso queste leggi, sottolinea l'autore, “vengono fatti morire, per così dire, una seconda volta”³⁸, sottoponendo il corpo ad uno strazio e ad una punizione ulteriore rispetto a quanto già la morte ha rappresentato. Dello stesso avviso è anche Cesare Beccaria, affermando, nella sua opera di maggior successo, *Dei delitti e delle pene* (1764), quanto di seguito riportato:

“Il suicidio è un delitto che sembra non poter ammettere una pena propriamente detta, poiché ella non può cadere che o su gl'innocenti, o su un corpo freddo e insensibile”³⁹.

Montesquieu, quindi, si pose diverse domande dal punto di vista morale e giuridico sul suicidio, interrogandosi sul perché tale gesto dovesse venir punito e considerato non un diritto del soggetto ma un crimine. Diritto, questo è il termine che più volte l'autore accosta al suicidio; una facoltà che il soggetto può porre in essere ogni qualvolta sente il bisogno o il desiderio di fuggire da una vita che non accetta, o che non lo aggrada più. Significativo, infatti, quanto leggiamo in questo breve passo, tratto dalla lettera LXXVI:

“Quando sono oppresso dal dolore, dalla miseria e dal disprezzo, perché mi si vuole impedire di mettere fine alle mie pene e privarmi crudelmente di un rimedio che è nelle mie mani?

Perché si vuole che io lavori in una società alla quale acconsento di non fare più parte e che io rispetti, mio malgrado, un patto che è stato stipulato senza di me? La società è fondata su un vantaggio reciproco ma, quando per me essa diventa un peso, chi può impedirmi di rinunciarvi? La vita mi è stata data come un favore; posso dunque restituirla quando non è più tale: cessata la causa, deve cessare anche l'effetto”⁴⁰.

³⁶ MONTESQUIEU, *Tutte le opere (1721-1754)*, D. Felice (a cura di), Bompiani, Milano, 2014, p 211

³⁷ *Ibidem*, citando testualmente Montesquieu : “*In Europa, le leggi contro quanti si uccidono sono spietate(...). Sono trascinati indecorosamente per le strade, li si bolla d'infamia e si confiscano i proprio beni(...).*”

³⁸ *Ibidem*

³⁹ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, R. Fabietti (a cura di), Mursia, Milano, 1973, p 87.

⁴⁰ MONTESQUIEU, *Tutte le opere (1721-1754)*, D. Felice (a cura di), Bompiani, Milano, 2014, p 211-213.

Il suicidio viene elevato quindi ad estremo gesto, un'estrema libertà che l'individuo ha per alleviare le sofferenze della vita. Una facoltà che rende effettivamente libero l'uomo, rendendolo esente da angosce, momenti di sconforto e disperazione. Volendo fare un parallelismo con il mondo romano, sembra che Montesquieu apprezzi e voglia riprendere quei concetti tanto cari al gruppo degli stoici, concetti condensati nella celebre frase di seneciana memoria: "La porta è aperta. Se non volete combattere potete fuggire"⁴¹.

Giungendo alla conclusione di questo veloce, ma necessario, percorso storiografico, un ultimo e conciso accenno a quei paesi le cui culture e tradizioni sono così distanti dall'immaginario europeo. All'interno del popolo Ebraico, erano rari i casi di suicidio; si può pensare che quasi non si conoscesse tale gesto, essendo scarsi, o quasi nulli, gli episodi di personaggi suicidi all'interno della Bibbia⁴². In India, molto diffuso era il rituale della setta Brahamanica conosciuta con il nome di "Ginnosofisti". In tale rituale, i seguaci adoratori, in maggioranza donne, si uccidevano, gettandosi nei falò accesi, in onore di Brahma; il tutto avveniva con una certa solennità. L'imponenza della tradizione era tale da rendere difficile, persino alle autorità inglesi, il controllo e la prevenzione⁴³. In Cina, una consuetudine ed un comportamento simile ricorrevano tra i seguaci della scuola di Confucio; un esempio è offerto dal suicidio collettivo di circa cinquecento filosofi confuciani, avvenuto in seguito alla distruzione dei loro libri da parte dell'imperatore⁴⁴. Nell'esperienza russa, il suicidio è punito molto severamente; si considera invalido l'eventuale testamento del suicida e tutte le disposizioni da attuare *post mortem*; gli è negata, altresì, la sepoltura. Chi tenta il suicidio è invece punito con un'ammenda, la cui determinazione è lasciata all'autorità ecclesiastica⁴⁵. Infine, per quanto riguarda il vecchio Codice Penale dello Stato di New York (del 1881), il suicidio configurava una fattispecie di reato; ma nonostante ciò, si è sempre evitato di punire tale fenomeno, proprio in forza della inutilità della sanzione che, per ovvie ragioni, non poteva colpire il colpevole⁴⁶.

⁴¹ SENECA, *De Providentia*, VI, 7, in Montesquieu, *Tutte le opere*, op. cit, p 210.

⁴² C.S. PUIGVERT, "Análisis del suicidio. Monografía sobre el suicidio sus causas y remedios", Editor pontificio, Barcelona, 1924, p 37.

⁴³ *Ibidem*

⁴⁴ *Ibidem*

⁴⁵ E. DURKHEIM, *Studio di sociologia*, Classici Utet, Torino, 1969, p 392. Secondo quanto riportato da Durkheim, sembra che il diritto russo conoscesse una scusante, una causa di giustificazione del suicidio. Infatti, non venivano applicate le pene suddette quando: "(...) è palese che il suicida abbia agito in un momento di disordine mentale, cronico o passeggero(...)".

⁴⁶ *Ibidem*; il tentato suicidio, invece, poteva essere punito con una condanna fino a due anni di prigione e/o con una ammenda fino a duecento dollari (anche queste sanzioni scarsamente applicate). Cfr G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale parte speciale. I delitti contro la persona*, Zanichelli editore, Bologna, 2007, p 40. La ragione della non punibilità del suicidio e del suo tentativo, risiedono nella inutilità ed inefficacia della sanzione. La valenza sanzionatoria difficilmente verrebbe colta da un soggetto che è in un tale stato di disordine emotivo,

1.2 ACCENNO ALLA REGOLAMENTAZIONE NORMATIVA DEL SUICIDIO

Passiamo adesso ad inquadrare dal punto di vista giuridico, in Italia, il fenomeno suicidario, illustrando le riflessioni giuridico-dottrinali alla base dell'argomento. Dato per assodato che ad oggi non costituisce più un crimine, e come tale non deve più essere punito⁴⁷ (essenziale a riguardo la sentenza 2806/2008 del Consiglio di Stato)⁴⁸, come deve essere valutato? Può essere inteso alla stregua di un diritto? A tale domanda sembra non esistere ancora una risposta condivisa, e la dottrina giuridica ha diverse volte provato ad individuare la terminologia esatta da usare.

Il suicidio, da un punto di vista meramente umano, è un atto penalmente irrilevante⁴⁹. Presupposto di tale considerazione, però, è il fatto che a cagionarlo sia materialmente lo stesso suicida⁵⁰; ma, aggiunge altresì il Manzini (in *Trattato di diritto penale*), che quando il titolare del bene-vita <produce o può produrre obiettivamente effetti pericolosi o dannosi per altre sfere giuridiche soggettive, il suicidio o il tentato suicidio non solo non è un'azione giuridicamente lecita, ma neppure giuridicamente indifferente>⁵¹.

Questa puntualizzazione specifica del Manzini, sembra quindi sposare perfettamente la tesi della liceità del suicidio. Additandolo come illecito in relazione a specifiche situazioni (quando produce effetti pericolosi/dannosi per gli altri), vuol dire renderlo lecito in circostanze che non rientrano in quella suddetta. Addirittura, in un suo articolo, il Seminara, per sorreggere la tesi della profonda e totale liceità del suicidio, affermò di non potersi fare

in una "crisi psicologica tale" da compiere un gesto autolesivo. Punire tale soggetto (nel caso di tentativo) equivarrebbe ad accanirsi su una persona che già soffre sufficientemente.

⁴⁷ M. BERTOLINO, voce *Suicidio (istigazione o aiuto al)* in *Digesto delle discipline penali*, XIV, UTET, Torino, 1999, p. 113. Per esempio, in Inghilterra è soltanto con il Suicide Act del 1961 che il suicidio viene espulso dal novero degli illeciti penali. Cfr voce *Suicidio* in A. Azara-E. Eula, *Novissimo digesto italiano*, XVIII, UTET, Torino, 1957-1987.

⁴⁸ Cons. Stato, IV, 2806/2008: <nell'ordinamento vigente nessuna autorità, né giurisdizionale, né amministrativa, può formulare un giudizio di rimprovero nei confronti di chi tenta il suicidio (...). Nessuna norma consente (...) di disporre una sanzione o di formulare un giudizio di esecrazione, di biasimo, o di rimprovero (...)>.

⁴⁹ Cfr P. CHIOLO, *Il suicidio negli istituti penitenziari. Ruolo della polizia penitenziaria nella prevenzione del fenomeno e profili operativi dell'area sicurezza nella gestione dell'evento* in *La prevenzione dei suicidi in carcere: contributi alla conoscenza*, Istituto superiore di Studi penitenziari (a cura di), Dicembre 2011, p. 23. Uno dei motivi di tale irrilevanza è riassumibile nel brocardo latino "mors omnia solvit" (la morte scioglie tutto).

⁵⁰ V. PATALANO, *I delitti contro la vita*, Cedam-Casa editrice dott. Antonio Milani, Padova, 1984, p. 206. In forza di tale considerazione, potrebbe essere quindi giustificata la presenza di norme quali gli artt. 579 (omicidio del consenziente) e 580 (istigazione o aiuto al suicidio) del codice penale.

⁵¹ *Ibidem*. Una mia personale riflessione su quanto affermato dal Manzini. Il suicidio in ambiente carcerario potrebbe rientrare in questa ipotesi di suicidio che produce effetti pericolosi/dannosi per gli altri; a norma dell'art. 77 del d.p.r. 230/2000 (ordinamento penitenziario), rubricato "infrazioni disciplinari e sanzioni", il suicidio, soprattutto il tentativo, potrebbe essere ricondotto ad un'attività sovversiva del detenuto nei confronti della giustizia e dell'amministrazione penitenziaria; quindi illecito. Di ciò, si tratterà più avanti.

appello ai principi costituzionali (tra tutti in particolare il disposto dell'art 32 Cost) per minare la teoria della liceità del suicidio⁵².

Alla base di tutte le riflessioni giuridiche sul suicidio, c'è la costante, e ancora viva, questione etico-giuridica sulla vita; in particolar modo se questa debba intendersi come diritto o come dovere, e se questa sia disponibile o meno. Le sanzioni nei confronti del suicidio e del tentativo, così diffuse fino al XVIII sec, denotavano l'attitudine della coscienza giuridica dell'epoca (fortemente influenzata dalla religione) ad inquadrare la vita come un dovere. Ebbene, se il bene vita fosse un dovere (*rectius* un obbligo) di ogni soggetto, sarebbero pienamente giustificabili sanzioni nei confronti del suicida, dei suoi famigliari e del suo patrimonio. Per tale fatto, vista l'impunità di cui gode il suicidio e tentato suicidio nel sistema penale vigente, è impensabile un concetto di vita come dovere⁵³. Ma allora, si può parlare di vita come diritto? Per cercare di rispondere a questa domanda è essenziale, brevemente, analizzare le due diverse teorie sulla vita; bene indisponibile o disponibile?

La prima tesi (indisponibilista), muove dai seguenti assunti: la vita deve essere considerata bene indisponibile perché "si ha un diritto alla vita e non sulla vita"⁵⁴. Lo stesso parere sembrerebbe emergere anche dalla coscienza e percezione giuridica presente prima e durante la stesura del codice Rocco. All'interno della *Relazione al Re per l'approvazione del testo definitivo del codice*, il Ministro Guardasigilli sembrava già aver risolto la questione e chiuso il dibattito (ancor prima che iniziasse); tali infatti le sue parole: "Siamo d'accordo che la vita umana è un bene indisponibile (...)"⁵⁵. Le fondamenta di tale teoria sono costituite, ovviamente, dal dettato costituzionale. L'art. 2 Cost, tutelando i diritti inviolabili dell'uomo⁵⁶, non può far altro che richiamare, per forza di cose, il diritto alla vita anche se non materialmente citato. Non presentando eccezioni a tale inviolabilità, si presume che non si possano e debbano mai violare tali diritti⁵⁷. Altro baluardo è rappresentato dall'art. 32

⁵² S. SEMINARA, *Riflessioni in tema di suicidio ed eutanasia*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 1995, p 670-674.

⁵³ R. BARTOLI-M. PELLISERO-S. SEMINARA, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Giappichelli editore, Torino, 2021, p 12-13.

⁵⁴ Comitato Nazionale per la bioetica, *Rifiuto e rinuncia consapevole al trattamento sanitario nella relazione paziente-medico*, 24 ottobre 2008, p 9, cit. in T. Scandroglio, *Diritto a morire. Tesi giuridiche a confronto*, p 1, articolo in www.la legislazione penale.eu.

⁵⁵ S. ALEO-G. PICA, *Diritto Penale. Parte Speciale II, i reati del codice penale e le disposizioni collegate*, Cedam, Padova, 2012, p 636. Nella relazione si ribadisce che nonostante l'indisponibilità della vita non si possa punire il suicidio.

⁵⁶ Articolo 2 Costituzione Italiana: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".

⁵⁷ T. SCANDROGLIO, *Diritto a morire. Tesi giuridiche a confronto*, p 1, articolo in www.la legislazione penale.eu.

cost⁵⁸, il quale, tutelando la salute, “non può logicamente contenere il suo contrario”⁵⁹; sarebbe impensabile ammettere la distruzione del soggetto, se la Costituzione ne tutela la salute. Ulteriore spunto di riflessione viene offerto dall’art 5 c.c.⁶⁰, in forza del quale sono nulli gli atti di disposizione del proprio corpo che cagionino un danno all’integrità fisica del soggetto; l’indisponibilità delle parti del corpo, non potrà che estendersi a tutto l’organismo, e quindi anche alla vita⁶¹. Dall’interpretazione di queste tre norme⁶², si può quindi estrarre, in via indiretta, il ragionamento relativo all’illiceità del suicidio. Inoltre, vi è una *ratio* aggiuntiva, a mio avviso molto curiosa, eccepita dalla tesi indisponibilista.

Esponente di tale ragionamento è Mauro Ronco, il quale così afferma:

“(…) anche se affiori la consapevolezza e volontarietà dell’autore, chi agisca per impedire l’evento suicidario si avvale certamente della disposizione giustificante della legittima difesa, dell’art 52 del codice penale. Tutto l’ordinamento giuridico (...) vede in questi obblighi d’intervento il portato di una obiettiva prevalenza del diritto alla vita e alla salute su qualsiasi altro interesse, ivi compreso quello della autodeterminazione individuale”⁶³.

Seguendo le parole del Ronco, si evince chiaramente che il soggetto terzo, che vanifica l’intento suicidario, non sarà colpito da sanzione; evitare l’estremo gesto, contro la volontà del soggetto agente, non ha rilievi sanzionatori. Questa riflessione fornisce un’ulteriore prova riguardo l’inesistenza di un vero e proprio diritto a morire e, in via incidentale, che a questo punto il bene vita non deve essere fatto rientrare tra i beni che sono nella disponibilità del soggetto. Di contro, se la legge prevedesse un diritto a morire, impedire l’esercizio di tale

⁵⁸ Articolo 32 Costituzione Italiana: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

⁵⁹ M. RONCO, *Eutanasia*, in *DigDPen* 2010, p 5. In T. Scandroglio, *Diritto a morire. Tesi giuridiche a confronto*, p 2, articolo in www.la-legislazione-penale.eu.

⁶⁰ Articolo 5 Codice Civile Italiano: “Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume”.

⁶¹ L. EUSEBI, *Sul mancato consenso al trattamento terapeutico. Profili giuridico-penali*, in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, 1995, p 734 seg, in T. Scandroglio, *Diritto a morire*, op. cit, p 2.

⁶² Dando un veloce sguardo al plesso normativo (fuori dai codici), si possono riscontrare diverse norme a tutela della integrità fisica e della vita, anche contro la volontà dei soggetti. Alcuni esempi possono essere: D.P.R 309 del 09/10/1990 (disciplina degli stupefacenti); lg 376 del 14/12/2000 (relativa al doping); D. Lgs 8 del 09/04/2008 (salute e sicurezza sul lavoro); tutte le leggi in materia di vaccinazione obbligatoria (lg 891/1939) e sui trattamenti sanitari obbligatori (lg 833/1978); l’obbligo delle cinture di sicurezza (lg 111/1988).

⁶³ M. RONCO, *Indisponibilità della vita: assolutizzazione del principio autonomistico e svuotamento della tutela penale della vita*, in *Cristianità*, n 341-342 (Maggio-Agosto) 2007, p 19-20.

diritto sarebbe un'attività illecita, potendo ben configurare anche la fattispecie penalistica della violenza privata (art. 610 c.p.)⁶⁴.

Dopo quanto fin qui detto, ci sembra di poter giungere alle seguenti conclusioni da parte indisponibilista. La vita è un bene indisponibile (per il quale quindi, non trova applicazione l'art. 50 c.p.)⁶⁵, non esiste un diritto soggettivo alla morte, e si configurerebbe addirittura un obbligo giuridico di vivere⁶⁶. Tale obbligo però, seppur presente, non è sanzionato. Primo, perché comunque il soggetto agisce in maniera autonoma⁶⁷; secondo, perché la sanzione sarebbe inutile nei confronti di un soggetto che ha tentato il suicidio. La sanzione, pecuniaria o detentiva che sia, non è efficace nei confronti del soggetto. Tale pena, infatti, non è in grado di adempiere alle funzioni sue proprie, come quella rieducativa-pedagogica⁶⁸ e quella di deterrenza⁶⁹ (potendo avere, al contrario, risvolti ancor più negativi su un soggetto già mentalmente debole ed instabile).

Passiamo, invece, sul fronte opposto, da coloro cioè che considerano la vita come bene assolutamente disponibile e di cui ogni uomo, secondo la loro tesi, può disporre nella piena libertà. Uno dei capeggiatori di tale filone di pensiero sembra proprio essere il Seminara, autore di numerosi articoli sulla vita e di critiche contro l'opposta fazione indisponibilista. A suo modo di vedere, il tema di fondo da cui partire risiede nell'art. 13 della Carta costituzionale. La chiave di volta è rappresentata dall'inciso "la libertà individuale è inviolabile". Da tale inciso, argomentano i sostenitori di tale tesi, troverebbe giustificazione un principio sovracostituzionale di natura individualista, tale da creare una "concezione personalistica accolta dalla Costituzione ed espressa dalla supremazia del bene della libertà

⁶⁴ M. PALMARO, *Eutanasia. Diritto o delitto? Il conflitto tra i principi di autonomia e di indisponibilità della vita umana*, Giappichelli Editore, Torino, 2012, p 25.

⁶⁵ M. CAVINA, "De potestate in se ipsum", in D. Castellano (a cura di), *Eutanasia: un diritto?*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2015, p 62. Partendo dall'assunto che l'art 50 codice penale (rubricato consenso dell'avente diritto) ha ad oggetto solo i beni disponibili, ed essendo il bene vita non disponibile, è chiaro che questo articolo non può fungere da scriminante.

⁶⁶ V. VITALE, *L'antigiuridicità strutturale del suicidio*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 1983, p 461-462, cit. in T. Scandroglio, *Diritto a morire*, op. cit, p 3, articolo in www.la legislazione penale.eu.

⁶⁷ T. SCANDROGLIO, *Diritto a morire*, op. cit, p 3, articolo in www.la legislazione penale.eu.

⁶⁸ *Ivi* p 4, E' lo stesso Tommaso Scandroglio, a definire inutile sotto il profilo rieducativo-pedagogico tale pena. Infatti, l'afflizione di questa pena "(...) più che emendare potrebbe condurre a nuovi propositi suicidari." Cfr T. Scandroglio, *L'indisponibilità della vita umana*, in *Ex art*, 2008, p 29.

⁶⁹ M. PALMARO, *Eutanasia. Diritto o delitto? Il conflitto tra i principi di autonomia e di indisponibilità della vita umana*, Giappichelli Editore, Torino, 2012, p 23. Dice Palmaro "Minacciare il soggetto, che vuole togliersi la vita, di infliggergli una pena qualora sopravviva è, ragionevolmente e almeno in generale, una contropunta del tutto insufficiente a dissuadere una persona che è tanto disperata da ritenere preferibile la morte alla vita". *Contra* V. Vitale, *L'antigiuridicità strutturale del suicidio*, op. cit, p 463-467, cit. in T. Scandroglio, *Diritto a morire*, op. cit, p 4, il quale (V. Vitale) afferma che la pena, inflitta al sopravvissuto al tentativo suicidario, sarebbe comunque ancora giustificata dalla funzione retributiva (la terza finalità insieme a quella rieducativa-pedagogica e di deterrenza). La pena viene intesa quindi in un significato simbolico metafisico.

personale in ogni sua manifestazione”⁷⁰. Da questo pensiero, segue il Seminara, si può quindi estrarre un principio molto chiaro, e cioè che “ciascun individuo capace di intendere e volere ha il diritto di disporre della propria vita”⁷¹; dunque:

“Nulla impedisce che l’atto suicidario (...) entri tra le manifestazioni della personalità umana meritevoli di rispetto e tutela (...). Il suicidio è atto lecito perché (...) rappresenta l’estrema manifestazione della personalità morale dell’uomo e quindi della sua libertà”⁷².

Argomenta, in modo analogo, anche Stefano Canestrari, dicendo che il principio della concezione personalistica dello stato non può e non deve essere posto in discussione; bisogna garantire, senza alcun dubbio, la massima espansione del principio di autodeterminazione⁷³. Contro ciò, la tesi indisponibilista ha di nuovo ribattuto, affermando che il diritto alla libertà individuale trova un limite proprio nel bene vita. In forza dell’art 13, il soggetto è libero, e può interpretare liberamente i diritti sui beni (anche la vita); ma in relazione al bene vita, gli è negata la possibilità di distruggere il bene stesso. Si tratterebbe quindi di una libertà non assoluta, ma relativa; non illimitata, ma vincolata al rispetto della persona vivente.⁷⁴ In relazione a ciò, dichiara Mauro Ronco:

“(...) L’ordinamento giuridico può consentire che il soggetto non persegua il bene in vista del quale il diritto è riconosciuto, ma non può trasformare in “diritto” la mera libertà di fatto di distruggere il bene che costituisce la ragione per cui il diritto sussiste”⁷⁵.

Illustrato il dibattito ed i rispettivi punti di forza delle due fazioni (a mio avviso entrambe convincenti), non si può non notare la mancanza di una risposta chiara e di un pensiero condiviso sul tema. Per adesso, in attesa della chiusura della discussione, parte della dottrina si è orientata nella misura più centrale e neutra possibile. Se non si vuole, per ovvie ragioni, considerare il suicidio come un vero e proprio diritto a morire (anche in forza della pressante dottrina indisponibilista in materia di vita), esso rappresenta almeno una mera

⁷⁰ S. SEMINARA, *Sul diritto di morire e sul divieto di uccidere*, in *Diritto penale e processo*, Ipsoa editore, 2004, fasc V, vol 10, p 535.

⁷¹ *Ibidem*

⁷² S. SEMINARA, *Riflessioni in tema di suicidio ed eutanasia*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 1995, p 675-677.

⁷³ T. SCANDROGLIO, *Diritto a morire*, op. cit, p 7, articolo in www.la legislazione penale.eu. Cfr con G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale parte speciale. I delitti contro la persona*, Zanichelli editore, Bologna, 2007, p 4. Dare più spazio al principio dell’autodeterminazione individuale può consentire una reinterpretazione costituzionalmente orientata delle norme vigenti in tema di omicidio: reinterpretazione diretta soprattutto a escludere dalla punibilità molte forme di eutanasia passiva (rinuncia a vivere da parte del soggetto).

⁷⁴ *Ivi* p 8.

⁷⁵ M. RONCO, *Volontà anticipate e volontà attuale. Quale autonomia?* In *Autonomia e autodeterminazione. Profili etici, bioetici e giuridici*, C. Navarini (a cura di), Editori Riuniti, Roma, 2011, p 69-70.

facoltà del soggetto⁷⁶, una libertà individuale appartenente alla sfera intima dell'individuo⁷⁷, espressione comunque del diritto di autodeterminazione del singolo⁷⁸.

1.2.1 PROFILI DI RESPONSABILITÀ PENALE DEL PERSONALE PENITENZIARIO

Spostando l'attenzione sull'evento suicidario avvenuto in ambiente penitenziario, fondamentale è anche inquadrare una possibile responsabilità penale del personale. Capire, quindi, fino a che punto la morte di un soggetto ristretto possa essere addossata ed imputata in capo ai membri dell'amministrazione penitenziaria, e, indirettamente, cosa essi debbano fare, ed in che misura, per evitare di esserne responsabili. Ai fini del vaglio della tematica, l'analisi si concentrerà soprattutto sugli appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria, in quanto necessariamente più "vicini" alla popolazione detenuta. A norma dell'art. 5 della lg 395/1990, il Corpo di Polizia Penitenziaria deve garantire la sicurezza e l'ordine pubblico negli istituti penitenziari. Tale disposizione, dunque, impone al personale un obbligo di vigilanza e controllo per garantire al meglio l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi e, certamente, l'andamento e l'organizzazione dell'istituto penitenziario⁷⁹. A questo si aggiungono alcune disposizioni dettate dalla lg 354/1975 (sull'ordinamento penitenziario). Nel primo articolo⁸⁰ della norma citata si fa riferimento al trattamento penitenziario, che deve essere conforme ad umanità ed assicurare il rispetto della dignità umana.

⁷⁶ R. BARTOLI-M. PELLISERO-S. SEMINARA, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Giappichelli editore, Torino, 2021, p 13.

⁷⁷ P. CHIOLO, *Il suicidio negli istituti penitenziari*, op. cit. p 23.

⁷⁸ G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale parte speciale. I delitti contro la persona*, Zanichelli editore, Bologna, 2007, p 41.

⁷⁹ Cfr A. DIDI, *Manuale di diritto penitenziario*, seconda edizione, Pacini Editore, Pisa, 2020, p 95-97.

⁸⁰ Lg 354/1975 art. 1: " Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Esso è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione.

Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati.

Ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali; è vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno.

Negli istituti l'ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà.

Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l'esigenza di mantenimento dell'ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.

I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.

Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva".

Dal rispetto della dignità umana imposto da questo articolo, si deve ritenere esistente l'obbligo, in capo all'amministrazione penitenziaria tutta, di salvaguardare la salute dei detenuti e degli internati e, in generale, di tutelare la vita e il benessere fisico-psichico dei ristretti⁸¹.

Per individuare una possibile responsabilità penale, sulla base di un mancato rispetto dei doveri brevemente presentati, si potrebbe certamente partire dalla fattispecie del reato omissivo improprio. Il nostro ordinamento, al secondo comma dell'articolo 40 del Codice penale, presenta una "clausola di equivalenza"; viene, così, disposto che "non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo". Il reato omissivo improprio, generato dalla commistione tra la clausola di equivalenza e il disposto di ogni singola fattispecie di parte speciale, deve presentare dal punto di vista morfologico alcuni elementi fondamentali: l'obbligo giuridico di impedire l'evento; la condotta omissiva; l'evento naturalistico; il nesso di causalità. Per quanto concerne all'obbligo giuridico di impedire l'evento, necessario è trovare una fonte giuridica attraverso la quale tale obbligo trovi fondamento. La dottrina ha individuato una triplice fonte, la così detta "teoria del trifoglio", in base alla quale la legge, il contratto e la precedente situazione di pericolo assurgono a fonte dell'obbligo giuridico; in forza di questo obbligo giuridico, si crea e si affida al soggetto responsabile una posizione di garanzia. Codesta posizione viene intesa come "uno speciale vincolo di tutela tra un soggetto garante ed un bene giuridico", vista la necessità di fornire a questi beni una "tutela rafforzata" atta a sopperire l'incapacità del titolare del bene a tutelarli adeguatamente. La responsabilità del soggetto non discende, quindi, da un semplice *non facere*, ma dal non aver compiuto un'azione richiesta e prevista da una specifica fonte (il *non facere quod debeat*)⁸².

Dopo quanto premesso, si può certamente affermare, come fa anche la maggior parte degli autori della manualistica penale⁸³, che non c'è alcun impedimento ad applicare tale responsabilità anche all'interno degli istituti penitenziari, e nello specifico all'interno del rapporto tra poliziotto penitenziario (ed ogni altro soggetto garante) ed il detenuto. L'operatore penitenziario, in forza dell'art. 1 lg 354/1975 e art. 5 lg 395/1990, risulta essere titolare di quelle speciali posizioni di controllo o protezione che sono richieste, in via

⁸¹ M.G. GRASSI, *L'obbligo giuridico di impedire un reato. Profili pratici ed operativi in tema di gestione di particolari eventi da cui può derivare la responsabilità penale*, in *La prevenzione dei suicidi in carcere: contributi alla conoscenza*, Istituto superiore di Studi penitenziari (a cura di), Dicembre 2011, p 46.

⁸² Cfr G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto Penale parte generale*, ottava edizione, Zanichelli Editore, Bologna, 2019, p 630-659.

⁸³ Alcuni esempi: Il manuale di Roberto Garofoli; di Ferrando Mantovani; di Roberto Giovagnoli.

indiretta, dal disposto dell'art. 40 cp. Ma, inoltre, per poter prevedere la sussistenza della posizione di garanzia⁸⁴, è necessario che il titolare del bene protetto sia in una situazione di incapacità tale da rendergli impossibile, o quanto meno difficoltoso, affrontare le situazioni dannose che possano ledere tale bene. Perciò, si può quindi addossare all'operatore penitenziario quell'obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso (nel nostro caso l'evento suicidario) contrario agli articoli delle leggi suddette.

L'amministrazione penitenziaria dovrà, perciò, attivarsi ed attuare tutti gli accorgimenti e le disposizioni per garantire l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi, tutelando l'integrità del soggetto ristretto. Per questo, l'art. 23 del d.p.r. 230/2000 dispone che, nell'atto d'ingresso del soggetto nell'istituto di detenzione, esso sia sottoposto a perquisizione, prelievo delle impronte digitali, e prelievo di campioni biologici. Ciò che più rileva, ai fini di tale disamina, è senza dubbio la perquisizione. Con tale atto si cerca di privare il soggetto di tutti quegli oggetti che possano nuocere alla sua salute, a quella degli altri o semplicemente creare disordini nell'ambiente carcerario; il detenuto dovrà, pertanto, lasciare cintura, lacci, orologio, denaro o altri beni di valore⁸⁵. Oltre alla prima perquisizione, l'art. 34 della lg 354/1975 dispone che nuove perquisizioni possono essere sempre disposte, per motivi di sicurezza, durante tutta la durata della detenzione (anche nelle celle come disposto dall' art. 74 del d.p.r. 230/2000). Con riguardo alla perquisizione, un veloce accenno a due sentenze; la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 526 del 22/11/2000, ha dichiarato che le perquisizioni personali sui detenuti, essendo strettamente legate allo stato di detenzione in quanto finalizzate ad impedire che il detenuto arrechi danno a se o ad altri, "non solo non costituiscono un aggravamento dello stato di detenzione e un'ulteriore riduzione della libertà personale del detenuto, ma non soggiacciono alle previsioni di cui all'art. 13 Cost"; sullo stesso tema si è espressa anche la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 10683 del 09/03/2005, nella quale afferma che la perquisizione ex art. 34 lg 354/75 non deve essere seguita da nessuna convalida da parte dell'autorità giudiziaria, ribadendo così la natura

⁸⁴ M.G. GRASSI, *L'obbligo giuridico di impedire un reato. Profili pratici ed operativi in tema di gestione di particolari eventi da cui può derivare la responsabilità penale*, in *La prevenzione dei suicidi in carcere: contributi alla conoscenza*, Istituto superiore di Studi penitenziari (a cura di), Dicembre 2011, p 46. Secondo Grassi, in relazione al nostro tema, si deve fare riferimento, all'interno del *genus* posizione di garanzia, alla sola posizione di protezione (non anche quella di controllo). E' solo questa infatti che affida all'operatore l'obbligo di scongiurare atti autolesionistici o suicidari.

⁸⁵ A. DIDI, *Manuale di diritto penitenziario*, seconda edizione, Pacini Editore, Pisa, 2020, p 77-78. Inoltre, gli oggetti sequestrati sono depositati presso la direzione. Quelli che non è possibile custodire presso la direzione saranno venduti (a beneficio del detenuto) o rispediti ai suoi familiari (a spese proprie). E' possibile possedere oggetti dal valore morale/affettivo; sul punto, Cass. Pen., Sez. 1, 14/06/2017, n 54117, dispone che tenere una foto della madre defunta inerte al diritto all'affettività familiare del detenuto.

meramente amministrativa di tale atto (per il quale non trova applicazione l'art. 352 c.p.p.)⁸⁶. Altri accertamenti e tutele preventive obbligatorie in capo all'amministrazione penitenziaria sono, sicuramente, la visita medica e psicologica (che deve essere effettuata entro 1 giorno dall'ingresso nell'istituto); e il colloquio con l'esperto dell'osservazione e trattamento, per verificare se il soggetto possa sopportare ed affrontare lo stato di detenzione⁸⁷.

Perciò, da un mancato espletamento di tali prescrizioni, o da un'esecuzione poco attenta e rapida degli stessi, ben potrebbero risultare profili di responsabilità penale, soprattutto nell'ipotesi di detenuti tenuti sotto stretta sorveglianza. L'operatore penitenziario potrà, quindi, essere responsabile del suicidio di un detenuto nel caso in cui abbia ommesso di svolgere determinate azioni atte a scongiurare tale evento. Dello stesso avviso, sembra essere anche grande parte della giurisprudenza italiana che più volte ha condannato i membri dell'amministrazione penitenziaria in forza di quel mancato dovere di tutela e protezione nei confronti dei detenuti. Ciò si evince, per esempio, dalla Sent. Cass. Pen. Sez. 4, n. 6744 del 2012. Con tale atto, la Suprema Corte, rigettando il ricorso proposto avverso la sentenza di appello, confermava ciò che tale corte aveva stabilito. Nel caso di specie, venne ritenuta responsabile della morte di una detenuta (ex art. 589 c.p.), avvenuta per asfissia meccanica da impiccamento, una guardia carceraria addetta alla sorveglianza a vista della detenuta.

La guardia carceraria veniva condannata nei primi due gradi di giudizio "per avere tenuto un comportamento non improntato alla diligenza nel vigilare la detenuta"; questa, infatti, non aveva stazionato per tutto il turno dinanzi alla cella, non impedendo alla detenuta di impiccarsi alla sponda del letto. La guardia si recava presso la cella della detenuta ma non si era mai materialmente fermata dinanzi alla cella, omettendo di svolgere il servizio di sorveglianza impartitole. Si muoveva all'imputata una mancanza di diligenza ed un'omissione di obblighi imposti. Interessanti, sul punto, anche le motivazioni che la difesa ha posto alla base del ricorso, e cioè: la non prevedibilità *ex ante* dell'evento dannoso (la detenuta non era stata posta in una cella liscia, e il Penitenziario non si era curato di prendere accortezze sulla cella nella quale si trovava); la mancanza materiale dell'organico penitenziario (l'imputata avrebbe abbandonato la cella perché avrebbe dovuto recarsi al piano inferiore per far uscire le semi libere); e la inutilità della sorveglianza a vista, in quanto l'impiccagione è avvenuta ad una sponda del letto non visibile dallo spioncino.

⁸⁶A. DIDI, *Manuale di diritto penitenziario*, op.cit, p 95-97. In tema di perquisizioni, Cass. Pen., Sez. 1 03/02/2004, n 8411, ha disposto l'illegittimità della perquisizione personale (ed anche ispezione) mediante denudamento totale, salvo specifiche e prevalenti esigenze.

⁸⁷ *Ivi*, p 78. In seguito alla visita medica è redatta la cartella clinica personale del detenuto.

La Corte motiva nel seguente modo: la prevedibilità dell'evento era da ritenersi sussistente in quanto, il regime di sorveglianza a vista, era stato disposto proprio per evitare atti autolesivi (inoltre il carcere non presentava celle lisce). Per quanto concerne all'impossibilità materiale di vedere dallo spioncino, la Corte, richiamando i principi in materia di nesso eziologico nei reati omissivi, dichiara che:

“è chiaro che l'omissione della condotta prescritta ha precluso, a monte, il tempestivo avvistamento della complessa manovra suicidaria e, con esso, il conseguente dovuto intervento per scongiurarne il fatale esito”.

È chiaro che, se la guardia carceraria fosse stata di fronte la cella, si sarebbe accorta (o almeno avrebbe dovuto) di eventuali strani movimenti della detenuta, o semplicemente, avrebbe dovuto rendersi conto che questa era scomparsa dal campo visivo dello spioncino.

Per ultima, la motivazione in relazione alla doglianza relativa alla mancanza di personale. In relazione a ciò, la Corte, riprendendo ciò che aveva già stabilito la Corte d'Appello, conclude dicendo che l'imputata avrebbe dovuto organizzarsi e ripartirsi i compiti con le due colleghe del turno (entrambe imputate e poi assolte), anche in mancanza di espresse istruzioni dell'istituto, visto che la detenuta era l'unica posta in regime di sorveglianza a vista e che le due colleghe erano a conoscenza di tale situazione⁸⁸.

Un altro spunto giurisprudenziale è offerto dalla sentenza del tribunale di Milano del 08/04/2014, n 1057. Anche in tale pronuncia troviamo una situazione analoga alla precedente, ad eccezione dei soggetti imputati, in questo caso la psichiatra e la psicologa del carcere di San Vittore di Milano. Nel caso di specie, vengono chiamate a rispondere entrambe, in virtù della posizione di garanzia da loro ricoperta, per non aver evitato il suicidio di un detenuto (in misura cautelare) che presentava scompensi emotivi ed intenti autolesivi.

⁸⁸ CASS. PEN., Sez. 4, n 6744/14. In relazione all'ultimo punto trattato, relativo alla mancanza di personale, vorrei sollevare un mio personalissimo pensiero. A mio modestissimo parere, mi risulta che la decisione della Corte su tale punto sia effettivamente un poco semplificatoria e sbrigativa. Posto che, non si conosce la verità storica, dovendo quindi attenerci a ciò che rileva dagli atti processuali, e che possa essere tutto frutto della tattica difensiva dell'imputata, non si può non soffermare un minimo il pensiero su ciò che la Corte dice, e su uno dei tanti problemi delle carceri in Italia: la mancanza di personale. L'imputata avrebbe potuto organizzarsi diversamente? Certamente sì, avrebbe potuto, venendo meno magari a qualche altra disposizione interna all'istituto. Sarebbe potuta rimanere di fronte la cella, evitando il suicidio della detenuta, ma così facendo non avrebbe potuto (a quanto dice lei) aprire le celle delle detenute poste in semilibertà al piano inferiore. Qualunque scelta avesse preso, avrebbe violato qualche disposizione o dovere di attenzione (es: 607 cp). Le semilibere ben avrebbero potuto agire nei confronti della guardia carceraria inadempiente ai suoi doveri. Tutto ciò per ricalcare e sottolineare l'effettiva mancanza di personale nelle carceri, che rende ancora più gravosi, i già pesanti obblighi ai quali il personale penitenziario è soggetto. Se questa è la situazione, la prima accusa andrebbe mossa all'amministrazione penitenziaria, e allo Stato, colpevoli di non riuscire a gestire ed ad offrire un servizio valido ed efficiente (cosa che succede anche nella sanità, nell'istruzione o nella giustizia). La mancanza di personale non giustifica certamente il venir meno dei propri obblighi, ma tutto ciò dovrebbe far riflettere.

Alla psichiatra viene rimproverato di aver cambiato il trattamento farmacologico da somministrare al detenuto (poi infine assolta, perché il fatto non costituisce reato, per via dell'impossibilità di affermare con alto grado di probabilità logica il nesso causale). Di contro, venne ritenuta responsabile del decesso la sola psicologa, colpevole "di aver tenuto, in presenza di ulteriori tre episodi autolesivi del detenuto, un atteggiamento di tipo attendista". La psicologa avrebbe così "colpevolmente ommesso di rivalutare la situazione personale del detenuto e si sarebbe astenuta dall'adottare qualsiasi tipo d'intervento". Si contesta perciò, a tale soggetto, "il non aver messo in sicurezza il detenuto". La psicologa avrebbe dovuto per esempio richiedere un'ulteriore visita psichiatrica per valutare l'efficacia della terapia, chiedere un ricovero in struttura sanitaria o, magari, rivalutare il rischio personale di suicidio di quel detenuto, che era stato precedentemente abbassato dalla stessa psicologa⁸⁹.

Ulteriore materiale sul tema, è fornito anche dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Numerose, infatti, le sentenze dei giudici di Strasburgo che hanno condannato e punito diversi paesi (tra cui l'Italia) per la violazione degli artt. 2 e 3 della Convenzione EDU.

Attraverso questi due articoli, come è noto, si offre tutela al diritto alla vita (art 2) e si proibisce il ricorso alla tortura o a trattamenti degradanti (art 3). Con riferimento all'Italia, necessario citare la recente sentenza del 4 Giugno 2020 (relativa al ricorso 50988/13, Citraro e Molina c. Italia). In tale pronuncia, la Corte condanna l'Italia, in violazione dell'art 2 cedu, per non esser stata in grado di impedire il suicidio di un detenuto, con visibile debolezza psichica e con precedenti tentativi di atti di autolesionismo⁹⁰.

La Corte afferma che "la questione si pone sotto l'aspetto degli obblighi positivi di protezione e procedurali" in capo all'amministrazione penitenziaria riguardo la tutela di una

⁸⁹ <https://archivioldpc.dirittopenaleuomo.org>. La sentenza in oggetto è stata riformata dalla Corte d'Appello di Milano che ha disposto l'assoluzione anche della psicologa.

⁹⁰ CEDU, Prima Sez, Citraro e Molina c. Italia, 04/06/2020. Sul fatto; A. Citraro si impicca con un lenzuolo il giorno 16/01/2001 nel carcere Gazzi di Messina. A Citraro, negli anni, erano stati diagnosticati numerosi disturbi della personalità e mentali (motivo per il quale era anche stato internato nel 1999 nell' OPG di Barcellona Pozzo di Gotto). Nei giorni immediatamente antecedenti all'evento suicidario, il Citraro tenne numerosi comportamenti antisociali ed allarmanti; tra il 5 e il 6 Gennaio si era inflitto diversi atti di autolesionismo, confessando al personale di temere per la sua vita. Dopo la visita medica e psichiatrica venne condotto in cella liscia, con sorveglianza a vista; gli venne prescritta anche una cura farmacologica (che però rifiutò). Il regime di sorveglianza venne in seguito modificato dalla direttrice, trasformato in "grandissima sorveglianza con blindo aperto 24 ore", revocando la sorveglianza a vista. Tra il 12 e il 15 Gennaio, il Citraro aveva compiuto diversi atti vandalici sulla cella, tenuto comportamenti aggressivi con le guardie penitenziarie e faceva discorsi deliranti e paranoici. Il 16 gennaio, alle 19.15, dopo una giornata insolitamente "tranquilla", il Citraro muore per asfissia meccanica da impiccamento. Della morte, vennero imputati la direttrice, lo psichiatra e sei agenti di custodia; tutti furono assolti dal tribunale di Messina per mancanza di nesso causale. Da qui il ricorso alla Corte EDU, da parte dei genitori del Citraro, costituitisi parte civile nel processo penale, per violazione degli artt. 2 e 3 CEDU.

persona vulnerabile, di cui erano già note al carcere “le vicissitudini e la fragilità”; vi erano stati infatti plurimi episodi che indicavano perfettamente un elevato rischio suicidario. Le autorità nazionali, continua la Corte, “non hanno adottato le cautele necessarie per evitare l’evento”. Si può quindi evincere da ciò che, nella presenza di soggetti detenuti, si considera sussistente:

“l’obbligo dello Stato di adottare misure effettive per prevenire e proteggere ogni pregiudizio al diritto alla vita di ogni individuo e, a maggior ragione, del detenuto affetto da problemi tali da ingenerare, tra l’altro, il rischio di pratiche autolesioniste, compresa quella estrema del suicidio”⁹¹.

In forza di tali conclusioni, si deve ritenere che la Cedu abbia cristallizzato un precedente non indifferente, basato sull’obbligo statale di tutelare questi soggetti, soprattutto con evidenti problemi mentali.

Si legge nella massima che:

“(…) è necessaria, nel caso di soggetti a rischio di autolesionismo, la predisposizione di un’adeguata sorveglianza con personale qualificato, sicché, ove il detenuto si tolga la vita, il difetto di quella sorveglianza si deve ritenere che abbia giocato un ruolo decisivo nel decesso”⁹².

Lo stesso dicasi anche per la decisione di sottoporre un detenuto, con gravi problemi di autocontrollo e gestione personale, in celle di isolamento. Tale punizione, infatti, non può far altro che rinforzare, se presente, o determinare, se ancora non presente, quel proposito suicidario in un soggetto già debole. Un comportamento del genere, da parte dell’amministrazione penitenziaria statale, potrebbe configurare una violazione dei diritti dell’uomo. Un esempio a riguardo, offerto sempre dalla giurisprudenza di Strasburgo, è la sentenza del 16 Ottobre 2008 (relativa al ricorso 5608/05, Renolde c. Francia)⁹³.

⁹¹ Cfr F.M. DE MUSSO, *Gli interventi dell’amministrazione nel disagio penitenziario, strumenti, limiti e responsabilità* in *La prevenzione dei suicidi in carcere: contributi alla conoscenza*, Istituto superiore di Studi penitenziari (a cura di), Dicembre 2011, p 38. Sul tema bisogna considerare i limiti di azione ed il delicato rapporto tra dovere di intervento e sciopero della fame del detenuto. Sulla questione si rimanda al capitolo successivo.

⁹² F. M. DE MUSSO, *Gli interventi dell’amministrazione nel disagio penitenziario, strumenti, limiti e responsabilità*, op. cit, p 40.

⁹³ CEDU, Quinta sez, Renolde c. Francia, 16/10/2008. Sul fatto: J. Renolde, soggetto depresso, instabile, paranoico e soggetto ad allucinazioni, era stato posto in custodia cautelare, e aveva trascorso 40 giorni in una cella d’isolamento (punitiva). Durante la permanenza tenta il suicidio, tagliandosi le vene, ed invia una lettera alla sorella (attrice del ricorso dinanzi la Cedu) nella quale era chiaramente visibile il suo intento di togliersi la vita. Nonostante ciò, nessun provvedimento è stato preso. J. Renolde fu trovato impiccato nella sua cella. La Corte Edu ha condannato la Francia per violazione degli artt. 2 e 3 della Conv. Edu.

Il *dictum*, questa volta, fissa un altro importante precedente, dando adito ad un principio fondamentale. Ribadita la presenza “di un dovere rafforzato di tutela della vita della vittima” (detenuta), la Corte statuisce riguardo la sussistenza di un obbligo di trasferire i detenuti con problemi psicologici in strutture ospedaliere adeguate; dichiara inoltre, che la detenzione di un soggetto psicologicamente debole in una cella punitiva (nel caso in oggetto per una durata di 40 giorni) integra un trattamento inumano e degradante, in violazione dell’art. 3 Convenzione edu.

Per concludere, infine, un ultimo riferimento giurisprudenziale che, a mio parere, è il più significativo. Ci spostiamo nuovamente in Italia, dove, il Tribunale di Milano, sezione civile⁹⁴, incastonò all’interno della motivazione della sentenza parole molto forti e d’impatto. Il giudice condannò, al risarcimento dei danni, il Ministero della Giustizia per la morte di un detenuto, nel carcere di Pavia, avvenuta nel 2002 a seguito di inalazione volontaria di gas tossico⁹⁵. Quella che viene mossa, anche questa volta, è la responsabilità per omessa vigilanza nei confronti dell’intera amministrazione penitenziaria, a prescindere quindi dalla singola responsabilità penale del singolo soggetto. Nella motivazione, come si è detto, il giudice Andrea Manlio Borrelli (trattandosi di giudice in composizione monocratica) conduce una riflessione molto profonda, in relazione all’obbligo statale di vigilanza, per avvalorare quanto da egli stabilito nel *dictum* (la condanna del Ministero). Ciò è quanto si legge da alcuni frammenti estratti:

“(…) negli ordinamenti democratici di tipo europeo, alla custodia del ristretto per ragioni di giustizia ineriscano, sul piano giuridico, obblighi di protezione a carico dell’istituzione penitenziaria”.

⁹⁴ Tribunale di Milano, sez. 10 civile, sent. n. 1178/08 del 27/05. Sul fatto: il detenuto, con evidenti segni di insofferenza e rabbia da carcerazione, riuscì a procurarsi una bomboletta di gas da cucina, acquistabili presso lo spaccio del carcere. Si tolse la vita durante la mattina del secondo giorno di detenzione; il giorno precedente, durante la visita di primo ingresso, era stato bollato come soggetto ansioso, depresso, tossicodipendente di cocaina ed eroina. Gli venne riconosciuto un rischio suicidario medio e, per questo, posto sotto il regime dell’attenta sorveglianza.

⁹⁵ La morte mediante inalazione volontaria di gas tossico (la maggioranza della volte utilizzando quello contenuto nei fornelli da campeggio per cucinare, quindi butano e propano), viene chiamata, in gergo carcerario, “la piccola neve”. Il gas stordisce e, soprattutto nei detenuti tossicodipendenti, viene utilizzato come alternativa alle droghe, per ritrovare un po’ di euforia e per “evadere” simbolicamente dall’alienazione del carcere. Tutti i gas producono sull’organismo una “ipossia generalizzata”, affaticando e mandando in sofferenza tutti gli organi vitali. All’inalazione, segue l’immediato stordimento, seguito dall’euforia ed infine l’intossicazione dell’organismo. Un modo lento, ma silenzioso e tremendamente efficace. Un modo per evitare tale pratica sarebbe quello di vietare l’utilizzo di fornellini a gas, inserendo per esempio piastre elettriche. In <https://www.ildubbio.news/carcere/morire-in-carcere-con-i-fornellini-a-gas-assurdita-da-evitare-qtcy6gv9>; Cfr <https://www.antigone.it/english/76-archivio/143-cos-si-pu-morire-di-carcere-in-cella-un-suicidio-ogni-5-giorni-di-abolzoni-repubblica-19705>.

Con l'espressione "ordinamenti democratici di tipo europeo", si fa riferimento a tutti quei paesi che hanno adottato i principi contenuti nell' "*habeas corpus act*", dove sono venute meno le pene corporali, i supplizi e la pena capitale, per favorire una maggior tutela e rispetto della persona umana. In forza di quanto affermato, continua il giudice, ad alcune istituzioni della società, dette "di disciplina" (il carcere su tutte, ma anche la scuola, l'ospedale, l'esercito e altre istituzioni segreganti), è attribuita dall'ordinamento "una dose di potere sul corpo della persona". Questo potere è un'evidente eccezione a quell'intoccabilità e "sacralità" conferita all'essere umano dal principio dell'*habeas corpus*. Tale potere ha ampiezza e cogenza diversa a seconda dell'istituzione alla quale è conferito e della funzione assegnatale; con riferimento al carcere, il corpo si rinchiude per privare il soggetto "di una libertà considerata un diritto e insieme un bene".

"(...) in uno Stato di diritto dei giorni nostri, quanto maggiore è il potere attribuito all'istituzione di conformare (tramite compressione) la libertà personale dell'individuo affidatole, tanto maggiore è l'obbligo dell'istituzione medesima di prendersi cura del corpo della persona soggetta al potere stesso".

Ad avviso di questo giudice, il potere statale in ambiente carcerario è massimo nei confronti del corpo del singolo, essendo irretito in un complesso ordinamento di costrizioni, privazioni, obblighi e divieti ai quali egli è sottoposto. Per questo, sussiste un delicato contrappeso tra il dovere di custodia della persona del detenuto e gli obblighi di protezione sulla persona stessa. Questi obblighi di protezione non sono illimitati, ma devono essere direttamente proporzionati al livello di privazione della libertà personale. In ambiente carcerario, perciò, tali obblighi ineriscono alla tutela dell'incolumità della persona ristretta; la salvaguardia deve essere estesa sia alle violenze da parte di terzi (guardie carcerarie o altri detenuti), sia alle possibili azioni autolesive o auto soppressive⁹⁶. Durante la prisonizzazione, infatti, il sentirsi privati della libertà personale, a mio parere il bene più prezioso di un uomo, può indurre "ad una disperazione circa il proprio stato", portando il soggetto a compiere l'estremo gesto. Compito dell'amministrazione è, per questa ragione, proprio quello di evitare tali gesti.

⁹⁶ Gli eventi autolesivi appaiono alla giurisprudenza eventi statisticamente tutt'altro che imprevedibili e non impedibili.

Secondo il giudice, infatti:

“(...) l’amministrazione penitenziaria, titolare del potere sul corpo del detenuto, ha l’obbligo giuridico di vigilare affinché il detenuto non compia gesti di questo tipo”.

Su tali basi, e motivando con queste argomentazioni, il giudice ha condannato il Ministero della Giustizia per negligenza ed imprudenza imputabile all’amministrazione carceraria e, secondariamente in relazione al caso, ma primariamente rispetto al principio, ha contribuito alla creazione di un procedimento di ascrizione della responsabilità (civile in questo caso) in capo all’amministrazione.

1.2.2 LA PUNIBILITÀ CELATA DEL TENTATO SUICIDIO IN CARCERE: RIFLESSIONI E CRITICITÀ

Nel corso di quanto fin ora detto, è stata più volte ribadita la totale non punibilità nei confronti delle azioni suicidarie, consumate e, soprattutto, tentate.

Ma questa mancanza di sanzioni, sul piano giuridico, è conservata anche in ambiente carcerario? La risposta, apparentemente semplice e scontata, potrebbe avere dei risvolti diversi se analizzata sulla base di determinate norme comportamentali e dietro una più attenta e curata riflessione. Per addentrarci in questo breve riferimento, è necessaria una breve e concisa illustrazione dei doveri comportamentali del detenuto e dell’internato.

Partendo dal dato normativo, l’art. 32 lg. 354/75⁹⁷ e l’art. 70 d.p.r. 320/2000⁹⁸, prescrivono l’obbligo dei soggetti ristretti di rispettare e osservare fermamente le norme che regolano la delicata gestione degli istituti penitenziari. Il rispetto, l’ordine e la disciplina, assurgono quindi a criteri essenziali ed intrinseci della vita detentiva.

⁹⁷ Art.32 lg 354/1975; I detenuti e gli internati, all'atto del loro ingresso negli istituti e, quando sia necessario, successivamente, sono informati delle disposizioni generali e particolari attinenti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento. Essi devono osservare le norme e le disposizioni che regolano la vita penitenziaria. Nessun detenuto o internato può avere, nei servizi dell'istituto, mansioni che importino un potere disciplinare o consentano la acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri.

I detenuti e gli internati devono avere cura degli oggetti messi a loro disposizione e astenersi da qualsiasi danneggiamento di cose altrui.

I detenuti e gli internati che arrecano danno alle cose mobili o immobili dell'amministrazione penitenziaria sono tenuti a risarcirlo senza pregiudizio dello eventuale procedimento penale e disciplinare.

⁹⁸ Art. 70 d.p.r. 320/2000; I detenuti e gli internati hanno l'obbligo di osservare le norme che regolano la vita penitenziaria e le disposizioni impartite dal personale; devono tenere un contegno rispettoso nei confronti degli operatori penitenziari e di coloro che visitano l'istituto.

I detenuti e gli internati, nei reciproci contatti, devono tenere un comportamento corretto.

Nei rapporti reciproci degli operatori penitenziari con i detenuti e gli internati deve essere usato il "lei".

L'averne riguardo delle norme e dei doveri comportamentali costituisce un tratto significativo ed endemico del trattamento penitenziario e, indirettamente, del trattamento rieducativo che, in ossequio dell'articolo 27 comma 3 della Costituzione, deve costituire:

“un percorso teleologicamente orientato alla comprensione del significato delle regole, del valore insito nel loro rispetto e degli effetti scaturenti dalla loro violazione”⁹⁹.

Per attuare ciò, l'amministrazione penitenziaria si affida al dualismo premio e castigo, formulato sulla base del binomio ricompensa-punizione in relazione ai comportamenti tenuti dal singolo detenuto¹⁰⁰. Alle ricompense, quali per esempio l'encomio, la concessione delle misure alternative o la revoca della misura di sicurezza, elargite in presenza di comportamenti meritevoli, impegno nel lavoro, svolgimento di attività culturali, offrire aiuto agli altri detenuti, fanno da contrappeso le sanzioni, comminate nelle ipotesi di infrazioni disciplinari ex artt. 38 lg 354/75 e 77 d.p.r. 230/2000. Tra le sanzioni si fa riferimento a titolo di esempio al richiamo, all'ammonizione, l'esclusione da attività sportive e ricreative, l'isolamento durante la permanenza all'aria aperta¹⁰¹.

Veniamo adesso al nodo gordiano della questione, tornando a quella domanda posta in apertura, relativa alla possibilità di punire il soggetto che tenta il suicidio. Nella prassi, quando in un istituto penitenziario, un ristretto attentata alla sua vita, il personale penitenziario fa rapporto immediato all'autorità, giudiziaria ed amministrativa. Successivamente, nella maggioranza delle volte, viene disposta come “misura di prevenzione e protezione” la sorveglianza particolare e/o l'isolamento. In relazione alla prima misura, la sorveglianza particolare, la questione nasce dalla lettura dell'art 14bis lg 354/1975. Tale norma dispone che il regime di sorveglianza particolare, che comporta pesanti limitazioni nella vita del detenuto (sulle richieste di lavoro, sulla possibilità di tenere oggetti e svolgere attività, sul contatto con altri detenuti ecc.), può essere disposta, per un periodo massimo di 6 mesi e prorogabile più volte in misura non superiore a 3 mesi per proroga, con provvedimento motivato dell'amministrazione penitenziaria, previo parere del Consiglio di disciplina e sentita l'autorità giudiziaria. L'articolo evidenzia tutte le ipotesi tassative nelle quali è ammissibile tale regime. La lettera a), in particolare, presenta una formula effettivamente molto aperta e

⁹⁹ A. DIDDI, *Manuale di diritto penitenziario*, seconda edizione, Pacini Editore, Pisa, 2020, p 185.

¹⁰⁰ *Ivi* p 186. Il binomio premio-castigo è ideato sul modello del bastone e della carota (dall'inglese *carrot and stick system*).

¹⁰¹ *Ivi* p 188. Le sanzioni (diverse dal richiamo e dall'ammonizione, per le quali provvede il direttore del carcere) sono prese dal consiglio di disciplina. La sanzione deve essere immediatamente comunicata al magistrato di sorveglianza. È ammesso il reclamo.

libera; si fa riferimento a condannati, internati e imputati “*che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l’ordine negli istituti*”. È la stessa normativa, quindi, a far sorgere questa ambiguità. Il suicidio, ed il tentativo, sono azioni che ledono l’ordine dell’istituto? L’equivoco si genera perché spesso il procedimento applicato e i criteri utilizzati, a tutela dell’incolumità personale, sono i medesimi che vengono irrogati come sanzioni nei confronti del detenuto che compromette l’ordine. L’art. 14bis è diretto alla tutela dell’ordine e, quindi, degli altri detenuti la cui incolumità è lesa dal comportamento illecito. Di contro, nel caso di tentato suicidio, la tutela dovrebbe essere rivolta verso l’incolumità di colui che ha tentato il suicidio. Applicare l’art. 14bis nei confronti del soggetto che tenta il suicidio vuol dire “tradire” la *ratio* della disposizione stessa, “conducendo alla conseguenza paradossale che misure, sulla carta punitive, vengano adoperate a scopo preventivo e terapeutico”, concretizzandosi, di fatto, una sanzione mista a prevenzione nei confronti del soggetto. Il discorso è ovviamente diverso nell’ipotesi in cui il comportamento suicidario abbia una valenza ed un intento meramente eversivo e strategico, atto a destabilizzare appunto l’ordine dell’istituto. Si fa riferimento ai tentati suicidi a scopo di protesta, sovversivi e destabilizzanti, per i quali è rispettata in tutto la *ratio* dell’art. 14bis¹⁰².

Infine, volgendo l’attenzione sull’altro rimedio spesso utilizzato, l’isolamento, doverose sono alcune concise considerazioni. Come già anticipato, l’isolamento¹⁰³, ora con specifico riguardo all’ “isolamento come misura di protezione”, può essere imposto al soggetto che tenta il suicidio o compie atti di autolesionismo. Anche qui però, a mio parere, una misura che, seppur con l’intento di tutelare il soggetto, sembra avere comunque un profondo risvolto afflittivo e punitivo viste le caratteristiche proprie dell’isolamento.

L’associazione Antigone, da sempre garante dei diritti e della salute dei detenuti, ha evidenziato quali possono essere le principali criticità del regime, tra le quali: effetti nocivi per la salute fisica e mentale; il trattamento disumano e degradante che l’isolamento

¹⁰² P. CHIOLO, *Il suicidio negli istituti penitenziari. Ruolo della polizia penitenziaria nella prevenzione del fenomeno e profili operativi dell’area sicurezza nella gestione dell’evento*, in *La prevenzione dei suicidi in carcere: contributi alla conoscenza*, Istituto superiore di Studi penitenziari (a cura di), Dicembre 2011, p. 24. Cfr A. DIDI, *Manuale di diritto penitenziario*, seconda edizione, Pacini Editore, Pisa, 2020, p. 196-199.

¹⁰³ A. DIDI, *Manuale di diritto penitenziario*, op. cit., p. 188. Riguardo all’isolamento, bisogna tener presente che ne esistono di diverse categorie, ben distinte tra loro e con funzioni diverse. L’*isolamento disciplinare* tecnicamente detto *isolamento durante la permanenza all’aria aperta* (ex art. 39 lg 354/1975); l’*isolamento notturno*, che è (o meglio dovrebbe) essere previsto nella modalità di esecuzione delle pene dell’ergastolo, della reclusione e dell’arresto (artt. 22, 23, 35 c.p.); l’*isolamento diurno*, che ex art. 72 c.p. si applica nelle ipotesi di concorso di reati che prevedono la pena dell’ergastolo; l’*isolamento continuo* (ex art. 33 lg 354/1975) che può essere disposto come misura di protezione (per ragioni sanitarie, alla lett. a); l’*isolamento processuale*, disposto dal giudice per ragioni di cautela processuale (ex art. 33 lg 354/1975, lett. c).

prolungato può costituire di per se¹⁰⁴; le condizioni delle celle, molto più degradate rispetto alle altre. Le celle adibite all'isolamento sono spesso non ammobiliate (c.d. *celle lisce*), con solo un letto, senza strutture igieniche e con il wc posto a vista di fronte lo spioncino; frequente anche la presenza di telecamere a circuito chiuso negli ambienti. Le celle possono essere prive di finestre, di riscaldamento; gli spazi stretti ed angusti. I detenuti vengono a volte isolati nudi¹⁰⁵, o con biancheria di carta; in molti paesi non è nemmeno possibile avere giornali e libri.

Da quanto esposto, sono ben comprensibili gli effetti che l'isolamento può avere su un corpo ed una mente umana e, in maniera ancor più amplificata sulla mente, già fragile e destabilizzata, di un soggetto che ha appena tentato di sopprimersi. L'assenza di contatti umani significativi prolungati nel tempo è la causa principale dei disturbi e delle sofferenze che affliggono il ristretto. Non bisogna dimenticare, come sottolinea Marta Cartabia, che “la persona è relazione”¹⁰⁶ e l'isolamento porta ad una costante “sociofobia” o “morte sociale”, con la perdita quasi totale della capacità di interagire con altre persone. Esattamente l'opposto del principio che è alla base della pena intesa nell'ottica di rieducazione, cioè la “risocializzazione del soggetto” ed il reinserimento nella società¹⁰⁷. Alla luce di ciò, è possibile ancora tollerare un trattamento simile, e considerare lecito un sistema, quale l'isolamento, per prevenire e “punire” il fenomeno suicidario?

¹⁰⁴ F. BRIOSCHI-C. PATERNITI MARTELLO, *L'isolamento penitenziario. Norme, effetti sui detenuti, monitoraggio*, Antigone (a cura di), 2021, p 21. Secondo il SRT (Relatore speciale per le Nazioni Unite sulla tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani e degradanti) l'isolamento per un tempo superiore ai 15 giorni costituisce una tortura ed un trattamento inumano. Questa pratica è lesiva dell'art 1 dell'ICCPR (Patto internazionale sui diritti civili e politici) e l'art 16 della CAT (Convenzione ONU contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti). Tuttavia, tale violazione richiede una valutazione caso per caso. https://www.antigone.it/upload2/uploads/docs/Antigone_Manuale_sul_monitoraggio_isolamento_penitenziario.pdf.

¹⁰⁵ Una testimonianza toccante viene dal carcere di Torino dove un giovane di 24 anni è stato posto in isolamento all'interno di una cella conosciuta nell'istituto con il nome di “La liscia”, completamente vuota. Il ragazzo è rimasto per mesi (circa 10) in una situazione di degrado più totale; nudo, con la luce sempre accesa e senza acqua corrente. E' stato mortificato, insultato e lasciato a se stesso nell'indifferenza più totale, racconta il padre. La cosa vergognosa di tutto ciò, è che il soggetto era stato posto in isolamento (con la promessa che sarebbe stato solo per il tempo strettamente necessario) per un tentato suicidio ed in seguito ad una diagnosi per problemi psichici (disturbo borderline della personalità). Il posizionamento in questa cella doveva, nella logica perversa del carcere, avere dei benefici sul soggetto malato (essendo collocata nell'ala psichiatrica) ed impedirgli, oltretutto, il suicidio. Di Situazioni come questa, purtroppo, ce ne sono in abbondanza nelle nostre carceri, e gli esempi potrebbero essere assai numerosi. https://torino.corriere.it/cronaca/21_marzo_20/mio-figlio-isolamento-dieci-mesi-nudo-la-luce-sempre-accesa-senza-acqua-corrente-e42913ae-89a5-11eb-8483-12afb3b5bb7e.shtml.

¹⁰⁶ M. CARTABIA, *La funzione del diritto penale e i diritti umani*, in P. GONNELLA-M. RUOTOLO (a cura di), *Giustizia e carceri secondo papa Francesco*, Editoriale Jaca Book, Milano, 2016, p 36. Si legge “annientare questa dimensione della vita” (quella relazionale) arreca un danno invisibile ed impalpabile.

¹⁰⁷ F. BRIOSCHI-C. PATERNITI MARTELLO, *L'isolamento penitenziario. Norme, effetti sui detenuti, monitoraggio*, Antigone (a cura di), 2021, p 15. Cfr P.S. Smith, *Gli effetti dell'isolamento sui detenuti. A brief history and review of the literature*, in *Crime and justice*, vol. 34, n.1, 2006, p 441-528.

1.3 ANALISI CRIMINOLOGICA DEL SUICIDIO

Riuscire a comprendere, dal punto di vista sociologico e psicologico, l'evento suicidario non è, e non sarà mai, una cosa abile e semplice. Nel corso della storia della sociologia e della psicologia diversi autori e maestri hanno tentato di dare una definizione ed una spiegazione plausibile alle ragioni e ai motivi dietro questo gesto. L'importanza sociale del fenomeno, definito da Albert Camus "l'unico vero problema filosofico"¹⁰⁸, ha fatto sì che si formassero numerose teorie a riguardo, tutte diverse e con caratteristiche proprie. Per questo motivo, data l'ampiezza dell'argomento e l'abbondanza di fonti, si terranno in considerazione solo le teorie dei più insigni studiosi e psicologi sul tema. Iniziando dal pensiero di Enrico Morselli, il primo ad aver cercato di dare una spiegazione logica e scientifica al suicidio, si procederà poi con la disamina dei pensieri di Emile Durkheim, R. K. Merton, A.F Henry e J.F. Short, Martin Gold.

1.3.1 LE PRIME RIFLESSIONI: ENRICO MORSELLI (1852-1929)

Grazie al contributo offerto da questo autore è stato possibile effettuare un importante cambio di approccio nello studio del fenomeno; all'interno della sua maggiore opera, "Il suicidio, saggio di statistica morale comparata"¹⁰⁹, troviamo per la prima volta una ricerca così significativa sul suicidio da aprire la strada a tutte le teorie successive.

Con il nome di "statistici morali", dei quali Morselli fu il maggiore esponente, furono indicati quei primi studiosi che iniziarono ad analizzare fenomeni sociali sulla base di indicazioni statistiche e indici demografici. Secondo questo filone di pensiero, e di Morselli, c'era la necessità di scardinare l'evento suicidario dalla prospettiva religiosa e superstiziosa (fortemente ancorata al tema fino a quel momento), ed iniziare quindi ad occuparsi del fenomeno con un approccio più scientifico, conducendo un'analisi ben ponderata e sorretta da dati statistici di natura psicologica e sociale. Egli affermò che il suicidio, come ogni fenomeno sociale, è il risultato scaturente da un susseguirsi di eventi anteriori che sono stati in grado di minare la stabilità mentale e fisica di un soggetto, e anche di variabili quali il sesso, l'età, la professione.

¹⁰⁸ A. CAMUS, "Le mythe de Sisiphe. Essai sur l'absurde", Les éditions Gallimard, Paris, 1942, p 12.

¹⁰⁹ E. MORSELLI, *Il suicidio. Saggio di statistica morale comparata*, Fratelli Dumolard, Milano, 1879.

Si legge infatti:

“La costanza delle cifre e la regolarità dell’aumento progressivo dei suicidi, da quando si incominciarono a raccogliere statistiche ad oggi, è tale e tanta, anche in riguardo a paesi diversi per razza, religione e numero di abitanti, da non potersi altrimenti spiegare, se non come effetto di quella influenza universale e complessa, cui diamo nome di incivilimento”¹¹⁰.

L’aumento drastico di suicidi nel corso del XIX sec, secondo l’autore, non poteva essere spiegato in altro modo se non facendo riferimento alla dimensione umana, terrena del suicidio, valutando per la prima volta “l’ambiente sociale” nel quale tale fenomeno trovava luogo. E’ qui che entra in gioco l’importanza della statistica, grazie alla quale dopo esser stati raccolti i dati dei fatti, le manifestazioni della volontà umana vengono analizzate, interpretate e “sottoposte a vere e proprie leggi numeriche”¹¹¹. A detta di Enrico Morselli, il suicidio è

“un atto volontario che muove da un processo logico, di cui in molti casi certamente restano ignote le premesse. Esso è la manifestazione estrinseca di un fenomeno di coscienza che sfugge, perché la statistica non si estende al di là dei caratteri esterni dell’avvenimento”¹¹².

L’autore, comunque, sembra ammettere il limite della statistica; vero sì, che riesce a schedare e catalogare i singoli fatti, ma deve fermarsi all’evento ed alle sue possibili cause, non potendo, per ovvie ragioni interpretare e sezionare la psicologia dietro la condotta, diversa da soggetto a soggetto.

Lo studio di Enrico Morselli sul suicidio, in particolare, sembra fare molto riferimento alla teoria darwiniana dell’evoluzionismo. In quest’ottica sociale, il suicidio viene inquadrato come un ulteriore modo per “setacciare” la popolazione umana. Il soggetto che si uccide è un soggetto debole, fragile e per questo destinato a soccombere per fare spazio a soggetti più forti in grado di portare avanti e conservare la specie.

Scrive Morselli che “(..) la natura raggiunge il suo scopo: il debole, l’inetto, il malformato è messo in obbligo di uscire, suo buono o malgrado, dalla lotta, e se ne

¹¹⁰ E. MORSELLI, *Il suicidio. Saggio di statistica morale comparata*, Fratelli Dumolard, Milano, 1879, p 51-52.

¹¹¹ *Ivi*, p 1-3.

¹¹² *Ivi*, p 29 sec. Cfr E. MANGONE, *Negazione del se e ricerca di senso. Il suicidio tra dato empirico e rappresentazione*, FrancoAngeli, Milano, 2009, p 2.

avvantaggia (...) l'umanità intera"¹¹³. Parole chiare e forti, che dimostrano chiaramente il pensiero dell'autore sul tema. Il suicidio, secondo la legge di evoluzione dei popoli civili, è necessario a scremare la popolazione forte da quella debole, considerata quasi come un peso per l'intera società. Per questo, all'interno di un parallelismo tra epoche, il Morselli paragona il suicidio all'omicidio; nelle ere antiche e più primitive, era attraverso l'omicidio che il soggetto più debole veniva eliminato ed espunto dalla società; nella lotta per l'esistenza, l'atto criminale era il mezzo per eliminare i deboli. Viceversa, nelle società moderne e più sviluppate, questo difficile "compito" lo si compie tramite il suicidio, la autoeliminazione dei soggetti più fragili¹¹⁴.

Ma, nell'ottica del Morselli, interessante un ultimo spunto di riflessione. Nella società moderna, sia il suicida che il criminale sono considerati soggetti degenerati, perché incapaci di soddisfare e raggiungere "i differenti bisogni dell'uomo civile". Questa incapacità porterà i diversi soggetti ad azioni differenti; il criminale ruberà od ucciderà per soddisfare i suoi bisogni; il soggetto ligio al dovere, pur di rimanere fedele alle regole e ai sani principi del vivere sociale, "troncherà colle proprie mani il filo dell'esistenza"¹¹⁵, ponendo fine alla sua vita. Ma in tutto ciò, il risultato sarà il medesimo, entrambi, il debole ed il criminale, verranno considerati sconfitti e quindi eliminati dalla società, uno con il suicidio e l'altro con la pena umana:

"(...) ambedue sono inetti, sono deformi, ed usciranno dal combattimento per una via diversa, ma identica nell'effetto: questi col suicidio, quegli col bagno o colla guigliottina"¹¹⁶.

Concludendo, come si è già detto, l'opera ed il pensiero di Enrico Morselli, così all'avanguardia per il periodo storico in cui furono covati, hanno dato una svolta significativa agli studi sul suicidio, aprendo ad una nuova epoca di studio e riflessioni per la sociologia e la criminologia.

¹¹³ E. MORSELLI, *Il suicidio. Saggio di statistica morale comparata*, Fratelli Dumolard, Milano, 1879, p 487.

¹¹⁴ E. MANGONE, *Negazione del se e ricerca di senso. Il suicidio tra dato empirico e rappresentazione*, FrancoAngeli, Milano, 2009, p 3.

¹¹⁵ E. MORSELLI, *Il suicidio. Saggio di statistica morale comparata*, Fratelli Dumolard, Milano, 1879, p 497. Si legge il seguente passo: "colui invece, in cui l'educazione instillò il sentimento del dovere, anziché valersi di queste armi micidiali e dannose (riferito all'uccidere e derubare del delinquente), troncherà colle proprie mani il filo dell'esistenza".

¹¹⁶ *Ibidem*

1.3.2 LA TEORIA SOCIALE DI EMILE DURKHEIM (1858-1917)

La monografia del sociologo francese, intitolata “Il suicidio, studio di sociologia”, pubblicata nel 1897, è forse ancora oggi l’opera più ampia e completa sul tema. I concetti in essa contenuti, nonché la definizione¹¹⁷ stessa di suicidio, come già riportato in apertura del capitolo, sono stati per molto tempo alla base degli studi sul fenomeno. Il lavoro di Durkheim si pone altresì come una sorta di critica al pensiero degli “statistici morali” (e di Enrico Morselli); mentre questi analizzavano il fenomeno suicidario solo in relazione ad eventi e fattori intrapersonali, l’opera di Durkheim pose l’attenzione anche sui fatti extra-personali. L’intento era quello di scovare possibili cause nella società, condizioni sociali esterne al soggetto (e non solo interne) che potessero causare ed aumentare la frequenza suicidaria nella società¹¹⁸.

Secondo Emile Durkheim, alla base del suicidio c’è l’interazione tra due fattori: la “integrazione nella società” e la “regolamentazione sociale”.

Il primo elemento fa riferimento alla presenza del soggetto nella società; come egli viene accolto e trattato all’interno di essa; il grado di integrazione, appunto, di cui egli gode. Un’integrazione equilibrata determina una scarsa possibilità di suicidio, infatti “quanto più fortemente l’individuo è integrato in un gruppo, tanto minore è il rischio di suicidio”¹¹⁹.

In relazione al secondo termine, la regolamentazione sociale, si fa riferimento al grado di libertà di un soggetto nella società. L’assunto da cui parte Durkheim, è che, considerati i desideri umani come illimitati, è compito della società individuare e porre limiti al desiderio umano. Limiti che vengono posti dalla società tramite norme indicanti espressamente diritti e doveri dei soggetti. Però, continua l’autore, tanto più queste norme sono stringenti, tanto più è compressa la libertà del soggetto. Una regolamentazione sociale troppo stringente aumenta il rischio suicidario.

¹¹⁷ E. DURKHEIM, *Il suicidio. Studio di sociologia*, Classici Utet, Torino, 1969, p 63: “... dicesi suicidio ogni caso di morte direttamente o indirettamente risultante da un atto positivo o negativo compiuto dalla stessa vittima pienamente consapevole di produrre questo risultato”.

¹¹⁸ A. HOLDEREGGER, *Il suicidio. Risultati delle scienze umane e problematica etica*, Cittadella Editrice, Assisi, 1979, p 103.

¹¹⁹ *Ibidem*, cfr E. DURKHEIM, *Il suicidio. Studio di sociologia*, Classici Utet, Torino, 1969, p 231.

Si legge:

“La società non è soltanto un oggetto che interpella con maggiore o minore forza il pensiero e il sentimento degli individui. E’ anche un potere che li regola. Esiste un rapporto tra il modo in cui si esercita questa azione regolatrice e il tasso sociale dei suicidi”¹²⁰.

Questi due termini, anche a detta dell’autore, risultano essere di difficile interpretazione e comprensibili a pieno solo con riferimento alle tipologie di suicidio prospettate da Durkheim. Egli, infatti, distingue il suicidio in tre diverse tipologie: egoistico, altruistico ed anomico (con la diversa deriva brevemente analizzata del suicidio fatalista). Queste tre (o quattro) tipologie si presentano in base alla relazione che il soggetto ha con la società, avuto riguardo del rapporto con quei due fattori precedentemente esposti: integrazione e regolamentazione sociale. Ad una eccessiva o, al contrario, scarsa integrazione possono seguire i suicidi altruistici ed egoistici; tanto più la regolamentazione sociale è stringente più suicidi anomici si avranno.

1.3.2.1 Il suicidio egoistico

La prima forma di suicidio che si va ad analizzare è il suicidio egoistico. Suicidio che avviene, secondo Durkheim, nelle situazioni di ipo-integrazione; e cioè nelle ipotesi di scarsa integrazione con la società. Per portare avanti questo studio, l’autore fa riferimento a tre diverse tipologie di società: religiosa, politica e familiare. Ma a prescindere dalle differenze insite in ognuna di queste tre diverse forme di aggregazione dell’uomo, il risultato è sempre lo stesso: “il suicidio varia in ragione inversa al grado d’integrazione dei gruppi sociali di cui fa parte l’individuo”¹²¹. Più l’individuo è separato e distante dalla vita e dalla partecipazione alla società (essendo per questo disintegrato), più alto è il rischio di suicidio di tale soggetto. La motivazione alla base di ciò è perché l’uomo è un animale sociale, e vede nella partecipazione alla vita sociale l’unico obiettivo della sua esistenza. Non prender posto alle relazioni sociali vorrà dire non avere una ragione di vita, uno scopo¹²².

¹²⁰ *Ivi*, p 106 cfr E. DURKHEIM, *Il suicidio. Studio di sociologia*, Classici Utet, Torino, 1969, p 273.

¹²¹ E. DURKHEIM, *Il suicidio. Studio di sociologia*, Classici Utet, Torino, 1969, p 257-258.

¹²² *Ivi*, p 259. Si legge “(...) la vita è tollerabile solo quando vi si scorge una ragione di essere, quando vi sia uno scopo che ne valga la pena. L’individuo, preso a se, è troppo poca cosa, non è un fine sufficiente alla sua attività. (...) Quando non si hanno altri obiettivi al di fuori di noi stessi, non possiamo sfuggire all’idea che i nostri sforzi siano destinati, in fondo, a perdersi in quel nulla dove dovremo finire”.

“Egoistico” perché il soggetto si ritrova isolato, dopo che si sono lacerati i vincoli e i rapporti con la società. La propria vita si indebolisce, e il rischio suicidario aumenta.

“Se dunque anche in queste tre forme di comunità, religione, famiglia, Stato, si verificano dei suicidi, la ragione è soltanto perché coloro che si suicidano si staccano dalla *personalité collective* e seguono le proprie regole individualistiche di comportamento, sciogliendosi dal vincolo comunitario. Una condotta egoistica provoca di conseguenza un elevato rischio di suicidio perché tale condotta urta fundamentalmente contro la natura sociale dell'uomo”¹²³.

1.3.2.2 Il suicidio altruistico

La seconda tipologia di suicidio, al contrario della precedente, risulta caratterizzata da una iper-integrazione con la società. In questo caso, un legame troppo forte con la società, e un elevato attaccamento ai dogmi e alle regole imposte da essa, può condurre ad un indebolimento dell'individuo e ad un “altruismo eccessivo”. Forma di suicidio molto frequente nei paesi più arretrati e primitivi (a differenza di quello egoistico che è maggiormente presente in società più modernizzate), è frutto di una “integrazione possente (...) tale da minacciare l'individuo nella sua relativa autonomia”¹²⁴. Questa integrazione così pressante, tale da annullare l'individualità del soggetto, porta quest'ultimo a poter compiere l'estremo gesto anche per motivazioni prettamente altruistiche, a beneficio del gruppo sociale di appartenenza. Secondo quanto riferito da Emile Durkheim, alcuni esempi di suicidi altruistici possono essere: il suicidio dell'anziano perché si sente ormai un peso per la società e la sua famiglia; il suicidio del coniuge rimasto per ricongiungersi al coniuge defunto; il suicidio dei sudditi per rispetto verso la morte del sovrano. In alcuni di questi casi, segue il sociologo, sembrerebbe che il gesto suicidario non sia un mero diritto, una volontà altruistica, ma addirittura un obbligo, un dovere moralmente imposto e per questo sanzionato col disonore o con la punizione religiosa¹²⁵.

¹²³ E. DURKHEIM, *Il suicidio*, op. cit, in A. HOLDEREGGER, *Il suicidio. Risultati delle scienze umane e problematica etica*, Cittadella Editrice, Assisi, 1979, p 105.

¹²⁴ E. DURKHEIM, *Il suicidio*, op. cit, in A. HOLDEREGGER, *Il suicidio. Risultati delle scienze umane e problematica etica*, Cittadella Editrice, Assisi, 1979, p 106.

¹²⁵ E. DURKHEIM, *Il suicidio. Studio di sociologia*, Classici Utet, Torino, 1969, p 266-270.

1.3.2.3 Il suicidio anomico ed il suicidio fatalista

Quest'ultima categoria di suicidi, comprendente quello anomico e quello fatalista, prende come oggetto di studio, non l'integrazione del soggetto nella società, ma il grado di regolamentazione sociale. Suicidio anomico se la regolamentazione è bassa, suicidio fatalista se la regolamentazione è eccessivamente stringente.

Nel primo caso, il suicidio anomico, si intende un suicidio che avviene in forza di una regolamentazione sociale assente, e cioè in forza di una mancanza quasi totale di regole. Con il termine "anomico" però, non è facilmente comprensibile dall'opera di Durkheim cosa effettivamente lui volesse intendere. Si fa riferimento, perciò, alla definizione del termine offerta da Adrian Holderegger¹²⁶. Secondo questi, lo stato anomico si ha quando il rapporto sociale tra individui, normalmente sottoposto a regole generali di comportamento, non è più soggetto a tali vincoli e a idee socio-morali. Per questo motivo, l'assenza di regole, genera una confusione generale; il soggetto non riesce più a comprendere ciò che gli è permesso e ciò che non gli è permesso; "l'insufficiente regolamentazione sociale non è allora più in grado di canalizzare i desideri dei singoli, che (...) sono per principio illimitati", facendo così insorgere nel soggetto uno stato di angoscia e sofferenza¹²⁷. Quindi, requisiti essenziali della formazione di questo stato anomico sono: la scomparsa di idee e regole sociali, aumento dei bisogni degli individui, impossibilità della società a soddisfare questi bisogni. Un esempio presentato da Durkheim è l'aumento di suicidi (anomici) durante le crisi economiche o le guerre¹²⁸.

Riguardo al suicidio fatalista, c'è da dire che questo ha trovato appena un accenno all'interno dell'opera di Durkheim, venendo trattato insieme al suicidio anomico (rimanendo per questo una suddivisione a tre e non a quattro) e considerato una deriva opposta di quest'ultimo. In tale fenomeno si verifica la situazione diametralmente opposta a quella precedente; c'è un'eccessiva regolamentazione che sovrasta totalmente la libertà individuale del soggetto. La società è troppo regolata e vincolante, tutto sembra immutabile e già definito. Rimane perciò poco spazio ai desideri e all'autonomia del singolo che viene schiacciata dall'eccessiva presenza di norme regolatrici; il soggetto è spinto al suicidio da questo costante senso di oppressione e controllo sociale.

¹²⁶ A. HOLDEREGGER, *Il suicidio. Risultati delle scienze umane e problematica etica*, Cittadella Editrice, Assisi, 1979, p 106-108.

¹²⁷ *Ivi*, p 107.

¹²⁸ E. DURKHEIM, *Il suicidio. Studio di sociologia*, Classici Utet, Torino, 1969, p 293-334.

Alcuni esempi offerti da Durkheim: suicidio di coniugi di un matrimonio imposto; il suicidio di coniugi sposatisi in giovane età ed ora angosciati dalla vita matrimoniale; il suicidio degli schiavi o dei prigionieri¹²⁹.

Per concludere, l'interazione tra le quattro tipologie può essere così rappresentata:



Figura 1: Il Quadrato di Durkheim.

1.3.3 LA TEORIA DEL SUICIDIO NELLA DOTTRINA DI ROBERT KING MERTON (1910-2003)

R. K. Merton, illustre sociologo e studioso statunitense, considerato uno dei padri delle teorie criminologiche moderne, nonostante non abbia mai trattato in maniera diretta il fenomeno suicidario, ha contribuito alla creazione di un complesso schema psicologico e sociale attraverso il quale anche tale fenomeno può essere interpretato. Si procederà, quindi, all'analisi del suicidio alla luce della teoria covata da Merton, anche conosciuta come “teoria mertoniana dell'anomia”¹³⁰, contenuta all'interno di una delle sue opere più famose, “Teoria e struttura sociale” del 1949¹³¹, soggetta a numerose modifiche ed aggiornamenti nel corso degli anni. Ma, per inquadrare il suicidio nella teoria mertoniana è doveroso, brevemente, illustrarla nei suoi punti principali.

Innanzitutto, bisogna sottolineare come Merton, come del resto Durkheim, si oppone alla concezione patologica di devianza. Egli prospettava, invece, un'interpretazione del termine totalmente differente, legata alla struttura sociale; la devianza come prodotto

¹²⁹ *Ivi*, p 315-321.

¹³⁰ Il termine “anomia” significa letteralmente assenza di norme, ed è stato ripreso dalla teoria di Emile Durkheim. Nell'ottica di Merton, in un sistema anomico, le norme ci sono e sono chiare; i soggetti sono orientati verso esse. “Ma questo orientamento è per molti ambivalente; sia che inclini alla conformità, sia che inclini alla deviazione”. In H.M. JOHNSON, *Trattato di sociologia*, Feltrinelli, Milano, 1970, p 713-714.

¹³¹ R.K. MERTON, *Social theory and social structure*, The Free Press, New York, 1940.

assolutamente normale frutto della struttura sociale. Per questo, i singoli comportamenti tenuti da un soggetto all'interno di un dato gruppo sociale possono essere sia conformi e sia devianti, e questi sarebbero comunque entrambi normali.

In forza di ciò vengono definitivamente respinte tutte quelle teorie che volevano la presenza di un comportamento deviante solo in relazione a personalità patologiche. La devianza, perciò, non è più legata ad eventi patologici ma a conflitti con la struttura sociale¹³². Questi conflitti con la società sono generati dall'interazione, spesso difficoltosa, tra due importantissimi elementi: le mete sociali ed i mezzi per raggiungerle.

“Tra i vari elementi di una struttura sociale o culturale, due rivestono un'importanza immediata. (...) Il primo elemento è rappresentato dalle mete, scopi, interessi che sono definiti culturalmente, e si presentano come obiettivi legittimi per tutti i membri della società (...). Sono le cose per cui vale la pena di lottare. (...) V'è poi un secondo elemento (...) che definisce, regola e controlla i modi accettabili secondo i quali tali mete possono venir raggiunte”¹³³.

Il soggetto è quindi portato ad inseguire quelle mete culturalmente giuste, imposte dalla società di appartenenza (es: successo economico, lavoro dignitoso, avere una famiglia).

E non solo; a questo “obbligo di tener fede a mete ambiziose”, si contrappone una sorta di “condanna (sociale) di coloro che rinunciano alle loro ambizioni”¹³⁴. Oltre a questo, spiega Merton, il perseguimento di queste mete dovrebbe avvenire solo mediante l'utilizzo di quei mezzi legittimi, riconosciuti ed accettati dalla società (fuggendo quindi dalla tentazione di utilizzare metodi immorali o criminali).

È qui che si colloca il punto focale del discorso, la grande menzogna della struttura sociale; la società è incentrata sul raggiungimento di un successo, ma per il quale solo a pochi sono consegnati i mezzi per conseguirlo.

Tale condizione di impossibilità, fa insorgere nel soggetto una costante demoralizzazione, seguita da una successiva tensione tra soggetto e società.

“La struttura sociale non permette dunque nella stessa misura a tutti i membri della società un comportamento allo stesso tempo conforme ai valori e alle norme. Questa

¹³² A. BARATTA, *Criminologia critica e critica del diritto penale*, Meltemi, Milano, 2019, p 96-98. Cfr R. K. MERTON, *Teoria e struttura sociale*, vol II, Il mulino, Bologna, 1970, p 297-299.

¹³³ R. K. MERTON, *Teoria e struttura sociale*, vol II, Il mulino, Bologna, 1970, p 299.300.

¹³⁴ R. K. MERTON, *Teoria e struttura sociale*, vol II, Il mulino, Bologna, 1970, p 310.

possibilità varia infatti da un minimo a un massimo a seconda della posizione che gli individui occupano nella società. Ciò crea una tensione tra la struttura sociale e i valori culturali e, conseguentemente, diversi tipi fondamentali di risposte individuali – sia conformi sia devianti- alla sollecitazione risultante dal combinato concorso dei (...) fini culturali e dei mezzi istituzionali”¹³⁵.

Dal passo appena citato si può comprendere quindi che l’esigenza dell’uomo di raggiungere e realizzare gli obiettivi imposti, lo potrebbe spingere, nell’impossibile disponibilità di mezzi legittimi, ad usufruire di mezzi illegittimi, entrando in tensione con la struttura sociale.

Inoltre, da ciò, si evince che tanto i comportamenti conformi, quanto quelli devianti, sono eventi normali nella vita in società dell’uomo, rispondenti sempre a precise esigenze dell’individuo.

Un ulteriore passaggio. Nella teoria di Merton, in relazione al rapporto che intercorre tra fini e mezzi, sono prospettabili cinque diversi modelli di “adeguamento individuale”¹³⁶.

Sono:

- *Conformità*: perfetta adesione positiva tanto nei fini quanto nei mezzi istituzionali. Il soggetto è in grado di raggiungere gli obiettivi mediante fini legittimi e condivisi.
- *Innovazione*: pur di raggiungere la meta imposta il soggetto fa ricorso a mezzi illegittimi. L’uso di mezzi proibiti ma efficaci al raggiungimento dell’obiettivo denota l’importanza che la società conferisce al successo.
- *Ritualismo*: utilizzo ed accettazione fedele dei mezzi legittimi ma senza raggiungere le mete sociali. Il soggetto è rispettoso dei mezzi, ma pur facendo non riesce nella scalata sociale.
- *Rinuncia*: il rifiuto dei canoni imposti dalla società, sia nei mezzi che nei fini. Soggetti emarginati dalla società (es: senza tetto), che, nella consapevolezza di non poter raggiungere le mete, utilizzano spesso mezzi illegittimi, pur non riuscendo comunque ad arrivare alle mete culturalmente condivise.

¹³⁵ A. BARATTA, *Criminologia critica e critica del diritto penale*, Meltemi, Milano, 2019, p 98-99.

¹³⁶ E. MEI, *Criminologia e Psichiatria Forense*, Società Editrice Universo, Roma, 2016, p 15-16 cfr R. K. MERTON, *Teoria e struttura sociale*, vol II, Il mulino, Bologna, 1970, p 311-340 cfr A. BARATTA, *Criminologia critica e critica del diritto penale*, Meltemi, Milano, 2019, p 99.

- *Ribellione*: la creazione totale di nuovi canoni e regole di vita e comportamento. Il soggetto si auto-impone fini da perseguire e mezzi disponibili, ribellandosi ai dogmi della società; in questo caso si va a creare un sistema parallelo a quello della struttura sociale, che non per forza presuppone una difformità dai canoni leciti e culturalmente accettati dalla società.

Questa è come appare la rappresentazione schematica della Teoria mertoniana¹³⁷:

<i>Modi di adattamento</i>	<i>Mete culturali</i>	<i>Mezzi legittimi</i>
Conformità	+	+
Innovazione	+	-
Ritualismo	-	+
Rinuncia	-	-
Ribellione	+/-	+/- (sostituzione con nuovi valori)

Tabella 1: Schema modelli mertoniani.

Tracciati i punti salienti della teoria mertoniana, vediamo adesso come il gesto suicida (con specifico riguardo al suicidio in carcere) possa essere inquadrato all'interno della stessa. Posto il suicidio come fenomeno deviante, generato dalla tensione conflittuale che si genera tra l'individuo e la società di riferimento, in quale modello va inserito?

Per velocità e precisione dell'analisi, è essenziale soffermarsi solo sui tre modelli definiti devianti dall'autore stesso: innovazione, ribellione e rinuncia. Dei tre modelli appena citati, l'ultima si presta maggiormente ad accogliere il suicidio al suo interno.

Il rinunciatario, si è detto, è un soggetto sopraffatto dalla società e per questo rifiuta tutto ciò che essa offre, sia in termini di mezzi che di mete. Di fronte a questo senso di oppressione e di tensione potrebbe ben rispondere passivamente; non adattandosi a nessuna soluzione vitale potrebbe addirittura arrivare a rinunciare a vivere. Secondo questa visione, il rinunciatario potrebbe manifestare il proprio scontento verso la società proprio attraverso una condotta auto-aggressiva (di contro innovatori e ribelli pongono in essere, nella stragrande maggioranza dei casi, delle condotte etero-aggressive)¹³⁸.

Se da una parte è vero che il suicidio è sempre un atto auto-aggressivo, non si possono non considerare tutte quelle ipotesi nelle quali il suicidio ha come fine ultimo quello di minare e di attentare le rigide strutture societarie, avendo in tal senso un'aggressività rivolta verso

¹³⁷ Rappresentazione presa da E. MEI, *Criminologia e Psichiatria Forense*, Società Editrice Universo, Roma, 2016, p 16.

¹³⁸ Gli innovatori dirigono l'aggressività verso altri soprattutto con reati contro il patrimonio (furto, truffa...); i ribelli sfogano la loro aggressività attraverso azioni di protesta o ribelli (azioni terroristiche...).

l'esterno, etero-aggressiva. Si può quindi parlare, in tali casi, di un atto che, pur essendo suicidio e quindi auto-aggressivo, avendo però un rilevante grado di aggressività esterna, ben potrebbe essere inserito all'interno dei modelli dell'innovazione e della ribellione. Per questi suicidi eversivi (con riferimento sia al suicida-ribelle che al suicida-innovatore) la morte assurge a mezzo per poter ottenere quello che si desidera, e non a semplice fine.

Un fenomeno del genere è, purtroppo, tristemente frequente nell'ambiente carcerario, dove, i detenuti, pur di ottenere qualcosa (la meta) che non gli è più permesso dal rigido regime carcerario, arrivano a compiere atti autolesionistici, sciopero della fame e addirittura al suicidio (mezzo), trovando in loro una forma di protesta o di denuncia. Allora, sotto quest'ottica, anche il suicidio può essere etichettato come un'attività deviante¹³⁹.

1.3.4 TRA OMICIDIO E SUICIDIO: IL CONTRIBUTO DI HENRY E SHORT

L'opera (del 1954) di questi due sociologi statunitensi, Andrew F. Henry e James F. Short, intitolata "Omicidio e suicidio"¹⁴⁰, offre un ulteriore ed interessante spunto di riflessione ponendo in relazione l'evento suicidario con l'omicidio. Secondo i due autori, le radici motivazionali di entrambi questi fenomeni devianti e lesivi, sono da ricondurre alla stessa matrice, cioè una frustrazione generale, prodotta da un *external restraint* (restrizione esterna), tale da condurre a detti comportamenti aggressivi. Prima di loro, anche altri autori cercarono di interpretare il binomio omicidio-suicidio. Si può affermare, infatti, che anche prima del loro contributo ci fosse una teoria condivisa che intendesse l'omicidio ed il suicidio come due discendenti di un progenitore comune: l'aggressività. Già K. Menninger, nel suo lavoro "*Man against himself*" del 1938, scriveva che "il suicidio è parimenti motivato dal desiderio di morire, dal desiderio di essere ucciso e dal desiderio di uccidere"¹⁴¹.

Il contributo dei due autori statunitensi non fa altro che rafforzare quell'idea di fondo che già era radicata nell'immaginario dell'epoca; una condizione frustrante che genera nel soggetto una condotta aggressiva, rivolta verso terzi nel caso di omicidio, verso se stessi nell'ipotesi di suicidio. Quale delle due condotte poi il soggetto porrà in essere, dipende da

¹³⁹ In una lettura ideografica del suicidio carcerario, testo pubblicato in <http://www.ristretti.it/areestudio/disagio/ricerca/ubaldi/capitolo2.htm>.

¹⁴⁰ A.F. HENRY-J.F. SHORT, *Homicide and suicide*, Free press, New York, 1954.

¹⁴¹ P. ROMA-F. PAZZELLI-S. FERRACUTI, *Epidemiologia dell'omicidio-suicidio passionale in Italia*, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, Pensa Multimedia Editore, Anno V, n.4, 2011, p 9.

alcune variabili fattuali. Nella teoria del Lombroso, per spiegare il differente grado di aggressività, si faceva riferimento a due figure: il barbaro (l'uomo rude, poco istruito) e l'uomo civilizzato; di fronte a situazioni pericolose, il primo "preferisce attuare il sacrificio altrui", mentre il secondo "per rafforzare il suo senso morale basato sul rispetto del prossimo, preferisce commettere il suicidio"¹⁴². Invece, Henry e Short credono che la natura dell'evento aggressivo vari a seconda dello *status* dell'individuo e della forza del sistema sociale (sistema di relazione) in cui esso è inserito. Questi due elementi sono posti in relazione attraverso la "forza di costrizione esterna sul comportamento"; più il comportamento deve essere conforme alle richieste sociali (sistema di relazione), più basso sarà lo *status* sociale e maggiore sarà la costrizione del comportamento¹⁴³. Per spiegare meglio il concetto, i due autori forniscono un esempio. Durante le crisi economiche aumentano i tassi di suicidio ma diminuiscono quelli degli omicidi; durante i periodi di benessere, al contrario, diminuiscono i suicidi ma aumentano gli omicidi. Questa relazione è spiegata sempre da quella "forza di costrizione esterna sul comportamento"; durante i periodi di benessere i soggetti con uno *status* sociale più basso e umile, consci di non poter partecipare e beneficiare del benessere sociale del periodo, sfogano la loro rabbia e frustrazione con gli omicidi (molte volte proprio verso i più ricchi); viceversa, durante i periodi di crisi economica, i soggetti benestanti e con uno *status* più elevato, affrontano il periodo difficile con sofferenza e frustrazione, temendo di poter perdere la posizione sociale fino ad ora ricoperta, giungendo addirittura al suicidio¹⁴⁴.

In conclusione, nell'ottica di Henry e Short, suicidio e omicidio sono due eventi uguali dal punto di vista psicologico (mossi da un'aggressività dovuta ad una frustrazione pressante), ma diversi in presupposti e caratteristiche (sono le condizioni sociali a determinare il loro aumento o diminuzione).

1.3.5 LA TEORIA AGGRESSIVA DI MARTIN GOLD

L'ultima teoria analizzata è quella fornita da Martin Gold nel 1958. Egli riprende, nella sua teoria dell'aggressività, i concetti e i presupposti della precedente teoria costruita da Henry e Short, ma li rilegge sotto un'ottica diversa, dando maggiore importanza alla struttura sociale, la classe di appartenenza e rilievi psicologici proprio del soggetto. Secondo M. Gold,

¹⁴² *Ibidem*

¹⁴³ A.F. HENRY-J.F. SHORT, *Homicide and suicide*, Free press, New York, 1954, p 17. Cft voce *Suicidio* in Enciclopedia Treccani [https://www.treccani.it/enciclopedia/suicidio_\(28Enciclopedia-delle-scienze-sociali\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/suicidio_(28Enciclopedia-delle-scienze-sociali)/).

¹⁴⁴ A.F. HENRY-J.F. SHORT, *Homicide and suicide*, Free press, New York, 1954, p 24-25.

fondamentale per comprendere ciò che spinge un soggetto verso il suicidio o l'omicidio, è analizzare le dinamiche relazionali che hanno interessato l'individuo durante la sua crescita e durante il processo di socializzazione; con specifico riguardo alle punizioni inflittele. Infatti, una punizione fisica, inflitta al bambino, fa scaturire in lui una concezione di punizione verso qualcosa di esterno; nel bambino, influenzato dai comportamenti violenti che i genitori (o chiunque altro ne eserciti un potere giuridico-morale) hanno su di lui, si instaura "meccanicamente" un'associazione della condotta punitiva verso qualcosa di "altro da se", con maggiori probabilità di sfociare in età adulta in violenza etero-aggressiva, l'omicidio. Al contrario, una punizione psicologica atta a demoralizzare e mortificare il bambino, è rivolta verso l'interno; e verso se l'individuo, in età più avanzata, potrà scatenare quella forza distruttiva che ha dentro, giungendo appunto al suicidio.

Secondariamente, M. Gold evidenzia come le punizioni corporali siano più frequenti nei confronti del genere maschile (questo spiegherebbe il perché il maschio è spesso più propenso ad azioni criminose), contro una maggiore inclinazione ad infliggere punizioni psicologiche verso le bambine (questo giustifica invece il maggior numero di suicidi di donne rispetto al numero di omicidi commessi da donne stesse). Inoltre, lo studio accerta che l'aggressività esterna è più frequente tra soggetti di ceti umili (maggiormente puniti con pene corporali e rudi) rispetto al maggior numero di suicidi presso le famiglie più elevate ed agiate (dove si riscontra una maggior attitudine all'utilizzo di pene psicologiche)¹⁴⁵.

Concludendo, si può affermare che per M. Gold, pur trovandosi d'accordo con la teoria durkheimiana ed inserendosi all'interno dello stesso filone di pensiero, il suicidio non sia solo frutto di dinamiche sociali esterne al soggetto, ma anzi, di come questo possa essere causato soprattutto dall'elevata incidenza che dinamiche puramente personali, interne alla famiglia (o ad altre strutture relazionali) hanno sulla personalità del soggetto.

¹⁴⁵ M. GOLD, *Suicide, homicide, and the socialization of aggression*, in *American Journal of sociology*, n 63, 1958, p 651-661. Cfr E. MANGONE, *Negazione del se e ricerca di senso. Il suicidio tra dato empirico e rappresentazione*, FrancoAngeli, Milano, 2009, p 15.

CAPITOLO SECONDO

IL SUICIDIO DEL DETENUTO

2.1 IL FENOMENO E LA REALTA' ITALIANA. ALCUNI SPUNTI INIZIALI

Il suicidio carcerario è un fenomeno estremamente delicato che ormai ha trovato posto, sfortunatamente, nella quotidianità degli istituti di pena italiani e non. Nel capitolo precedente si è evidenziato quanto difficoltoso e complesso sia interpretare ed analizzare l'evento suicidario, sia sul piano giuridico, sia in un'ottica sociale e psicologica. Ebbene, questa complessità insita nel fenomeno viene ulteriormente accentuata nelle ipotesi di suicidio carcerario, in cui, appunto, il soggetto agente si trova in una situazione limite di privazioni e preclusioni, tali da generare in lui un distacco totale con le costruzioni sociali e la vita di tutti i giorni. Per l'Italia, il 2022 è stato un anno tremendamente triste per il tema di cui si sta trattando. Durante il corso dell'anno passato, nei nostri istituti penitenziari, infatti, si sono tolti la vita 84 detenuti (la stragrande maggioranza dei quali, corrispondente al 89,9%, mediante impiccamento), portando a 1.317 il conto totale dei suicidi in carcere dal 2000¹. Il numero, spaventosamente alto, è già diventato un "record" (e ci si augura che non venga ulteriormente superato nei prossimi anni); mai sono stati così tanti i suicidi in ambiente penitenziario in un singolo anno. Secondo uno studio statistico portato avanti dall'associazione Ristretti Orizzonti (che da anni si occupa della tutela dei soggetti ristretti), nel 2022 c'è stato un suicidio ogni quattro giorni e mezzo; in media ogni 5 giorni un detenuto

¹ Per la tabella completa, si veda <http://www.ristretti.it/areestudio/disagio/ricerca/>.

ha scelto di porre fine alla sua vita. Il numero dei suicidi, rapportato con la totalità della popolazione detenuta nel 2022 (circa 57 mila persone), fornisce un dato suicidario spaventoso: 15,2 suicidi ogni diecimila detenuti. Da ciò, si riscontra la presenza di un'incidenza suicidaria in carcere, mediamente, 20 volte più frequente rispetto a quella dei suicidi tra la popolazione libera, dove il tasso tra suicidi e popolazione si ferma allo 0,71 ogni diecimila abitanti. All'interno dello studio si sottolinea anche che: la fascia di età maggiormente colpita sia quella tra i 30 ed i 40 anni; il 60% dei suicidi ha coinvolto detenuti di cittadinanza italiana (il restante 40 cittadini stranieri); i suicidi sono avvenuti all'interno di 55 differenti istituti penitenziari, dei quali i primi cinque (per numero di eventi suicidari) sono stati il carcere di Foggia, di Torino, di Milano San Vittore, di Firenze Sollicciano e Roma Rebibbia². Data la pressante incidenza del fenomeno, come si può chiaramente vedere dai dati appena esposti, l'intento di questo capitolo è quello di fornire uno sguardo d'insieme sul problema, cercando di prendere in considerazione tutti gli aspetti detentivi più problematici e capire quindi le motivazioni che spingono un detenuto a percorrere la strada del suicidio.

Circa le motivazioni, come riportato da diversi studiosi, c'è da dire però che queste non sono totalmente e facilmente comprensibili ed individuabili perché frutto di una scelta più che personale, causata da numerosi “grovigli di cause e motivazioni insondabili”. Questa difficoltà è frutto dell'impossibilità di capacitarsi circa gli effetti che fattori esogeni, endogeni o qualsiasi altro elemento di criticità, possano avere su un individuo³. Si è detto, ulteriormente, che ogni singolo suicidio “è una risposta individuale, multifattoriale e pluricausale”, la motivazione del quale è propria di ogni singolo evento e difficilmente catalogabile, essendo “nel cuore e nella testa della persona”, e, le motivazioni, “sono proprie e uniche di quel particolare momento”⁴.

Ma per comprendere a pieno, o almeno cercare di comprendere, i fenomeni suicidari ed autolesionistici in questo ambiente, bisogna partire dalla definizione che Erving Goffman, nel 1961, fornisce di “istituzione totale”. Un'istituzione totale, che l'autore divide in 5 diversi gruppi (tra i quali rientra certamente il carcere, ma anche gli ospedali o i collegi), è un luogo

² Studio statistico di Ristretti Orizzonti in <https://pagellapolitica.it/articoli/suicidi-carcere-italia-ue-2022>. All'interno dello stesso si deve segnalare anche la presenza di uno studio comparato tra varie esperienze europee: in Francia il tasso suicidario più alto d'Europa (27,9), seguita da Malta (25,22); Spagna con una situazione simile all'Italia (11,3); tra i paesi con il tasso più basso, Germania (5,3) e Polonia (4,1).

³ P. BUFFA, *Il suicidio in carcere. La categorizzazione del rischio come trappola concettuale ed operativa*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n 1, 2012, p 7.

⁴ L. BACCARO-F. MORELLI, *Il carcere. Del suicidio ed altre fughe*, Ristretti Orizzonti, Padova, 2009, p 71 in P. BUFFA, *Il suicidio in carcere* op. cit.

che, circondando l'individuo attraverso "un'azione inglobante", lo priva di parte del suo tempo e di tutti i suoi interessi, trasformando la sua "vecchia vita" in un nuovo "particolare tipo di mondo"⁵. Un'azione inglobante che, a lungo andare, data la sua intrinseca ripetitività e durata protratta nel tempo, porta ad un costante sentimento di alienazione e sconforto in tutti quei soggetti che ne sono sottoposti. Le cause principali che portano a questo perturbante sentimento, con specifico riguardo all'istituzione totale del penitenziario, sono principalmente tre: il soggetto istituzionalizzato è fatto allontanare, a forza, dal resto della società, diventando quindi un escluso dalla stessa; l'organizzazione rigida del luogo e dei suoi usi interni; il pressante controllo esercitato dall'istituzione stessa⁶. Per queste ragioni, come spiega Daniel Gonin nella sua opera del 1994 "Il corpo incarcerato", il carcere può produrre molte altre forme di sofferenza oltre alla privazione della libertà personale⁷, essendo ancora troppe volte idealizzato, purtroppo, come "luogo di applicazione della vendetta sovrana (e sociale), il punto di ancoraggio per una manifestazione di potere, l'occasione di affermare la dissimmetria delle forze"⁸.

Ed allora, su tali basi, ecco quindi una prima divisione dei fattori che possono condurre al suicidio un soggetto ristretto, considerato da molti un individuo sul quale maggiormente incombe l'ombra del rischio suicidario⁹. Le principali cause possono essere individuate sia in relazione alla popolazione detenuta (cause soggettive o "di importazione"), sia in relazione all'ambiente carcere stesso (cause oggettive o "di deprivazione")¹⁰. Riguardo le prime, analizzate indirettamente nel corso del seguente capitolo, si può fare riferimento a malattie, disagi, condizioni sociali o fisiche del detenuto; nelle seconde, che trovano spazio nel capitolo seguente, possono rientrare invece il luogo, le problematiche o le condizioni della detenzione.

È evidente, da quanto riportato dallo studio sopra esposto, l'emergenza che l'Italia sta vivendo sul fronte carceri; emergenza che però, a mio avviso, passa spesso in secondo piano, come se il tutto poco interessasse alla società e alle istituzioni italiane. I suicidi in carcere

⁵ E. GOFFMAN, *Asylums. Le istituzioni totali. La condizione sociale dei malati di mente e di altri internati*, Einaudi, Torino, 1968, p 8-11.

⁶ E. GOFFMAN, *Asylums*, op. cit in G. TORRENTE, *Il suicidio nelle istituzioni totali. Una prospettiva di ricerca/azione nelle carceri*, in P. Nerhot (a cura di), *Il suicidio*, Giappichelli Editore, Torino, 2015, p 61.

⁷ D. GONIN, *Il corpo incarcerato*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1994, in G. TORRENTE, *Il suicidio nelle istituzioni totali. Una prospettiva di ricerca/azione nelle carceri*, in P. Nerhot (a cura di), *Il suicidio*, Giappichelli Editore, Torino, 2015, p 61.

⁸ M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino, 1976, p 53.

⁹ P. BUFFA, *Il suicidio in carcere. Diffondere la riflessione per migliorare la prevenzione*, in *La prevenzione dei suicidi in carcere: contributi alla conoscenza*, Istituto superiore di Studi penitenziari (a cura di), Dicembre 2011, p 4. Si legge inoltre: "tutti i detenuti sono da considerarsi soggetti a rischio".

¹⁰ F. TAGGI-R. TATARELLI-G. POLIDORI-I. MANCINELLI, *Il suicidio nelle carceri in Italia. Uno studio epidemiologico (1996 - 1997)*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n 1-3, 1998, p 197.

sono diventati, vergognosamente, all'ordine del giorno, ed è arrivato il momento, a questo punto, di chiedersi che cosa all'interno del nostro sistema giustizia non stia funzionando. Citando quanto detto dal dott. Riccardo Arena, che si occupa della cura della rubrica di Radio Carcere, "In Italia non c'è la pena di morte ma per una pena si muore"¹¹. Ecco, dunque, la necessità e l'importanza, sotto il profilo umano e sociale, di scongiurare eventi autolesivi in carcere causati, il più delle volte, da sentimenti di paura, rabbia e nostalgia covati dai detenuti. Il compito dell'amministrazione penitenziaria è quindi quello di evitare che questi sentimenti possano sfociare in atteggiamenti autolesivi o suicidari, garantendo una corretta esecuzione della pena¹².

2.2 SIGNIFICATI E MOTIVI ATTRAVERSO L'OPERA DI SILVIA UBALDI

Per l'analisi dei significati che un suicidio in ambiente detentivo può assumere, si farà riferimento al lavoro condotto da Silvia Ubaldi. La sua, dal titolo semplice ma efficace "Il suicidio in carcere"¹³, è quasi sicuramente l'opera più completa in materia, con il preciso intento di evidenziare tutte le manifestazioni espressive che questo gesto può rivelare. L'ampiezza e la precisione con la quale tale studio è stato portato avanti hanno fatto sì che dal 1997, anno in cui è stato fornito tale contributo, nessuno ha più cercato di emulare l'opera di Silvia Ubaldi che, anzi, è stata più volte presa come riferimento e posta al centro di numerosi studi sul tema. Nel condurre la seguente ricerca monografica, l'autrice ha raccolto ed elaborato una casistica di suicidi e tentati suicidi in tre precisi istituti di pena: le carceri di Prato, Pistoia e Firenze Sollicciano. La sua ricerca si è basata soprattutto su quanto trapelasse da lettere e dichiarazioni spontanee dei detenuti o dal registro dei rapporti disciplinari, tenuto dall'amministrazione penitenziaria, definito dalla Ubaldi come "l'unico diario di bordo"¹⁴.

¹¹ Radio Carcere, puntata del 18 Ottobre 2022, min. 3:30, <https://www.radioradicale.it/scheda/680970/radio-carcere-70-impiccagioni-e-emergenza-suicidi-mai-cosi-tanti-dal-2009-la-crisi>.

¹² P. CHIOLO, *Il suicidio negli istituti penitenziari. Ruolo della polizia penitenziaria nella prevenzione del fenomeno e profili operativi dell'area sicurezza nella gestione dell'evento*, in *La prevenzione dei suicidi in carcere: contributi alla conoscenza*, Istituto superiore di Studi penitenziari (a cura di), Dicembre 2011, p 21.

¹³ S. UBALDI, *Il suicidio in carcere*, in *La rivista l'altro diritto*, Pacini giuridica editore, anno 1997.

¹⁴ *Ivi*, p 4. In relazione a questo, l'autrice riferisce che, essendo questo registro gestito dall'amministrazione e compilato sulla base di quanto dichiarato dalle guardie mediche e di sorveglianza, è ben comprensibile la possibilità che il vero intento suicidario e le sue motivazioni siano stati travisati o diversamente interpretati da colui che ha scritto il rapporto.

Da una prima riflessione critica, trapela come, nel corso degli anni, la normalità era di studiare l'evento suicidario da un punto di vista prettamente medico. Questo ha comportato la valorizzazione della sola prospettiva patologica del suicidio; questo è frutto delle patologie (mediche) legate alla natura dell'individuo, indipendentemente dalle condizioni carcerarie. In questo approccio "esclusivamente" medico, dato ovviamente anche dalla più nutrita presenza di personale medico all'interno degli istituti di pena, trovavano poco spazio e scarsa importanza tutte quelle teorie ed ipotesi psicoanalitiche, cognitive e comportamentali.

Secondo l'approccio sociologico, invece, come prospettato dalla Ubaldi, quello che viene ulteriormente analizzato (ma che non può e non deve soppiantare del tutto la prospettiva medica, che comunque ha una sua spiccata rilevanza all'interno del fenomeno) sono i punti di criticità esogeni, esterni. La prospettiva sociologica pone alla base del rischio suicidario anche fattori legati all'ambiente ed alle condizioni di vita del carcere. L'influenza dell'ambiente, ripercorrendo anche le teorie fornite dai più illustri sociologi, su tutti Emile Durkheim, sulla rilevanza dei fattori esteriori, può condurre all'auto-soppressione del soggetto. Ma tra le due prospettive, quella medica è sempre stata maggiormente accettata e percorsa soprattutto a causa della così detta medicina penitenziaria; nelle carceri, è il personale medico che, nella stragrande maggioranza dei casi, si sono trovati a dover affrontare e risolvere per primi il problema¹⁵.

Un soggetto che compie un atto suicidario, come rivelano diversi rapporti ufficiali dell'amministrazione penitenziaria, viene spesso etichettato, sia che il suicidio abbia finalità di protesta e rivolta, sia che abbia il preciso intento di procurarsi la morte, come un soggetto deviante. Il soggetto, però, non è deviante perché criminale, ma deviante perché malato di mente; un individuo pazzo che ha sviluppato una patologia mentale specifica. È chiara, quindi, la posizione che il legislatore e l'amministrazione penitenziaria italiana prendono sul tema: l'attribuzione dell'atto auto-oppressivo a fattori endogeni (patologie mentali o fisiche del soggetto), e non a fattori esogeni (legati all'aspetto sociale della detenzione).

Alcune disposizioni normative quali l'art. 32 Cost, o l'art. 11 della legge 354/1975 (ordinamento penitenziario), come anche le Circolari Amato¹⁶ del 1986, 1987 e 1988,

¹⁵ S. UBALDI, *Il suicidio in carcere*, in *La rivista l'altro diritto*, Pacini giuridica editore, anno 1997, p 2-3.

¹⁶ Le circolari Amato (dal nome del direttore generale degli istituti di prevenzione e pena) sono state emanate proprio per far fronte al sempre più crescente problema suicidario nelle carceri. Delle tre, quella del 1987, del 30 Dicembre, è sicuramente la più importante, dal titolo "Tutela della vita e dell'incolumità fisica e psichica del detenuto e degli internati". Introduceva la necessità di valutare, in fase d'ingresso, ogni possibile situazione di fragilità psico-fisica e possibili tendenze ad atti auto-aggressivi. Cfr M. MARTINELLI, *Le condotte autolesive ed il suicidio nelle carceri. Ruolo della polizia penitenziaria e strategie preventive*, in *La prevenzione dei suicidi in carcere: contributi alla conoscenza*, Istituto superiore di Studi penitenziari (a cura di), Dicembre 2011, p 85.

evidenziano tale indirizzo dimostrando l'enorme importanza data alla salute. A prova di ciò, il fatto che nei confronti del soggetto "deviato" si applichino misure "curative" quasi sempre rivolte alla salute mentale del soggetto; in ottica preventiva, invece, rileva come il servizio Nuovi Giunti (di cui si parlerà dopo), sia affidato principalmente a medici (soprattutto psichiatri). Sul passo, essenziale anche ciò che Simon Page rileva. Per egli, monitorando l'atteggiamento che l'amministrazione penitenziaria ha nei confronti del suicidio, si può evincere che "nella mentalità dello staff non è concepibile che una persona normale possa pensare seriamente al suicidio". Perciò, già il semplice fatto di tentare il suicidio etichetta un soggetto come malato di mente perché "non normale"¹⁷.

Il punto di vista sta però, con maggior forza soprattutto negli ultimi anni, radicalmente cambiando. Alla prospettiva medica, pur sempre necessaria per valutare spesso presenti fenomeni patologici, si affianca la prospettiva sociologica che pone in correlazione patologia e fattori ambientali. Uno studio combinato tra teorie mediche e teorie socio-psicologiche conduce ad "uno studio della patologia (medica) come fattore responsabile del suicidio per arrivare alla conclusione che il carcere stesso è patogeno (sociologica)".

Lo studio procede inversamente partendo dall'analisi delle patologie del soggetto per poi terminare a quella dell'ambiente sociale. Il suicidio è infatti un fenomeno certamente individuale, e pertanto bisogna scovare i motivi nella volontà del singolo, certi del fatto che non tutti i detenuti reagiscono ed agiscono allo stesso modo; ma bisogna ricordare che il suicidio è anche un fenomeno sociale, e come tale non ci si deve esimere da uno studio relativo al luogo in cui esso avviene¹⁸.

Prima di entrare nel vivo, ed annoverare quindi tutti i possibili significati che il suicidio può avere in carcere, bisogna fornire un ultimo accenno relativo a due termini di essenziale importanza: il "*suicidal intent*" e il "*medical lethality*". La spiegazione di questi termini è stata fornita da Maria Kovaks e i fratelli Beck¹⁹ in seguito ad uno studio effettuato su più di duecento pazienti di un ospedale psichiatrico a Philadelphia. Con il primo termine si indica l'intenzione e la motivazione del soggetto di porre in essere l'atto suicidario; con il secondo, l'entità del danno, cioè il grado di capacità che l'atto ha di condurre alla morte.

¹⁷ S. UBALDI, *Il suicidio in carcere* op. cit, p 5. Cfr S. PAGE, "*Suicide and Total Institution*", in *Deaths in Custody: International Perspectives*, Whiting & Birch Ltd, London, 1994.

¹⁸ *Ivi*, pag 14.

¹⁹ A. T. BECK-R. BECK-M. KOVAKS, "*Classification of Suicidal Behavior*", in *American Journal of Psychiatry*, anno 1985, p 132 sec.

In base al grado di interazione tra i due, si avranno le forme di suicidio completo, tentato o di parasuicidio. Si avrà suicidio completo in presenza di una corrispondenza massima tra le due variabili, forte intenzione e alta dannosità dell'azione. Il suicidio tentato si verifica quando la volontà dell'autore non è molto forte, approcciandosi alla morte con un fare indeciso ed impaurito; per il soggetto è indifferente l'esito perché non vuole né vivere né morire, oppure, si dirà, vuole entrambe le cose allo stesso tempo. Il rapporto tra le due variabili è medio. Nell'ultima ipotesi, il parasuicidio, la proporzione tra i due elementi è minima. Il soggetto non vuole realmente la morte; la condotta è un mezzo, uno strumento per ottenere qualcosa. L'atto viene posto in essere nella consapevolezza (o speranza) di essere in grado di generare l'evento morte. Viene anche chiamato suicidio preterintenzionale, appunto in forza dell'accettazione che il soggetto fa dell'eventuale evento morte pur non essendo da lui voluto²⁰.

Dopo quanto detto, si può procedere all'analisi ed alla interpretazione del significato del gesto suicidario. L'autrice, nel fornire tale contributo, riprende lo schema di categorizzazione degli eventi suicidari elaborato da Baechler²¹, per poi rielaborarlo ed adattarlo al suicidio in carcere. Tale schema inquadra otto diversi possibili significati del fenomeno divisi in due macro categorie, le quali si differenziano per il grado di devianza: suicidi rinunciatari (o passivi) e suicidi ribelli (o attivi). Come già anticipato, la Ubaldi, nel rielaborare quella schematizzazione, non ha riportato tutti gli otto significati offerti da Baechler, ma ha limitato la sua ricerca soltanto a quelli che più degli altri meglio si prestavano al fenomeno suicidario in carcere.

2.2.1 *Segue*: I SUICIDI RINUNCIATARI

Il primo gruppo che sarà oggetto di analisi è quello dei suicidi così detti rinunciatari. Le caratteristiche di quelle tipologie di suicidi che condividono la collocazione schematica in questo medesimo gruppo sono le medesime. Siamo in presenza di azioni che sono anaggressive (o per meglio dire autoaggressive, essendo l'intento rivolto a danneggiare solo il

²⁰ S. UBALDI, *Il suicidio in carcere* op. cit, p 8. Potrebbe agire anche come una sorta di autogiustificazione che il soggetto si dà. Non essendo in grado, per paura o altro, di porre in essere una condotta realmente mortale, ne pone in essere una comunque lesiva con l'intento di non trovare la morte. Ma in cuor suo sa che l'evento sperato è forse quello mortale, e quindi giustifica il suo suicidio come un evento non voluto da se ma successivo ad una condotta non eccessivamente lesiva; come se il suicidio non fosse stata una sua volontà.

²¹ A. BAECHLER, *Les Suicides*, Gallimard, Paris, 1989.

soggetto) e frutto di una devianza passiva, implicando la rinuncia alla vita più totale ed estrema. Il soggetto non reagisce di fronte alle difficoltà, ma le subisce in modo passivo, scaricando la sua rabbia e frustrazione su di se. L'individuo asseconda ed accetta, tramite il suicidio, le sue sofferenze e le ostilità della vita, come se venisse incontro al suo "infausto destino" procurandosi la morte. In ottica freudiana, si dirà che il deviante passivo giunge all'estremo gesto quando "nella lotta intrapsichica tra istinto di vita ed istinto di morte, prevale l'istinto di morte"; *thanatos*, la forza dell'istinto umano, che prevale su *eros*²². Appartengono quindi a questo gruppo i tre seguenti significati: suicidio come "castigo"; suicidio come "lutto e melanconia"; suicidio come "fuga"²³.

2.2.1.1 Il suicidio come "castigo"

Il primo dei tre è forse quello che meglio si accosta e fa comprendere l'entità dei suicidi rinunciatari. Attraverso il suicidio, qui in ottica di castigo, il soggetto si autopunisce, riconoscendo le proprie colpe, ammettendo quanto di sbagliato e di male ha commesso. Non conosce altri mezzi per la redenzione se non uccidendosi, punendo e straziando se stesso. In carcere maggiormente si è intravista l'accezione punitiva del fenomeno, utilizzato come modo per riscattare la propria persona ed espiare le proprie colpe²⁴. Questo senso di colpa che attanaglia il detenuto, aggiunge ulteriormente Fornari, può essere diviso in due differenti accezioni: il senso di colpa riparativo ed il senso di colpa persecutivo. A prescindere che il senso di colpa sia la causa del suicidio, essendo persecutivo, o che ne sia il fine, nell'ipotesi del senso di colpa riparativo, entrambi gli eventi sono molto frequenti tra la popolazione detenuta²⁵. Il detenuto, nella condizione in cui si trova, si vede come un inutile per la società e per la sua famiglia. La sua forte disperazione, rafforzata dal fatto che l'individuo non è più in grado di badare alla sua famiglia ed ai suoi cari, lo spinge a compiere il suicidio, per liberare se stesso dal senso di colpa che lo opprime, e la sua famiglia da quel macigno gravoso che lui stesso è diventato per loro (o almeno così egli pensa). La convinzione di esser diventato un peso per la sua famiglia e il suo desiderio di autoeliminarsi per evitare di procurargli ulteriori

²² S. UBALDI, *Il suicidio in carcere* op. cit, p 23. Cfr S. FREUD, *Lutto e melanconia*, vol 3, Boringhieri, Torino, 1976.

²³ Nel lavoro di Baechler erano quattro a far parte di questo gruppo, essendo presente anche il significato di suicidio "sacrificio e passaggio".

²⁴ F. CERAUDO, *Principi fondamentali di medicina penitenziaria*, Centro studi nazionale A.m.a.p.i., Pisa, 1988. P 140-149.

²⁵ S. UBALDI, *Il suicidio in carcere* op. cit, p 24. Cfr F. FORNARI, *Osservazioni psicoanalitiche sul suicidio*, in *Rivista di psicoanalisi*, n 1, vol 13, 1967.

problemi fa di lui, facendo un parallelismo con la teoria durkheimiana, un suicida altruista (causato da iper-integrazione).

Un esempio pratico relativo a tale categoria di suicidi, offerto da Silvia Ubaldi, è la storia del detenuto R.G. Egli è indagato di omicidio volontario nei confronti della sua convivente, madre dei suoi figli; R.G. ha più volte tentato il suicidio, senza mai riuscirci, ingerendo in diverse occasioni candeggina, pillole medicinali di vario tipo o benzodiazepine, procurandosi vomito, convulsioni e profondi stati comatosi. A seguito delle numerose perquisizioni, di cui la sua cella è stata oggetto, gli agenti hanno rinvenuto numerose lettere dirette ai suoi figli e alla sua defunta compagna, alcune delle quali scritte all'interno di un libro di preghiere, che manifestavano un alto grado di *serial intent* e *medical lethality*. Il comportamento autosoppressivo di R.G. è stato interpretato come (tentato) suicidio per senso di colpa riparativo; egli è devastato per l'orribile gesto che ha commesso (confessandolo all'interno delle lettere) e per aver causato la distruzione della sua famiglia e l'affidamento dei figli ad altre persone. Egli è oppresso da questa vergogna che si porta dentro e vede nel suicidio l'unico modo per farsi perdonare.

Dalla lettura di quanto scrive si può comprendere che lui non è preoccupato per la sua situazione, che anzi accetta come conseguenza del suo "imperdonabile delitto", ma sembra preoccupato e dispiaciuto per una pena assai più grande: aver perso la sua famiglia. Nelle lettere R.G. cerca il perdono dei suoi figli (apparentemente tre) e vuole recuperare la loro fiducia; tutto questo per cercare, almeno idealmente, di restaurare il gruppo familiare, chiedendo ai figli di rimanere estranei a questa disgrazia e di continuare ad amare entrambi i genitori. Nell'ultima parte della lettera, dopo aver chiesto perdono ai figli, dopo avergli ribadito che i loro veri genitori non sono quelli affidatari (inveendo anche contro di loro), si mostra palesemente la sua volontà di togliersi la vita, chiudendo la lettera manifestando la propria necessità di "stare affianco alla mamma come desiderava anche lei". L'uomo, distrutto e corroso dal senso di colpa, cerca *in extremis* di risistemare tutte le cose, chiedendo ai figli di non dimenticarsi dei loro veri genitori (e di non lasciarsi convincere a perdere il cognome). Da tutto ciò sembra si possa dedurre che R.G. con il suo sacrificio, voglia conservare e garantire "l'immortalità dell'immagine del buon padre di famiglia"²⁶.

²⁶ Passi delle lettere originali del detenuto R.G., in S. UBALDI, *Il suicidio in carcere* op. cit, p 36-41. "Sebino mio e Letizia, Vi prego di capire quello che io vi sto scrivendo. Io per voi sono stato un Grande padre e anche la Mamma è stata una grande Madre, perché vi abbiamo messo al mondo con la nostra Volontà e ne siamo stati fieri, di avere due figli come Voi, e orgogliosi, ma è arrivato il giorno della nostra disgrazia. So io come sto rimpiangendo quel maledetto giorno e non passa giorno che io non vi pensi sia a Voi che siete affidati alle persone estranee di famiglia, ma Vi voglio fare presente questa situazione, perché un giorno vi ricorderete del vostro babbo e della Mamma, per sfortuna le persone con cui vivete, si approfittano della nostra lontananza, anche per via di posta. Vi chiedo tantissimo perdono della disgrazia fra me e la Mamma, Io Vi voglio Sempre

2.2.1.2 Il suicidio come “lutto e melanconia”

Questa seconda categoria di suicidi rinunciatari trova sostentamento, oltre che dal pensiero di Baechler, anche da quello di Freud e di Karl Abraham. Storicamente, le due categorie di lutto e melanconia sono sempre state separate ed hanno sempre formato due poli distanti ed autonomi. Ma nell'opera della Ubaldi, in ottica carceraria, non si può non analizzarli insieme date le profonde affinità e le minime differenze dal punto di vista psicologico. Nel suicidio melanconia, di freudiana memoria, si fa riferimento ad un'azione scaturita dalla perdita dell'oggetto d'amore. Il rifiuto genera una ferita narcisistica che il soggetto non è in grado di rimarginare e quindi preferisce togliersi la vita. Nel suicidio lutto, al contrario, il soggetto non viene ferito, non viene rifiutato, ma perde la persona amata per una causa esterna alla coppia, di cui lui non ne è responsabile. In entrambe le situazioni c'è la perdita dell'oggetto amato, ma nella prima ipotesi c'è un rifiuto, nella seconda invece la perdita non è imputabile al soggetto. Negli istituti di detenzione queste due categorie si comportano allo stesso modo. La persona amata diventa, nella specifica situazione del suicidio in carcere, un generico oggetto amato (tra il quale ben potrebbe anche rientrare la libertà). Lo stato di detenzione, e la successiva perdita della libertà, crea in determinati soggetti una ferita narcisistica, ed un aumento dello stato disforico. Riporta la Ubaldi che:

“(...) l'ingresso in carcere, può comportare la modificazione (soggettivamente vissuta come perdita) dell'immagine sociale del detenuto. L'immagine del soggetto assume spesso, un carattere decisamente negativo, nel momento stesso in cui l'individuo viene

bene e anche la Mamma Vi vorrà sempre bene. Chiedo perdono anche a Luciano, ma deve Capire che in quel momento non mi rendevo conto di ciò che stava succedendo in casa nostra. Io chiedo umilmente perdono alla nonna di Pomarico e Tutti gli zii, perché anche loro sanno che io non me lo posso perdonare perché mi Conosco bene i miei Caratteri che sono stato buono con Tutti e per questo non mi posso perdonare Quello che è successo in casa. Sappiate una cosa che se ne parlava prima Con la Mamma che se succedeva qualcosa è lei che mi doveva richiamare e così sarà che io desidero stare affianco alla mamma Come desiderava anche lei. Sebino e Letizia, Sappiate una Cosa che i Vostri Genitori Veri e Propri siamo noi io e la Mamma e perciò Vi prego di non permettere a nessuno di farvi cambiare il Vostro Vero Cognome paterno e Materno. ... il desiderio mio e della Mamma è quello che quando ti vengono dei bambini di dare il nome mio e della mamma. Solo così potrà andare avanti l'eredità del padre e della Mamma, quelle persone che Sfortunate non vi hanno potuto Crescere,... la sfortuna che abbiamo Avuto nella nostra Vita, ma spero tanto che a Voi si ricambi in Fortuna e ve lo auguro con Tutto il Cuore, io e la Mamma e Sarete sempre nei nostri Cuori”. “Sappiate che Tutto ciò che mi è riuscito a fare qui l'ho fatto per avere un ricordo di me e della mamma. (...) Sebi Ti faccio sapere che ho fatto una Cornice dove Va messa una foto che sia assieme io e la Mamma e Questa Cornice e Colla foto Va attaccata in casa nostra dove c'è Quella del nonno che anche lui Ti voleva Tanto bene, lo sai come Ti chiamava il nonno, “pitiniccio mio” e la mamma Ti chiamava “prifissericchio mio” e sai come chiamava a Letizia, “Vita mia”. Ti ricordo tutto Questo per non dimenticarci né tu né Letizia. Perché quando sarete Grandi non ci dimentichiate e spero che anche Luciano non dimentichi quello che ho fatto per loro”.

recluso e, nella maggior parte dei casi, si mantiene immutata anche dopo la carcerazione ed il ritorno in libertà²⁷.

Anche in relazione a ciò l'autrice offre due esempi, uno per il detenuto (nel carcere Sollicciano di Firenze) C.F. (suicidio melanconia) e l'altro per il detenuto P.F. (suicidio lutto). Nella prima testimonianza offerta, il detenuto C.F. viene lasciato dalla sua donna (in questo caso la perdita dell'oggetto dell'amore coincide con la perdita della donna amata) a causa della sua carcerazione. In questi casi, a mio avviso, sembrerebbe che la rottura definitiva con una persona esterna al carcere, rompe definitivamente qualsiasi rapporto che il soggetto poteva avere con l'esterno. Dalla lettera che il detenuto scrive alla sua, ormai ex, amata si capisce la sua impossibilità a superare questa separazione. Il detenuto C.F. era stato condannato con l'accusa di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso. La sua ragazza stava subendo diverse ritorsioni a causa di ciò, essendo il fratello di C.F. diventato anche un testimone di giustizia. La situazione particolare ha spinto la donna ad interrompere i rapporti con C.F., aprendo in lui quella ferita narcisistica successiva ad un rifiuto (causato in via indiretta dalle azioni e dalla vita di C.F.).

In questo "dramma melanconico", così definito dalla Ubaldi, al di là della pena carceraria inflitta, ciò che maggiormente aggrava le condizioni del ristretto è il costante sentimento di star subendo la "più antica delle punizioni", l'emarginazione sociale. Ristretto, "chiuso nel suo vuoto" e senza troppe certezze sul suo futuro, intraprende un'opera di autodistruzione fisica e psicologica dopo che anche i suoi parenti più stretti hanno iniziato ad abbandonarlo. Dalla lettera inviata da lui a lei si rivede chiaramente quanto fin ora evidenziato²⁸.

²⁷ S. UBALDI, *Il suicidio in carcere* op. cit, p 26.

²⁸ Lettera originale del detenuto C.F. in S. UBALDI, *Il suicidio in carcere* op. cit, p 44. "Mio caro Amore! Voglio dedicare a te l'ultimo mio pensiero di questa mia triste e tanto sfortunata vita, che grazie al tuo Amore era diventata più accettabile! Voglio solo dirti di perdonarmi se in questi miei ultimi anni ti ho fatto soffrire. Vedi M. cara, io potevo accettare tutte le ingiustizie di questo mondo; ma non sono tanto forte da sopportare la tua decisione di smettere il nostro amore, no no non sono preparato per quest'altra sofferenza!! Io non so perché tu hai preso questa decisione; io so solo che nel tuo penultimo espresso mi dicevi che mi amavi tanto e che saremmo stati sempre uniti fino alla morte! Invece dopo dieci giorni mi dici che mi vuoi lasciare, perché? perché? Cosa ti ha portato a prendere questa decisione? Io l'unica risposta che ho trovato a questa domanda è che per mezzo di quello che ha fatto mio fratello (pentito) qualcuno ti ha avvicinato facendoti delle minacce, dicendoti - SE VUOI VIVERE LASCIA F. - Sono certo che è per questo motivo! Perciò faccio questo gesto anche per farti stare più tranquilla. Perdonami ancora di tutto il male che ti ho fatto; non sopporterei sapere che ti hanno fatto del male per causa mia, tu meriti tutto il bene di questo mondo, sei una donna meravigliosa M.!! Io perdendo te, ho perso la voglia di vivere. Anche perché ormai io sono condannato a MORIRE! Il tempo passa sono certo! Allora perché allungare inutilmente questa mia sofferenza. Credimi Amore sono stanco di questa Vita. Il gesto che io ho fatto, io l'ho fatto molto volentieri, perché sono certo che troverò un po' di pace, quello che non ho mai trovato in questa vita! TI AMO! TI AMO! Ti prego non soffrire più per me. Ti lascio per sempre Ciao unico mio Amore!".

Il secondo esempio offerto, la vicenda del detenuto P.F., evidenzia invece le caratteristiche del suicidio come “lutto”. Si è detto come la caratteristica principale di questa tipologia di motivazione è data dal fatto che il lutto scaturisce dalla perdita dell’oggetto d’amore per una causa non imputabile al soggetto. P.F., un giovane di 22 anni recluso nel carcere di Pistoia, ha tentato per sei volte il suicidio (sempre attraverso impiccagione) prima di riuscirci definitivamente. Secondo i rapporti e le lettere del giovane sembrerebbe che il motivo di tale condotta fosse legata alla morte del padre, ovviamente avvenuta per causa non imputabile al ragazzo. Egli aveva più volte dichiarato, al personale medico e alle guardie carcerarie, la sua intenzione di togliersi la vita per tornare a stare vicino a suo padre. Il costante desiderio di rivedere il padre, unito magari alla condizione detentiva, ha contribuito a portare il ragazzo a privarsi della vita, cercando di ricongiungersi così al suo defunto padre. Straziante, dal mio punto di vista, l’ultima lettera che P.F. invia alla madre, chiedendole di non soffrire e di sopportare la sua morte come ha sopportato quella del papà, perché “tanto tu ci sei abituata”²⁹.

2.2.1.3 Il suicidio come “fuga”

Ecco giunti all’ultimo dei tre significati che l’autrice inserisce tra le ipotesi di suicidi rinunciari, il suicidio come fuga. Quest’ultimo è forse il più presente in ambiente carcerario, essendo il soggetto spinto dal desiderio irrefrenabile di fuggire dalla sua condizione e dalle sue sofferenze. Se si pensa al suicidio della persona detenuta, probabilmente la prima immagine che balenerà in mente è quella di un soggetto stanco della sua emarginazione e delle privazioni cui è sottoposto. Come afferma anche Romano Guardini, illustre teologo del Novecento, il suicidio rappresenta il massimo grado di fuga da se; attraverso il suicidio l’individua fugge dalla sua condizione, non accettando ciò che la vita gli ha riservato³⁰. Il suicidio in questo senso funge da “evasione massima”, l’unica via rimasta percorribile al detenuto per evitare le rigide regole dell’istituto di detenzione e poter tornare, idealmente, ad essere libero. Secondo Simon Page il detenuto si uccide per fuggire dal *total power*. Questo è stato inteso come il potere che viene esercitato nelle istituzioni totali e segreganti per garantire

²⁹ Frammento della lettera originale del detenuto P.F. in S. UBALDI, *Il suicidio in carcere* op. cit, p 46. Scrive: “non pensare a me, se muoio tu ci sei abituata dalla morte del papà, ora ti saluto dall’aldilà e cercherò di aiutarti mamma, non disperare per me”.

³⁰ R. GUARDINI, *Accettare se stessi*, Morcelliana, Brescia, 1992, p 14-15.

il mantenimento dell'ordine e della disciplina. Nel senso di suicidio-fuga, il detenuto si uccide per raggiungere un "luogo di pace", lontano da questa etero-organizzazione della vita imposta dal penitenziario³¹.

In questa concezione il suicidio diventa una "fantasia di rinascita"³² e "una forma di regressione individuale, magica, onnipotente verso la scelta mistica di una nuova vita"³³. Viceversa, c'è anche chi ha optato per una visione più materialistica del suicidio, interpretato solo come fuga dalla vita terrena; J. Amery riporta quanto segue:

"(...) il suicidio è inteso semplicemente e amaramente come uscita dalla realtà di questo mondo, senza l'illusione di alcun passaggio ad altro mondo. (...) il suicidio comporta un salto nel vuoto, nel nulla. La morte è considerata esclusivamente in una dimensione negativa, nel senso dell'esclusione non della diversità: la morte è il contrario della vita, quindi la morte è da intendersi come non-vita e non come vita diversa"³⁴.

Il suicidio-fuga del detenuto ben si presta a rientrare nella categoria del suicidio fatalista esaminato all'interno della dottrina di Emile Durkheim, trovandosi il soggetto in una situazione di iper-regolazione, soggetto a coazione e controllo.

Si dice spesso, infatti, che il suicidio in carcere "risponde ad esigenze di sollievo e di riposo"³⁵, per fuggire da quei tre elementi che E. Shneidman pone alla base della eziologia del suicidio: dolore, turbamento e coazione³⁶. Dei tre è il grado di turbamento del soggetto quello più rilevante, manifestante l'incapacità del soggetto di autocontrollarsi. A seconda del grado di turbamento, si può dividere il suicidio fuga in due distinti sotto gruppi: il suicidio-fuga razionale (il soggetto rimane lucido, pervaso quindi da un lieve grado di turbamento); il suicidio-fuga irrazionale (al contrario l'individuo è totalmente sopraffatto dal turbamento tale da perdere cognizione e lucidità). Nel primo il soggetto è conscio di se e sicuro della sua

³¹ S. PAGE, "Suicide and Total Institution", in *Deaths in Custody: International Perspectives*, Whiting & Birch Ltd, London, 1994, p 84-85. Invece, nelle ipotesi di suicidi ribelli, il soggetto risponde a questo *total power*, si con il suicidio, ma dando a questo una valenza profondamente diversa, volendo con tale gesto minare l'ordine imposto nell'istituzione segregante.

³² S. UBALDI, *Il suicidio in carcere*, in *La rivista l'altro diritto*, Pacini giuridica editore, anno 1997, p 27.

³³ J.T. MALTBERGER-D.H. BUIE, "The devices of suicide", in *International Review of Psychoanalysis*, 1980, pp.61-72.

³⁴ J. AMERY, *Levar la mano su di sé*, Bollati Boringhieri, Torino, 1990. Op. cit in S. UBALDI, *Il suicidio in carcere*, in *La rivista l'altro diritto*, Pacini giuridica editore, anno 1997, p 28.

³⁵ F. CERAUDO, *Principi fondamentali di medicina penitenziaria*, Centro studi nazionale A.m.a.p.i., Pisa, 1988. P 140-149.

³⁶ E. SHNEIDMAN, "Definition of Suicide", Jhon Wiley & Sons, New York, 1985. Op. cit in S. UBALDI, *Il suicidio in carcere*, in *La rivista l'altro diritto*, Pacini giuridica editore, anno 1997, p 28. Il dolore viene definito come una situazione psicofisica insopportabile. Il turbamento fa riferimento alla capacità del soggetto di controllare i suoi impulsi e le passioni; la presenza di turbamento contraddistingue una persona disturbata mentalmente. La coazione, cioè il grado di libertà di cui godono pensieri, sentimenti e relazioni del soggetto.

scelta; nella seconda ipotesi invece no, il soggetto si suicida perché non più in grado di controllarsi, rimanendo ucciso dalle proprie azioni.

Partendo dal suicidio-fuga razionale, si racconterà di seguito la storia del detenuto C, al quale è stata imputata la responsabilità per una bancarotta fraudolenta. Da quanto rileva dai rapporti e dai colloqui che il soggetto ha tenuto con il personale medico, sembrerebbe che C avesse in mente da tempo di compiere tale gesto, pur non lasciando mai intendere le sue vere intenzioni. Si riporta che, la precisione con la quale C. ha preparato la sua morte, e la cura nel comporre il cappio per permettere una migliore esecuzione, denotano quanto il detenuto abbia ragionato ed organizzato la sua fine; come ogni evasione degna di questo nome. Anche le lettere che ha scritto, dirette a diverse persone, sono state scritte con calma, in bella grafia e con un lessico molto forbito e ricercato, sintomo del tempo che ha impiegato C. per scriverle. Le lettere sono state inviate alla figlia, alla moglie, al magistrato e addirittura ai suoi “amici” della polizia penitenziaria. C. alla fine venne salvato dall’intervento del suo compagno di cella che lo sollevava per gli arti inferiori; è quanto emerge dal rapporto della polizia penitenziaria accorsa nella sua cella, nella quale essi trovavano “il recluso penzolare dalla grata della finestra appeso al lenzuolo”. Nonostante la sua precisa organizzazione C non riuscì a completare l’opera, fermato dall’intervento tempestivo del compagno di cella, suo amico d’infanzia, e del personale penitenziario. Durante la visita psichiatrica successiva all’evento, il detenuto piangendo spiegò velocemente quali furono i motivi che lo spinsero a ciò. Egli fece riferimento all’ingiustizia della sua carcerazione (preventiva da quanto rileva); alla perdita del suo posto di lavoro in seguito allo spargersi della notizia della sua carcerazione (diversi giornali locali dedicarono la prima pagina alla sua vicenda); e l’incertezza sul suo futuro, avendo perso tutto e non avendo più la forza per ricominciare. Il suo è stato proprio un tentativo di fuga razionale, consapevole della sua condizione ha preferito autoeliminarsi piuttosto che continuare a sopportare la propria esistenza. Tutta la sua disperazione è palpabile nella lettera inviata al personale penitenziario³⁷, nella quale, in chiusura, muove una

³⁷ Lettera alla Custodia della Casa Circondariale del detenuto C. in S. UBALDI, *Il suicidio in carcere* op. cit, p 47-48. “La salma che sospingerete verso l’eterna libertà, salutatela con un sorriso! Seppellitemi nel cimitero di Chiesa Nuova così quando qualche volta passerete davanti, mi potrete fare con la mano: “Ciao C.!” come si fa ad un vecchio amico; giacché io così vi ho sempre sentito. Finisco il mio cammino in mezzo a voi, non voletemene, mi avete amato e rispettato, quante corse, questa è l’ultima, andate piano, c’è tempo, l’orologio per ora si è fermato, e ricordatemi come quel bravo truffatore gentiluomo che sono stato. Avete visto non valeva la pena cambiar vita, come mi avete sempre consigliato, è valso sempre di tornare da voi con un pugno di dollari in mano, colpevole, allegro, sorridente. C. una persona per bene, faceva ridere e nessuno ci avrebbe mai creduto, una cosa non avrebbe mai fatto, la carogna, né ebbi mai a strappare la catenina dal collo alle vecchiette, così mi sarei sentito se avessi commesso questo reato, per il quale sono stato arrestato due volte. Ironia della sorte, dovevo confessare, andava tutto nel calderone insieme alle altre bancarotte di cui mi sono fatto carico, ma c’è pur sempre una morale, anche per un truffatore come me. Due pivelli mettendo insieme una accozzaglia di bugie, raccontate gratuitamente dagli altri indagati, hanno fatto giustizia, non con il codice in nome del popolo

pesante invettiva al sistema penal-processuale italiano, scrivendo “se continuiamo così di vittime ne facciamo ancora”.

Spostando l’attenzione sul suicidio-fuga irrazionale, si farà riferimento invece alle vicende dei detenuti B.M. e G.F. Si è già detto in apertura come questa ulteriore tipologia di fuga non è caratterizzata da una scelta ponderata e ragionata, ma da un momento di follia in cui il soggetto, in preda ad un raptus, finisce per togliersi la vita. B.M. si toglie la vita impiccandosi nella sua cella dopo aver passato i giorni precedenti nell’irrequietezza più totale, dichiarando più volte di volersi uccidere. Egli era infatti solito ripetere “devo uccidermi perché non voglio rimanere in galera per tutta la vita. Sono innocente”. Curioso l’uso del termine “devo” piuttosto che di “voglio”. La decisione del detenuto di uccidersi è sorta non da una sua volontà, liberamente formatasi, ma da una necessità che lui aveva, evitare il carcere nel quale, a detta sua, era stato posto ingiustamente essendo innocente. Inoltre, la sua decisione era stata rafforzata da un peggioramento improvviso delle sue condizioni mentali. Di contro, relativamente alla vicenda che ha riguardato il detenuto G.F. si nota una situazione leggermente diversa. Egli si è ucciso per la paura del fine pena. Al contrario del precedente, in questo caso il detenuto, tossicodipendente e con evidenti problemi di autocontrollo, aveva paura di uscire dal carcere perché sarebbe finito di nuovo in mezzo alla strada e sarebbe sicuramente ricaduto nel vizio della droga. La sua richiesta era, apparentemente, quella di ricevere un supporto psicologico e di essere mandato in una comunità di recupero per evitare di ricadere nelle droghe. Dopo un tentativo di suicidio, appena due mesi prima della sua scarcerazione, il soggetto viene posto in stato di isolamento in una cella di sicurezza. Qui lo stato depressivo del soggetto peggiora per via della solitudine e dei continui rifiuti alle sue richieste (tra le tante anche la possibilità di avere degli indumenti). In preda ad un’agitazione inarrestabile G.F. comincia a sbattere violentemente la testa contro la parete della cella, procurandosi una contusione mortale alla fronte³⁸.

2.2.2 *Segue*: I SUICIDI RIBELLI

Conclusa la presentazione del primo gruppo, si procederà adesso all’analisi del secondo insieme di significati così come ideati e suddivisi da Baechler. Il gruppo dei suicidi ribelli si pone al polo esattamente opposto rispetto a quello dei suicidi rinunciatari. Essi sono caratterizzati da una accesa etero-aggressività (vengono chiamati per questo suicidi

italiano, ma con un codice nuovo di nome Y e Z. Bravi se continuiamo così di vittime ne facciamo ancora. Ciao a tutti vostro C.

³⁸ S. UBALDI, *Il suicidio in carcere* op. cit, p 50-51.

aggressivi) che nasce da una devianza attiva. A differenza dei suicidi rinunciatari, che sfogano il proprio disagio nei propri confronti, i suicidi ribelli vogliono, attraverso la loro azione anticonservativa, destare ed “arrecare” danno a qualcun altro (i presunti responsabili della loro sofferenza, verso i quali non possono rivolgere la condotta aggressiva), anche se materialmente il danno è sempre rivolto a loro stessi. Attraverso questa condotta i ribelli manifestano la loro scontentezza. Il suicidio assurge a protesta; una risposta attiva verso un disagio patito dal soggetto agente³⁹.

Appartengono a questo gruppo di suicidi: il suicidio appello-protesta; il suicidio minaccia-ricatto; ed il suicidio delitto-vendetta. Anche se è presente questa tripartizione nella prassi si finisce sempre per considerare gli ultimi due tipi di fenomeno come delle sotto categorie del principale tipo di questo gruppo, il suicidio appello-protesta, largamente più presente e facilmente riscontrabile soprattutto in ambiente carcerario⁴⁰.

2.2.2.1 Il suicidio “appello-protesta”

Come viene riportato da Adler⁴¹, colui che si trova in una situazione di posizione sociale scomoda e svantaggiosa, inizierà a covare verso gli altri un profondo sentimento misto di odio e di ostilità. Questa circostanza spesso e volentieri si verifica anche nei luoghi di detenzione e pena, considerati tra gli ambienti più duri tra quelli presenti in una società civile in tempo di pace. Il detenuto, perciò, è una di quelle figure che vive la propria vita con odio ed ostilità, pervaso da un perenne senso di rivalsa nei confronti degli altri. In questo ambito, continua Adler, il suicidio è vissuto come una prova per migliorare se stessi e vincere sugli altri. “(...) In questi casi il suicidio è una esasperata forma di protesta, un tentativo per richiedere l’amore e l’attenzione, un modo per alzare la voce (...)”, questo è quanto si definisce un suicidio come protesta; veicolare l’intento suicidario per un fine proprio, per ottenere qualcosa⁴². Sfruttare il proprio corpo per far risuonare maggiormente la voce della protesta, o semplicemente per richiamare l’attenzione su di se, è l’ultimo atto che il soggetto

³⁹ S. UBALDI, *Il suicidio in carcere* op. cit, p 22.

⁴⁰ *Ivi*, p 32. Il suicidio appello-protesta viene considerato dalla Ubaldi come “l’ideale tipo di base dei suicidi ribelli”. Esso può essere considerato il *genus*, e gli altri due, differenti *species*.

⁴¹ A. ADLER, “*Suicide*”, in *Journal of Individual Psychology*, 1958.

⁴² S. UBALDI, *Il suicidio in carcere* op. cit, p 32.

può commettere di fronte all'incapacità di essere compreso dai suoi tutori⁴³. In carcere questa pratica è spaventosamente frequente, e le richieste alla base delle condotte autolesive possono essere tra le più disparate: il bisogno di dover parlare con un giudice; con un avvocato; l'ammissione ad un trattamento di favore; la richiesta di determinati oggetti. Sono numerose in carcere le privazioni che possono spingere un soggetto a protestare per averle; protestare, ovviamente, attraverso il proprio corpo⁴⁴. Nel lavoro di S. Ubaldi troviamo due situazioni pratiche particolarmente esplicative.

La prima è relativa alla storia del detenuto M.A, recluso nel carcere Sollicciano di Firenze. M.A. è in custodia cautelare in attesa del termine del giudizio di primo grado. A lui vengono mosse le accuse di partecipazione ad associazione a delinquere per il traffico di stupefacenti ed armi. Il soggetto ha tentato di uccidersi nella maniera più "spettacolare" ed eversiva possibile. Si è dato fuoco all'interno della sua cella con un accendino che si era precedentemente rimediato. Dalla modalità di esecuzione si può comprendere come il gesto non sia un "semplice" suicidio, ma un vero e proprio attentato all'integrità e all'ordine interno del carcere. L'atto è un gesto di protesta e ribellione, significati attribuiti al fatto da M.A. stesso all'interno di una lettera che era destinata ad essere inviata alla direzione dell'istituto di pena. In tale scritto sono presenti chiare espressioni che lasciano intendere il forte senso di frustrazione covato da M.A. e la sua pressante voglia di protestare il suo malessere⁴⁵.

Il secondo esempio proviene sempre dalla stessa casa circondariale, Sollicciano di Firenze, ma il detenuto è un altro soggetto, J. B. di origini tunisine. Il soggetto è recluso in attesa di giudizio, sottoposto a misura cautelare per diversi reati quali spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. J.B., nel suo intento di protestare contro la giustizia ed i modi con i quali è stato trattato, opta anch'egli per un'esecuzione "spettacolare" e d'impatto: si cuce la bocca tenendo al suo interno una lametta. J.B. inizia anche a procurarsi delle lesioni sulle braccia e su altre parti del corpo. Rifiuta le cure del personale medico, si oppone all'intervento delle guardie carcerarie e minaccia di continuare ad infliggersi ferite fino alla morte se non viene immediatamente ascoltato dal magistrato, continuando a dichiararsi innocente. In entrambi questi due esempi è chiaro il forte intento di protesta coadiuvato da un'esecuzione suicidaria incredibilmente disturbante.

⁴³ P. BUFFA, *Il suicidio in carcere. La categorizzazione del rischio come trappola concettuale ed operativa*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n 1, anno 2012, p 8.

⁴⁴ Una delle forme più problematiche di protesta è proprio quella dello sciopero della fame, e del delicato rapporto tra diritto di rifiutare il cibo ed intervento della polizia penitenziaria. Di questo si parlerà più avanti.

⁴⁵ Frammento della lettera del detenuto M.A. in S. UBALDI, *Il suicidio in carcere* op. cit, p 56. "Protesto contro il mondo, contro lo stato, contro l'Ingiustizia, e i soprusi. La gente è Pazza che non si rende conto che il Popolo è sottomesso dallo stato, centinaia di vittime innocenti... Lascio questo "mondo di merd*" dove tutti tacciono nei soprusi dello stato. Perdonami Anna. Abbi cura dei bambini. Ti voglio bene".

Di episodi come questi, così come riportati da Silvia Ubaldi, ne è pieno il carcere, tutti caratterizzati dalla “spettacolarità” dell’esecuzione e dall’elevata volontà che il soggetto ha di portare avanti una ribellione⁴⁶. È palese come questa sia la forma più frequente in ambiente carcerario dato il presente conflitto interno insoluto che il detenuto ha con la giustizia ed il carcere. Mi piacerebbe citare testualmente, a conclusione di questa prima tipologia, un pensiero dell’autrice, nel quale è riportato quanto segue:

“In un ambiente in cui è ormai impossibile dimostrare la propria innocenza, l’unica soluzione per far sentire le proprie ragioni appare quella di rendersi vittima, dato che ci si trova in un contesto in cui per non essere colpevoli si deve necessariamente essere vittime”⁴⁷.

Il dolore fisico auto inflitto rappresenta spesso, per i detenuti, l’unico mezzo che essi hanno per farsi ascoltare, per protestare contro qualcosa che, purtroppo, ancora non funziona. Come scriveva David Le Breton agli inizi degli anni 2000:

“Là dove il corpo rappresenta la sola risorsa che consente di sentire la propria esistenza – ed eventualmente far sì che anche gli altri la riconoscano-, il dolore e la lesione corporale deliberatamente inflitta divengono forme di assicurazione, sia pure momentanee e destinate a non durare”⁴⁸.

2.2.2.2 Il suicidio “minaccia-ricatto”

Nell’ideale di suicidio inteso come minaccia-ricatto, l’intento del detenuto è di spaventare l’istituzione carceraria; attraverso l’atto egli vuole incutere timore. L’azione posta in essere dal ristretto ha l’intenzione di prospettare un danno ingiusto e futuro (così come richiesto dalla fattispecie penalistica della minaccia ex art. 612 cp), anche se tale male si traduce poi con la propria auto-soppressione. Molto spesso in carcere i suicidi hanno questo preciso scopo; c’è chi non ha esitato a interpretare il gesto come una vera e propria “aggressione indiretta” (nei confronti dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia ovviamente) e come un modo per far ricadere nei suoi confronti la “colpa” per l’evento suicidario. Il soggetto minaccia di uccidersi per colpire e punire indirettamente soggetti quali

⁴⁶ Ivi, p 58-59.

⁴⁷ Ivi, p 36.

⁴⁸ L. B. DAVID, *La pelle e la traccia. La ferita del se*, Meltemi editore, Roma, 2005, p 96.

magistrati, dirigenti penitenziari, psicologi o poliziotti penitenziari⁴⁹. Si è evidenziato, inoltre, come il soggetto che compia atti autolesionistici di questo genere si riappropri del proprio corpo, materialmente sottratto al suo libero arbitrio dal momento dell'arresto. Il detenuto non è più nella disponibilità del suo corpo, quindi con tale gesto pone sotto sequestro se stesso, la sua stessa persona, e pertanto si può interpretare tutto ciò come se fosse una riappropriazione, avendo tra le proprie mani il destino della proprio vita. Il proprio corpo viene strumentalizzato, al fine di ottenere un qualche beneficio, come se fosse un'arma⁵⁰.

Apparentemente quindi, la condotta del suicidio minaccia-ricatto è molto simile a quella del suicidio appello-protesta precedentemente esaminata. Cosa è che differenzia le due condotte? Secondo alcuni studi psichiatrici e sociologici il punto di differenza sta nella psicologia della condotta. Nel suicidio appello-protesta, il soggetto è "senza speranza", sapendo di non riuscire (e di non voler realmente) ad ottenere ciò che chiede; egli si suicida come protesta verso qualcosa che non ha accettato e pienamente condiviso.

Nel caso invece del suicidio minaccia-ricatto, il soggetto ha ben chiaro in mente la finalità che vuole raggiungere, l'obiettivo che si è prefissato con la sua condotta. Si dice che in questo caso la condotta diventa "l'ultima carta da giocarsi per poter modificare la situazione a proprio favore"⁵¹.

Secondo i ragionamenti di altri studiosi, che io mi trovo di condividere, neanche si dovrebbe parlare di suicidio, essendo queste condotte poste in essere come un mezzo per ottenere un qualcosa e l'evento come una minaccia da prospettare. Tutte le condotte suicidarie che vengono fatte rientrare in questo insieme si limitano ad essere soltanto dei tentati suicidi, appunto con lo scopo, come anticipato, di incutere timore nei confronti dell'istituzione penitenziaria. Da ciò, si evince che l'eventuale evento morte, successivo ad una condotta del genere, deve essere inteso come parasuicidio, o suicidio preterintenzionale, non essendo profondamente radicata e piena la volontà del soggetto di darsi la morte. In gergo carcerario viene spesso identificato come "suicidio manipolativo"⁵².

⁴⁹ A. BUCARELLI-G.P. PINTOR, "Morte e detenzione", in *Rassegna Italiana di Criminologia*, Giuffrè, Milano, 1991, op cit. in S. UBALDI, *Il suicidio in carcere* op. cit, p 34.

⁵⁰ S. PAGE, "Suicide and Total Institution", in *Deaths in Custody: International Perspectives*, Whiting & Birch Ltd, London, 1994, p 85-86.

⁵¹ S. UBALDI, *Il suicidio in carcere* op. cit, p 34. Cfr D.O. TOPP, "Suicide in Prison", in *British Journal of Psychiatry*, n 134, anno 1979, p 24-27.

⁵² S. UBALDI, *Il suicidio in carcere* op. cit, p 34

Nella pratica, la storia offerta dall'autrice è quella del detenuto R.D. Il detenuto si stringeva una cintura al collo minacciando di impiccarsi se non avesse ricevuto immediatamente delle cure mediche più idonee. La guardia carceraria sopraggiunta nella cella venne invitata (o per meglio dire costretta dietro minaccia) ad uscire e a chiamare il personale medico immediatamente se non avesse voluto la morte di R.D. In seguito a tale costrizione, la guardia si è trovata costretta ad allertare gli infermieri che hanno scortato il soggetto in infermeria. Il detenuto R.D. si è fatto accompagnare in infermeria tenendosi a debita distanza dal personale e continuando a stringere la cintura, per assicurarsi di essere effettivamente condotto in infermeria. All'arrivo il detenuto mostrava evidenti segni di soffocamento e stava iniziando a diventare cianotico. Calmato e rassicurato dal personale medico si convinse a sfilarsi la cintura. Sarà lui stesso a dichiarare che l'intento del suo gesto era quello di richiamare l'attenzione dei medici e che non era assolutamente sua intenzione togliersi la vita, ma aveva visto tale azione come l'unica rimasta a sua disposizione per farsi comprendere⁵³.

2.2.2.3 Il suicidio "delitto-vendetta"

Si tratta dell'ultima tipologia suicidaria presente nell'opera in esame e, come riportato anche da Silvia Ubaldi stessa, è quella che apparentemente risulta essere meno presente all'interno delle carceri. Il detenuto che pone in essere una condotta di questo tipo ha accumulato una carica aggressiva particolarmente elevata e violenta. Contro le ostilità che gli si parano innanzi il soggetto ha il forte istinto di reagire mediante l'uso della violenza che, però, non potendo dirigere verso soggetti terzi, è costretto a dirigere nei suoi confronti. Il soggetto vuole vendicarsi nei confronti di terzi, pur materialmente aggredendo se stesso (vista l'impossibilità di reagire direttamente verso terzi). Questo è il tipo di suicidio più violento, secondo molti a metà strada tra l'omicidio ed il suicidio. Sarà Stekel, nel 1910, a dichiarare che "nessuno si uccide senza prima aver desiderato di uccidere un altro, o almeno senza aver desiderato la morte di un altro". Questa dichiarazione venne poi sorretta anche da Karl Menninger, il quale era certo che nel suicida ci fosse una particolare attitudine all'omicidio e una capacità ad infliggere danno agli altri, essendo appunto in grado di procurarsi la morte autonomamente⁵⁴. Lo stesso Menninger dirà che il soggetto suicida possiede tre "aspetti psicodinamici di tendenza" tali da creare nella sua mente: un desiderio di uccidere; un desiderio di essere ucciso; un desiderio di morire. In carcere questo suicidio può tradursi come

⁵³ Ivi, p 61-62.

⁵⁴ K. MENNINGER, "Man against himself", Harcourt Brace, New York, 1938, p 207.

la volontà di uccidere “un boia fantasmatico”, personificazione della giustizia, non corretta nei suoi confronti⁵⁵.

Un’ultima considerazione relativa al rapporto intercorrente tra suicidio appello-protesta e questa tipologia. In entrambe le condotte, il soggetto si uccide per colpa di qualcuno, per manifestare la propria rabbia contro qualcuno. Le due condotte suicidarie sono identiche sia dal punto di vista eziologico che per la condotta tenuta. La differenza concerne, secondo la Ubaldi, nella dinamica attraverso la quale si compie il gesto.

Citando testualmente:

“Nella vendetta il soggetto vuole risolvere un conflitto punendo direttamente colui che si ritiene colpevole, quindi colui al quale si imputa la responsabilità. Nella protesta l’intento punitivo viene esplicito diversamente: si fuoriesce da un rapporto strettamente interpersonale della risoluzione dei conflitti”⁵⁶.

Nel suicidio vendetta il soggetto cerca una propria soddisfazione personale facendola “pagare”, attraverso la sua morte, a colui che egli reputa responsabile della sua condizione. Viceversa, nel suicidio appello-protesta, il gesto del suicida è rivolto ad un interesse generale e comune; mi suicido offrendo la mia vita come sacrificio per manifestare un problema che accomuna tutti; lo si compie per il bene di questa comunità (teoria del suicidio altruistico di Durkheim). Nel suicidio delitto-vendetta il soggetto è mosso soltanto dall’odio e dal rancore che egli si porta dentro, senza sperare in nessun fine utilitaristico ai fini sociali, ma per appagare un proprio bisogno personale.

Il caso offerto questa volta è quello del detenuto C.A., di origine marocchine recluso nel carcere di Pistoia. C.A. si è effettuato, utilizzando una lametta rimediale, dei profondi tagli su braccia e addome, perdendo una quantità spaventosa di sangue. Il soggetto, mentre procedeva con le incisioni, urlava le seguenti parole: “Io mi ammazzo in cella e faccio passare i guai a tutti quanti, anche al capo galera”. Chiaro il suo intento di vendicarsi verso l’istituto tagliandosi le vene, facendo “passare i guai a tutti quanti”. La sua condotta non è una minaccia futura, lui non sta chiedendo niente in cambio della sua vita (altrimenti rientrerebbe nella categoria dei suicidi minaccia-ricatto), egli si sta “semplicemente” togliendo la vita, mediante uno dei metodi più dolorosi possibili, per fare un torto a chi lui ritiene responsabili.

⁵⁵ K. MENNINGER, *“Man against himself”*, Harcourt Brace, New York, 1938, p 207.

⁵⁶ S. UBALDI, *Il suicidio in carcere* op. cit, p 36.

La sua è una vendetta vera e propria. In questi casi il “*suicidal intent*” è massimo, il soggetto vuole uccidersi; al contrario invece dei suicidi minaccia-ricatto, dove il soggetto non vuole realmente uccidersi e sono quindi caratterizzati da un minor grado di “*suicidal intent*”. Il tono con cui si pone il detenuto C.A. è un tono di sfida, come per dimostrare la sua superiorità;

Questa superiorità è dimostrata attraverso questa pena che lui si sta auto infliggendo. Vuole dimostrare che lui è migliore e più forte di tutti coloro che lo hanno posto in questa situazione perché egli è in grado di sopportare non solo la pena inflittagli dalla giustizia, ma anche un’ulteriore pena, inflittasi deliberatamente da egli stesso. La sua è chiaramente una devianza attiva, che avrebbe portato il soggetto, se ne avesse avuta la possibilità, a sfogare la sua frustrazione direttamente verso i soggetti da lui ritenuti responsabili. Nell’impossibilità di compiere un’aggressione diretta, si vendica uccidendo se stesso⁵⁷.

2.3 DUE CATEGORIE A CONFRONTO: NUOVI GIUNTI E “FINE PENA MAI”

Lo studio del fenomeno suicidario non può non passare per l’analisi ed il confronto di queste due differenti categorie di detenuti. Tali soggetti, nonostante la presenza di differenze sul piano giuridico e psicologico, condividono un dato in comune: sono stati considerati, attraverso studi sul fenomeno, come le categorie maggiormente soggette al rischio di agiti suicidari⁵⁸. Si procederà quindi al confronto tra queste due categorie di detenuti, partendo prima dall’inquadramento normativo di riferimento, per poi cercare di individuare i principali fattori di rischio per entrambe le categorie.

Per detenuti nuovi giunti si fa riferimento a tutti quegli individui che sono appunto, per utilizzare un termine prettamente universitario, le “matricole”. Soggetti che sono gli ultimi arrivati all’interno dell’istituto di pena. Questi verranno quindi collocati all’interno di una speciale sezione denominata appositamente “nuovi giunti”. Questa funge da accoglienza e primo ricevimento per questi detenuti che, a seconda delle proprie esperienze detentive, verranno ulteriormente suddivisi in: nuovi giunti in questo dato istituto penitenziario (avendo

⁵⁷ *Ivi*, p 65.

⁵⁸ D. LAGANÀ, *Psicologia del suicidio in carcere. Una valutazione comparativa tra nuovi giunti e detenuti con “fine pena mai”*, in *Psicologia e giustizia*, anno XX, n 1, Gennaio-Giugno 2019. Cfr A. BORASCHI-L. MANCONI, *Quando hanno aperto la cella era già tardi perché. Suicidio e autolesionismo in carcere 2002-2004*, in *Rassegna Italiana di sociologia*, Il mulino, n 1, Gennaio-Marzo 2006, p 117-148.

avuto quindi altre esperienze detentive in altri istituti) e nuovi giunti che non hanno mai effettuato l'ingresso in una struttura detentiva (maggiormente soggetti quindi alle criticità carcerarie)⁵⁹.

Il fenomeno suicidario nei detenuti appena giunti in carcere è un problema particolarmente serio, una triste realtà che richiede l'attenzione ed una profonda riflessione da parte di tutta l'amministrazione penitenziaria e della giustizia stessa. È risaputo che l'esperienza della detenzione può essere traumatica per la maggior parte degli individui, a maggior ragione per coloro che si trovano al loro primo ingresso.

Per un detenuto “nuovo giunto” il carcere ha un elevato impatto psicologico. Fattori come il senso di isolamento, la mancanza di controllo sulla propria vita, piuttosto che il trauma dell'arresto o la vergogna, possono essere particolarmente intensi e difficili da gestire. Tutti questi fattori conducono ad effetti ancora più accentuati se a subirli è una persona già fragile, come giovani, anziani o tossicodipendenti⁶⁰. Per questo motivo, al fine di evitare l'incidenza sempre più crescente tra i soggetti appena entrati, la circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria n. 3233/5683 del 1987 ha istituito il “Servizio nuovi giunti”. Nella logica d'intervento, il preciso compito di questo istituto, così come prospettato dall'amministrazione, era appunto quello di tutelare ed evitare il proliferare di atti di autolesionismo e suicidi. Si legge infatti all'interno della circolare che gli oggetti di tutela sono, in particolar modo: “soggetti giovanissimi o anziani, tossicodipendenti, soggetti in condizioni fisiche o psichiche non buone o comunque in condizioni di particolare fragilità e che entrano in carcere per la prima volta”⁶¹.

Il detenuto nuovo giunto, così come stabilito dalla circolare suddetta, deve essere immediatamente all'atto di ingresso (o se impossibile entro massimo 1 giorno) sottoposto ad una visita medico specialistica per valutare il rischio suicidario del soggetto (gli artt. di riferimento sono il numero 11 della lg 354/1975 e il numero 23 del d.p.r. 230/2000)⁶². Tale adempimento, presente anche nella Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, deve essere eseguito da un medico, o da altro specialista così come esplicitamente individuati dall'art. 80 della Legge 354/1975, il quale deve eseguire “una valutazione globale di massima

⁵⁹ D. LAGANÀ, *Psicologia del suicidio in carcere. Una valutazione comparativa tra nuovi giunti e detenuti con “fine pena mai”*, in *Psicologia e giustizia*, anno XX, n 1, Gennaio-Giugno 2019, p 9.

⁶⁰ G. LAFORGIA, *Il servizio nuovi giunti. L'insieme delle attività amministrative, assistenziali e tecnico-operative successive al primo ingresso in istituto. Il rischio suicidario nei primi giorni di detenzione*, in *La prevenzione dei suicidi in carcere: contributi alla conoscenza*, Istituto superiore di Studi penitenziari (a cura di), Dicembre 2011, p 66-67.

⁶¹ C. GARUDI, *Fattori di rischio suicidario e autolesivo in un gruppo di detenuti presso il “servizio nuovi giunti” della casa circondariale di Ferrara*, in *Rivista di psichiatria e psicoterapia*, 31, 4, anno 2012, p 244.

⁶² A. DIDI, *Manuale di diritto penitenziario*, Sedonda edizione, Pacini Editore, Pisa, 2020, p 78-79.

sul livello di rischio”⁶³ e, ai sensi del comma 7 dell’art. 11 lg 354/1975, procedere alla redazione di una cartella clinica contenente tutte le informazioni rilevanti circa la situazione psicofisica del detenuto. Eseguire la valutazione vuol dire individuare il livello del rischio (che il soggetto ha, sia di infliggersi violenze, che di essere vittima di violenze da parte di altri detenuti) specificandone l’entità: minimo, basso, medio, alto e altissimo.

Sulla base di quanto stabilito dalla visita d’ingresso (che nella prassi può essere svolta congiuntamente alla prima perquisizione), verranno date indicazioni specifiche, al sottufficiale responsabile del detenuto, relative alla sua sistemazione. Più il rischio è elevato, maggiore sarà il controllo a cui sarà sottoposto; così facendo il detenuto potrà essere sistemato in infermeria, in camera singola o in compagnia, alla presenza o meno del piantone, in regime di grande sorveglianza o sottoposto a terapie o particolari assistenze mediche o psicologiche (per esempio, nei confronti di soggetto tossicodipendente verrà disposta la sistemazione negli istituti di custodia attenuata ICAT).

Eppure, nonostante l’istituzione della sezione nuovi giunti, continuarono ad esserci un numero elevato di suicidi tra questi soggetti. Ciò spinse l’amministrazione a potenziare l’istituto con l’aggiunta di una sostanziale miglioria. In seguito alla circolare DAP n. 3524/5974 del 2000 si modificò quanto introdotto da quella del 1987. Con quest’ultimo provvedimento vennero istituite delle precise linee guida da seguire per contrastare il fenomeno; si ribadì e venne chiarita, inoltre, la necessità che tale servizio ha di non essere “una mera individuazione e classificazione” fine a stessa, ma di costituire una “presa in carico” effettiva dei detenuti ritenuti più fragili, prevedendo un percorso ed un’attenzione particolarmente vigile da parte del personale sanitario e non. Non a caso, il comma 7, del già citato art. 11, dispone altresì che l’assistenza sanitaria debba essere prestata ad intervalli di tempi periodici durante tutta la permanenza del soggetto nell’istituto di prevenzione, parametrata ai bisogni salutari del soggetto.

Evidentemente però, qualcosa di tutto questo non deve star funzionando come previsto. Con riferimento ai detenuti nuovi giunti, nel rapporto annuario del 2022 del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, il dato più spaventoso è offerto dai tempi della durata della detenzione prima dell’evento suicidario. Dei detenuti morti suicidi durante il 2022, 49 lo hanno fatto nei primi sei mesi di detenzione; di questi, 21 si sono tolti la vita nei primi tre mesi, e 15 nei primi 10 giorni. Addirittura, di questi 15 detenuti, 9 si

⁶³ C. GARUDI, *Fattori di rischio suicidario*, op. cit, p 244.

sono uccisi durante le prime ventiquattro ore dall'ingresso nell'istituto⁶⁴. La metà dei suicidi totali è avvenuta, quindi, tra soggetti che erano “nuovi giunti”.

Questi dati rivelano, purtroppo, ancora l'incapacità a poter gestir al meglio un soggetto nuovo giunto, il quale maggiormente rispetto agli altri dovrebbe essere seguito e tutelato. Ma individuare le cause di questa forte incidenza non è un lavoro agevole. Sommariamente, tra i fattori che maggiormente possono incidere su un detenuto appena entrato, si possono citare: la presenza di una relazione affettiva con una persona esterna al carcere, che accentua maggiormente lo shock successivo alla prisonizzazione, e i quali non si è certi che resteranno invariati una volta usciti⁶⁵; l'essere, molto spesso, ancora in attesa di giudizio (lo stesso rapporto del Garante dei detenuti rivela che il 39% dei suicidi erano detenuti in attesa di giudizio, e che il 9% era in attesa del giudizio di Appello)⁶⁶; l'aver problemi con alcol o droghe; od esser rimasti scossi e provati a seguito dell'arresto e dal senso di vergogna successivamente generatosi. In molti addirittura è lo stesso sconforto dell'aver perso la propria vita, i propri avere, a non aver più il controllo e la disponibilità del proprio corpo a causare quello scompenso emotivo, troppe volte alla base dell'estremo gesto.

Più complicato ancora, per quanto mi riguarda, affrontare il discorso relativo agli ergastolani, di cui moltissimo si sta parlando negli ultimi mesi. Partendo dalla definizione normativa, fornita dall'art. 22 c.p., l'ergastolo è la massima pena che l'ordinamento italiano può infliggere nei confronti dei soggetti rei di delitti particolarmente gravi ed efferati. Il disposto dell'articolo è categorico “la pena dell'ergastolo è perpetua...”. L'ergastolano è, in linea teorica, condannato a passare la sua intera vita all'interno dell'istituto penitenziario, trovandosi scritto sul proprio certificato di detenzione la famigerata locuzione “fine pena mai”.

⁶⁴ E. CAPPELLI-D. LUCIA-T. FORTUNA-G. SURIANO, *Per un'analisi dei suicidi negli istituti penitenziari*, Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (a cura di), Roma, 2022, p 10.

⁶⁵ D. LAGANÀ, *Psicologia del suicidio in carcere. Una valutazione comparativa tra nuovi giunti e detenuti con “fine pena mai”*, in *Psicologia e giustizia*, anno XX, n 1, Gennaio-Giugno 2019, p 9.

⁶⁶ E. CAPPELLI-D. LUCIA-T. FORTUNA-G. SURIANO, *Per un'analisi dei suicidi negli istituti penitenziari*, Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (a cura di), Roma, 2022, p 9. Sommando il dato di coloro che sono in attesa del primo giudizio (39%) e di coloro che invece attendono l'appello (9%) la percentuale di soggetti detenuti senza una condanna definitiva sale al 48%. Di contro, “solo” il 46% ha una sentenza definitiva (e sottolineo solo, per ricalcare maggiormente quanto sbagliato sia che meno della metà dei detenuti abbia una sentenza definitiva e sia morta in carcere, a causa del carcere) ai quali va aggiunto il restante 6% corrispondente ai così detti “misti”, detenuti per una pena definitiva che però stanno affrontando un altro processo per un differente reato, non ancora giunto al termine.

In realtà, nella prassi, l'ergastolo semplice non si traduce mai in una pena perpetua, in quanto: dopo almeno 10 anni di detenzione l'ergastolano ha diritto a ricevere dei permessi premio (possibilità di uscire dal carcere per una misura non superiore a 45 giorni annui), dopo 20 anni può richiedere la semilibertà, e dopo 26 anni può chiedere la libertà condizionata (che trascorsi 5 ulteriori anni, decorrenti dalla concessione, senza aver commesso ulteriori reati portano all'estinzione totale del reato)⁶⁷. A tutto ciò si aggiunge anche la possibilità che l'ergastolano ha di ottenere sconti di pena per buona condotta (45 giorni ogni 6 mesi), abbassando ulteriormente il peso sanzionatorio. Così disposto sembra tutto in perfetta sintonia con quanto disposto dall'art. 27 della nostra Carta Costituzionale, dove è sancito il principio della pena intesa in ottica rieducativa.

Come riportato da diversi studi, anche negli ergastolani il rischio suicidario è particolarmente elevato. Questo può essere causato da due principali motivazioni. La prima, fa riferimento alla predisposizione apparente che l'ergastolano ha di porre in essere agiti violenti, comprensibile dalla gravità del crimine commesso per il quale sta scontando la pena. Il fatto di essere in grado di porre in essere reati di questa gravità, fa ben immaginare che il soggetto possa avere una propensione alla violenza, anche contro se stesso⁶⁸. La seconda motivazione sembra invece essere legata al pentimento. L'ergastolano sente il rimorso del fatto commesso e, nell'impossibilità di una redenzione umana e sociale, decide di togliersi la vita. La consapevolezza dell'aver arrecato tanto male e tante sofferenze alla vittima e ai suoi familiari lo tormenta a tal punto da non riuscire più a vivere con questo gravoso fardello⁶⁹.

Secondariamente, c'è anche chi ha ipotizzato che il crescente rischio suicidario è direttamente proporzionale al tempo trascorso in carcere. La condanna indefinita fa sì che il detenuto abbia molto più tempo per ragionare e ideare la sua morte⁷⁰. Inoltre, interessante come si è evidenziato che anche per gli ergastolani i momenti più critici sono quelli immediatamente dopo l'ingresso presso l'istituto. Pur essendo ergastolani, anche loro possono

⁶⁷ A. DIDI, *Manuale di diritto penitenziario*, Seconda edizione, Pacini Editore, Pisa, 2020, p. 36, 220-223. Queste regole non trovano applicazione nei confronti dei soggetti sottoposti ad ergastolo ostativo per i reati previsti dall'art. 4bis della lg. 354/1975.

⁶⁸ D. LAGANÀ, *Psicologia del suicidio in carcere. Una valutazione comparativa tra nuovi giunti e detenuti con "fine pena mai"*, in *Psicologia e giustizia*, anno XX, n. 1, Gennaio-Giugno 2019, p. 11.

⁶⁹ A. LIEBLING, *The role of the prison environment in Prison suicide and prisoner distress*, anno 2006 in D. LAGANÀ, *Psicologia del suicidio in carcere. Una valutazione comparativa tra nuovi giunti e detenuti con "fine pena mai"*, in *Psicologia e giustizia*, anno XX, n. 1, Gennaio-Giugno 2019, p. 11.

⁷⁰ J. BORRIL, *Self-inflicted deaths of prisoners serving life sentences 1998/2001*, in *British journal of forensic practice*, n. 4, anno 2002, p. 30-38.

essere dei nuovi giunti, alla loro prima esperienza detentiva in quel dato carcere. Le stesse problematiche che colpiscono i nuovi giunti possono colpire quindi anche gli ergastolani appena entrati. Però, questi detenuti saranno costretti, la stragrande maggioranza delle volte, a vivere più e più volte l'esperienza del primo ingresso in carcere; l'ergastolano infatti può vedersi, durante la sua detenzione, costretto a spostare passando per diversi istituti di pena, dovendo ogni volta effettuare di nuovo il primo ingresso, e dovendo familiarizzare *ex novo* con un carcere diverso dal precedente⁷¹.

Eventi e fattori di criticità per gli ergastolani sono quindi particolarmente presenti, e non si esauriscono trascorsi i primi mesi di detenzione, ma continuano ad esserci per tutta la durata di essa, rimanendo sempre costantemente in agguato.

Un'importante testimonianza sul tema viene offerta dall'ex ergastolano Carmelo Musumeci. Egli è diventato, nel 2018, il primo ergastolano ostativo (in cella dal 1991) a riuscire a ri-diventare un uomo libero. All'interno di un servizio svolto dall'AGI, Carmelo Musumeci è stato chiamato a commentare la terribile situazione carceraria italiana nel corso del 2022 (anno con record storico di suicidi). Egli ha riferito della sua personale esperienza di quante volte anche lui ha pensato a tale gesto. Riferisce inoltre che secondo lui, sempre parlando dei "fine pena mai", "sono i più forti a suicidarsi, i più deboli invece sopravvivono non riuscendo a sottrarsi alla morte al rallentatore che li aspetta da reclusi"⁷².

Dalle sue parole si evince quanto sia complicato solo pensare a tale gesto; e quanto complicato sia, quindi, porlo in essere, tanto che solo i più forti e coraggiosi di loro riuscivano nell'intento. Chi più di lui, che di anni in carcere se ne è fatti parecchi, conoscendo tantissimi detenuti ergastolani (pur stando in regime di 41bis legge 354/1975), può raccontarci l'orrore di quando tra i corridoi del penitenziario le guardie carcerarie accorrevano, gridando "allarme rosso", nei casi in cui qualcuno tentava il suicidio? Le grida degli altri detenuti che intimavano il corpo sanitario a fare in fretta, senza sapere con esattezza se fosse stato meglio per lui augurargli di salvarsi o di farla finita. Dal punto di vista di Carmelo Musumeci, il suicidio rappresenta una forma di lotta, "un modo per attirare l'attenzione", perché in carcere "non si ragiona come uomini". Per lui, ma così come lo credo anche io, non è possibile morire in carcere, un luogo che dovrebbe essere uno dei più controllati; un luogo nel quale il reo

⁷¹ F. PORPORINO, *Difference in response to long-term imprisonment. Implications for the management of long-term offenders*, in *The prison journal*, n 70, 1, 1990, p 35-45.

⁷² Parole originarie di Carmelo Musumeci, in M. D'ALESSANDRO, "Cosi i miei compagni si suicidavano in carcere, erano i più coraggiosi di noi", in <https://www.agi.it/cronaca/news/2022-10-15/racconto-suicidi-carcere-coraggio-depressione-18455769/>.

dovrebbe ritrovare la via della legalità ristabilendo il suo rapporto originale con la società, e non trovare la morte. E invece, tra strutture fatiscenti e mancanza di personale, i detenuti sono troppo spesso lasciati a loro stessi. In relazione a ciò, Musumeci riferisce anche che i mesi “migliori” per uccidersi sono quelli estivi e durante le vacanze di Natale, dato il numero ulteriormente ridotto di personale penitenziario⁷³. Per lui, continuando, “è difficile spiegare cosa accade nella testa di un ergastolano quando in lui non c’è più futuro perché il suo domani è un domani senza più sogni, progetti e speranza”⁷⁴. Un pensiero che viene condiviso da tutti gli “uomini ombra” (così definiti gli ergastolani ostativi), che vedono la pena dell’ergastolo come “una pena di morte nascosta”, così come l’ha definita lo stesso Papa Francesco nel suo discorso alla delegazione dell’associazione internazionale di diritto penale il 23 Ottobre 2014; una “pena che ti mangia l’anima, il corpo, il cuore e l’amore”, e che, pertanto, solo la morte può alleviare rompendo queste catene⁷⁵; eppure, non è per questo che esiste l’istituzione carceraria, la quale, in fondo, “(...) dovrebbe toglierti la libertà (a fini rieducativi), non la voglia di vivere”⁷⁶.

Ed allora, uscendo brevemente dal tema, tralasciando il fenomeno suicidario, interessante a mio avviso vedere quali sono i provvedimenti e le pronunce giurisprudenziali più rilevanti in materia di ergastolo ostativo (il così detto carcere a vita). Bisogna chiarire che la Corte Costituzionale, con sentenza del 22 Novembre 1974, numero 264, aveva già annunciato la legittimità costituzionale dell’ergastolo data la sua valenza “polifunzionale” non diretta solo alla rieducazione del condannato, ma anche alla tutela e sicurezza della società. Nei confronti di un soggetto che ha commesso un crimine particolarmente efferato, il fondamento della pena risiede non tanto nella rieducazione del condannato ma nella difesa della società⁷⁷.

⁷³ Cfr E. CAPPELLI-D. LUCIA-T. FORTUNA-G. SURIANO, *Per un’analisi dei suicidi negli istituti penitenziari*, Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (a cura di), Roma, 2022, p 10-11. Viene riportato come il maggior picco di suicidi avvenga proprio durante le vacanze estive (specialmente ad Agosto) data l’impossibilità, stante la scarsità di personale, a poter continuare a svolgere le attività educative o di svago, riempiendo di vuoto le loro giornate.

⁷⁴ C. MUSUMECI, *La morte dell’ergastolo. Lettere a Papa Francesco di un ergastolano*, in P. GONNELLA-M. RUOTOLO (a cura di), *Giustizia e carceri secondo Papa Francesco*, Jaca Book, Milano, 2016, p 160. Si legge altresì che “l’unica ragione per pensare al futuro è un fine pena, ma noi non lo abbiamo perché la società ormai non ci vede più come umani, ma come mostri, forse perché lo sono un po’ anche loro”.

⁷⁵ *Ibidem*

⁷⁶ Parole originarie di Carmelo Musumeci, in M. D’ALESSANDRO, “*Così i miei compagni si suicidavano in carcere, erano i più coraggiosi di noi*”, in <https://www.agi.it/cronaca/news/2022-10-15/racconto-suicidi-carcere-coraggio-depressione-18455769/>.

⁷⁷ Cfr E. DOLCINI, *La questione penitenziaria nella prospettiva del penalista. Un provvisorio bilancio*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, vol 55, n 1, 2012, p 1659-1660.

Con riferimento all'ergastolo ostativo invece, il discorso fatto è stato leggermente diverso. Questa tipologia, (che interessa circa 1150 ergastolani, a fronte dei circa 1800 effettivi), viene applicata per i delitti previsti dall'art. 4bis lg 354/1975 e prevede l'impossibilità per detti detenuti di accedere a permessi premio o misure alternative alla detenzione, se non collaboranti con la giustizia. La Corte Costituzionale, con diverse pronunce in questi anni, da ultima l'ordinanza del' 8 Novembre 2022, numero 227, ha sancito l'illegittimità della norma in esame, in violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione. Sarebbe discriminatorio e contrario al fine di rieducazione, subordinare l'uscita dal carcere alla sola collaborazione con la giustizia. Sembrerebbe così, che si sia dato adito a ciò che nel 2019 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sent. 77633-16 del 13/06, aveva già ampiamente stabilito all'interno della disputa Viola c. Italia, e cioè che l'ergastolo ostativo viola l'art 3 della convenzione edu, costituendo un trattamento disumano e degradante. Sul tema la riflessione è stata avviata, ed il dibattito è ancora apertissimo⁷⁸.

2.4 IL PROBLEMA DELLA SUSSISTENZA DI UN DIRITTO A LASCIARSI MORIRE DEL DETENUTO: LO SCIOPERO DELLA FAME COME IMPEDIMENTO ALL'INTERVENTO DEL PERSONALE PENITENZIARIO

Lo sciopero della fame è tristemente conosciuto come una delle modalità più frequenti per mezzo della quale viene portata avanti una protesta in ambiente carcerario. Questa pratica si può definire come “il rifiuto volontario, totale, dell'assunzione del cibo (in genere con esclusione del rifiuto dell'acqua), senza giustificato motivo medico, che duri da più di tre giorni”⁷⁹. Il problema che si pone, quando un detenuto decide di non accettare più il cibo, è legato alla liceità dell'intervento e del trattamento coattivo. Infatti, un digiuno che si protrae ad oltranza per svariati giorni porterà alla morte del detenuto, la quale è evitabile solo con un intervento medico e l'interruzione del digiuno. In questa situazione, i principi costituzionali del diritto alla vita e della libertà personale si scontrano. I diritti del detenuto e i doveri

⁷⁸ Cfr E. DOLCINI, *La questione penitenziaria nella prospettiva del penalista. Un provvisorio bilancio*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, vol 55, n 1, 2012, p 1660-1662, cfr E. DOLCINI, *L'ergastolo ostativo riformato in articulo mortis*, in <https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/dolcini-ergastolo-ostativo-riformato-in-articulo-mortis>, cfr con <https://www.altalex.com/documents/news/2019/06/17/ergastolo-ostativo-cedu-condanna-italia>.

⁷⁹ I. ALLEGRANTI-G. GIUSTI, *Lo sciopero della fame del detenuto. Aspetti medico-legali e deontologici*, Cedam, Padova, 1983, p 6. Si è detto che il rifiuto deve essere totale, comprendente cioè sia solidi che liquidi, ma esclusa l'acqua che spesso non viene mai rifiutata dai detenuti. Secondo gli autori questa scelta è giustificata dal fatto che, essendo il rifiuto del cibo una protesta, questa deve poter durare il più lungo possibile. Rifiutare anche l'acqua comporterebbe una morte, ovviamente, più rapida.

dell'amministrazione vanno in sovrapposizione e in contrasto; è il problema dell'autodeterminazione dell'individuo e del rapporto fra diritti del singolo e diritti della collettività⁸⁰. Il problema, quindi, è capire quanto questa condotta autodeterminata, ma lesiva, sia conforme al diritto⁸¹.

E allora, per affrontare il tema non ci si può esimere dal fare un parallelismo, brevissimo, tra il rifiuto del cibo e la disciplina del consenso (informato) alle cure e alla possibilità di rifiutarle. Infatti, l'art. 32 Costituzione, secondo comma, dove enuncia che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizioni di legge", letto congiuntamente alle disposizioni degli artt. 2, 3 e 13 della Costituzione, legittima un individuo a poter rifiutare i trattamenti medici sul proprio corpo (come successivamente cristallizzato nella legge 219 del 2017). Tutto ciò in un'ottica di tutela e rispetto della libertà e della dignità della persona umana, che occupano un ruolo di preminenza all'interno dell'ordinamento italiano⁸². Viene affermata quindi, si l'inviolabilità del bene vita, ma anche l'incoercibilità del vivere, la quale fa sì che non si possa disporre in maniera coattiva "della salute e dell'esistenza altrui senza il consenso dell'interessato"⁸³. Questi principi "basilari" si riferiscono ad ogni individuo, a prescindere da sesso, razza o condizione, e quindi anche alla persona detenuta⁸⁴.

Su tali basi, perciò, traslando questi principi in ambiente carcerario, si legittima anche il detenuto, nell'ottica del parallelismo cibo-cure, a poter rifiutare l'alimentazione. Dunque, posto che il rifiuto dell'alimentazione porta inesorabilmente alla morte, posto che il detenuto possiede questo diritto costituzionalmente orientato di scegliere liberamente, e posta

⁸⁰ I. ALLEGRANTI-G. GIUSTI, *Lo sciopero della fame del detenuto. Aspetti medico-legali e deontologici*, Cedam, Padova, 1983, p 7-8.

⁸¹ A. SESSA, *Le giustificazioni procedurali nella teoria del reato. Profili dommatici e di politica criminale*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2018, p 27.

⁸² Sul tema rilevanti due casi giurisprudenziali, Welby ed Englaro. Le due sentenze, sentenza del GUP del Tribunale di Roma n. 2049 del 23/07/2007 (per il caso Welby) e la sentenza della Cassazione civile, sez 1, n 21748 del 16/10/2007 (per il caso Englaro), hanno contribuito alla formazione di questo diritto fondamentale sancendo, rimanendo ferma la concezione relativa all'indisponibilità del bene vita, il diritto che ciascuno ha di autodeterminarsi con riferimento alla propria salute, anche se ciò può condurre alla propria morte. Questo non sancisce "l'esplicito riconoscimento di un diritto al suicidio, bensì soltanto l'inesistenza di un obbligo a curarsi del soggetto". Cfr A. SESSA, *Le giustificazioni procedurali nella teoria del reato*, op. cit., p 62; Cfr R. MORAMARCO, *Il problema della sussistenza di un diritto a lasciarsi morire del detenuto. Profili di responsabilità del comandante di reparto e strumenti di prevenzione del disagio*, in *La prevenzione dei suicidi in carcere: contributi alla conoscenza*, Istituto superiore di Studi penitenziari (a cura di), Dicembre 2011, p 100.

⁸³ A. SESSA, *Le giustificazioni procedurali nella teoria del reato*, op. cit., p 56. Tutto ciò è stato possibile grazie ad un cambio radicale: il passaggio da una concezione assolutistica, per la quale la persona era sempre soggetta allo Stato, ad un modello personal-solidaristico, che eleva la persona umana a valore supremo.

⁸⁴ I. ALLEGRANTI-G. GIUSTI, *Lo sciopero della fame del detenuto*, op. cit., p 70-71.

l'impossibilità dell'intervento del personale penitenziario, che altrimenti violerebbe il diritto all'autodeterminazione, si potrebbe concludere circa la sussistenza di un "diritto" del detenuto a lasciarsi morire. "Diritto" che scaturisce indirettamente da una scelta libera ed autonoma, da un "consenso informato" espressione di un diritto fondamentale universalmente e costituzionalmente riconosciuto⁸⁵. Lo sciopero della fame, equiparato al rifiuto delle cure, potrebbe quindi essere ricondotto all'interno del novero delle pratiche di eutanasia passiva consensuale. Una pratica lecita che, come si è già detto, trova principio in una volontà specifica e cosciente del soggetto⁸⁶.

Ma allora, nel momento in cui un detenuto inizia lo sciopero della fame, è essenziale capire quali sono i limiti d'intervento del personale penitenziario e avviare una riflessione sulla liceità di eventuali interventi coatti. Un intervento medico tempestivo, infatti, è l'unico modo per evitare che questa pratica produca effetti dannosi o addirittura mortali; interventi quali terapia di supporto alimentare, sedazione continua profonda o la graduale reidratazione. Però, per poter svolgere ognuna di queste o altre attività è assolutamente necessario il consenso del soggetto, liberamente formatosi ed informato. Il problema che si pone è quindi il medesimo, potendo il detenuto rifiutare sia il cibo che le eventuali cure necessarie alla sua salvezza⁸⁷. Apparentemente, l'unico modo per rompere questo *impasse* è attraverso la legittimazione di interventi coatti del personale penitenziario nei confronti del detenuto. Interventi obbligatori che, in assenza di una specifica legge che li preveda come impone l'art 32 secondo comma Costituzione, andrebbero nettamente in contrasto con il disposto dell'articolo costituzionale stesso e con la legge 217 del 2019. Eppure, c'è chi, forte della pronuncia del giudice delle leggi (sent. 218/1994 del 23/05), ha ipotizzato la possibilità di una compressione del diritto alla salute a causa della presenza di determinati limiti oggettivi dati dall'organizzazione dei servizi sanitari e dagli scopi di tutela. Si legge nella sentenza che "pur essendo il diritto alla salute ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente garantite dalla Costituzione, la tutela riconosciuta può incontrare limiti oggettivi (...)"⁸⁸.

⁸⁵ A. SESSA, *Le giustificazioni procedurali nella teoria del reato. Profili dommatici e di politica criminale*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2018, p 56-57. Con riferimento allo specifico tema dell'eutanasia, si legge inoltre che, sulla base di tale fondamento (l'espressione di un diritto fondamentale universalmente riconosciuto), anche la buona morte dovrebbe essere sottratta ad una "acritica illiceità penale".

⁸⁶ *Ivi*, p 62. Sussiste ancora la differenza tra l'illiceità dell'eutanasia attiva e la liceità di quella passiva. La differenza tra le due si deve ricercare nell'azione che conduce alla morte: l'azione del medico atta ad uccidere nella prima, il rifiuto dei trattamenti ed alle cure nella seconda. Quindi, mentre la volontà del soggetto a lasciarsi morire rende lecita la seconda, la prima, sopraggiungendo la morte a seguito della condotta del medico (omicidio), resta illecita. La sentenza della Corte Costituzionale, 242/2019, ha aperto le porte al suicidio medicalmente assistito (rispettando determinati parametri offerti nella sentenza); sono rimaste ancora chiuse le porte della eutanasia attiva.

⁸⁷ M.G. MAFFEI, *Lo sciopero della fame della persona detenuta*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n 3, anno 2003, p 18-19.

⁸⁸ Corte Costituzionale, sentenza del 23 Maggio 1994, n 218.

E così, il diritto alla salute viene compresso dallo stato di detenzione che sottopone il soggetto ad una serie di limiti. Il detenuto dipende dall'amministrazione penitenziaria, e per questo a lui è preclusa qualsiasi forma di autodeterminazione alle prestazioni mediche. Egli non può scegliere il luogo di cura, scelta affidata all'amministrazione penitenziaria; è obbligato ad avvalersi dei medici penitenziari presenti; è obbligato (per legge) a sottoporsi alla visita medica di primo ingresso, per valutare il suo benessere generale, l'idoneità al lavoro o altro. Insomma, in carcere, l'autodeterminazione sanitaria del singolo soccombe rispetto alla tutela di interessi collettivi⁸⁹. Secondo parte della dottrina è sufficiente questa condizione di detenzione per ammettere interventi coattivi contrari al volere del soggetto pur in assenza di una norma. Ma, rimanendo sul piano prettamente normativo e accogliendo ciò che la dottrina maggioritaria dispone, è da escludersi la possibilità di interventi coatti in assenza della legge; infatti, questa nulla dice riguardo lo sciopero della fame del detenuto.

All'interno dell'apparato normativo penitenziario si riscontra la presenza di due norme che espressamente prevedono la possibilità che il personale penitenziario ha di intervenire. Si fa riferimento all'art. 41 (rubricato "impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione")⁹⁰ della legge 354/1975 e all'art. 82 (rubricato "mezzi di coercizione fisica")⁹¹ del d.p.r. 230/2000. In forza di dette norme, l'operatore penitenziario (guardia carceraria, medico o altri) hanno il potere di intervenire coattivamente nei confronti del detenuto che stia ponendo in essere atti di violenza, evasioni o di resistenza.

Il problema sta nella difficoltà a far entrare lo sciopero della fame in queste disposizioni normative. Si ha un impedimento, perciò, ad inquadrare lo sciopero della fame all'interno di quelle azioni violente per le quali è ammesso l'intervento coatto. La stessa Suprema Corte di

⁸⁹ M.G. MAFFEI, *Lo sciopero della fame della persona detenuta*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n 3, anno 2003, p 20-21. Cfr A. PENNISI, *Diritti del detenuto e tutela giurisdizionale*, Giappichelli, Torino, 2002.

⁹⁰ Art. 41 legge 354/1975: Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti.

Il personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti dei detenuti o degli internati deve immediatamente riferirne al direttore dell'istituto il quale dispone, senza indugio, accertamenti sanitari e procede alle altre indagini del caso.

Non può essere usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia espressamente previsto dal regolamento e, comunque, non vi si può far ricorso a fini disciplinari ma solo al fine di evitare danni a persone o cose o di garantire la incolumità dello stesso soggetto. L'uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario e deve essere costantemente controllato dal sanitario.

Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore.

⁹¹ Art. 82 d.p.r. 230/2000: La coercizione fisica, consentita per le finalità indicate nel terzo comma dell'articolo 41 della legge, si effettua sotto il controllo sanitario con l'uso dei mezzi impiegati per le medesime finalità presso le istituzioni ospedaliere pubbliche.

Cassazione, quarta sezione penale, con sentenza del 19/12 del 1979, aveva enunciato un principio in base al quale erano da considerarsi sottratti a tale articolo 41 tutti quegli atti a contenuto medico e quelli prettamente passivi⁹². Inquadrare il rifiuto dell'alimentazione come una condotta passiva del detenuto (e non attiva) e, gli interventi per contrastarlo alla stregua di una pratica medica (e non interventi atti a proteggere l'ordine del carcere), fa sì che lo sciopero della fame sia sottratto alle regole detentive degli artt. 41 e 82, e sia sottoposta alle classiche regole mediche del consenso informato. Perciò, se sono annoverabili tra gli interventi coatti, di cui ai citati articoli, azioni per impedire un'impiccagione o un taglio delle vene (condotte attive), non possono rientrarvi obblighi di *facere* al fine di rimediare a condotte prettamente omissive⁹³.

In forza di ciò, vista la mancanza di una espressa previsione normativa riguardante lo sciopero della fame, la condotta dell'agente penitenziario atta a interrompere forzatamente, e senza il consenso del detenuto, lo sciopero della fame ben potrebbe avere risvolti penalistici, integrando le fattispecie di cui all'art 610 c.p. (violenza privata) o di cui all'art 582 c.p. (lesioni) o ulteriori reati. Verrebbe perciò punito l'intervento arbitrario del soggetto agente non rispettoso del principio di autodeterminazione⁹⁴.

Sul tema ci sono anche alcuni spunti offerti dalla giurisprudenza. Primariamente, la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo si è interrogata più volte circa l'ammissibilità dell'alimentazione forzata dei detenuti in sciopero della fame⁹⁵. Da ultimo, nella recentissima sentenza del 2022, relativa al caso Yakovlyev c. Ucraina, i giudici di Strasburgo hanno decretato l'inammissibilità dell'alimentazione forzata perché costituente trattamento disumano e degradante⁹⁶. La Corte però, condannando l'Ucraina in relazione al

⁹² M.G. MAFFEI, *Lo sciopero della fame della persona detenuta*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n 3, anno 2003, p 28-30. Cfr R. MORAMARCO, *Il problema della sussistenza di un diritto a lasciarsi morire del detenuto. Profili di responsabilità del comandante di reparto e strumenti di prevenzione del disagio*, in *La prevenzione dei suicidi in carcere: contributi alla conoscenza*, Istituto superiore di Studi penitenziari (a cura di), Dicembre 2011, p 102.

⁹³ *Ibidem*

⁹⁴ R. MORAMARCO, *Il problema della sussistenza di un diritto a lasciarsi morire del detenuto*, op. cit, p 102.

⁹⁵ Sul tema si vedano, CEDU, seconda sez., Rappaz c. Svizzera, 26/03/2013; CEDU, seconda sez, Nevmerzhitsky c. Ucraina, 05/04/2005; CEDU, quarta sez, Ciorap c. Moldavia, 19/06/2007. Nelle seguenti sentenze l'alimentazione forzata è sempre stata valutata come un'attività contraria alla dignità umana ed, essendo stata eseguita mediante l'uso della forza, costituente una forma di tortura. Nonostante ciò, la corte ha individuato determinati criteri alla presenza dei quali potrebbe essere ritenuta ammissibile tale intervento. Essi sono: 1) accertata necessità medica, 2) garanzie procedurali adeguate, 3) modalità di esecuzione non violente.

⁹⁶ CEDU, quinta sez, Yakovlyev c. Ucraina, 08/12/2022. Sul fatto: il detenuto, per protestare contro le squallide condizioni carcerarie, si è posto in sciopero della fame. Dopo otto giorni di digiuno, l'amministrazione penitenziaria, raccolto il favore positivo dei giudici, procede all'alimentazione forzata per un tempo complessivo di cinque giorni. Il detenuto è stato ammanettato con le mani dietro la schiena e trattenuto da diversi agenti penitenziari; gli è stato inserito un tubo di gomma nell'esofago a forza, provocandogli forti dolori, profonde lacerazioni interne e il pericolo di soffocamento. La pratica durava ogni volta dalla mezz'ora ai novanta minuti.

caso di specie per violazione dell'art 3 della Convenzione EDU, riconoscendo quindi a tale pratica la qualificazione di tortura, ha enunciato anche un fondamentale principio che, a mio a mio modesto avviso, sarà alla base di nuove riflessioni sul tema; la Corte ha stabilito circa l'ammissibilità dell'alimentazione forzata quando essa è disposta per tutelare la salute del detenuto. L'interruzione forzata dello sciopero della fame può essere giustificata dal punto di vista costituzionale solo se è sorretta da una comprovata esigenza medica e se la pratica non supera una soglia minima di gravità per il detenuto. Nel caso di specie, l'interruzione forzata dello sciopero per porre fine alla protesta del detenuto, non rientra nei "paletti" posizionati dalla CEDU⁹⁷. Relativamente all'Italia, la già citata sentenza della Corte di Cassazione del 1979, già aveva disposto che "il fine di garantire il detenuto non può giustificare un'attività che (...) realizzerebbe una "manomissione della persona".

Visto il quadro generale, sembra chiara anche la diversa posizione che l'amministrazione penitenziaria riveste nei confronti di un detenuto che sta ponendo in essere atti eversivi o autolesivi, piuttosto che nei confronti di un detenuto che si è posto in sciopero della fame. Nei confronti dei primi, la posizione di garanzia rivestita dal personale penitenziario li obbliga ad impedire tali eventi lesivi; essendo il detenuto sotto la responsabilità e la custodia dell'amministrazione penitenziaria, essa ha l'obbligo giuridico legalmente imposto (su tutti, gli artt. 1, 11, 13, e 41 dell'Ordinamento Penitenziario, legge 354/1975) di impedire l'evento. Dal mancato impedimento potrebbe quindi scaturirne una responsabilità penale di tipo omissivo ex art. 40, comma secondo, c.p, combinato con fattispecie quali 589 c.p. (omicidio colposo), 590 c.p. (lesioni personali colpose) o 328 c.p. (rifiuto di atti d'ufficio, omissione)⁹⁸. Viceversa, nei confronti del rifiuto del cibo, essendo annoverato all'interno delle pratiche mediche, il personale non può intervenire coattivamente senza il consenso del detenuto. Del resto, è lo stesso articolo 53 del Codice di Deontologia dei medici a proibire tale intervento, essendo disposto che: "Il medico informa la persona capace (anche se ristretta) sulle conseguenze che un rifiuto protratto di alimentarsi comporta sulla sua salute, ne documenta la volontà e continua l'assistenza, non assumendo iniziative costrittive né collaborando a procedure coattive di alimentazione o nutrizione artificiale"⁹⁹.

Dunque, nei confronti dello sciopero della fame l'attività dell'amministrazione penitenziaria deve essere solamente di supporto, persuasione ed assistenza. La prima azione

⁹⁷ Cfr https://www.processopenaleegiustizia.it/Tool/Evidenza/Single/view_html?id_evidenza=2704.

⁹⁸ G. FIANDACA, *Sullo sciopero della fame nelle carceri*, in *Foro Italiano*, n 2, 1983, p 235.

⁹⁹ Art 53 Codice di Deontologia Medica, in <https://www.omceo.bg.it/ordine/deontologia-e-normativa/il-codice-deontologico.html>.

che bisogna porre in essere è cercare di dissuadere il detenuto dal proseguire lo sciopero elencandogli (*rectius* informandolo) tutti i rischi a cui è esposto¹⁰⁰; solo dopo questa elencazione (alla quale il medico è obbligato) il detenuto potrà liberamente e coscientemente decidere se continuare il digiuno e se rifiutare le eventuali cure. Contemporaneamente, eseguire un'opera di monitoraggio e controllo costante delle condizioni psicofisiche del soggetto, sottoponendolo a visita medica almeno due volte al giorno e a continuo supporto psicologico¹⁰¹. Tutto ciò è applicabile nei confronti del detenuto cosciente e sano di mente; infatti, nei confronti del detenuto non sano di mente perché affetto da una patologia mentale (pregressa o sopravvenuta) potrà procedersi con un TSO¹⁰² (art. 34 legge 833/1978); nell'ipotesi di detenuto non cosciente la situazione è ancora molto complicata e tortuosa, ipotizzandosi per ora la possibilità di intervenire eccependo la scriminante dell'art. 54 c.p. (stato di necessità)¹⁰³.

Da quanto detto si può concludere affermando che la posizione del medico (o di altro operatore sanitario) nei confronti di un detenuto digiunatore è (dovrebbe) essere la seguente:

“(...) se vi sono i requisiti per la validità del dissenso, se cioè il prigioniero, debitamente informato sulle conseguenze del suo sciopero della fame, è in grado di intendere e di volere, capace di prestare un dissenso libero, consapevole, manifesto, motivato e personale (...) la sua volontà deve essere rispettata, fintantoché egli sia in grado materialmente di manifestarla”¹⁰⁴.

¹⁰⁰ I. ALLEGRANTI-G. GIUSTI, *Lo sciopero della fame del detenuto*, op. cit., p 97.

¹⁰¹ R. MORAMARCO, *Il problema della sussistenza di un diritto a lasciarsi morire del detenuto. Profili di responsabilità del comandante di reparto e strumenti di prevenzione del disagio*, in *La prevenzione dei suicidi in carcere: contributi alla conoscenza*, Istituto superiore di Studi penitenziari (a cura di), Dicembre 2011, p 101. Essenziale accertarsi anche di eventuali simulazioni del detenuto.

¹⁰² Il trattamento sanitario obbligatorio può essere disposto, dal sindaco del comune di riferimento (nel nostro caso il comune del penitenziario) , per motivi di necessità ed urgenza e, appunto, quando sussista il rifiuto al trattamento. Si veda a riguardo: Tribunale di Milano, seconda sez. penale, del 10/04/1989.

¹⁰³ R. MORAMARCO, *Il problema della sussistenza di un diritto a lasciarsi morire del detenuto*, op. cit., p 102. Le problematiche maggiori sono in relazione allo stato di incoscienza del detenuto provocato proprio dal perdurare dello sciopero della fame. Secondo un primo orientamento, l'incoscienza prodotta porta ad un'incapacità di mente per la quale è applicabile il tso. Secondo altro orientamento, non si deve parlare di infermità di mente, essendo la condizione di incoscienza prodotta dal digiuno, liberamente attuato dal detenuto. Il soggetto ha già manifestato il suo dissenso e, consapevole dei rischi che avrebbe corso, ha accettato la sua scelta. Nei suoi confronti sarà possibile agire soltanto ex art. 54 cp. In relazione al secondo orientamento si veda, Tribunale di Padova, ordinanza del 02/12/1982. Cfr G. FIANDACA, *Sullo sciopero della fame nelle carceri*, in *Foro Italiano*, n 2, 1983, p 239. In contrapposizione alla prima teoria, Fiandaca afferma che, trattare lo sciopero della fame come qualsiasi infermità mentale porterebbe il detenuto, svenendo dopo essersi posto in sciopero, a poter eludere ed aggirare la modalità di esecuzione della pena detentiva.

¹⁰⁴ I. ALLEGRANTI-G. GIUSTI, *Lo sciopero della fame del detenuto*, op. cit., p 96.

Ed allora, posta su questo piano, è corretto parlare di sciopero della fame come limite all'intervento penitenziario, come confine invalicabile della libertà del soggetto a discapito dell'interesse collettivo. Sembrerebbe quasi che il rifiuto del detenuto, libero e consapevole, ben potrebbe far cadere l'obbligo giuridico di tutela gravante in capo all'amministrazione penitenziaria¹⁰⁵, impossibilitata nell'intervento. Ecco che, in assenza di una specifica norma a riguardo, lo sciopero della fame può essere interpretato alla stregua di una "causa di giustificazione procedurale del reato", in quanto, in relazione alle continue domande che vengono poste in tema di bio-diritto la risposta sembra possa arrivare solo da "meccanismi di proceduralizzazione della giustificazione" penale¹⁰⁶.

Del resto, la stessa Corte Costituzionale, nel 1993, riferiva che il suddetto comportamento esprimesse una libertà morale del soggetto; libertà che in carcere assurge a "residuo tanto più prezioso, in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la personalità individuale"¹⁰⁷. In quest'ottica il fenomeno dello sciopero della fame sarebbe coperto anche dalle garanzie costituzionali di cui all'art. 21 Costituzione, in quanto consistente in una forma di protesta non violenta e in un modo per manifestare liberamente il proprio pensiero¹⁰⁸.

¹⁰⁵ R. MORAMARCO, *Il problema della sussistenza di un diritto a lasciarsi morire del detenuto. Profili di responsabilità del comandante di reparto e strumenti di prevenzione del disagio*, in *La prevenzione dei suicidi in carcere: contributi alla conoscenza*, Istituto superiore di Studi penitenziari (a cura di), Dicembre 2011, p. 100.

¹⁰⁶ A. SESSA, *Le giustificazioni procedurali nella teoria del reato. Profili dommatici e di politica criminale*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2018, p. 160. Sulla nozione di causa di giustificazione procedurale, p. 154-155: "le giustificazioni procedurali (...) sembrano qualificate da fattispecie d'eccezione che, pur sempre destinate a regolare i rapporti tra tipo penale e illecito, descrivono (...) condizioni razionali per una legittimazione tassativamente predeterminata di aggressioni proceduralmente non vietate, perché scriminate in funzione del riconoscimento e dell'accertamento (...) del diritto sostanziale, nonché dell'assicurazione di un ordinato vivere civile".

¹⁰⁷ Corte Costituzionale, sentenza del 28/07/1993, n. 349.

¹⁰⁸ Cfr Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comitato Nazionale per la Bioetica, 06/03/2023, in https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1678872213_comitato-nazionale-bioetica-cospito-alimentazione-forzata-risposta-quesiti-ministero.pdf, p. 3. Si legge "Lo sciopero della fame è espressione di autodeterminazione della persona: forma di testimonianza e protesta non violenta a difesa di ideali, diritti, valori e libertà. Lo sciopero della fame rappresenta dunque un modo, sia pure estremo, di richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica su situazioni ritenute ingiuste o su diritti che si desidera rivendicare. (...) Questa libertà va sempre pienamente rispettata, in particolare quando provenga da un soggetto che, fortemente limitato dal regime di detenzione cui è sottoposto, individui nello sciopero della fame, in mancanza di altri mezzi, una forma estrema di comunicazione, mettendo anche a rischio la propria vita".

2.5 OLTRE IL SUICIDIO: DISTURBI MENTALI E PSICOSI CARCERARIE

All'interno delle carceri, così come nella maggior parte delle istituzioni segreganti, molto diffuse sono anche le problematiche psichiche che questo ambiente comporta. Oltre al fenomeno suicidario e agli atti autolesivi, questi luoghi possono essere una vera e propria "fabbrica della malattia"¹⁰⁹, luogo in cui nascono o si accrescono nuovi o preesistenti disturbi mentali (i quali possono essere a loro volta anche alla base degli scompensi emotivi che portano il soggetto al suicidio). Per disturbo mentale deve intendersi una malattia psichica e comportamentale generata dall'alterazione di un delicato equilibrio tra fattori interni al soggetto (genetico-biologici) e fattori esterni ad egli (ambientali-culturali)¹¹⁰. In questa breve disamina si analizzeranno sommariamente due delle sindromi detentive più comuni: la sindrome di prisonizzazione e la sindrome di Ganser.

La sindrome da prisonizzazione venne definita per la prima volta nel 1940 dallo scienziato Donald Clemmer. Essa viene descritta come un processo di "erosione dell'individualità"¹¹¹ a seguito della condizione detentiva alla quale il detenuto è soggetto. In carcere la persona perde il controllo della propria vita e è costretta ad adattarsi a delle dinamiche etero-imposte. Egli è costretto ad assuefarsi ai modi e allo stile della vita, ad accettare le preclusioni e le eventuali punizioni. Tutto ciò viene inserito da Clemmer nel concetto di "prisonizzazione", che altro non è che l'effetto permeante del carcere sull'individuo. C'è, dunque, un'assimilazione (altro termine usato dall'autore) totale al nuovo stile di vita ed un abbandono graduale ma radicale di quello precedente alla carcerazione; si legge infatti nel suo lavoro che questa sindrome comporta: "l'assunzione in grado maggiore o minore del folklore, dei modi di vita, dei costumi e della cultura generale del penitenziario"¹¹².

Questa assuefazione del detenuto al carcere, che lo porta a dover rinunciare alle proprie abitudini di essere e di fare, è tanto maggiore quanto lo sono determinati fattori, universali o individuali. Nei primi si inseriscono, per esempio, il doversi adattare ad una nuova e imposta alimentazione, nel diverso modo di vestire, di lavorare o dormire, tutte azioni profondamente diverse in carcere; tra i secondi si annoverano l'età, la durata della detenzione o i contatti che

¹⁰⁹ G. MOSCONI, *Il carcere come salubre fabbrica della malattia*, in *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, n 1, anno 2005.

¹¹⁰ E. MEI, *Medicina legale e delle assicurazioni*, Lateran University Press, Roma, 2015, p 171 seg.

¹¹¹ D. CLEMMER, *The prison community*, 1940, cit. in C. FOGLIA, *Le sindromi penitenziarie*, Istituto per lo studio delle psicoterapie (a cura di), p 13.

¹¹² M. SALVI, *Vita carceraria e processi di prisonizzazione*, 2013 in <https://www.stateofmind.it/2013/09/vita-carceraria-prisonizzazione/>.

il detenuto ha con l'esterno¹¹³. È logico che più incisivi sono questi fattori, maggiore sarà l'incidenza della citata psicosi; ad esempio, maggiore è il periodo di carcerazione, maggiore sarà il grado di probabilità di sviluppare questa sindrome¹¹⁴. Un'ottima forma di prevenzione a riguardo è sicuramente quella offerta dai colloqui che il detenuto può avere con i suoi familiari, in quanto è uno dei pochi momenti in cui il detenuto può rievocare il suo passato ed i legami sociali e affettivi¹¹⁵.

La seconda sindrome più comune è quella conosciuta come sindrome di Ganser, nome dello psichiatra tedesco che la identificò nel 1898. La sindrome di Ganser, anche conosciuta come la sindrome carceraria per antonomasia, è una sindrome psichica di origine isterica¹¹⁶, con una sintomatologia pseudodemenziale, particolarmente frequente in soggetti immaturi o con evidenti traumi psicofisici¹¹⁷. Sigbert Ganser aveva notato come questa psicosi fosse originata, nella maggior parte dei casi, da uno stress psicologico e mentale particolarmente significativo, e che, ulteriormente, fosse caratterizzata da sintomi quali deficit organici, abbassamento delle capacità mnesiche, disturbi della comprensione e dell'attenzione. I detenuti afflitti da questa sindrome non comprendevano domande semplici, parlavano senza apparente filo logico, con risposte inesatte e fuori dal tema, mostrando un atteggiamento profondamente infantile. Apparentemente avveniva una regressione dell'individuo, un ritorno all'immaturità, anche definito come "puerilismo isterico"¹¹⁸. A questi sintomi se ne aggiungevano ulteriori, quali: discalculia, coscienza alterata o obnubilata, stati sognanti o crepuscolari¹¹⁹. La sindrome di Ganser (anche conosciuta come pseudodemenza) è attualmente inserita all'interno del DSM IV-R, catalogata come "disturbo dissociativo non altrimenti specificato"¹²⁰. La problematica maggiore legata a questa psicosi, soprattutto in ambiente carcerario, è la difficoltà nel comprendere se le azioni poste in essere sono reali, o se invece sono simulazioni con lo scopo di attirare l'attenzione o di ottenere qualcosa.

¹¹³ E. MEI, *Criminologia e Psichiatria Forense*, Società Editrice Universo, Roma, 2016, p 422.

¹¹⁴ *Ibidem*

¹¹⁵ C. FOGLIA, *Le sindromi penitenziarie*, Istituto per lo studio delle psicoterapie (a cura di), p 14.

¹¹⁶ M. GODFRYD, voce *Ganser (sindrome di)*, in *Dizionario di psicologia e psichiatria*. 1^a ed. Roma, Newton Compton editori, 1994. p. 41.

¹¹⁷ M. CORSI, voce *Immaturità*, in *Enciclopedia pedagogica*, vol. 3, La scuola, Brescia, 1989, p 5946-5948.

¹¹⁸ C. FOGLIA, *Le sindromi penitenziarie*, Istituto per lo studio delle psicoterapie (a cura di), p 14.

¹¹⁹ E. MEI, *Criminologia e Psichiatria Forense*, Società Editrice Universo, Roma, 2016, p 421.

¹²⁰ *Ibidem*

Per concludere, brevemente si annoverano tra le psicosi e le sindromi più frequenti in carcere anche: la sindrome da ingresso in carcere, la quale colpisce i detenuti durante le prime fasi della detenzione, sconvolti dall'impatto con l'istituzione carceraria, dalla vergogna della reclusione, dal rimorso o dalla perdita della libertà¹²¹; la sindrome di rassegnazione, che porta il detenuto a lasciarsi andare, rassegnandosi alla realtà del carcere e perdendo tutti gli stimoli umani principali; la vertigine da uscita, frequente tra i detenuti prossimi al fine pena, ma che non vedono speranze nella vita fuori dall'istituto, perché incapaci di adeguarsi nuovamente alla vita sociale perché vittime di quell'estraniamento che il carcere procura¹²². In aggiunta, da ultimo, si annoverano velocemente anche i principali disturbi mentali e della personalità che un soggetto può sviluppare in carcere quali: disturbo borderline, disturbo narcisistico, istrionico e antisociale¹²³.

¹²¹ C. FOGLIA, *Le sindromi penitenziarie*, op. cit, p 8. Si legge ulteriormente che la sindrome da ingresso in carcere è tanto maggiore quanto è il divario tra vita prima e vita durante la detenzione. Cfr F. CERAUDO-L. GUARENTE, *La sessualità in carcere. Aspetti psicologici, comportamentali e ambientali*, in C. SIMONCELLI-F. PETRUCCELLI-V. VIZZARI (a cura di), *Sessualità e terzo millennio*, vol. 3, FrancoAngeli, Milano, 2000. Si legge: "Il carcere è un momento di vertigine. Tutto si proietta lontano: le persone, i volti, le aspirazioni, i sentimenti, le abitudini, che prima rappresentavano la vita, schizzano all'improvviso da un passato che appare subito remoto, lontanissimo, quasi estraneo".

¹²² C. FOGLIA, *Le sindromi penitenziarie*, op. cit, p 22. Alcuni per evitare la scarcerazione pongono in essere atti volti a rimandare il più possibile l'uscita dall'istituto.

¹²³ E. MEI, *Criminologia e Psichiatria Forense*, Società Editrice Universo, Roma, 2016, p 417-418. Per approfondire ulteriormente il tema delle psicosi carcerarie, vedasi M.N. SANNA, *Sindromi reattive alla carcerazione*, in F. FERRACUTI (a cura di), *Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense*, vol. 12, *L'intervento medico e psicologico sul testimone, sull'imputato e sul condannato*, Giuffrè editore, Milano, 1990, p 301-330.

PARTE SECONDA

CAPITOLO TERZO

LA CONDIZIONE CARCERARIA. ANALISI E CRITICITA'

3.1 LA CARCERAZIONE: LA FASE ESECUTIVA SUCCESSIVA AL PROCEDIMENTO PENALE

La reclusione del soggetto colpevole in un istituto penitenziario costituisce la prerogativa essenziale del trattamento penitenziario, il quale è da intendersi come il “complesso di norme e di attività che regolano ed assistono la privazione della libertà personale per l’esecuzione di una sanzione penale”¹. La necessità di privare della libertà personale un individuo nasce dall’emergenza di riorrificare sicurezza e giustizia alla collettività oltre che dall’urgenza di sottoporre il reo ad un delicato “processo correzionale”². La pena³, (soprattutto quella detentiva), quindi, ha il delicato compito di operare quel bilanciamento tra interessi umani (del singolo e della collettività), costituendo lo strumento attraverso il quale ristabilire l’ordine sociale leso e recuperare il reo. Non a caso, infatti, molto si è parlato circa

¹ M. CANEPA-S. MERLO, *Manuale di diritto penitenziario. Le norme, gli organi, le modalità dell’esecuzione delle sanzioni penali*, Giuffrè, Milano, 2010, p 21.

² A. BALLONI-R. BISI-R. SETTE, *Manuale di Criminologia. Vol. 2 Criminalità, controllo e sicurezza*, Clueb, Bologna, 2013, p 274.

³ Cfr F. GIANNITTI, *Criminalistica. Le discipline penalistiche e criminologiche nei loro collegamenti*, Giuffrè, Milano, 2011, p 137-138. Si legge “(...) la pena criminale, in senso formale, è la sanzione afflittiva e repressiva, che il diritto soggettivo ricollega alla violazione di un proprio precetto e applica mediante il processo, a scopo di prevenzione, generale e speciale. In senso sostanziale, è la privazione o la diminuzione di uno o più beni giuridici, comminata espressamente dalla legge per un fatto illecito costituente reato ed inflitta, mediante il processo, da appositi organi giurisdizionali”. La pena penale deve essere personale (art. 27 Cost.) e adeguata, sia alla gravità del fatto sia alla pericolosità del soggetto (art. 133 c.p.).

la presenza di una funzione della pena tripartita in: funzione rieducativo-pedagogica, di deterrenza e retributiva⁴.

In apertura di questo capitolo, conclusa questa breve introduzione, l'intento è di fornire un quadro generale e completo circa la procedura dell'esecuzione penale; e cioè analizzare il modo attraverso il quale alla sentenza di condanna di un giudice viene data esecuzione e, così, disposta la carcerazione di un soggetto condannato ad una pena detentiva (che ex art. 18 c.p. sono l'ergastolo, la reclusione e l'arresto). Del resto, con il termine esecuzione si va ad indicare una "attuazione pratica del comando contenuto in una decisione giurisdizionale avente carattere penale, di solito contro o senza la volontà del soggetto tenuto all'adempimento"⁵. Ad essere più precisi, alla base dell'esecuzione penale c'è una sentenza definitiva di condanna a pena detentiva carceraria. Fondamentale quindi, ai fini della carcerazione, che la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile (passata in giudicato) a norma dell'art. 648 c.p.p., il quale dispone che una sentenza diventa irrevocabile quando, o siano state esaurite tutte le impugnazioni ordinarie (diverse quindi da revisione, rescissione del giudicato e ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, *cd* impugnazioni straordinarie) oppure quando siano scaduti i termini per impugnare previsti dall' art. 585 cpp⁶. La necessità che la sentenza sia passata in giudicato si ricava, indirettamente, anche da uno degli effetti dell'impugnazione, precisamente l'effetto sospensivo disciplinato dall'art. 588 c.p.p. Il primo comma di questa norma dispone che l'esecuzione della sentenza è sospesa durante i termini per impugnare e per tutto il giudizio di impugnazione⁷.

All'interno della fase esecutiva il ruolo principale è svolto dal Pubblico Ministero. Questa è la figura che materialmente cura⁸ (d'ufficio) tutte le esecuzioni dei provvedimenti, come imposto dall'art 655 c.p.p. Il Pubblico ministero competente è quello presso il giudice competente all'esecuzione, che altro non è che il giudice che ha emesso il provvedimento.

⁴ M. RONCO, *Il problema della pena. Alcuni profili relativi allo sviluppo della riflessione sulla pena*, Giappichelli, Torino, 1996. Cfr F. GIANNITTI, *Criminalistica*, op. cit, p 137; la finalità della pena è così tripartita: afflittiva, repressiva e preventiva.

⁵ G. CATELANI, *Manuale dell'esecuzione penale*, quinta edizione, Giuffrè, Milano, 2002, p 4.

⁶ P. CORSO (a cura di), *Manuale della esecuzione penitenziaria*, settima edizione, Monduzzi Editoriale, Milano, 2019, p 70.

⁷ P. TONINI-C. CONTI, *Manuale di procedura penale*, ventiduesima edizione, Giuffrè, Milano, 2021, p 930. L'effetto sospensivo dell'impugnazione è coerente con la disposizione dell'art. 27 Cost. secondo comma "l'imputato non è considerato colpevole sino a condanna definitiva" e con l'art. 650, primo comma, del c.p.p., per il quale le sentenze ottengono forza esecutiva soltanto quando raggiungono l'irrevocabilità. L'effetto sospensivo trova una diretta eccezione nella disciplina delle misure cautelari, le quali non vengono sospese (ovviamente) dalla pendenza del giudizio (588, comma 2, c.p.p.). Per completezza dell'illustrazione si elencano anche i restanti effetti delle impugnazioni: estensivo e devolutivo.

⁸ *Ivi*, p 1043. L'uso del termine "cura" non è casuale, ma vuole rimarcare l'obbligatorietà di questa attività. Ci sarebbe infatti un controsenso se l'esercizio dell'azione penale fosse obbligatorio mentre invece l'esecuzione dei provvedimenti non lo fosse. Perciò, l'esecuzione rimarca tutte le caratteristiche dell'azione penale: obbligatorietà, monopolio del p.m., irretrattabilità e d'ufficio.

L'individuazione del giudice competente è lasciata all'art. 665 del c.p.p. che individua tutte le possibili ipotesi di competenza. In sintesi, il giudice competente all'esecuzione è sostanzialmente l'ultimo giudice di merito ad aver conosciuto il caso e ad essersi pronunciato circa la responsabilità penale dell'imputato, sostanzialmente quindi sempre o i giudici del primo grado o i giudici d'appello⁹.

L'atto introduttivo della fase finale del procedimento penale, l'esecuzione appunto, è l'emissione dell'ordine di esecuzione. Sarà il Pubblico Ministero competente, come si è già detto, ad emetterlo quando bisogna eseguire una sentenza di condanna ad una pena detentiva (art. 656 c.p.p.). Con l'ordine di esecuzione si dà alla Polizia Giudiziaria il compito di condurre il reo in carcere¹⁰. In linea di massima, salvo eccezioni legate a circostanze quali impossibilità, emergenza o sicurezza, il detenuto, nelle fasi iniziali della pena, deve essere condotto nell'istituto del tipo di pena quanto più vicino possibile alla stabile dimora della famiglia, o comunque all'interno della regione di residenza, in ossequio del principio di territorialità dell'assegnazione dei detenuti (artt. 14 legge 354/1975 e 30, comma 5, D.P.R. 230/2000)¹¹.

3.2 I DIRITTI DEI DETENUTI

Si è già detto, nel capitolo precedente, come tra le cause principali che possono condurre un soggetto al suicidio si riscontri la presenza di fattori definiti "di deprivazione" (o cause oggettive). Questi fattori sono legati all'ambiente carcere e alle condizioni di detenzione, interessando non il singolo ma l'intera comunità carceraria. Pertanto, sono chiamate cause oggettive appunto perché prescindono dalla singola condizione personale del

⁹ P. CORSO (a cura di), *Manuale della esecuzione penitenziaria*, settima edizione, Monduzzi Editoriale, Milano, 2019, p 70-71. Cfr P. TONINI-C. CONTI, *Manuale di procedura penale*, ventiduesima edizione, Giuffrè, Milano, 2021, p 1050-1051. In base all'art 665 del cpp si dispone che: è competente il giudice di primo grado se non c'è stato appello o se in appello è stata confermata la sentenza o modificata solo in relazione al *quantum* di pena; competente sarà l'appello se invece la sentenza di primo grado è stata riformata relativamente alla responsabilità; in caso di ricorso per Cassazione, nell'ipotesi di annullamento con rinvio, competente sarà il giudice del rinvio, viceversa se non c'è stato rinvio competente sarà l'ultimo giudice di merito (primo o secondo grado in base ai criteri appena enunciati).

¹⁰ P. TONINI-C. CONTI, *Manuale di procedura penale*, ventiduesima edizione, Giuffrè, Milano, 2021, p 1044. Nel caso in cui il reo sia già detenuto, una copia dell'ordine d'esecuzione deve essere notificato al condannato in carcere e al ministro della giustizia.

¹¹ A. DIDDI, *Manuale di diritto penitenziario*, seconda edizione, Pacini Editore, Pisa, 2020, p 71-72.

detenuto (che ovviamente se già instabile potrebbe essere ulteriormente aggravata), e possono essere da sole alla base di agiti suicidari del detenuto¹².

Ma prima di entrare nel merito, analizzando le principali criticità e problematiche legate alla detenzione che possono essere letali per il detenuto, è necessario dare uno sguardo d'insieme ai principali diritti di cui godono i detenuti e alle numerose normative e convenzioni, atte ad eliminare, o a meglio gestire, il grado di offensività e lesività che cattive condizioni carcerarie possono comportare. Importante, quindi, partire dai diritti dei detenuti; perché sempre di diritti si parla. In ossequio all'art. 2 della Costituzione, il detenuto conserva i suoi diritti inviolabili dell'uomo che non devono assolutamente trovare un limite nella situazione detentiva. L'art. 2, che "riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità", fa sì che la personalità dell'individuo non venga cancellata o soppressa dall'istituzione carceraria, ma che anzi, sia garantita anche al suo interno. Il dettato costituzionale impedisce di considerare il carcere come una zona extra-territoriale nella quale siano disattese e rimangano senza applicazione le garanzie costituzionali e repubblicane che il nostro Stato riconosce a tutti i cittadini¹³. Perciò, data l'importanza che questi diritti rivestono sul piano umano e giuridico, l'analisi prenderà in considerazione prima le disposizioni internazionali ed europee, e secondariamente quelle del nostro ordinamento.

3.2.1 I DIRITTI DEI DETENUTI INTERNAZIONALMENTE RICONOSCIUTI

L'importanza che questo tema riveste ha sempre spinto la Comunità internazionale a gettare delle basi per la regolamentazione dell'attività punitiva degli stati. La prima esperienza di questo tipo in materia è offerta dal sistema delle *Standard minimum rules for the treatment of prisoners*¹⁴, adottate nel 1955. Questo consiste in una serie di regole e standard da applicare per una corretta esecuzione della pena nel rispetto del condannato. Il testo, adottato durante il congresso relativo a "*prevention of crime and the treatment of offenders*", non costituisce un documento giuridicamente vincolante per gli stati e non è nemmeno una carta dei diritti dei

¹² F. TAGGI-R. TATARELLI-G. POLIDORI-I. MANCINELLI, Il suicidio nelle carceri in Italia. Uno studio epidemiologico (1996 – 1997), in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n 1-3, 1998, p 197. Si è già analizzata la differenza tra le due principali cause suicidarie contrapposte: cause oggettive (o di deprivazione) e cause soggettive (o di importazione).

¹³ in https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_7.page.

¹⁴ *Standard minimum rules for the treatment of prisoners*, adottate dal primo congresso dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 30 Agosto 1955 a Ginevra.

detenuti, ma costituisce più un insieme di linee guida per uniformare il trattamento sanzionatorio degli stati e conformarlo a principi universali di rispetto dell'uomo e della sua dignità¹⁵. L'obiettivo di tale lavoro è quello, quindi, di proporre un modello unico di carcerazione rispettoso di alcune semplici regole base.

L'art. 9 prevede che i detenuti debbano dormire in celle singole, per garantire loro l'intimità e la riservatezza necessaria alla vita umana. Tuttavia, i membri del congresso, ben consci che una disposizione come questa è difficilmente attuabile nella pratica, hanno previsto anche la possibilità di collocare i detenuti in "celle-dormitorio" subordinandola però ad una necessità eccezionale e ad un controllo relativo all'attitudine del detenuto di poter condividere la cella con altri individui. Rinchiudere più detenuti in una sola cella è perciò possibile ma solo dietro ad un'attenta valutazione e scelta dei detenuti che andranno a condividere la cella¹⁶. Diversamente, in materia di lavoro carcerario, le S.M.R prevedono che questo sia finalizzato alla riabilitazione e rieducazione del condannato. E' l'art. 71¹⁷ infatti a prevedere che il lavoro in carcere non deve avere una natura afflittiva e che deve essere svolto con modalità, per quanto possibili, più vicino alla normalità e simili a quelle del lavoro esterno al carcere. La non afflittività del lavoro non comporta automaticamente che questo non possa essere obbligatorio, anzi, questo va "considerato come una parte

¹⁵ G. CAPUTO, *Carcere e diritti sociali*, in *Rivista l'altro diritto*, Adir, Maggio 2010, p 21.

¹⁶ Art. 9 S.M.R. (1) "Where sleeping accommodation is in individual cells or rooms, each prisoner shall occupy by night a cell or room by himself. If for special reasons, such as temporary overcrowding, it becomes necessary for the central prison administration to make an exception to this rule, it is not desirable to have two prisoners in a cell or room".

(2) Where dormitories are used, they shall be occupied by prisoners carefully selected as being suitable to associate with one another in those conditions. There shall be regular supervision by night, in keeping with the nature of the institution". Documento pdf delle S.M.R preso in https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UN_Standard_Minimum_Rules_for_the_Treatment_of_Prisoners.pdf.

¹⁷ Art. 71 S.M.R. (1) "Prison labour must not be of an afflictive nature. (2) All prisoners under sentence shall be required to work, subject to their physical and mental fitness as determined by the medical officer. (3) Sufficient work of a useful nature shall be provided to keep prisoners actively employed for a normal working day. (4) So far as possible the work provided shall be such as will maintain or increase the prisoners, ability to earn an honest living after release. (5) Vocational training in useful trades shall be provided for prisoners able to profit thereby and especially for young prisoners. (6) Within the limits compatible with proper vocational selection and with the requirements of institutional administration and discipline, the prisoners shall be able to choose the type of work they wish to perform. 72. (1) The organization and methods of work in the institutions shall resemble as closely as possible those of similar work outside institutions, so as to prepare prisoners for the conditions of normal occupational life. (2) The interests of the prisoners and of their vocational training, however, must not be subordinated to the purpose of making a financial profit from an industry in the institution". In https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UN_Standard_Minimum_Rules_for_the_Treatment_of_Prisoners.pdf.

integrante del trattamento riabilitativo che va imposto al detenuto anche contro la sua volontà”¹⁸.

Al di là di espresse previsioni normative come queste (che si ripete non hanno efficacia vincolante per gli stati, pur essendo a tutti gli effetti delle enunciazioni di diritti), e che per ovvie ragioni non possono essere tutte citate, le *Standard minimum rules* individuano una serie di disposizioni che, pur non essendo degli effettivi diritti, configurano apparentemente degli obblighi per le amministrazioni penitenziarie. Per esempio, viene sancito il divieto in capo all'amministrazione di discriminare i detenuti sulla base di sesso, razza, religione o provenienza (art. 6); come anche viene sancito il dovere che l'istituto ha di proteggere e controllare i detenuti più deboli, separando altresì le donne dagli uomini, i giovani dagli adulti e i definitivi da coloro che sono detenuti in misura cautelare (art. 8)¹⁹. Ancora, gli articoli dal numero 10 al numero 14 impongono obblighi affinché il detenuto possa godere di un ambiente salubre, pulito e dignitoso; mentre gli articoli dal 22 al 26 sottolineano l'importanza di un carcere che sia “fortemente medicalizzato”; si richiede infatti che ogni istituto abbia la possibilità di affrontare patologie psichiatriche, malattie o emergenze attraverso un proprio servizio sanitario interno. Dal disposto dell'art. 22²⁰ S.M.R. (che così recita: “ogni istituto penitenziario deve avere la presenza di almeno un medico, il quale deve essere dotato perlomeno di conoscenze psichiatriche di base”), trapela la profonda attenzione che il Congresso dell'ONU nel 1955 ha riservato sia al diritto alla salute del detenuto ma anche, e forse maggiormente, all'assistenza psichiatrica.

Da quanto fin'ora detto trapela l'intento dirompente del Congresso di umanizzare il carcere, frenando così la deriva spiccatamente afflittiva del potere statale in materia di esecuzione della pena. Anche all'interno di questi standard, all'art 31, viene ribadito con forza l'assoluto divieto di porre in essere trattamenti disumani, crudeli e degradanti, in perfetta continuità con quanto già stato disposto, sette anni addietro, nell'art. 5 della Dichiarazione

¹⁸ G. CAPUTO, *Carcere e diritti sociali*, in *Rivista l'altro diritto*, Adir, Maggio 2010, p 21-22. In tema di obbligatorietà del lavoro in carcere, si è concluso dicendo che questa disposizione non è neanche contraria alla *Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* del 1950, in quanto l'art 4, prevedendo che nessuno può essere obbligato a svolgere un lavoro forzato, non considera rientrante in questa disposizione il lavoro carcerario.

¹⁹ G. CAPUTO, *Carcere e diritti sociali*, in *Rivista l'altro diritto*, Adir, Maggio 2010, p 22-23. Si noti come degli “obblighi” imposti dall'art. 8 il più disatteso è quello relativo alla divisione tra soggetti in misura cautelare e condannati definitivi che, nella prassi, condividono i medesimi luoghi di detenzione.

²⁰ Art. 22 S.M.R. (1) “At every institution there shall be available the services of at least one qualified medical officer who should have some knowledge of psychiatry. The medical services should be organized in close relationship to the general health administration of the community or nation. They shall include a psychiatric service for the diagnosis and, in proper cases, the treatment of states of mental abnormality”.

Universale dei Diritti dell’Uomo²¹, e con quanto sarà ulteriormente previsto dalla Convenzione ONU contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, approvata a New York il 10 Dicembre del 1984²².

3.2.2 I DIRITTI DEI DETENUTI NELL’OTTICA EUROPEA

Anche l’Europa ha dimostrato una particolare attenzione nei confronti del tema carceri e delle condizioni di detenzione. Si fa riferimento ovviamente alle creazioni normative e giurisprudenziali fornite dalla Cedu e da quanto presente nella omonima convenzione. La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (adottata nel 1950 a Roma) non precisa espressamente le modalità corrette per eseguire una pena o i criteri per una dignitosa condizione detentiva; ma, le norme contenute al suo interno a tutela dei diritti umani, offrono dei principi indirettamente utili ad una corretta detenzione²³. I principi enunciati dalla Convenzione Edu influenzano, per varie ragioni, le sanzioni penali degli stati e contribuiscono a tratteggiarne gli ideali. Ruolo di maggior rilievo è occupato sicuramente dall’art. 3 (sul divieto di trattamenti inumani e degradanti)²⁴. Altre disposizioni sono offerte dall’art. 2 (sul diritto alla vita), dall’art. 5 (diritto alla libertà personale) e dall’art 8 (relativamente al diritto alla vita privata)²⁵.

A differenza della Convenzione Edu, ciò che realmente detta delle linee guida per una corretta detenzione sono le *European Prisons Rules* (d’ora in avanti E.P.R.), emanate per la prima volta nel 1987 in una raccomandazione del Consiglio d’Europa²⁶. L’intento di questo corpo normativo (n.b. non vincolante essendo una raccomandazione) si pone sulla stessa

²¹ Assemblea Generale dell’ONU, Parigi, il 10/12/1948.

²² G. CAPUTO, *Carcere e diritti sociali*, op. cit, p 23.

²³ E. NICOSIA, *Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e diritto penale*, (*Itinerari di Diritto Penale*, 34) diretta da G. FIANDACA-E. MUSCO-T. PADOVANI-F. PALAZZO, Giappichelli Editore, Torino, 2006, p 132.

²⁴ *Ivi*, p 112. Non è facile dare una definizione chiara e pacifica di trattamento inumano e degradante. Cfr CEDU, Tyrer c. Regno Unito, 25/04/1978. In questa pronuncia la Corte ha stabilito che affinché la pena possa considerarsi inumana essa deve avere un grado di sofferenza o umiliazione superiore a quello normale. La Corte ha inoltre stabilito che la necessità di applicare una pena deterrente a difesa della collettività non giustifica il carattere degradante di una pena. Cfr A. SCUTELLERI, *Trattamenti inumani e nuove schiavitù*, in P. GIANNITTI (a cura di), *La Cedu e il ruolo delle corti. Globalizzazione e promozione delle libertà fondamentali*, Zanichelli editore, Bologna, 2015, p 756 nel quale è riportata un’altra definizione di trattamenti inumani e degradanti, comprendente atti che: premeditati e duraturi causino un’intenza sofferenza fisica e mentale, che causa nella vittima sentimenti di paura ed angoscia, di inferiorità o di umiliazione. Cfr CEDU, Ilaksu e altri c. Moldavia e Russia, 08/07/2004.

²⁵ *Ivi*, p 114.

²⁶ CEDU, Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, *European Prison Rules*, raccomandazione del 12/02/1987, n 3.

lunghezza d'onda delle S.M.R precedentemente analizzate; non mirano ad enucleare i diritti dei detenuti, ma vogliono offrire spunti di riflessione e di miglioramento alle amministrazioni penitenziarie statali per garantire il rispetto dei diritti dei detenuti²⁷. Con il tempo, queste disposizioni sono state oggetto di modifiche e revisioni, essendo state aggiornate una prima volta nel 2006 e da ultimo nel 2020²⁸. Con le seguenti modifiche si è iniziato e completato quel processo di transizione tra un modello che poneva al centro il trattamento penitenziario e la riabilitazione dei condannati, ad uno che, invece, poneva l'attenzione principalmente “sui diritti fondamentali dei detenuti e sulla minimizzazione degli effetti negativi della reclusione”²⁹. Ciò si evince dall'art. 1 dell'E.P.R. che dispone: “tutte le persone private della libertà devono essere trattate con rispetto per i loro diritti umani” e “conservano tutti i diritti che non sono esplicitamente limitati dalla sentenza di condanna”.

Infine, si evidenzia come tali disposizioni siano ormai entrate a far parte anche del patrimonio normativo dell'Unione Europea, essendo state indirettamente richiamate all'interno del TFUE, nel momento in cui esso viene stabilito che: “l'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali” (articolo 6.2)³⁰.

3.2.3 I DIRITTI DEI DETENUTI NEL SISTEMA COSTITUZIONALE ITALIANO

Da quanto si è detto nei paragrafi precedenti, è palese ormai la dimensione internazionalista (ed europeista) che il trattamento penitenziario ha raggiunto, la quale impone anche allo Stato Italiano, costituzionalista, il rispetto di quei valori che sono a fondamento della dignità umana; anzi, si potrebbe addirittura dire che la maggior tutela della dignità umana costituisce il momento di passaggio da uno Stato liberale ad uno costituzionale che, pertanto, impone all'autorità statale di porsi al servizio e nell'interesse della persona umana³¹. Tutto ciò comporta la presenza di un *continuum* nel godimento di quei diritti fondamentali per il soggetto, sia prima che durante la carcerazione. Il perdurare della fruizione di questi diritti (ovviamente nei limiti della detenzione) fa sì che siano ancora valide quelle garanzie costituzionali che sono alla base di quello “spazio vitale senza il quale la

²⁷ G. CAPUTO, *Carcere e diritti sociali*, in *Rivista l'altro diritto*, Adir, Maggio 2010, p 24.

²⁸ CEDU, Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, *European Prison Rules (2006)*, raccomandazione dell'11/01/2006, n. 2 e *European Prison Rules (2020)*, raccomandazione del 01/07/2020, n 2. https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809ee581.

²⁹ G. CAPUTO, *Carcere e diritti sociali*, op. cit, p 24.

³⁰ *Ivi*, p 26.

³¹ A. MARTUFI, *Diritti dei detenuti e spazio penitenziario europeo*, Jovene editore, Napoli, 2015, p 59.

persona non può esistere e svilupparsi in armonia con i postulati della dignità umana”³². Autorevole dottrina ha tentato di classificare tutti quei diritti che, trovando proprio sostentamento nella Carta Costituzionale, non possono (non dovrebbero) subire una soppressione neanche in ambiente carcerario; la presente ripartizione appare così suddivisa: diritti relativi all’integrità fisica e mentale, diritti relativi ai rapporti familiari e sociali, diritti relativi all’integrità morale e culturale³³. Per chiarezza espositiva sarà questo lo schema che seguiremo.

3.2.3.1 Diritti all’integrità fisica e mentale

Nell’ottica di protezione e tutela il presente gruppo mira a garantire la corretta applicazione dell’art. 32 della Costituzione, al fine di assicurare anche al detenuto un equo diritto alla salute, nella doppia accezione sia di salute fisica che di salute mentale³⁴. Infatti, come si è già avuto modo di dire, la salute, definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità non solo come “assenza di malattie o infermità” ma anche come “stato di benessere fisico, mentale e sociale”, è un diritto costituzionalmente garantito, e come tale non ci sono motivazioni sufficientemente plausibili per escludere la persona detenuta dall’esercizio dello stesso³⁵. All’interno di questo macro-gruppo è pacifico che rientrino anche il diritto ai trattamenti sanitari, all’autodeterminazione sanitaria (consenso informato e rifiuto) e all’ambiente salubre. Inoltre, trovandoci in un sistema di rinunce tipico di un’istituzione totale, non solo il detenuto deve poter godere dello stesso diritto come un uomo libero (eguaglianza formale), ma lo Stato deve anche attivarsi affinché, in ossequio all’art. 3, comma 2, costituzione, il detenuto possa avere le stesse opportunità e attenzioni (uguaglianza sostanziale)³⁶. Il rispetto e la garanzia di una uguaglianza anche sostanziale sono stati avviati per la prima volta con la L.D. 419/1998 (cui ha fatto seguito il D.Lgs 230/1999), che ha attuato il definitivo passaggio della responsabilità sanitaria negli istituti di pena dal Ministero

³² G.M. NAPOLI, *Il regime penitenziario*, Giuffrè editore, Milano, 2012, p 30-31.

³³ *Ibidem*, tripartizione in V. GREVI (a cura di), *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Zanichelli, Bologna, 1981 e in M. CANEPA-S. MERLO, *Manuale di diritto penitenziario. Le norme, gli organi, le modalità dell’esecuzione delle sanzioni penali*, Giuffrè, Milano, 2010. Altri autori (A. Pennisi) riconoscono determinati diritti, quali: diritto alla libertà personale, all’integrità psico-fisica, al lavoro, alla riservatezza, all’affettività, alla rieducazione, alla giurisdizione, a un trattamento penitenziario non differenziato.

³⁴ M. CANEPA-S. MERLO, *Manuale di diritto penitenziario. Le norme, gli organi, le modalità dell’esecuzione delle sanzioni penali*, Giuffrè, Milano, 2010, p 138.

³⁵ M. CAREDDA, *Un diritto fondamentale e universale. La tutela della salute alla prova della realtà carceraria*, in M. RUOTOLO-S. TALINI (a cura di), *Dopo la riforma. I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale*, vol.1, Editoriale scientifica, Napoli, 2019, p 133.

³⁶ *Ivi*, p 134.

di Grazia e Giustizia al Ministero della Salute, e quindi sotto il controllo delle ASL e alle competenze del Servizio Sanitario Nazionale. L'art. 1 del d.lgs 230/1999 dispone infatti che: "i detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate"; viene affermato definitivamente, e a gran voce, "il principio della parità di trattamento"³⁷.

E' sotto questa luce nuova, di riforma e garanzia, che vanno comprese alcune disposizioni della legge 354/1975 (O.P.) sulla tutela della salute, quali per esempio: gli artt. 5 e 6, relativi alle edilizie delle strutture penitenziarie e ai criteri di costruzione e destinazione delle stesse; art. 7, sul vestiario e sul corredo che ogni detenuto ed internato ha diritto di avere, e che sia fornito in quantità sufficiente, in buono stato ed idoneo a mantenere un livello corretto e dignitoso di pulizia e di godibilità della vita³⁸; art. 8, sull'uso di lavabi, bagni e docce per permettere la cura del proprio corpo, l'igiene personale e la pulizia del detenuto³⁹; art. 9, riguardante la somministrazione del vitto giornaliero, il quale deve essere sano, sufficiente ed adeguato all'età, al sesso e alla salute, al fine di offrire una corretta alimentazione e la costante presenza di acqua potabile; art. 10, sull'obbligo dell'amministrazione penitenziaria (e il corrispondente diritto del detenuto) di far godere dell'aria aperta il detenuto per almeno quattro ore al giorno; e da ultimo, il più volte citato art. 11, vera e propria colonna portante del neo riformato sistema penitenziario, basato sulla medicina penitenziaria affidata al SSN. Gli ultimi due commi dell'art. 11 prevedono anche che ciascun istituto di pena venga ispezionato, almeno due volte l'anno, dal direttore generale della ASL locale per verificarne l'idoneità e denunciare eventuali difformità e problematiche al Ministero della Salute, al Ministero della Giustizia e alla magistratura di sorveglianza competente.

³⁷ M. CAREDDA, *Un diritto fondamentale e universale. La tutela della salute alla prova della realtà carceraria*, in M. RUOTOLO-S. TALINI (a cura di), *Dopo la riforma. I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale*, vol.1, Editoriale scientifica, Napoli, 2019, p 137, Cfr https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_7.page.

³⁸ Art. 7 legge 354/1975: "(1) Ciascun soggetto è fornito di biancheria, di vestiario e di effetti di uso in quantità sufficiente, in buono stato di conservazione e di pulizia e tali da assicurare la soddisfazione delle normali esigenze di vita. (2) L'abito è di tessuto a tinta unita e di foggia decorosa. (3) È concesso l'abito di lavoro quando è reso necessario dall'attività svolta. (4) Gli imputati e i condannati a pena detentiva inferiore ad un anno possono indossare abiti di loro proprietà, purché puliti e convenienti. L'abito fornito agli imputati deve essere comunque diverso da quello dei condannati e degli internati. (5) I detenuti e gli internati possono essere ammessi a far uso di corredo di loro proprietà e di oggetti che abbiano particolare valore morale o affettivo".

³⁹ Art. 8 legge 354/1975: "(1) È assicurato ai detenuti e agli internati l'uso adeguato e sufficiente di servizi igienici e docce fornite di acqua calda, nonché di altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona. (2) Nelle camere di pernottamento i servizi igienici, adeguatamente areati, sono collocati in uno spazio separato, per garantire la riservatezza. (3) In ciascun Istituto sono organizzati i servizi per il periodico taglio dei capelli e la rasatura della barba. (4) Può essere consentito l'uso di rasoio elettrico personale. (5) Il taglio dei capelli e della barba può essere imposto soltanto per particolari ragioni igienico-sanitarie". A mio parere è questa una delle previsioni normative maggiormente disapplicata data la scarsa possibilità di curare l'igiene personale in carcere dovuta alla mancanza di docce, acqua calda, water nascosti e strutture igienico-sanitarie idonee.

Tutto quanto finora elencato si pone nell'ottica della tutela della salute dei soggetti ristretti, attuando, più precisamente, "una tutela preventiva della salute"⁴⁰. In fondo cosa, se non il diritto alla salute, potrebbe meglio rappresentare il ben più generale diritto, inviolabile, dell'uomo alla dignità e ad una esistenza libera e serena, come previsto dagli artt. 2 e 3 della Convenzione EDU, considerati vere e proprie "norme cardine per la tutela psico-fisica dell'individuo" in stato di detenzione⁴¹?

3.2.3.2 Diritti ai rapporti familiari e sociali

Nel novero dei diritti che non possono essere compressi dalla condizione carceraria, rientra soprattutto quello di poter "mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni con la famiglia" (art. 28 O.P.)⁴². Data la profonda rilevanza, sul piano costituzionale, riconosciuta alle relazioni familiari ed affettive (si vedano gli artt. 29, 30, 31 e 15 Cost), sarebbe impensabile negare totalmente il diritto a mantenere le corrette relazioni familiari. Se così fosse, ciò si porrebbe in contrapposizione diretta, oltre che con il dettato costituzionale e con la Cedu, anche con quanto stabilito nell'art. 15 O.P.⁴³, il quale pone le relazioni familiari come uno dei principali elementi alla base del trattamento penitenziario in ottica rieducativa⁴⁴.

A tutela di questo diritto ci sono numerose norme dell'Ordinamento penitenziario, per esempio: i già citati articoli numero 28 e 15; l'art. 14, precedentemente incontrato, sulla necessità di assegnare un detenuto nel luogo più vicino alla famiglia; l'art. 42, in relazione ai trasferimenti, che devono pertanto seguire lo stesso criterio del 14; il 14quater, che non permette al soggetto sottoposto a regime di sorveglianza particolare di dover rinunciare al

⁴⁰ M. CANEPA-S. MERLO, *Manuale di diritto penitenziario. Le norme, gli organi, le modalità dell'esecuzione delle sanzioni penali*, Giuffrè, Milano, 2010, p 138-139.

⁴¹ A. COLELLA, *La giurisprudenza di Strasburgo 2011. Il divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU)*, cit. in A. MARTUFI, *Diritti dei detenuti e spazio penitenziario europeo*, Jovene editore, Napoli, 2015, p 179.

⁴² G.M. NAPOLI, *Il regime penitenziario*, Giuffrè editore, Milano, 2012, p 108.

⁴³ Art. 15 legge 354/1975: "(1) Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia. (2) Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro. (3) Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica".

⁴⁴ https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_7.page cfr M. CANEPA-S. MERLO, *Manuale di diritto penitenziario. Le norme, gli organi, le modalità dell'esecuzione delle sanzioni penali*, Giuffrè, Milano, 2010, p 150.

diritto di affettività (ai colloqui); e l'art. 18, forse il più importante, rubricato colloqui, corrispondenza e informazione, che permette il contatto personale tra detenuto e famiglia⁴⁵. La disciplina dei colloqui prevede che il detenuto possa, nel numero massimo di sei volte al mese, incontrare familiari o altre persone. Per familiari si devono intendere coniuge, convivente (indipendentemente dal sesso) e parenti ed affini entro il quarto grado; per terze persone, estranee quindi al rapporto di parentela, si devono intendere tutti quei soggetti che hanno ragionevoli motivi per accedere al carcere e visitare la persona detenuta o internata (in questo caso la concessione è discrezionale). Ogni colloquio, dalla durata di un'ora ciascuno, può accogliere contemporaneamente al massimo tre visitatori (ma è ammessa una deroga nel caso dei parenti); essi si svolgono in locali adibiti sotto il controllo visivo (e non auditivo) degli agenti di custodia. La cosa fondamentale da ricordare è che i colloqui sono un diritto soprattutto del detenuto, e non solo dei familiari; motivo per il quale, in teoria la richiesta di colloquio può essere mossa solo dal detenuto che ne deve fare legittima domanda. Competente ad autorizzare il colloquio (nel caso di colloquio con parenti l'autorizzazione si limita ad un mero controllo di requisiti, e non ad un'attività discrezionale come nel caso di terzi estranei) è il giudice, fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, oppure il direttore dell'istituto dopo la sentenza di primo grado⁴⁶. Nella prassi si verifica che i parenti si presentino senza formale richiesta del detenuto che, però, ha comunque la facoltà di rifiutare il colloquio⁴⁷.

Il diritto all'affettività, inoltre, implica a tutti gli effetti una posizione giuridica soggettiva e, per questo, rilevante e tutelabile di fronte alla giustizia, in questo caso la magistratura di sorveglianza. A chiarire ciò fu la Suprema Corte di Cassazione che riconobbe espressamente come diritto soggettivo "il mantenimento delle relazioni affettive familiari, che trova nell'istituto dei colloqui la sua principale forma di espressione, costituendo la condizione di effettività dello stesso"⁴⁸. Come riporta l'art. 18 O.P. (ma anche l'art. 37 del d.p.r. 230/2000), i colloqui non sono l'unico modo per esercitare questo diritto; c'è la possibilità anche di avvalersi dei colloqui telefonici e della corrispondenza epistolare.

⁴⁵ Cfr M. CANEPA-S. MERLO, *Manuale di diritto penitenziario. Le norme, gli organi, le modalità dell'esecuzione delle sanzioni penali*, Giuffrè, Milano, 2010, p 150, Cfr S. TALINI, *L'affettività ristretta*, in M. RUOTOLO-S. TALINI (a cura di), *Dopo la riforma. I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale*, vol.2, Editoriale scientifica, Napoli, 2019, p 250-251, Cfr G.M. NAPOLI, *Il regime penitenziario*, Giuffrè editore, Milano, 2012, p 108-109, Cfr https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_7.page.

⁴⁶ A. MARTUFI, *Diritti dei detenuti e spazio penitenziario europeo*, Jovene editore, Napoli, 2015, p 110.

⁴⁷ https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_8_3.page.

⁴⁸ CASS. PEN., Prima sez., sent del 30/06/2014, n. 52544, in S. TALINI, *L'affettività ristretta*, in M. RUOTOLO-S. TALINI (a cura di), *Dopo la riforma. I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale*, vol.2, Editoriale scientifica, Napoli, 2019, p 255-256.

Per quanto riguarda la prima modalità, essa è stata più volte interpretata non come un esercizio del diritto alle relazioni familiari (meglio risponde a questa esigenza il colloquio visivo), ma come un modo per rispondere ad un bisogno particolare del detenuto. Per questo, il colloquio telefonico potrebbe essere negato alla presenza di specifiche esigenze di tutela. E' lo stesso articolo 18, al comma sei, che riferisce "può essere autorizzata (...) corrispondenza telefonica"⁴⁹. La possibilità richiamata dalla formula "può essere" è ben lontana dalla sicurezza del diritto inviolabile sancita al primo comma, che recita "i detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui" (da intendersi colloqui visivi). Il detenuto deve perciò essere autorizzato per determinati motivi a fare la chiamata. In relazione alla seconda modalità, invece, il comma cinque del medesimo articolo prevede che l'amministrazione penitenziaria fornisca al detenuto tutto il materiale di cancelleria utile per scrivere lettere, ulteriore forma del diritto all'affettività che trova espressa tutela nell'art. 15 Cost. e nell'art. 8 Convenzione edu. Tuttavia, l'art. 18ter prescrive delle ipotesi, dettate da esigenze preventive, investigative o di urgenza e sicurezza, in cui possono essere posti dei limiti al diritto di inviare lettere o che queste possano venir controllate nel contenuto⁵⁰.

La normativa nazionale, quindi, sembra comprendere a pieno l'importanza che l'affetto e la sfera relazionale ricoprono all'interno della vita di una persona e del trattamento penitenziario⁵¹. Questa deve essere garantita indistintamente dallo *status* del ristretto, a prescindere quindi se egli sia un indagato, un imputato, un condannato o un internato, a prescindere dal circuito penitenziario al quale è affidato o del regime detentivo a cui è sottoposto⁵². Per questa specifica ragione, infatti, le eventuali limitazioni alle relazioni familiari possono essere disposte soltanto in via del tutto eccezionale e quando ricorrono altri "interessi costituzionalmente garantiti che fondano il sistema dell'esecuzione delle pene detentive, delle misure di sicurezza e delle misure cautelari"⁵³.

⁴⁹ G.M. NAPOLI, *Il regime penitenziario*, Giuffrè editore, Milano, 2012, p 110-111.

⁵⁰ *Ivi*, p 113-118. Le limitazioni alla corrispondenza non possono durare per più di 6 mesi, prorogabile per periodi di 3 mesi.

⁵¹ S. TALINI, *L'affettività ristretta*, in M. RUOTOLO-S. TALINI (a cura di), *Dopo la riforma. I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale*, vol.2, Editoriale scientifica, Napoli, 2019, p 249. Cfr M. CANEPA-S. MERLO, *Manuale di diritto penitenziario. Le norme, gli organi, le modalità dell'esecuzione delle sanzioni penali*, Giuffrè, Milano, 2010, p 150. L'importanza si ricava anche dall'art. 45 O.P. che istaura il regime di assistenza per le famiglie impossibilitate al sostentamento perché dipendenti totalmente dal detenuto. Adibiti al servizio sono gli UEPE, gli Uffici per la Esecuzione Penale Esterna.

⁵² G.M. NAPOLI, *Il regime penitenziario*, Giuffrè editore, Milano, 2012, p 109.

⁵³ G.M. NAPOLI, *Il regime penitenziario*, Giuffrè editore, Milano, 2012, p 108. E' il caso, ad esempio, alle ipotesi dell'art. 18ter o dei detenuti in regime di carcere duro (41bis). Anche in questo caso limite, il diritto non è totalmente abolito, ma è fortemente limitato.

3.2.3.3 Diritti all'integrità morale e culturale

All'interno di questo ultimo insieme di garanzie sono posti tutti quei diritti considerati essenziali per la crescita e il recupero del detenuto. Parliamo di attività di un'importanza fondamentale ai fini della rieducazione del condannato e per al meglio preparare il suo nuovo ingresso in società. Si inseriscono in suddetto gruppo tutte le disposizioni in materia di lavoro, studio e cultura, attività sportive e religiose. Del resto, l'art. 15 O.P. prescrive che il trattamento penitenziario (rieducativo) “è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive...”. A mio avviso, quelle che maggiormente adempiono all'esigenza di tutelare l'aspetto morale e culturale del detenuto e dell'internato, sono il diritto allo studio e alla libertà religiosa, in quanto le altre due (lavoro ed attività sportive) si collocano anche sotto un piano sociale, ben potendo rientrare nel gruppo precedentemente esaminato. Eppure, non si può tralasciare l'importanza che sport e lavoro ricoprono nella vita di una persona, elevandosi anch'esse ad ulteriori facce di quella figura geometrica multilaterale che rappresenta la tutela dell'integrità morale e culturale. Sarà dunque questo l'ordine in cui procederà l'esame, iniziando dal diritto allo studio e alle attività religiose, per poi fornire alcuni brevi accenni alla disciplina in materia di sport e lavoro.

L'istruzione è un mezzo del trattamento penitenziario, ed un suo elemento fondante. La posizione di primarietà di questa viene dimostrata dalla posizione che la parola riveste nell'elenco dettato dall'art. 15, appunto la prima posizione. Da ricordare che l'art. 15 è stato oggetto di modifica con il d.lgs. 123/2018, che però non ha toccato la posizione della parola istruzione, come a voler rimarcare e ulteriormente confermare la valenza che essa possiede⁵⁴. Addirittura, c'è stato chi ha ipotizzato che la presenza dell'avverbio “principalmente”, all'interno della formulazione dell'articolo, sia riferita alla sola istruzione, e non a tutto l'elenco. Come a dire, cioè, che l'istruzione è il “mezzo cui principalmente avvalersi nel trattamento dei detenuti”. Letta così, si può pensare perciò che l'istruzione sia un mezzo irrinunciabile per meglio espletare la funzione della pena, ma insufficiente da solo, necessitando dell'apporto fornito anche da tutte le altre attività formative.

⁵⁴ C. TOMBA, *Il sistema scolastico penitenziario. Studenti, adulti, minori e stranieri*, in M. RUOTOLO-S. TALINI (a cura di), *Dopo la riforma. I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale*, vol.1, Editoriale scientifica, Napoli, 2019, p 73-74.

È per questo che l'istruzione si definisce essere un'attività "irrinunciabile e non esclusiva"⁵⁵. I benefici di questa attività sono stati riassunti dal Sottanis, essi sono:

“(...) promuovere la crescita personale dell'individuo consentendogli una formazione scolastica completa e stimolando ed alimentando i suoi interessi personali e (...) offre una valida, formativa e costruttiva alternativa per riempire le ore, percepite inevitabilmente come interminabili, passate all'interno dell'istituto”⁵⁶.

Ad oggi, l'attività d'istruzione è una facoltà del detenuto che decide liberamente di avvalersene. Differenza evidente con il vecchio ordinamento penitenziario (del 1931) che prevedeva un vero e proprio obbligo di frequentare corsi educativi e la scuola, fornendo altresì un sistema di premi o punizioni sulla base dei risultati scolastici raggiunti⁵⁷. Questa disposizione è stata travolta dal nuovo ordinamento che sancisce quindi il criterio della facoltatività⁵⁸. Alla base della disciplina c'è l'articolo 19 O.P.⁵⁹ che, rubricato "istruzione", annovera al suo interno tutta la formazione scolastica, di ogni ordine e grado, professionale ed universitaria⁶⁰. Questa disposizione si pone in particolare continuità con gli artt. 33 e 34 della Costituzione sul diritto allo studio di ogni cittadino⁶¹. Tale norma prevede l'organizzazione di corsi della scuola dell'obbligo, dimostrando particolare interesse verso i detenuti compresi tra i 18 e i 25 anni (i *cd* giovani-adulti) e agli stranieri, e agevolazioni per garantire una partecipazione a studi universitari o professionali. Il metro di uguaglianza, sia formale che sostanziale (ex art. 3 Cost), si evince nella disposizione del primo comma, per il quale i corsi

⁵⁵ C. TOMBA, *Il sistema scolastico penitenziario. Studenti, adulti, minori e stranieri*, in M. RUOTOLO-S. TALINI (a cura di), *Dopo la riforma. I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale*, vol.1, Editoriale scientifica, Napoli, 2019, p 74.

⁵⁶ *Ivi*, p 75-76, citazione di R. Sottanis, *Ordinamento penitenziario commentato*.

⁵⁷ P. CORSO (a cura di), *Manuale della esecuzione penitenziaria*, settima edizione, Monduzzi Editoriale, Milano, 2019, p 120.

⁵⁸ *Ibidem*

⁵⁹ Art. 19 legge 354/1975: "(1) Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale, è curata mediante l'organizzazione de corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e cui l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti. (2) Particolare cura è dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore a venticinque anni. (3) Tramite la programmazione di iniziative specifiche, è assicurata parità di accesso delle donne detenute e internate alla formazione culturale e professionale. (4) Speciale attenzione è dedicata all'integrazione dei detenuti stranieri anche attraverso l'insegnamento della lingua italiana e la conoscenza dei principi costituzionali. (5) Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari. (6) Sono agevolati la frequenza e il compimento degli studi universitari e tecnici superiori, anche attraverso convenzioni e protocolli d'intesa con istituzioni universitarie e con istituti di formazione tecnica superiore, nonché l'ammissione di detenuti e internati ai tirocini di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92. (7) È favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena libertà di scelta delle letture.

⁶⁰ P. CORSO (a cura di), *Manuale della esecuzione penitenziaria*, op. cit, p 122.

⁶¹ M. CANEPA-S. MERLO, *Manuale di diritto penitenziario. Le norme, gli organi, le modalità dell'esecuzione delle sanzioni penali*, Giuffrè, Milano, 2010, p 155-156.

della scuola dell'obbligo devono far riferimento agli ordinamenti vigenti e ai programmi scolastici. Questo serve a sottolineare la totale assenza di differenze di trattamento tra studiosi liberi e studiosi detenuti, e la totale spendibilità, all'esterno, degli studi che il detenuto ha sostenuto in carcere⁶². È da rilevare inoltre che, essendo l'attività prettamente facoltativa, il detenuto inadempiente ai suoi doveri scolastici o con un comportamento non consono può essere escluso dall'attività (revocabile) con provvedimento del direttore dell'istituto⁶³. Ancora, a riprova ulteriore dell'attenzione che l'amministrazione penitenziaria ha (o dovrebbe avere) verso l'istruzione, l'ultimo comma dell'articolo prevede l'istituzione di biblioteche interne agli istituti con pieno permesso di accesso ai detenuti.

Anche la religione ricopre un ruolo di estrema importanza all'interno del trattamento penitenziario. Ciò si denota dal fatto che in passato, nel vecchio ordinamento penitenziario del 1931 (agli artt. 1 e 142), fosse presente un obbligo di partecipare alle funzioni religiose di culto cattolico. Questo obbligo trovava alimentazione dalle teorie del Lombroso che circoscrivevano tra i criminali anche tutti coloro nei quali fosse assente il fattore religione⁶⁴. Oggi la situazione è leggermente cambiata; la religione, in forza dell'art. 19 Cost. e della revisione dei Patti lateranensi del 1984, non è e non può più essere un obbligo. Anche il detenuto, perciò, deve essere libero di poter scegliere se e quale religione professare, ai fini della stessa rieducazione. È l'art. 26 O.P. che, continuando a riconoscere utilità al fattore religioso, ne sancisce anche la sua totale facoltatività. Il detenuto può, quindi, esporre immagini sacre, praticare e compiere azioni di culto, istruirsi circa la sua o altra religione. Ogni carcere deve, in relazione alla religione cattolica, disporre di una cappella e di un servizio di cappellanato per l'assistenza morale e spirituale dei detenuti e degli internati; inoltre è ammesso che il ministro di culto (di qualsiasi religione) possa entrare in carcere per la visita dei presenti nell'istituto. Per i detenuti di culti acattolici è ammessa, dietro richiesta degli stessi, la disposizione di locali dove poter svolgere le attività religiose di riferimento⁶⁵.

Un ultimo e veloce accenno, ora, alla disciplina dello sport, e attività ricreative varie, e al lavoro all'interno del carcere. L'attività sportiva e ricreativa è fondamentale nella vita di un detenuto, utile per spezzare la grigia monotonia della vita detentiva. A prova di ciò, la presenza di numerose disposizioni a tutela della disciplina sportiva e ricreativa.

⁶² P. CORSO (a cura di), *Manuale della esecuzione penitenziaria*, op. cit., p 123.

⁶³ *Ivi*, p 124.

⁶⁴ *Ivi*, p 138.

⁶⁵ *Ivi*, p 138-140. Cfr E. OLIVITO, *La libertà religiosa*, in M. RUOTOLO-S. TALINI (a cura di), *Dopo la riforma. I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale*, vol.1, Editoriale scientifica, Napoli, 2019, p 101-110.

Su tutte, il quarto comma dell'art. 10 O.P. che destina la permanenza all'aria aperta, se possibile, allo svolgimento di attività fisica. L'importanza di attività fisiche e ricreative è individuata nell'utilità che queste rivestono, sia ai fini della crescita personale del detenuto e del miglioramento del livello culturale, fisico e psichico dello stesso, sia a far scaricare il soggetto dall'aggressività che potrebbe portarlo a compiere atti sconsiderati. Inoltre, l'attività sportiva o ricreativa che viene svolta con "senso di responsabilità" fornisce un elemento ulteriore per valutare l'eventuale concessione di ricompense ex art. 37 O.P.⁶⁶

Da ultimo, ma non per importanza, il lavoro. Si dice spesso che il lavoro nobilita l'uomo e ne rende dignitosa l'esistenza. Fu la stessa Assemblea Costituente, sul finire degli anni quaranta del secolo scorso, che decise di inserire due disposizioni legate al lavoro all'interno dei primi dodici articoli della Costituzione, i principi fondamentali: l'art. 1 e l'art. 4 Cost. che elevano il lavoro a principio cardine dell'intero ordinamento repubblicano italiano. L'importanza del lavoro non è quindi mai stata messa in discussione, tantomeno in ambiente detentivo.

Eppure, nella dimensione carceraria il lavoro è sempre stato interpretato come punizione, come ulteriore gravame presente nella pena. Si sviluppò così un'accezione fortemente negativa del lavoro, "strettamente punitiva"⁶⁷. Con l'avvento della Costituzione tutto ciò è inevitabilmente cambiato, essendo visto il carcere non più come luogo di perdizione e di vergogna, ma come luogo di recupero e perdono. Questo cambiamento ha interessato anche il lavoro, diventando anch'esso un ulteriore mezzo per la rieducazione (art. 15 O.P.)⁶⁸. I principi costituzionali del lavoro entrano in carcere, trasformandola in un ambiente totalmente opposto da quello che era stato ideato⁶⁹. Questo sentimento nuovo del legislatore sul tema è perfettamente riassunto dall'art. 20 O.P., ai commi secondo e terzo. Infatti, il secondo non solo ribadisce la non afflittività del lavoro carcerario, ma dispone altresì che esso deve essere remunerato alla stregua di un qualsiasi altro mestiere. Il terzo, invece, impone che il lavoro sia svolto con modalità e criteri uguali (nei limiti del possibile) a quelli del corrispondente lavoro svolto all'esterno.

⁶⁶ P. CORSO (a cura di), *Manuale della esecuzione penitenziaria*, op. cit, p 140-143.

⁶⁷ G. TRANCHINA, *Vecchio e nuovo a proposito di lavoro penitenziario*, in V. GREVI (a cura di), *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Bologna, 1983, p 143.

⁶⁸ D. CHINNI, *Il diritto al lavoro nell'esecuzione penale. Principi costituzionali e sviluppi legislativi*, in M. RUOTOLO-S. TALINI (a cura di), *Dopo la riforma. I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale*, vol.1, Editoriale scientifica, Napoli, 2019, p 16.

⁶⁹ *Ivi*, p 17.

La *ratio* di questa decisione è di far acquisire al detenuto una “preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative”, così che una volta fuori possa trovarsi più agevolato con il reinserimento sociale⁷⁰. Quindi, se da una parte il lavoro carcerario oggi è rimasto una mera facoltà per il detenuto, una scelta libera (seppur vincolata nelle modalità di esecuzione o svolgimento), esso resta un obbligo per l’amministrazione penitenziaria, che è tenuta comunque a prevedere e organizzare la presenza di possibilità lavorative negli istituti⁷¹.

3.3 I LUOGHI DELLA DETENZIONE

Terminata la concisa ma doverosa rassegna dei principali diritti di cui godono i detenuti, è doveroso fornire un quadro su quali sono, in Italia, i luoghi nei quali vengono scontate le pene o le misure di sicurezza. Scopo di questo paragrafo è fornire una rassegna rapida delle diverse tipologie di istituti penitenziari presenti.

Primariamente, è da ricordare che l’amministrazione e l’organizzazione penitenziaria e, quindi, i provvedimenti circa l’esecuzione della pena, sono competenza del Ministero della Giustizia. Questa competenza “esclusiva” esiste da più di un secolo, esattamente dal Regio decreto del 31 Dicembre del 1922, n. 1718 che, appunto, sancì il definitivo passaggio della materia dal Ministero dell’Interno al Ministero della Giustizia. La *ratio* di questa scelta risiedeva nella convinzione, più che corretta, che il controllo sull’esecuzione della condanna è più efficacemente svolto se affidato a chi ha pronunciato quella condanna, e cioè il Ministero della Giustizia mediante la magistratura⁷². Presso il Ministero della Giustizia, tra i diversi dipartimenti, è istituito il DAP, il *Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria*, il quale si occupa della materia penitenziaria vera e propria, e quindi, dell’esecuzione delle pene (anche alternative), delle misure di sicurezza detentive e della custodia cautelare. Il DAP, a sua volta, è organizzato a livello periferico in provveditorati regionali, con a capo un provveditore regionale che dipende direttamente dal direttore generale dell’amministrazione penitenziaria. Al livello più basso si collocano i singoli istituti penitenziari, che sono affidati alla cura e alla

⁷⁰ Sul tema, cfr A. DIDI, *Manuale di diritto penitenziario*, seconda edizione, Pacini Editore, Pisa, 2020, p 161 sec e P. CORSO (a cura di), *Manuale della esecuzione penitenziaria*, op. cit, p 127-138.

⁷¹ D. CHINNI, *Il diritto al lavoro nell’esecuzione penale. Principi costituzionali e sviluppi legislativi*, in M. RUOTOLO-S. TALINI (a cura di), *Dopo la riforma. I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale*, vol.1, Editoriale scientifica, Napoli, 2019, p 26.

⁷² P. CORSO (a cura di), *Manuale della esecuzione penitenziaria*, settima edizione, Monduzzi Editoriale, Milano, 2019, p 36.

gestione di un direttore, figura dirigenziale, funzionario dell'amministrazione penitenziaria, nonché un Pubblico Ufficiale (artt. 357 c.p. e 94 disp. att. c.p.p.)⁷³. Si ricordi altresì che l'istituzione, la soppressione o la modifica di un istituto deve essere sempre adottata con decreto ministeriale (ex art. 66 O.P.)⁷⁴.

Entrando nello specifico, l'art. 64 O.P.⁷⁵ impone che siano attuate delle differenze a seconda della posizione giuridica e del trattamento individuale dei soggetti da recludere. Per classificare correttamente i diversi istituti penitenziari, è fondamentale partire da una principale distinzione: tra istituti di pena per adulti (art. 59 O.P.), i quali sono divisi in istituti maschili e femminili (ex art. 14 O.P.), ed istituti di pena per i minorenni (art 8 d. lgs 272/1989)⁷⁶. Nel nostro caso, ci soffermeremo solamente sui primi.

Ai sensi dell'art. 59 della legge 354/1975, sotto la rubrica di "istituti per adulti", troviamo quattro diverse tipologie: istituti di custodia preventiva, per l'esecuzione delle pene, per l'esecuzione delle misure di sicurezza e i centri di osservazione. Agli istituti di custodia preventiva (art. 60 O.P.), che in passato conoscevano la distinzione interna tra case circondariali e mandamentali⁷⁷ (poi venuta meno con l'eliminazione della figura del pretore), sono assegnati tutti quei soggetti che, essendo indagati o imputati, sottoposti a fermo, arresto o misura cautelare, non hanno ancora una condanna definitiva e, essendo ancora presunti innocenti, devono essere tenuti separati dai soggetti che invece hanno già una sentenza definitiva. Nel novero degli istituti di custodia preventiva rientrano anche le camere di sicurezza presso caserme dei Carabinieri o presso le questure. Diversamente, gli istituti per l'esecuzione delle pene sono destinati a contenere soggetti condannati definitivamente e che quindi devono permettere la corretta esecuzione della pena, e non il contenimento come le precedenti. L'articolo 61 dell'O.P. opera una divisione in questa tipologia tra case di arresto, per la pena dell'arresto ex art. 25 c.p. (da non confondere con la misura precautelare, destinata come si è detto ad essere eseguita negli istituti di prevenzione) e case di reclusione, per la

⁷³ P. TONINI-C. CONTI, *Manuale di procedura penale*, ventiduesima edizione, Giuffrè, Milano, 2021, p 1069. Cfr P. CORSO (a cura di), *Manuale della esecuzione penitenziaria*, settima edizione, Monduzzi Editoriale, Milano, 2019, p 37-38.

⁷⁴ A. DIDI, *Manuale di diritto penitenziario*, terza edizione, Pacini Editore, Pisa, 2022, p 91.

⁷⁵ Art. 64 legge 354/1975: "(1) I singoli istituti devono essere organizzati con caratteristiche differenziate in relazione alla posizione giuridica dei detenuti e degli internati e alle necessità di trattamento individuale o di gruppo degli stessi".

⁷⁶ A. DIDI, *Manuale di diritto penitenziario*, terza edizione, Pacini Editore, Pisa, 2022, p 92. Meritano un accenno anche gli stabilimenti penali militari, predisposti all'accoglienza di detenuti appartenenti alla Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Corpo Forestale, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria.

⁷⁷ La distinzione, ormai vetusta, voleva che nelle case mandamentali fossero rinchiusi i soggetti a disposizione del Pretore, in quelle circondariali quelle a disposizione di ogni autorità giudiziaria.

pena della reclusione ex art. 23 c.p. Alle case di reclusione sono destinati anche i condannati all'ergastolo, ex art. 110, comma 5, d.p.r. 230/2000⁷⁸.

Ulteriore tipologia di istituti sono quelli demandati all'esecuzione delle misure di sicurezza (detentive), applicabili a soggetti imputabili, non imputabili e semi imputabili, sulla base della pericolosità sociale (art. 203 c.p.). Per individuare questi istituti si deve fare affidamento all'articolo 215 del c.p. comma 2 (misure di sicurezza personali, detentive) e all'articolo 62 O.P. Si riscontrano all'interno di questo gruppo: le REMS (residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza che hanno sostituito gli OPG e le case di cura e custodia), le colonie agricole e le case di lavoro⁷⁹.

Il numero 4 dell'art. 59 O.P. prevede i *cd* centri di osservazione. Questi istituti hanno una funzione profondamente diversa dagli altri appena analizzati. Essi possono essere istituti autonomi o parti di altri istituti e, si potrebbe dire, che abbiano una funzione "diagnostica". Questi svolgono diverse tipologie di attività, quali: osservazione scientifica della personalità dei condannati e degli internati (art. 13 O.P.) per trovare il trattamento migliore da offrire; esecuzione di perizie medico-legali; servizio di consulenza circa l'osservazione del condannato⁸⁰.

Tuttavia, nonostante questa bellissima e completa differenziazione, la verità è purtroppo un'altra. La triste realtà riguardo la nostra organizzazione penitenziaria è che poco, pochissimo, di questa suddivisione, riflesso perfetto dell'animo garantista ed umano della nostra Costituzione, viene poi effettivamente applicato. Come si dirà tra poco, il sovraffollamento carcerario non permette il rispetto pedissequo di questo schema e il corretto affidamento di un detenuto presso l'istituto detentivo corrispondente al suo *status*. La situazione è ulteriormente aggravata se a ciò si aggiunge l'inerzia del governo o del legislatore circa questa situazione.

⁷⁸ P. CORSO (a cura di), *Manuale della esecuzione penitenziaria*, settima edizione, Monduzzi Editoriale, Milano, 2019, p 86-87. La decisione di non recludere tutti gli ergastolani in un istituto apposito, non seguendo quindi la tripartizione delle pene detentive fornita dal c.p. (arresto, reclusione ed ergastolo), è giustificata dalla forte negatività di avere un istituto con soli detenuti ergastolani.

⁷⁹ A. DIDI, *Manuale di diritto penitenziario*, terza edizione, Pacini Editore, Pisa, 2022, p 95-96. Tra le misure di sicurezza detentive ex art. 215, comma 2, c.p. rientra anche il riformatorio giudiziario, il quale però si applica solo agli internati minori di anni 18. Un'ulteriore considerazione; gli ultimi anni hanno visto l'introduzione di nuovi sistemi tutela verso persone più vulnerabili. Rientrano nel nuovo "regime di trattamento intensificato": ICATT (istituti di custodia attenuata per il trattamento dei tossicodipendenti), ICAM (per detenute madri), Case-famiglia protette e Istituti per collaborati di giustizia.

⁸⁰ P. CORSO (a cura di), *Manuale della esecuzione penitenziaria*, settima edizione, Monduzzi Editoriale, Milano, 2019, p 80-81.

Basti pensare che le case di arresto non sono mai state formalmente istituite (data la poca presenza di soggetti condannati a tale pena), e invece i centri di osservazione (o per meglio enfatizzare, il centro di osservazione) sono stati solo un progetto sperimentale presso la casa circondariale di Roma Rebibbia che non ha mai avuto seguito⁸¹.

3.4 LE PROBLEMATICHE INTERNE AGLI ISTITUTI PENITENZIARI: I DIRITTI DISATTESI

Nel titolo del paragrafo ho, volutamente, inserito un termine che potesse riassumere ciò di cui si andrà a parlare all'interno dello stesso. Diritti disattesi, l'espressione da me scelta per operare un richiamo immediato alle effettive condizioni detentive italiane, contravvenendo, molto spesso, ad ogni disposizione normativa a tutela del detenuto presenti nelle leggi penitenziarie e, perché no, anche nei principi costituzionali; è come se, nei confronti dei reclusi, ci sia questa presunzione giuridica circa lo *status* di "diverso", e quindi per questo legittimato a subire una compressione e ad attuare rinunce circa i propri diritti⁸².

Le tremende condizioni in cui versano le carceri italiane, come si è già anticipato in apertura del capitolo, rientrano in quei fattori oggettivi, comuni a tutti i detenuti, che possono arrecare sofferenze atroci a coloro che vi sono rinchiusi. Perciò, la riflessione che si vuole condurre è la seguente, e cioè che anche le condizioni carcerarie pessime possono indurre con forza un soggetto a togliersi la vita, in perfetta armonia con quanto analizzato nei capitoli precedenti circa le teorie di Emile Durkheim e di Silvia Ubaldi, relative alla rilevanza che i fattori esogeni (le scadenti condizioni di detenzione) hanno su i soggetti detenuti. Nel corso di questo paragrafo si analizzeranno alcune importanti problematiche che attentano ai diritti dei detenuti. Seguendo lo schema espositivo del paragrafo precedente si andrà a porre in relazione il diritto del detenuto e la relativa problematica che rende il diritto, purtroppo, fortemente disatteso⁸³.

⁸¹ *Ivi*, p 87-88. Cfr A. DIDI, *Manuale di diritto penitenziario*, terza edizione, Pacini Editore, Pisa, 2022, p 93. Cfr https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_14_3_1.page?contentId=GLO53103&previousPage=mg_14_3. Nella prassi, nelle case circondariali (istituti di custodia preventiva) sono reclusi coloro che sono in attesa di giudizio, ma anche coloro che sono condannati a pene detentive inferiori ai 5 anni (ricomprendendo quindi anche la pena dell'arresto).

⁸² L. BACCARO-F. MORELLI, *Morire di carcere*, in *Criminalia. Annuario di scienze penalistiche*, Edizioni ETS anno 2009, p 435.

⁸³ I diritti di cui i detenuti si sentono maggiormente privati sono salute, affettività e spazi minimi vitali. Cfr <https://savoiaabenincasa.edu.it/magazine/2022/12/la-vita-in-carcere-i-diritti-negati/>.

3.4.1 IL SOVRAFFOLLAMENTO CARCERARIO

Il problema del sovraffollamento carcerario in Italia continua ad assumere una dimensione spaventosa ed apparentemente incontrollabile, tanto che l'Italia è stata inserita al primo posto del gruppo di paesi dell'Unione Europea con la peggior situazione e gestione delle carceri⁸⁴. In Italia, i dati aggiornati al 30 Giugno 2022 mostrano che il sovraffollamento ha raggiunto la quota del 107,7 % (54.841 detenuti a fronte dei 50.900 posti presenti)⁸⁵. Non solo, secondo i dati forniti dall'Associazione Antigone, dei posti inseriti nel conteggio dei disponibili, ne risultano 3.665 che non sono effettivamente disponibili. Questo fa salire il dato percentuale di sovraffollamento al 112%. Tra le carceri maggiormente affollate, quella di Latina, Milano San Vittore e Busto Arsizio (Varese)⁸⁶.

L'affollamento carcerario, che non necessita di ulteriori spiegazioni essendo entrato ormai nel sentito comune, sta diventando (o lo è già diventato) una patologia cronica e molto grave del sistema tale da impedire una corretta espiatione della pena, rendendola quindi contraria ai criteri minimi di umanità e civiltà⁸⁷. È dal primo decennio di questo secolo che il Governo, accortosi ed interessatosi al problema, ha iniziato ad impartire istruzioni e ad auspicare interventi legislativi. Infatti, fu con il d.p.c.m. del 13/01/2010 che il Governo (Berlusconi IV), diramando lo stato d'emergenza sul tema, delegò il DAP a compiere tutte le azioni necessarie a risolvere e risollevare la situazione⁸⁸. Successivamente il problema destò l'interesse anche dell'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che in più di una situazione manifestò la propria tristezza e preoccupazione (12/05/2012 al capo del DAP, *Carceri: situazione insostenibile*; 08/10/2013 discorso alle camere, *Emergenza carceri, il Parlamento valuti amnistia e indulto*). Più recente invece, a riprova di come nulla o poco sia cambiato in questi anni, il discorso dell'odierno Presidente della Repubblica Sergio

⁸⁴ Si veda: <https://www.poliziapenitenziaria.it/sovraffollamento-delle-carceri-italiane-la-situazione-e-tra-le-peggiori-dellunione-europea/>. Cfr <https://www.altalex.com/documents/news/2022/08/24/rapporto-di-antigone-situazione-carceri-italiane#p1>.

⁸⁵ Dati in <https://www.osservatoriodiritti.it/2022/08/02/carceri-italiane-condizioni-situazione/>.

⁸⁶ Cfr <https://www.rapportoantigone.it/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/numeri-del-carcere/>.

⁸⁷ D. VICOLI, *Una riforma di fonte giurisprudenziale tra obblighi di tutela e scelte discrezionali*, in F. CAPRIOLI-L. SCOMPARIN (a cura di), *Sovraffollamento carcerario e diritti dei detenuti*, Giappichelli editore, Torino, 2015, p 3.

⁸⁸ P. CORVI, *Sovraffollamento carcerario e tutela dei diritti del detenuto. Il ripristino della legalità*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, anno 2013, p 1796.

Mattarella, in data 25/06/2019 circa lo stesso tema (*Carceri: assicurare condizioni migliori contro sovraffollamento*)⁸⁹.

Negli ultimi anni siamo stati spettatori di un'incredibile accelerazione riguardo l'iter riformatorio⁹⁰. Ad incrementare maggiormente questo interesse "riscoperto" sulla tutela dei detenuti e degli internati, è stata fondamentale anche la giurisprudenza dei giudici di Strasburgo, che ha più volte condannato l'Italia proprio per la condizione sovraffollata⁹¹. Al cambiamento radicale si è dato inizio dapprima con la sentenza Sulejmanovic c. Italia del 16/07/2009, e poi con la ben più nota sentenza Torreggiani e altri c. Italia del 08/01/2013. Quindi, all'Italia sono servite due diverse pronunce sovranazionali per "recuperare una legalità smarrita da tempo" e comprendere i propri errori; abbiamo dovuto (o voluto) attendere una seconda sentenza esterna che ci additasse come "crudeli seriali", viste le vergognose e durature condizioni in cui versavano i nostri detenuti⁹². Con le suddette sentenze furono quindi stabiliti dei principi fondamentali.

Attraverso la sentenza Sulejmanovic c. Italia⁹³, la Cedu stabilì che il limite minimo di superficie calpestabile di cui deve disporre il detenuto in cella deve essere di almeno 3 mq. Al di sotto di tale soglia, conclude la Corte, si è in presenza di un trattamento disumano e degradante, concretamente idoneo a costituire una forma di tortura. A ciò la Cedu aggiunse un'ulteriore riflessione nella successiva decisione relativa al caso Torreggiani e altri c. Italia⁹⁴.

⁸⁹ P. CORSO (a cura di), *Manuale della esecuzione penitenziaria*, settima edizione, Monduzzi Editoriale, Milano, 2019, p 114-115.

⁹⁰ D. VICOLI, *Una riforma di fonte giurisprudenziale tra obblighi di tutela e scelte discrezionali*, in F. CAPRIOLI-L. SCOMPARIN (a cura di), *Sovraffollamento carcerario e diritti dei detenuti*, Giappichelli editore, Torino, 2015, p 3. Un esempio è offerto dal decreto legge "svuota-carceri" del 23/12/2013, n. 146, che si è mosso su due direttrici: riduzione del numero dei detenuti; maggior tutela dei diritti dei detenuti. Cfr F. FIORENTIN, *Decreto svuotacarceri (d.l. 23 Dicembre 2013, n. 146)*, Giuffrè, Milano, 2014, p 7.

⁹¹ *Ivi*, p 4.

⁹² A. PUGIOTTO, *La parabola del sovraffollamento carcerario*, in A. BERNARDI-M. VENTUROLI (a cura di), *La lotta al sovraffollamento carcerario in Europa. Modelli di pena e di esecuzione nell'esperienza comparata*, Jovene editore, Napoli, 2018, p 102-103.

⁹³ CEDU, seconda sez, Sulejmanovic c. Italia, 16/07/2009. Sul fatto: il ricorrente, cittadino bosniaco, lamentava delle condizioni carcerarie inumane e degradanti. Egli era ristretto nel carcere di Roma Rebibbia in una cella di 16,20 mq insieme ad altri cinque detenuti. Lo spazio *pro capite* era perciò di circa 2,7 mq cada uno, comprendente anche il mobilio.

Cfr A. DIDI, *Manuale di diritto penitenziario*, terza edizione, Pacini Editore, Pisa, 2022, p 139-140; cfr https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp?previousPage=mg_1_20&contentId=SDU151219.

⁹⁴ CEDU, seconda sez, Torreggiani e altri c. Italia, 08/01/2013, Sul fatto: i ricorrenti (7 in tutto e divisi tra gli istituti penitenziari di Piacenza e di Busto Arsizio) lamentavano anch'essi la presenza di condizioni inumane di carcerazione. Essi dichiaravano di aver soggiornato in celle da 9 mq, non totalmente calpestabili essendo presente il mobilio, con altri 2 detenuti. Ogni detenuto aveva perciò 3 mq a testa. Inoltre i ricorrenti hanno denunciato l'assenza di acqua calda e l'impossibilità di potersi fare una doccia, la carenza di illuminazione e la scarsa ventilazione a causa delle finestre eccessivamente schermate. Cfr A. DIDI, *Manuale di diritto penitenziario*, terza edizione, Pacini Editore, Pisa, 2022, p 139-140; cfr [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp?facetNode_1=1_2\(2013\)&facetNode_2=0_8_1_85&previousPage=mg_1_20&contentId=SDU810042](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp?facetNode_1=1_2(2013)&facetNode_2=0_8_1_85&previousPage=mg_1_20&contentId=SDU810042).

Nonostante, in apparenza, fosse stato rispettato in questo caso il limite minimo dei 3 mq (pur essendo stati conteggiati però con il mobilio), i giudici di Strasburgo decretarono la situazione come contraria alla Convenzione EDU perché era stata aggravata da precarie situazioni ambientali, quali carenza di acqua, luce, aria o riscaldamento/refrigerio. Dunque, la nuova pronuncia stabilisce che:

“laddove lo spazio individuale per individuo, pur ridotto, non sia inferiore a 3 metri quadri, la Corte ritiene violato l’art 3 CEDU soltanto quando le condizioni detentive siano a tal punto degradate da trasformare la privazione della libertà in trattamento inumano”⁹⁵.

Quello che viene stabilito è quindi la presenza di una presunzione forte di violazione dell’art. 3 CEDU nel caso in cui il detenuto disponga di uno spazio inferiore ai 3 mq. Sul punto la stessa Corte di Cassazione ha rilevato che la presunzione in esame è giustificata dal fatto che il limite dei 3 mq costituisce “uno spazio minimo vitale inderogabile”⁹⁶. Tuttavia, la Suprema Corte ha anche evidenziato una serie di criteri che possono far cadere questa presunzione (relativa a questo punto) compensando la situazione di degrado. Questi criteri detti compensativi sono: la breve permanenza nella cella; la libertà di circolazione al di fuori della cella; la presenza di attività da poter svolgere; le condizioni in cui versa l’intero istituto; l’assenza di aspetti negativi⁹⁷.

Il fenomeno del sovraffollamento carcerario è aggravato anche dalle condizioni della maggior parte delle strutture detentive italiane. Molti edifici sono vecchi, angusti e non idonei alle nuove esigenze umanitarie che il legislatore, soprattutto europeo, e le convenzioni internazionali impongono. La *cd* edilizia penitenziaria è alla base dell’intero trattamento penitenziario; intraprendere un percorso di recupero, che possa poi condurre il ristretto ad una “nuova nascita” in società presuppone la presenza di edifici nei quali sia possibile garantire attività di studio, di lavoro, di sport o di attività sociali in generale⁹⁸.

Eppure, in Italia, la maggior parte dei criteri di trattamento, sanciti per esempio dalle S.M.R. o dalle E.P.R. o anche dall’ordinamento penitenziario, sono tutte largamente disattese.

⁹⁵ A. MARTUFI, *Diritti dei detenuti e spazio penitenziario europeo*, Jovene editore, Napoli, 2015, p 196-197. Orientamento giurisprudenziale seguito anche in CEDU, Novoselov c. Russia, 02/06/2005 e in CEDU, Neshkov c. Bulgaria, 10/03/2015.

⁹⁶ Cass. Pen., prima sez., 29/10/2014, n. 8568. Cfr A. DIDI, *Manuale di diritto penitenziario*, terza edizione, Pacini Editore, Pisa, 2022, p 140.

⁹⁷ Cass. Pen., prima sez., 19/10/2017, n. 49793.

⁹⁸ P. CORSO (a cura di), *Manuale della esecuzione penitenziaria*, settima edizione, Monduzzi Editoriale, Milano, 2019, p 107.

Per esempio, gli artt. 5⁹⁹ e 6¹⁰⁰ O.P. presentano disposizioni circa l'edilizia penitenziaria; si legge per esempio che il numero di detenuti o internati all'interno dell'istituto non deve essere elevato (esattamente come la situazione italiana); le strutture devono avere locali per le esigenze di vita individuale, sportive o ricreative (molte carceri non presentano neanche la mensa); i locali devono essere di ampiezza sufficiente, ben illuminati, aerati, riscaldati e dotati di servizi igienici che siano riservati e decenti. A titolo informativo, di seguito verranno fornite alcune informazioni circa le condizioni delle carceri di Roma Rebibbia, Milano San Vittore e Napoli Poggioreale. Nella casa circondariale di Rebibbia, al 2023, si riscontra la presenza di 1510 detenuti (509 stranieri) contro una capienza effettiva di 1178 posti. Inoltre, non in tutte le celle sono garantiti i 3 mq calpestabili a detenuto; non tutte dispongono di acqua calda e di wc in ambiente separato e riservato; non sempre è garantita la separazione dei giovani-adulti dagli adulti¹⁰¹. A San Vittore, invece, la situazione della struttura è molto più fatiscente. Un edificio inaugurato come carcere nel 1879 che presenta tutti gli orrori delle carceri dei secoli precedenti. Ospita 268 detenuti (148 stranieri) a fronte dei 197 posti di capienza massima. Anche qui, nelle celle, non c'è la disponibilità di acqua calda, doccia e dei famosi 3mq a persona¹⁰². Da ultimo, nel carcere di Napoli Poggioreale sono recluse 2028 persone (289 stranieri) quando la struttura potrebbe accoglierne soltanto 1639. Anche qui gli stessi problemi, celle strette, non areate, senza acqua calda e senza la giusta separazione tra adulti e giovani-adulti¹⁰³.

⁹⁹ Art. 5 legge 354/1975; “(1) Gli istituti penitenziari devono essere realizzati in modo tale da accogliere un numero non elevato di detenuti o internati. (2) Gli edifici penitenziari devono essere dotati di locali per le esigenze di vita individuale e di locali per lo svolgimento di attività lavorative, formative e, ove possibile, culturali, sportive e religiose”.

¹⁰⁰ Art. 6 legge 354/1975: “(1) 1. I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; areati, riscaldati per il tempo in cui le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia. (2) Le aree residenziali devono essere dotate di spazi comuni al fine di consentire ai detenuti e agli internati una gestione cooperativa della vita quotidiana nella sfera domestica. (3) I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti. (4) Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a più posti. (5) Fatta salva contraria prescrizione sanitaria e salvo che particolari situazioni dell'istituto non lo consentano, è preferibilmente consentito al condannato alla pena dell'ergastolo il pernottamento in camera a un posto, ove non richieda di essere assegnato a camere a più posti. (6) Alle stesse condizioni del comma 5, agli imputati è garantito il pernottamento in camera a un posto, salvo che particolari situazioni dell'istituto non lo consentano. (7) Ciascun detenuto e internato dispone di adeguato corredo per il proprio letto.

¹⁰¹ Dati presi in https://www.antigone.it/osservatorio_detenzione/lazio/106-casa-circondariale-rebibbia-nuovo-complesso.

¹⁰² Dati presi in https://www.antigone.it/osservatorio_detenzione/lombardia/98-casa-circondariale-di-milano-san-vittore.

¹⁰³ Dati presi in https://www.antigone.it/osservatorio_detenzione/campania/79-casa-circondariale-di-napoli-poggioreale.

È chiaro quindi che in Italia c'è un grave problema nella gestione del settore dell'edilizia penitenziaria. Una interessante delibera della Corte dei Conti ha provato ad individuare il motivo di tale insufficienza gestoria ed organizzativa. Le parole della corte furono pesanti e d'impatto: "(...) il settore dell'edilizia penitenziaria presenta tutte le insufficienze, le difficoltà, le patologie che contraddistinguono la realizzazione di opere pubbliche nel nostro paese", avanzando l'ipotesi secondo la quale "l'anello debole" di questa vicenda fosse da inquadrare nella scarsa "programmazione di interventi" frutto di una sovrapposizione di competenze tra i due ministeri competenti alla costruzione di edifici penitenziari, Ministero della Giustizia e Ministero delle infrastrutture¹⁰⁴.

Di riforme e progetti ce ne sono stati tanti, eppure la situazione rimane sempre la stessa. Tante parole e pochi fatti, e le nostre carceri sono sempre costantemente sovraffollate. Mi piacerebbe, in conclusione di questo paragrafo, terminare con una bellissima frase che molto bene rispecchia l'esigenza e la necessità di modificare e risolvere al più presto questa soluzione. "Se puniamo qualcuno perché ha violato la legge, non possiamo –punendolo– violare la nostra Costituzione, la Cedu e fin'anche il suo regolamento di esecuzione"¹⁰⁵. Come a ribadire l'importanza di non trascurare le condizioni detentive, fondamentali ai fini della rieducazione. Lo stesso Papa Benedetto XVI, nella sua visita al carcere di Rebibbia, esordì dicendo che "i carcerati sono persone umane che meritano, nonostante il loro crimine, di essere trattati con rispetto e dignità" e che il sovraffollamento ed il degrado degli istituti di pena costituisce una seconda pena che maggiormente aggrava la detenzione¹⁰⁶.

3.4.2 SALUTE E MALATTIA: L'INSALUBRITÀ DEGLI AMBIENTI

Si dice spesso che il diritto alla salute è quello più difficilmente attuabile e quello sul quale è più urgente intervenire. La "questione salute", strettamente legata alla salubrità degli ambienti e alla scarsa igiene e cura personale, influisce quotidianamente sulla vita di ogni

¹⁰⁴ Corte dei Conti, delibera 25/06/2005, n 15, in F. PICOZZI, *Le origini della crisi*, in A. ALBANO-A. LORENZETTI- F. PICOZZI (a cura di), *Sovraffollamento e crisi del sistema carcerario*, Giappichelli editore, Torino, 2021, p 49-50.

¹⁰⁵ A. PUGIOTTO, *La parabola del sovraffollamento carcerario*, in A. BERNARDI-M. VENTUROLI (a cura di), *La lotta al sovraffollamento carcerario in Europa. Modelli di pena e di esecuzione nell'esperienza comparata*, Jovene editore, Napoli, 2018, p 103.

¹⁰⁶ P. CORSO (a cura di), *Manuale della esecuzione penitenziaria*, settima edizione, Monduzzi Editoriale, Milano, 2019, p 115. Cfr Discorso di Natale di Benedetto XVI del 18/12/2011 https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2011/december/documents/hf_ben-xvi_spe_20111218_rebibbia.html.

detenuto¹⁰⁷. La poca scelta e libertà in tema di igiene, corporale ed ambientale, è spesso causa di virulenze ed infezioni tra la popolazione detenuta. Basti pensare che l'igiene personale è limitata ad una doccia al giorno (se non razionata e molte volte con solo acqua fredda) in ambiente comune e costantemente sorvegliato dalle guardie carcerarie. L'accesso alle docce non è libero, ma segue dei rigidi orari sulla base delle disponibilità dell'istituto e alla presenza di personale di vigilanza. Di contro, la pulizia della cella è invece demandata all'attività del singolo detenuto, il quale deve pulire i propri spazi come imposto dall'art. 6 del d.p.r. 230/2000¹⁰⁸. Se questa attività può essere relativamente semplice e dignitosa per un detenuto in cella singola (*cd cubicoli*, 4mq per 2mq), molti dei quali sviluppano una vera e propria mania per il pulito, si trasforma in un'azione difficoltosa se deve essere svolta nei "celloni" contenenti anche otto persone¹⁰⁹.

È ovvio che questi ambienti, chiusi, affollati e molte volte poco igienizzati, sono perfetti per il proliferare di malattie infettive; le condizioni abitative, alimentari e comportamentali delle comunità penitenziarie agevolano la trasmissione di queste malattie¹¹⁰.

Altro elemento rilevante è la presenza di persone provenienti da aree geografiche distanti e diverse del mondo che aumenta l'importazione di nuove forme di infezioni e la loro diffusione. Nelle carceri italiane c'è una nutrita presenza di detenuti affetti da epatiti B, C e da virus dell'HIV, oltre che da infezioni sessualmente trasmissibili più comuni quali gonorrea, sifilide e clamidia.

A far aumentare l'alto numero di infetti contribuiscono pratiche diffuse tra i detenuti quali tatuaggi, scambio di siringhe o lamette, rapporti sessuali (consenzienti o non) tra detenuti, oltre che ai già citati problemi di aereazione, affollamento, scarsa igiene e malnutrizione¹¹¹. Un ultimo indice di insalubrità è dato dall'enorme quantità di detenuti che fumano in carcere e, quindi, dall'esposizione continua dei non fumatori (sia detenuti che personale penitenziario) al fumo passivo. Questa, a parer mio, è una delle tante assurdità del nostro paese; il divieto di fumare nei luoghi pubblici esiste da più di un decennio, esattamente con la legge Sirchia del 10 Gennaio 2005, eppure in carcere questo divieto non sussiste.

¹⁰⁷ S. FILIPPI, *Il carcere e i vulnerabili*, in P. GONNELLA-M. RUOTOLO (a cura di), *Giustizia e carceri secondo Papa Francesco*, Jaca Book, Milano, 2016, p 106.

¹⁰⁸ La mancata pulizia della cella può portare a sanzione ex art. 77 d.p.r. 230/2000. Nei confronti dei detenuti che non sono in grado di provvedere da soli alla pulizia è attivo un servizio di pulizia gestito da detenuti e per questo retribuiti. A. DIDI, *Manuale di diritto penitenziario*, terza edizione, Pacini Editore, Pisa, 2022, p 137.

¹⁰⁹ In <https://www.dolcevitaonline.it/diritto-igiene-personale-carcere/>.

¹¹⁰ L. BACCARO, *Carcere e salute*, Edizioni sapere, Roma, 2003, p 47.

¹¹¹ *Ibidem*, cfr <https://www.saluteinternazionale.info/2022/05/1a-salute-in-carcere/>. Nello studio si stima che circa il 3,8% della popolazione detenuta mondiale sia affetto da HIV, che il 19,9% sia affetto da Epatiti (B e C) e che il 2,8% da Tubercolosi.

Questo orientamento è stato poi confermato anche dal TAR di Firenze del 2012, che rigettò i ricorsi di alcuni dipendenti del carcere di San Giorgio di Lucca con i quali lamentavano questa situazione insostenibile. Oggi la decisione è passata al Consiglio di Stato, si resta in attesa della sentenza nella speranza che anche questo possa cambiare¹¹².

3.4.3 LE PROBLEMATICHE SOCIALI: LA MANCANZA DI AFFETTIVITÀ E DI PROSPETTIVE LAVORATIVE

L'assenza di adeguate strutture carcerarie rende difficile, se non impossibile, lo svolgimento di attività garantite dalla Costituzione e previste dalle leggi penitenziarie. Si parla di lavoro, partecipazione ad attività sportive e diritto all'affettività. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione attuale (al 2022) è che sull'intera popolazione detenuta (54.841) solo 18.654 svolgono effettivamente un'attività lavorativa. Di questi, la maggior parte (16.181) lavorano all'interno del carcere e sono, per questo, alle dirette dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria. Essi svolgono lavori interni all'istituto, come il cuoco, l'addetto alle pulizie o lo spesino (termine prettamente carcerario che indica il soggetto che raccoglie le "domandine" degli altri detenuti circa i beni che vogliono acquistare dallo spaccio). Questi detenuti, che si autodefiniscono "lavoranti" e non lavoratori, vengono perciò stipendiati (le paghe oscillano tra i 150 e i 600 euro mensili) direttamente dal Ministero della giustizia.

Diversamente, chi svolge veramente l'attività lavorativa così come inizialmente ideata dal legislatore, è la restante parte, minima, dei 2191 detenuti che lavorano presso aziende o enti esterni al carcere. Essi dipendono, lavorativamente parlando, dal datore di riferimento e, oltre a percepire stipendi più alti e dignitosi, imparano anche a svolgere un mestiere e a risocializzare con la società, cosa che invece è preclusa ai "lavoranti" in quanto svolgono un lavoro non spendibile all'esterno¹¹³.

L'altro elemento di criticità è l'assenza quasi totale dell'affettività. Abbiamo già visto come il diritto all'affettività rientri pienamente all'interno dell'art. 2 Cost.¹¹⁴ ed è

¹¹² In <https://ristretti.org/vietato-fumare-si-ma-non-in-cella>.

¹¹³ Cfr A. DIDI, *Manuale di diritto penitenziario*, terza edizione, Pacini Editore, Pisa, 2022, p 214-223. Cfr per i dati numerici <https://www.informazione senzafiltro.it/lavoro-carcerario-quanto-guadagnano-quanti-pregiudizi/> e <https://www.ilsole24ore.com/art/carceri-detenido-3-ha-lavoro-ma-dato-potrebbe-raddoppiare-AEFiNzUC>.

¹¹⁴ A. MARTUFI, *Diritti dei detenuti e spazio penitenziario europeo*, Jovene editore, Napoli, 2015, p 100.

espressamente evocato dagli artt. 15 e 28 O.P., eppure perché in carcere questo diritto (soprattutto quello alla sessualità) è così disatteso?

Non si può dire, per ovvie ragioni garantistiche, che la condizione detentiva comporta anche la rinuncia a questi diritti. “Se è vero che il detenuto deve conservare un diritto alla libertà della persona come unità psico-fisica, sono i diritti legati all’identità e all’interiorità della persona a non poter essere pretermessi...”¹¹⁵. In Italia non è possibile per un detenuto avere rapporti sessuali con il proprio partner, non garantendo quindi una continuità affettiva alle relazioni che il detenuto si è lasciato alle spalle. In realtà ordinamentali come Croazia, Germania, Olanda, Danimarca, Canada, e in tante altre avanti anni luce rispetto alla nostra, questa situazione sarebbe impensabile, visto che ognuno, a modo suo, ha cercato di garantire, chi allestendo stanze chi concedendo permessi, la costante prosecuzione ad una normale e naturale vita sentimentale e sessuale¹¹⁶. In Italia sembra di esser rimasti fermi al 1993 (e forse è proprio così), quando la Suprema Corte di Cassazione disse: “il vigente ordinamento penitenziario esclude, per i detenuti, la facoltà di rapporti sessuali (...) tale esclusione è una conseguenza diretta della privazione della libertà personale (...)”¹¹⁷.

Non c’è da stupirsi se pensiamo che, nel 2021, la stessa Corte ha impedito che un giornale a contenuto esplicito fosse consegnato ad un detenuto che ne aveva fatta esplicita richiesta¹¹⁸. Eppure, sono del parere, confermato dai dati che emergono dai paesi in cui è concessa al detenuto la possibilità di avere rapporti sessuali, che questa soluzione migliori le condizioni di vita generale del detenuto, scongiurando episodi di violenza, tensione, masturbazione compulsiva e atti di omosessualità eteroindotta¹¹⁹. Mi auguro che con il tempo anche questo diritto disatteso possa trovare una sua collocazione, non solo cartacea ma anche effettiva, all’interno dei servizi offerti da un istituto detentivo¹²⁰.

¹¹⁵ *Ibidem*. Pensiero di A. Pennisi in *Diritti del detenuto e tutela giurisdizionale*.

¹¹⁶ Cfr <https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/01/28/sexo-in-carcere-vietato-in-italia-ma-ridurrebbe-violenza-e-comportamenti-devianti-lo-studio/6465685/>.

¹¹⁷ Cass. pen. prima sez., 10/04/1992, n. 1553.

¹¹⁸ Cass. pen, prima sez., 08/06/2021, n. 36865.

¹¹⁹ Cfr <https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/01/28/sexo-in-carcere-vietato-in-italia-ma-ridurrebbe-violenza-e-comportamenti-devianti-lo-studio/6465685/>.

¹²⁰ Cfr <https://www.poliziapenitenziaria.it/sexo-in-carcere-e-polemica-su-costi-e-sicurezza-delle-cassette-dellamore/>. In Italia c’è stato un disegno di legge nel 2022 che prevedeva l’allestimento di “cassette dell’amore” per un costo di circa 28milioni di euro. Questo servizio avrebbe dovuto interessare anche i detenuti di massima sicurezza. Il tutto ha sollevato numerosi dubbi e polemiche.

3.5 IL RECLAMO GENERICO ED IL RECLAMO GIURISDIZIONALE EX ARTT. 35 E 35BIS DELLA LEGGE 354/1975

Il soggetto detenuto o internato, che abbia subito delle condotte lesive di diritti da parte dell'Amministrazione penitenziaria, ha la possibilità di esporre un reclamo. La legge 354/1975 presenta due tipologie di reclamo, l'art. 35 (reclamo generico) e gli artt. 35bis e 35ter (reclamo giurisdizionale e rimedi risarcitori). La presenza di un modo per lamentare queste violazioni è necessaria affinché sia rispettato il diritto alla difesa e all'azione posto dall'art. 24 Cost. Per tale motivo, la Corte Costituzionale aveva dichiarato illegittime tutte le disposizioni dell'O.P. che non presentassero una possibilità di reclamo e di tutela¹²¹. Si legge infatti nella sentenza: “al riconoscimento della titolarità dei diritti non può non accompagnarsi il riconoscimento del potere di farli valere innanzi a un giudice in un procedimento di natura giurisdizionale”. Rispondono perciò a questa esigenza le disposizioni di cui agli artt. 35 e 35bis O.P.

Il reclamo generico¹²² (35) è proponibile dal detenuto nei confronti di una serie di soggetti, quali per esempio il magistrato di sorveglianza, al Capo dello Stato o al direttore dell'istituto. Tuttavia, questa forma di reclamo non è giurisdizionale, non prevedendo contraddittorio, essendo assunta *de plano*, e non essendo vincolante per l'amministrazione penitenziaria. Quindi, il reclamo ex art. 35 (anche se proposto al magistrato di sorveglianza) ha natura prettamente amministrativa ed ha il solo scopo di garantire la corretta esecuzione della pena. Fu soltanto in seguito alla già citata sentenza Cedu, Torreggiani e altri c. Italia, che, evidenziata l'incapacità dell'art. 35 di far fronte a situazioni lesive, vennero inseriti, con il d. lgs. 146/2013, gli artt. 35bis e 35ter disciplinanti il solo ricorso giurisdizionale di fronte al magistrato di sorveglianza. La Corte Edu impose quindi all'Italia di inserire una disposizione che presentasse dei rimedi con “effetti preventivi e compensativi”¹²³.

¹²¹ Corte Cost., 11/02/1999, n. 26. Cfr <https://www.dirittoconsenso.it/2021/09/24/art-35-bis-e-35-ter-dellordinamento-penitenziario/>.

¹²² Art. 35 legge 354/1975: “(1) I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa: 1) al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia; 2) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto; 3) al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti; 4) al presidente della giunta regionale; 5) al magistrato di sorveglianza; 6) al Capo dello Stato”.

¹²³ A. DIDI, *Manuale di diritto penitenziario*, terza edizione, Pacini Editore, Pisa, 2022, p 430-431.

A norma dell'art. 69 O.P. per poter proporre reclamo giurisdizionale occorrono tre requisiti non in alternativa tra di loro: 1) l'inosservanza di disposizioni previste dalla legge (da parte dell'amm. Pen.) 2) la lesione di un diritto 3) la presenza di un pregiudizio attuale e grave¹²⁴. Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento che, secondo lui, ha arrecato un pregiudizio grave ed attuale ad un suo diritto. Il magistrato di sorveglianza fissa l'udienza, salvo quando, *de plano*, non dichiara la manifesta inammissibilità della richiesta (eventualmente ricorribile in cassazione). All'udienza sarà chiamata a partecipare anche l'Amministrazione penitenziaria, e le prove, salvo l'obbligo del reclamante di allegarle, sono acquisite d'ufficio e senza formalità. Il giudice annulla il provvedimento se esso è disciplinare (fase caducatoria); impone all'amministrazione di rimediare se c'è un pregiudizio grave ed attuale (fase ripristinatoria). La sentenza potrà essere impugnata entro 15 giorni presso il tribunale di sorveglianza competente, la quale sentenza potrà essere ricorribile, a sua volta, in cassazione, per violazione di legge, entro 15 giorni.

La caratteristica essenziale dell'art. 35bis, che lo differenzia dal 35 ed è pertanto il motivo che ha spinto la Corte Edu a spingere l'Italia ad operare una modifica, è il quinto comma dello stesso. Viene disposta, infatti, la presenza di un eventuale giudizio di ottemperanza nel caso in cui alla sentenza del magistrato di sorveglianza (ed eventualmente a quella del tribunale di sorveglianza) non venga data specifica attuazione. Il giudice potrà annullare tutti gli atti presi successivamente alla sentenza, ed ad essa contrari, e potrà nominare altresì un commissario *ad acta* che si sostituisca temporaneamente all'amministrazione e prenda, al suo posto, le misure e le decisioni idonee al superamento della violazione¹²⁵.

Un ultimo sguardo ai rimedi compensativi fissati dall'art. 35ter O.P. Infatti, nell'ipotesi in cui, e solo relativa a questo caso, ci sia una violazione grave ed attuale tale da configurare una tortura o pena disumana, in violazione dell'art. 3 CEDU, gli effetti della sentenza sono compensativi e non solo preventivi (come nell'art. 35bis). In questo caso c'è quindi una riparazione effettiva.

¹²⁴ *Ibidem*, Cfr <https://www.dirittoconsenso.it/2021/09/24/art-35-bis-e-35-ter-dellordinamento-penitenziario/>. A titolo di esempio, nella prassi giurisprudenziale, rientrano nei diritti soggettivi reclamabili dal detenuto: libertà di culto, diritto all'affettività, diritto all'informazione e ai colloqui visivi e telefonici, diritto all'istruzione. Non rientrano, invece, nei diritti reclamabili per esempio: la pretesa del detenuto di non ricevere perquisizioni in cella, la richiesta di latte caldo...

¹²⁵ Cfr F. FIORENTIN (a cura di), *La tutela preventiva e compensativa per i diritti dei detenuti*, Giappichelli editore, Torino, 2019.

Dunque, il presupposto per ricevere una tutela compensativa (in forma specifica o per equivalente) è: l'aver subito un trattamento inumano e degradante per un tempo non inferiore ai 15 giorni. Il risarcimento del sofferto sarà quindi riconosciuto, scontando un giorno di pena ogni dieci giorni in cui ci sia stata la violazione, se in forma specifica; liquidando una somma di otto euro per ogni giorno di violazione, se per equivalente¹²⁶. La competenza circa questa decisione è sempre riservata al magistrato di sorveglianza.

¹²⁶ A. DIDI, *Manuale di diritto penitenziario*, terza edizione, Pacini Editore, Pisa, 2022, p 435-437. Cfr <https://www.dirittoconsenso.it/2021/09/24/art-35-bis-e-35-ter-dellordinamento-penitenziario/>.

CAPITOLO QUARTO

PREVENZIONE E CONTENIMENTO DEL SUICIDIO IN CARCERE: RIFLESSIONI

4.1 QUESITI E PROPOSITI. ALCUNI RILIEVI INTRODUTTIVI AL CAPITOLO

Dopo aver affrontato, nel corso dei precedenti capitoli, il tema circa gli aspetti criminologicamente rilevanti del fenomeno suicidario in carcere ed i punti di maggior criticità che l'ambiente carcerario presenta, idonei ad aumentare l'incidenza suicidaria tra i reclusi, è arrivato il momento di concludere il lavoro e tirare le somme di quello che ho avuto modo di rilevare. Infatti, in quest'ultimo capitolo si cercherà di fornire delle possibili prospettive di risoluzione della problematica che siano efficaci a, se non impedire del tutto, almeno ridurre fortemente la spaventosa situazione italiana circa i suicidi dietro le sbarre.

Per la strutturazione del capitolo, e le riflessioni in esso contenute, per me fondamentali sono state le informazioni racchiuse e gli argomenti trattati all'interno di un convegno tenutosi il 21 marzo 2019 presso l'Università degli studi di Milano, moderato dal prof. Gian Luigi Gatta e con la partecipazione di numerosi giuristi ed operatori del diritto, dal titolo "Umanità della pena, dignità in carcere, rieducazione del condannato: tre principi da difendere"¹. È solo

¹ Registrazione integrale del convegno in <https://www.radioradicale.it/scheda/569017/umanita-della-pena-dignita-in-carcere-rieducazione-del-condannato-tre-principi-da-difendere>?qt-blocco_interventi=0,
Cfr <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6597-umanita-della-pena-dignita-in-carcere-rieducazione-del-condannato-tre-principi-da-difendere>.

attraverso il rispetto pedissequo di questi tre principi, perciò, che si può riscoprire la corretta funzione della carcerazione e la sua miglior modalità d'esecuzione, promuovendo così, senza dubbio, il totale rispetto dei diritti del detenuto e della sua persona. È pertanto seguendo il bagliore di luce proveniente da quanto esposto in tale convegno che ho proceduto alla strutturazione dell'ultimo capitolo affrontando, comunque a modo mio, il tema delle possibili soluzioni al problema operando una analisi tripartita. Si analizzerà dapprima la questione relativa alla concezione odierna della pena e della giustizia ed i suoi evidenti elementi di difficoltà; successivamente si passerà ad alcune considerazioni circa aspetti più pratici come le misure alternative alla detenzione, così come riformate dalla riforma Cartabia, la giustizia riparativa e le misure di prevenzione del suicidio in carcere; per arrivare, infine, a prospettare dei cambiamenti in termini di edilizia penitenziaria ed aggiornamento degli istituti carcerari. Tre aspetti che, secondo il mio modesto parere, ben potrebbero migliorare l'intera situazione detentiva italiana e quindi portare ad una prevenzione e ad un contenimento generale anche dei suicidi.

4.2 UNA GIUSTIZIA DIVERSA ED UNA DIVERSA CONCEZIONE DELLA PENA: LA DERIVA POPULISTA DEL DIRITTO PENALE

Ebbene, il primo punto di criticità che ho avuto modo di constatare all'interno dell'esecuzione penale è sicuramente quello legato alla concezione (sbagliata) di pena e giustizia che purtroppo ancora aleggia tra la società. Come può la pena svolgere correttamente la sua funzione, ed un condannato trovare il perdono ed il tanto atteso reinserimento sociale, se la società, a causa di questa visione viziata e distorta di pena, lo continua a vedere come un soggetto da emarginare e non degno di essere perdonato? Non bisogna dimenticare, come rilevava l'Antolisei, che la nozione di pena criminale, e cioè la pena comminata in risposta ad un illecito penale, ha tra le caratteristiche sue proprie quelle di essere ad appannaggio esclusivo dello Stato (attraverso l'autorità giudiziaria) e di poter essere irrogata soltanto dopo un'attività specifica particolarmente garantista quale il processo penale². Questa definizione conferma l'assoluto monopolio che lo Stato ha della forza punitiva; monopolio giustificato

² F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, sedicesima ed., Giuffrè editore, Milano, 2003, p 675-676. Sulla definizione di pena criminale, che è da tenere distinta da tutte le altre pene presenti nell'ordinamento italiano, si legge: "la sofferenza comminata dalla legge e irrogata dall'Autorità giudiziaria mediante processo a colui che viola un comando della legge medesima".

dalla necessità di evitare e prevenire le vendette private tra gli individui e la nascita di lotte intestine nella società. Tale condizione era una delle clausole di quel famoso patto sociale che Thomas Hobbes, nel *Leviatano*, poneva alla base del rapporto società-governo, cristallizzando il dovere dello Stato di difendere beni e persone (anche) dal crimine³. Eppure, oggi questa visione si sta lentamente perdendo, e la società è sempre più in cerca di vendetta verso colui che sbaglia. La società (e la vittima) vogliono appagare quel senso di vendetta che li pervade, colpendo il più duramente possibile il reo (presunto o reale che sia), anche in violazione dei principi costituzionali della presunzione d'innocenza, della commisurazione della pena e della verifica della responsabilità effettiva⁴. Questo succede, perciò, quando la giustizia è fortemente alimentata dal sentimento violento di vendetta che permane nella società. È forse questo uno dei problemi più gravi, ed attuali, circa il sistema sanzionatorio penale: la dirompente ascesa del populismo penale, che rende sommaria la giustizia, anticipa la vendetta⁵, e riesce addirittura a piegare il diritto penale e a trasformarlo in strumento di vendetta⁶. Si sta assistendo, come riferito da molti, ad una totale inefficienza della pena sul piano rieducativo. La pena detentiva non è in grado di rieducare, e questo lo si comprende sia dalla presenza costante di pregiudizi, processi di emarginazione e rifiuto verso i detenuti che si apprestano ad uscire dal carcere, sia dal senso di spaesamento, vittimismo e sfiducia che colpisce l'ormai ex detenuto⁷.

Con il termine populismo penale, coniato negli anni '90 dal criminologo inglese John Pratt, si intende soprattutto l'uso della giustizia penale come strumento politico per ottenere il consenso tra la popolazione desiderosa di rivalsa punitiva verso il reo⁸. In sostanza, consiste nella strumentalizzazione della norma e del diritto per ragioni politiche⁹.

³ M. DONINI, *Populismo e ragione pubblica*, Mucchi editore, Modena, 2019, p 55.

⁴ A. ANASTASI, *Il populismo penale*, in P. GONNELLA-M. RUOTOLO (a cura di), *Giustizia e carceri secondo Papa Francesco*, Jaca Book, Milano, 2016, p 63-65. Cfr E. DOLCINI, *La commisurazione della pena*, Cedam, Padova, 1979, p 131-133.

⁵ *Ibidem*.

⁶ L. PANNARALE, *Il capro espiatorio*, in P. GONNELLA-M. RUOTOLO (a cura di), *Giustizia e carceri secondo Papa Francesco*, Jaca Book, Milano, 2016, p 43.

⁷ G. MOSCONI, *Carcere. Dialettiche di conservazione e prospettive di superamento*, in *Critica del diritto*, Editoriale scientifica, n 2, 2022, p 263.

⁸ J. PRATT, *Populism and punishment. The problem of populist punitiveness*, in *Punishment & society*, n 1 (2), anno 1999, p 147-165.

⁹ A. SESSA, *Ostinata criminalizzazione della clandestinità e tenuta democratica del sistema. Fondamento e limiti alle opzioni della politica criminale simbolica*, in AA.VV. *La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista*, 2016, p 19. In <https://archivioldpc.dirittopenaleuomo.org>. Aggiunge inoltre il prof. Sessa "Se il diritto è politica, (...) discusso ne rimane il suo uso politico".

Il seguente fenomeno può portare all'introduzione di leggi più severe e restrittive, alla creazione di un clima di paura e soggezione e all'idea che la giustizia penale detentiva sia l'unica soluzione ai problemi sociali.

Per questo, il populismo penale può arrecare gravissimi ed ingenti danni al sistema penitenziario statale, tra i quali: sovraffollamento carcerario, violazione dei diritti umani dei detenuti, riduzione dell'efficacia del sistema sanzionatorio e, ovviamente, un incredibile aumento di suicidi tra la popolazione detenuta coscia ormai di essere finita nella parte "da poter sacrificare" della società¹⁰. D'altronde, il populismo penale trova solide fondamenta in tre travi portanti: una rinuncia "destatisticalizzante" alla conoscenza effettiva di un fatto preferendo una visione emotiva e soggettiva aizzata dalla "percezione sociale"; l'esagerazione e la spettacolarizzazione dei fatti criminosi¹¹; l'aumento della necessità di vendetta tra la folla che si identifica diffusamente nella figura della vittima¹². È questo meccanismo perverso che porta, in definitiva, a considerare il delinquente come "un nemico da sopprimere ben più che da giudicare", attuando una "degenerazione terroristica" del diritto penale che viene così trasformato in un diritto penale del nemico¹³.

Per questo c'è la necessità di contrastare fortemente questa deriva populista e di far ritorno ad un riverente rispetto di quei principi di garanzia penale, tanto durante la fase procedimentale quanto durante la permanenza in carcere, che tanto contraddistinguono la nostra esperienza giuridica. Citando quanto detto da Elvio Fassone, già magistrato, consigliere del CSM nonché senatore, nel corso del convegno di Milano precedentemente citato, c'è il forte bisogno di "un'Italia buona, che non smania di buttar via la chiave e non considera i condannati come degli irrecuperabili, un'Italia pura e di buoni sentimenti"¹⁴.

¹⁰ A. CAVADINI, *Populismo penale. Il rischio dell'emergenza permanente*, in *Rassegna italiana di criminologia*, n 12 (1), anno 2018, p 1-14. Cfr M. TONRY, *The uses and abuses of the criminal law*, Oxford university press, 2014.

¹¹ L'esagerazione e la spettacolarizzazione dei fenomeni devianti viene anche indicata con il termine di "glamourizzazione". Cfr <https://www.romolocapitano.com/populismo-penale/>.

¹² Sulla tripartizione, vedasi A. ANASTASI, *Il populismo penale*, op. cit, p 64-65.

¹³ L. FERRAJOLI, *Il diritto penale del nemico come negazione del diritto*, in P. GONNELLA-M. RUOTOLO (a cura di), *Giustizia e carceri secondo Papa Francesco*, Jaca Book, Milano, 2016, p 55-57. Questa concezione terroristica di diritto penale è fortemente traditrice della ragione intrinseca del diritto stesso. Il diritto penale nasce come negazione della guerra, della vendetta e del nemico, come alternativa al *bellum omnium*, e si ritrova invece, in questa veste, a svolgere una funzione totalmente diversa.

¹⁴ Pensiero tratto dall'intervento di Elvio Fassone nel corso del convegno "Umanità della pena, dignità in carcere, rieducazione del condannato: tre principi da difendere", in https://www.radioradicale.it/scheda/569017/umanita-della-pena-dignita-in-carcere-rieducazione-del-condannato-tre-principi-da-qt-blocco_interventi=0, minuto 17.13.

Tutto ciò è in linea con quanto esposto dallo stesso all'interno del suo libro, particolarmente toccante a mio modo di vedere, in un tentativo di convincere e di condurre ad una diversa idea di giustizia, e ad un abbandono progressivo del sentimento di vendetta.

Si legge, citando testualmente:

“(…) Tutti noi discendiamo da un prototipo umano violento, ed il male si annida in ciascuno di noi. Ma la risposta al male non è (...) la vendetta da parte della comunità che lo ha patito. (...) Attraverso un profondo riconoscimento della propria colpa e attraverso un ravvedimento attivo ed assiduo (...) viene rimosso il bisogno di reazione punitiva, e solo allora la vendetta fa posto alla comprensione e al perdono collettivo”¹⁵.

Il colpevole, in quest'ottica particolarmente garantista, deve ripagare il “*malum actionis*” soprattutto con la “*bonum actionis*” (la riparazione), e non attraverso il dolore e la vergogna (*malum passionis*)¹⁶. Quello che si auspica è l'ideazione di un concetto di giustizia, usando i termini precisi proferiti dal prof. Eusebi nei suoi illuminanti pensieri, che abbia una forte valenza riparativa, restaurativa e riconciliativa; una forma di giustizia diversa, appunto, che sia in grado di riappacificare relazioni sociali ghermite e lacerate da violenza, odio e sopraffazione¹⁷. Nulla potrà cancellare il dolore del male commesso (ed ecco appunto che entrano in gioco la funzione punitiva e la funzione di deterrenza della pena) ma si può provare ad avere consapevolezza che da quel male può nascere qualcosa di nuovo e di più giusto, una speranza nuova per il condannato di poter tornare sui suoi passi e seguire la via della redenzione¹⁸. Riprendendo le parole di Papa Francesco esternate durante il XIX° Congresso internazionale di diritto penale del 2014, ciò che ci si augura è:

“(…) una giustizia (penale) che porti il delinquente, attraverso un cammino educativo e di coraggiosa penitenza, alla riabilitazione e al totale reinserimento nella comunità”¹⁹.

Non so esattamente se questo modello di giustizia riparativa è poi nella pratica effettivamente attuabile, ma ciò che mi preme rilevare è che la situazione delle carceri odierne

¹⁵ E. FASSONE, *Fine pena. Ora*, Sellerio editore, Palermo, 2015, p 208-209. Si aggiunge inoltre, operando un parallelismo con il mito di Caino e Abele, contenuto all'interno del libro della *Genesi* nell'Antico Testamento, che nessuno dimentichi, giustamente, Abele (essendo la vittima), ma altresì che nessuno tocchi Caino. Egli, nonostante l'infame gesto, ha comunque il diritto di ravvedersi, e di riconoscere la sua colpa. La fine del mito, infatti, sconosciuta ai più, ci dimostra che Caino è effettivamente riuscito a diventare “costruttore di città e capostipite di una lunga serie di generazioni”.

¹⁶ E. FASSONE, *Fine pena. Ora*, Sellerio editore, Palermo, 2015, p 208-209.

¹⁷ L. EUSEBI, *Fare giustizia. Ritorsione del male o fedeltà al bene?* in L. EUSEBI (a cura di), *Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la questione penale*, Vita e pensiero, Milano, 2018, p 7.

¹⁸ *Ibidem*. Oltretutto, la morale cattolica, ancora stabilmente imperniata in Italia, non dovrebbe meglio farci comprendere la dimensione del perdono e la valenza che esso ha?

¹⁹ Lettera di Papa Francesco del 30/05/2014 all'Associazione Internazionale di Diritto Penale. Cfr L. EUSEBI (a cura di), *Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la questione penale*, Vita e pensiero, Milano, 2018. Cfr P. GONNELLA-M. RUOTOLO (a cura di), *Giustizia e carceri secondo Papa Francesco*, Jaca Book, Milano, 2016.

sicuramente dà poco, pochissimo, spazio al perdono e al ripensamento; tutti i servizi che dovrebbero portare alla risocializzazione e alla rieducazione del condannato purtroppo non sempre funzionano, costringendo il soggetto a questa sorta di tacita accettazione della sua situazione di reietto e di imperdonabile della società. Ma in relazione a ciò, la critica potrebbe essere mossa verso l'intero apparato della giustizia penale, corrotto, come si ha già avuto modo di valutare, da quelle spinte vendicative ed inquisitorie che rendono il processo penale già esso stesso una pena piuttosto che una garanzia costituzionale²⁰. Per fare un esempio, negli ultimi anni si sta assistendo alla vergognosa e persistente violazione del segreto istruttorio durante il procedimento penale. Si può quindi iniziare a parlare, rifacendomi a quanto già largamente dibattuto da un altro illustre lume del diritto penale, Sergio Moccia, di un processo mediatico come “nuova gogna sociale”²¹. Apparentemente, per il costante desiderio che la magistratura (o forse la politica) ha di ottenere consenso esterno, un soggetto già dalle indagini preliminari viene sottoposto a questa “reazione repressivo-giustizialista” che sembra bollarlo per sempre come condannato, ancor prima della sentenza definitiva, e che, nel caso in cui dovesse successivamente venir assolto, andrebbe incontro alla furia sociale incapace di accettare le risultanze processuali e il *dictum* di un giudice²². Sembrerebbe che l'intento di giornali e tv, forti delle teorie accusatorie delle procure, sia quello di attuare una campagna colpevolista nei confronti degli indagati per offrire una specie di giustizia sommaria e più rapida in attesa della giustizia statale²³.

Dopo quanto fin qui detto, è chiaro che la prevenzione del suicidio in carcere deve partire, *in primis*, dall'esterno, attraverso la diffusione di una visione totalmente diversa di giustizia, di processo penale e di detenzione permettendo così anche al detenuto il corretto reinserimento in società. Solo in questo modo, diffondendo “ripetizioni” sulla corretta divisione dei poteri e sui principi garantisti alla base della nostra Costituzione, soprattutto in materia penale, si potrà migliorare la conoscenza giuridico-costituzionale del popolo e la percezione generale della giustizia che, come tale, non deve perdere mai di vista il lume della dignità umana²⁴.

²⁰ P. TONINI-C. CONTI, *Manuale di procedura penale*, ventiduesima edizione, Giuffrè, Milano, 2021, p 11 sec.

²¹ S. MOCCIA, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2011, p 159-162.

²² S. MOCCIA, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2011, p 159-162. Cfr L. PANNARALE, *Il capro espiatorio*, in P. GONNELLA-M. RUOTOLO (a cura di), *Giustizia e carceri secondo Papa Francesco*, Jaca Book, Milano, 2016, p 44-46.

²³ L. PANNARALE, *Il capro espiatorio*, op. cit, p 44-46.

²⁴ G. FIANDACA, *Populismo politico e populismo giudiziario*, in *Criminalia*, anno 2013, p 120-121. Sul tema, vedasi anche A. SESSA, *Ostinata criminalizzazione della clandestinità e tenuta democratica del sistema. Fondamento e limiti alle opzioni della politica criminale simbolica*, op. cit, p 19-27, e M. DONINI, *Populismo penale e ruolo del giurista*, 2020, in <https://www.sistemapenale.it>.

4.3 LA PREVENZIONE NEL E DAL CARCERE

Che il carcere sia un luogo con effetti particolarmente lesivi per il soggetto questo è certo. È la caratteristica stessa di questo ambiente che, essendo, come si è avuto modo di vedere diverse volte nel corso dei paragrafi, un’istituzione totale, priva il soggetto della libertà im ponendogli schemi fissi e regole da seguire²⁵. D’altronde, quale luogo di detenzione e di punizione, in perfetta continuità con la funzione repressivo-punitiva della sanzione, deve far comprendere al soggetto gli errori commessi e spingerlo così al ripensamento e al rimorso del danno e delle sofferenze arretrate. Tuttavia, si sente spesso la faticosa frase “il carcere deve togliere la libertà e non la dignità”; una frase potente che eleva la personalità e la dignità dell’uomo al di sopra della pena e dell’esigenza punitiva della società, e che inoltre vuole rimarcare l’importanza della tutela della dignità del detenuto affinché sia meglio rispettato il disposto dell’art. 27, comma 3, della Costituzione (il fine rieducativo). È giusto punire, privando anche della libertà, ma sempre nel “religioso” rispetto della dignità. In questo senso, all’interno del sistema costituzionale italiano, la dignità è il “punto archimedeo” riconosciuto come valore prioritario, anteriore e non dipendente dello Stato²⁶.

Eppure, la situazione delle carceri italiane è ben diversa e, per i motivi e le casistiche antecedentemente esposti, non c’è, a mio parere, sufficiente attenzione e rispetto per la dignità umana. Il suicidio del detenuto è la sconfitta del sistema giustizia, dello stato e della società. Un uomo che sceglie il suicidio, come sottolineava David Le Breton, è un uomo che nella vita detentiva non ha trovato niente di meglio rispetto alla morte. Il suicidio è anch’esso sintomo di malessere e di dignità perduta e non ritrovata²⁷.

Per questo la prevenzione del suicidio, e di tutti gli altri fenomeni autolesivi, è di estrema importanza sia per la salvaguardia della dignità sia per il rispetto dei dettami costituzionali. In questa ottica, come ho cercato di anticipare anche nel titolo del seguente paragrafo, ho proposto una duplice forma di prevenzione dell’agito suicidario, una interna al carcere (la prevenzione tipica) ed una che si sostanzia nell’evitare il più possibile il ricorso al carcere (definita polemicamente “prevenzione dal carcere”). La prima, quindi, consiste nelle pratiche e nei meccanismi di tutela, controllo e sorveglianza attuati dal personale

²⁵ Sul tema, vedasi R. PORCHETTI, *Il carcere. Tra rischio di prisonizzazione e prospettive di recupero sociali*, in *Profiling. I profili dell’abuso*, n 3, Settembre 2016.

²⁶ Così, G. SILVESTRI, già presidente della Corte Costituzionale, nel suo intervento “*La dignità umana dentro le mura del carcere*”, al convegno tenuto nella casa circondariale di Roma Rebibbia intitolato “*Il senso della pena. Ad un anno dalla sentenza Torreggiani della CEDU*”, Roma, 28/05/2014. In <https://www.cortecostituzionale.it>.

²⁷ L.B. DAVID, *La pelle e la traccia. La ferita del se*, Meltemi editore, Roma, 2005, p 96-113. Inoltre, si legge che la dignità in carcere è messa duramente alla prova dall’ambiente stesso. Il detenuto perde il suo *status* di uomo o donna e perde, perciò, la sua dignità essenziale. Egli perde possesso di se e diventa momentaneamente un altro.

penitenziario, sia medico che di custodia; la seconda, invece, partendo dall'assunto che il carcere costituisce forma di tutela e punizione estrema (*extrema ratio*), trova fondamento sulla necessità di limitare il più possibile l'ingresso in carcere dei condannati prevenendo così l'impatto con la degradata realtà carceraria italiana e gli eventi suicidari che da essa ne scaturiscono²⁸. Si inizierà con quest'ultima per poi passare alla prevenzione del suicidio vera e propria.

4.3.1 LE MISURE ALTERNATIVE E LE PENE SOSTITUTIVE ALLA DETENZIONE NEL SUPERAMENTO DELLA VISIONE CARCEROCENTRICA

Cosa, se non le pene sostitutive e le misure alternative alla detenzione, meglio rispondono a questa esigenza di evitare il contatto del condannato con il carcere, frantumando (o almeno provandoci) quella dimensione carcerocentrica, elusiva dell'ideale di carcere come *extrema ratio* ed inidonea spesso al fine di rieducazione²⁹, ed attuare così quella forma di prevenzione atipica? Sebbene i due istituti sembrino tra loro uguali, presentando delle effettive somiglianze dal punto di vista dell'esecuzione pratica, essi sono profondamente differenti, rispondendo ad esigenze diverse ma mosse comunque dalla stessa *ratio*: evitare, appunto, la carcerazione, promuovere la risocializzazione all'esterno del carcere e risolvere il problema del sovraffollamento carcerario. Inoltre, le due figure si pongono in due momenti diametralmente opposti del procedimento penale, una (le pene sostitutive) nella fase decisionale del dibattimento, l'altra (le misure alternative) durante l'esecuzione in carcere della condanna. Ma procediamo con ordine, separando i due istituti ed evidenziando le principali differenze.

Le pene sostitutive, disciplinate dalla legge 689/1981, agli artt. 53 e seg, e più precisamente chiamate "pene sostitutive delle pene detentive brevi", sono state recentemente oggetto di riforma. L'intero quadro normativo delle stesse è stato infatti profondamente modificato dalla Riforma Cartabia (lg. 27 Settembre 2021 n 134 e d.lgs. 10 Ottobre 2022 n 150) che ne ha cambiato nome (prima erano note come sanzioni sostitutive), criteri applicativi

²⁸ Circa gli effetti che l'esperienza detentiva può avere sulla *psiche* e la salute dei detenuti, cfr G. MOSCONI, *Il carcere come salubre fabbrica della malattia*, in *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, n 1, anno 2005, p 59-76.

²⁹ V. SCORDAMAGLIA, *Pena rieducazione perdono*, in S. VINCIGUERRA-F. DASSANO (a cura di), *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2010, p 976-977. Si legge inoltre: "(...) la segregazione, pur con tutte le accortezze di un percorso rieducativo intramurario, è un trattamento che non si addice all'uomo, neanche all'uomo colpevole di efferati delitti, poiché la solitudine e la finitudine sono solo in grado di generare desolazione e tormento".

e tipologie (essendo state eliminate le tipologie della libertà controllata e della semidetenzione)³⁰. *Ante* riforma, le pene sostitutive (*rectius* sanzioni) erano circoscritte all'interno di presupposti, oggettivi e soggettivi, molto più stretti rendendone troppo spesso difficile l'applicazione e quindi scarsa l'utilizzazione³¹.

Con la riforma, e la modifica radicale dell'art. 20bis del c.p., considerata norma portante della disciplina in esame, sono state introdotte nuovissime tipologie di pene sostitutive che, però, continuano a porsi in continuità con quelle che hanno rimpiazzato, avendo mantenuto il medesimo obiettivo di evitare gli effetti negativi della detenzione per le pene detentive più brevi³². La *ratio* quindi è sempre quella, come si riprenderà tra poco, di fare in modo che un soggetto condannato ad una pena detentiva breve non subisca gli effetti negativi e certi della detenzione, condividendo magari gli stessi luoghi con soggetti condannati a pene più elevate. Inoltre, saremmo davanti ad una situazione tale per cui ci sarebbe un'impossibilità intrinseca di impostare un progetto rieducativo effettivamente efficace, vista la brevità della pena, ma anche l'alto rischio per il soggetto di subire comunque conseguenze gravi durante la sua, seppur breve, detenzione³³. A decretare questo è stato il giudice delle leggi all'interno di una recentissima sentenza del 2022 in cui rendeva manifesta la suddetta criticità. Citando testualmente, la Corte Costituzionale rilevava che le maggiori problematiche scaturissero da:

“(…) pene troppo brevi, appunto, per poter impostare e attuare un programma rieducativo realmente efficace in favore del condannato; ma abbastanza lunghe per determinare gravi conseguenze a suo carico, per reati di bassa gravità, dal momento che l'ingresso in carcere provoca non soltanto una brusca lacerazione dei rapporti familiari, sociali e lavorativi (...), ma anche il contatto con persone condannate per reati assai più gravi e (...) con subculture criminali”³⁴.

In quest'ottica, quindi, le pene sostitutive delle pene detentive brevi adempiono al difficile compito di, sia prevenzione degli “effetti desocializzanti” dell'istituto penitenziario,

³⁰ Cfr <https://www.altalex.com/documents/2022/11/24/riforma-processo-penale-nuove-sanzioni-sostitutive>.

³¹ Per una disamina completa circa le sanzioni sostitutive (*ante* riforma) vedasi F. FIORENTIN, *Esecuzione della pena e misure alternative alla detenzione*, Giuffrè editore, Milano, 2021, p 259-276. La pena detentiva fino a due anni poteva essere sostituita dalla semidetenzione; la pena detentiva fino a un anno poteva essere sostituita dalla libertà controllata; la pena detentiva fino a sei mesi poteva essere convertita in pena pecuniaria.

³² A. DIDI, *Manuale di diritto penitenziario*, terza edizione, Pacini Editore, Pisa, 2022, p 65.

³³ R. ZANNOTTI, *Per una pena non più carcerocentrica. Come pene diverse dal carcere possono contribuire al migliore reinserimento dei condannati*, in I. PICCININI-P. SPAGNOLO (a cura di), *Il reinserimento dei detenuti*, Giappichelli editore, Torino, 2020, p 1-18. Cfr I. NICOTRA, *Pena e reinserimento sociale ad un anno dalla “sentenza Torreggiani”*, in M. RUOTOLO (a cura di), *Il senso della pena. Ad un anno dalla sentenza Torreggiani della Corte EDU*, Editoriale scientifica, Napoli, 2014, p 59 sec. in www.dirittopenitenziarioecostituzione.it.

³⁴ Corte Cost. 01/01/2022, n. 28. Cfr A. DIDI, *Manuale di diritto penitenziario*, terza edizione, Pacini Editore, Pisa, 2022, p 65-66.

sia come intimidazione ed avvertimento per il reo, coscio del fatto che la prossima volta potrebbe essere recluso, al contrario, all'interno di un istituto carcerario³⁵.

Ad oggi, l'art. 20bis prevede quattro differenti forme di pene alternative, ed esse sono: la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo e la pena pecuniaria sostitutiva. Di seguito si proseguirà ad una rapida rassegna delle principali caratteristiche di ognuna.

La semilibertà sostitutiva, prevista dal riformato art. 53 della lg 689/1981 e dall'art. 48 O.P., può essere disposta per pene detentive, successive a condanne all'arresto o alla reclusione, con un *quantum* retributivo non superiore ai 4 anni. Essa implica l'obbligo di passare almeno 8 ore al giorno in determinati istituti o in sezioni speciali di istituti ordinari, per la restante parte della giornata di svolgere attività lavorative, culturali, sportive o di rieducazione in luoghi esterni all'istituto, ed infine di seguire seriamente il programma di trattamento nel quale sono specificati chiaramente tutti gli adempimenti e gli obblighi richiesti³⁶.

Allo stesso limite massimo di pena detentiva (non superiore ai quattro anni) è subordinata anche la concessione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare (art. 54 lg. 689/1981). Anche qui, oltre all'ovvio rispetto del programma di trattamento programmato dall'ufficio di esecuzione penale esterna, il condannato deve osservare alcune prescrizioni quali: rimanere nella propria abitazione per un tempo non inferiore alle dodici ore al giorno salvo la possibilità di poter lasciare la dimora per un minimo di quattro ore giornaliere per comprovate esigenze di salute e di vita. L'obbligo di rimanere a casa deve tener conto anche di eventuali esigenze lavorative, di studio o di formazione³⁷.

Come pena sostitutiva delle condanne a pena detentiva fino ai tre anni troviamo, al contrario, il lavoro di pubblica utilità, contenuto all'interno del disposto dell'art. 56bis della stessa norma più volte menzionata. Lo svolgimento di questa pena consiste nel prestare attività lavorativa non retribuita, la maggior parte delle volte presso Regioni, enti locali o associazioni di volontariato e di assistenza, per un tempo settimanale di almeno 6 ore e massimo 15 ore. Il condannato può essere ammesso, dietro sua richiesta, ad aumentare le ore

³⁵ *Ibidem*

³⁶ A. DIDI, *Manuale di diritto penitenziario*, terza edizione, Pacini Editore, Pisa, 2022, p 63-64.

³⁷ A. DIDI, *Manuale di diritto penitenziario*, terza edizione, Pacini Editore, Pisa, 2022, p 64. La detenzione domiciliare può essere eseguita anche in luoghi pubblici o privati di cura, in comunità di assistenza o di accoglienza o in case famiglie protette. Addirittura, nell'ipotesi in cui il condannato non abbia una fissa dimora, sarà l'Ufficio di esecuzione penale esterna ad individuare la migliore sistemazione abitativa per il soggetto tra vari centri adibiti.

di lavoro purché non si eccedano comunque le otto ore giornaliere. Inoltre, è da evidenziare che un giorno di pena sostitutiva al lavoro di pubblica utilità corrisponde a due ore effettive di lavoro, con la evidente possibilità del condannato di scontare con incredibile rapidità la sua pena³⁸. In seguito alle nuove modifiche questa tipologia è ora applicabile a tutti i reati puniti con pena in concreto fino a tre anni, mentre prima veniva disposta, incredibilmente, soltanto per i reati in tema di ebrezza e sostanze stupefacenti³⁹. A tutte e tre le pene sostitutive appena elencate si possono affiancare delle ulteriori prescrizioni quali: divieto di portare o detenere armi o frequentare pregiudicati, l'obbligo di rimanere nella regione, il ritiro del passaporto, la sospensione della patente e di ogni altro documento che sia idoneo a lasciare il paese⁴⁰.

L'unica pena sostitutiva, di quelle originariamente ideate, ad essersi salvata dall'ondata riformatoria apportata dalla Riforma Cartabia è stata quella pecuniaria. Questa, a differenza delle altre, non ricopre alcuna finalità rieducativa e di risocializzazione, ma presenta soltanto un intento prettamente sanzionatorio⁴¹. Questa può essere disposta in sostituzione delle pene detentive non superiori ad un anno ed il giudice, nello stabilirne l'ammontare, deve seguire l'art. 135 c.p. (250 euro per un giorno di pena detentiva). Il *quantum* deve essere disposto tenendo conto della condizione economica del condannato ed è ammissibile il pagamento rateizzato della somma stabilita.

Si è detto in apertura che la principale differenza tra questo istituto e quello delle misure alternative, pur essendo pressoché identiche nei contenuti, è il differente momento in cui esse vengono disposte. Infatti, competente a disporre le pene sostitutive è il giudice della cognizione, con sentenza (anche di patteggiamento) o decreto penale di condanna, ex art. 545bis c.p.p. Si ricordi che l'applicazione delle suddette è una facoltà che il giudice possiede, tenuto conto delle risultanze processuali, dell'art. 133 c.p. (gravità del reato e capacità a delinquere) e di determinati criteri soggettivi di esclusione ex art. 59 lg. 689/1981 (es: casi di recidiva). Si evidenzia, inoltre, che il giudice nell'individuare la pena sostitutiva più idonea deve sempre far riferimento ai criteri di utilità della stessa e del minimo sacrificio da arrecare

³⁸ *Ibidem*

³⁹ Cfr <https://www.giustiziainsieme.it/en/riforma-cartabia-penale/2534-scheda-n-16-le-pene-sostitutive-di-pene-detentive-brevi-art-20-bis-c-p-artt-53-ss-1-689-81-e-art-545-bis-c-p-p>. L'estensione dell'applicazione di questo istituto anche alle altre fattispecie criminose rende il lavoro ancor di più alla base del reinserimento e della rieducazione del condannato (come impone l'art. 15 O.P.).

⁴⁰ A. DIDI, *Manuale di diritto penitenziario*, op. cit., p. 65. Cfr F. FIORENTIN, *Esecuzione della pena e misure alternative alla detenzione*, Giuffrè editore, Milano, 2021, p. 261. Circa l'uso della patente, essendo la misura disposta per evitare che il condannato possa avere libero movimento, bisognerebbe concludersi circa un divieto assoluto dell'utilizzo di veicoli. Eppure, per comprovate esigenze lavorative, di salute o indispensabili, se ne può disporre la sospensione senza però impedire questi spostamenti.

⁴¹ F. FIORENTIN, *Esecuzione della pena e misure alternative alla detenzione*, Giuffrè editore, Milano, 2021, p. 261.

al condannato⁴². Un altro punto fondamentale da ricordare è che l'applicazione delle seguenti pene (tranne apparentemente quella pecuniaria) è subordinata al consenso del condannato⁴³.

Un'ultima osservazione relativa alla fase procedural-applicativa delle stesse; successivamente all'applicazione delle pene sostitutive della semilibertà o della detenzione domiciliare, spetta al P.M. il compito di trasmettere la sentenza al magistrato di sorveglianza territorialmente competente (luogo del domicilio del condannato) il quale conserva la competenza circa il controllo e la gestione della fase strettamente esecutiva; tutti i provvedimenti in materia di esecuzione della stessa, revoca, conversione o licenze particolari saranno perciò competenza di quest'ultimo. Diverso, invece, per quanto accade con la pena sostitutiva pecuniaria, che deve essere semplicemente riscossa o rateizzata, e per il lavoro di pubblica utilità che, a norma dell'art. 661 c.p.p., sarà supervisionato dallo stesso giudice dell'esecuzione⁴⁴.

Dunque, per riassumere brevemente come appare il quadro delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, in seguito alla nuova riforma del 2022, sono state abolite le originali pene sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata, ed è stato innalzato a 4 anni (prima era a 2) il limite di pena massimo per poter vedersi sostituita la pena detentiva. Perciò il giudice potrà, in caso di condanne entro i 4 anni, applicare la semilibertà e la detenzione domiciliare; per condanne entro i 3 anni, applicare la pena del lavoro di pubblica utilità; per condanne entro l'anno, sostituire la pena detentiva con una pena pecuniaria⁴⁵.

Spostiamo adesso l'attenzione sul secondo istituto oggetto di questo paragrafo, le misure alternative alla detenzione. Se le pene sostitutive hanno, principalmente, lo scopo precipuo di evitare il sovraffollamento carcerario e gli effetti negativi della carcerazione sul condannato, le misure alternative, che comunque condividono gli scopi appena citati, rispondono ad esigenze di tutela leggermente differenti. Queste, allocate all'interno del titolo VI della legge 354/1975 (artt. 47 seg.), sono state inserite per dare attuazione a quel principio

⁴² F. FIORENTIN, *Esecuzione della pena e misure alternative alla detenzione*, Giuffrè editore, Milano, 2021, p. 260.

⁴³ A. DIDDI, *Manuale di diritto penitenziario*, terza edizione, Pacini Editore, Pisa, 2022, p. 63. Se così non fosse, potendo il giudice disporre una pena sostitutiva senza il consenso dell'interessato, ci sarebbe, a mio parere, un problema nell'irrogazione del lavoro di pubblica utilità. Il detenuto sarebbe obbligato, infatti, a svolgere un'attività lavorativa non retribuita, violando così le disposizioni della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 4). La subordinazione dell'applicazione al suo consenso è la chiave di volta per superare l'impasse.

⁴⁴ *Ivi*, p. 66-67.

⁴⁵ Per uno sguardo sull'intero istituto delle pene sostitutive si rimanda al già citato, A. DIDDI, *Manuale di diritto penitenziario*, terza edizione, Pacini Editore, Pisa, 2022, p. 62-68. Per un rapido riassunto circa tutte le modifiche apportate dalla Riforma Cartabia, cfr. A. IPPOLITI, *La riforma Cartabia in modo "semplice e schematico". Uno sguardo d'insieme alle principali modifiche*, in *Sicurezza e giustizia*, <https://www.sicurezzaegustizia.com>.

rieducativo della pena, di cui tanto andiamo fieri noi occidentali, presente al terzo comma dell'art. 27 della nostra Carta Costituzionale⁴⁶.

Attraverso tale istituto il detenuto è messo nella condizione di “vivere” la pena non solo nella sua dimensione afflittiva (di emenda morale), ma anche in un'ottica rieducativa con lo scopo di facilitare e anticipare il suo nuovo ingresso in società⁴⁷. In questo senso, le misure alternative alla detenzione trovano fondamento nei principi della progressività trattamentale e della flessibilità della pena, entrambi corollari del generale principio rieducativo della stessa⁴⁸. Esse, come ha stabilito la Consulta in una sentenza del 1990, costituiscono quindi parte integrante del sistema sanzionatorio e “partecipano della natura della pena”, costituendo una risposta diretta dell'ordinamento ai miglioramenti comportamentali del detenuto durante la carcerazione⁴⁹.

Inoltre, è da rilevare che la maggior parte delle amministrazioni giudiziarie dei paesi occidentali (nonché firmatari della Convenzione EDU) condividono la stessa nozione di misura alternativa alla detenzione, così come anche definita all'interno di una raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa. Nella seguente raccomandazione⁵⁰, partendo dal termine inglese *community sanction*, si definiscono le misure alternative alla detenzione come provvedimenti “che mantengono il condannato nella comunità ed implicano una certa restrizione della sua libertà attraverso l'imposizione di condizioni e/o obblighi e sono eseguite dagli organi previsti dalle norme in vigore”⁵¹.

In Italia questi provvedimenti vengono annoverati tra le misure premiali alle quali può aspirare il condannato, costituendo la più alta forma di beneficio raggiungibile dal detenuto. La legge 354 del 1975 presenta quattro diverse tipologie di misure alternative, esse sono: l'affidamento in prova; la detenzione domiciliare; la semilibertà; e la liberazione condizionale⁵². La manualistica inserisce nel gruppo anche la liberazione anticipata che, pur

⁴⁶ P. CORSO, *Manuale della esecuzione penitenziaria*, settima edizione, Monduzzi Editoriale, Milano, 2019, p. 258.

⁴⁷ *Ibidem*

⁴⁸ F. FIORENTIN, *Esecuzione della pena e misure alternative alla detenzione*, Giuffrè editore, Milano, 2021, p. 167.

⁴⁹ Corte Cost., 12/04/1990, n. 349. Si ricordi che le misure alternative alla detenzione, come già immediatamente richiamato dal nome stesso, sono alternative alla sola pena detentiva.

⁵⁰ CEDU, Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, raccomandazione del 19/10/1992, n 92/16.

⁵¹ I. CIRINO GROCCIA, *Le misure alternative alla detenzione nell'esecuzione penale*, Pacini editore, Pisa, 2021, p. 109-110.

⁵² A. DIDI, *Manuale di diritto penitenziario*, op. cit, p. 286.

non facendo espressamente parte di queste misure premiali, comunque riveste gli scopi propri delle misure alternative⁵³. Seguendo quest'ordine si procederà ad una rapida analisi.

L'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 O.P.) è forse la tipologia più evoluta e progredita in ottica garantista. Essa consiste in un percorso di recupero e reinserimento svolto totalmente all'esterno dell'istituto penitenziario, con lo scopo sostanzialmente di “mettere alla prova il condannato” e verificare la sua idoneità al vivere comune e civile.

Durante il percorso rieducativo il condannato è fondamentalmente libero, sempre sotto il controllo delle forze dell'ordine, dell'UEPE e del magistrato di sorveglianza⁵⁴, ed è chiamato a svolgere attività e ad adempiere a prescrizioni e consegne. Storicamente, nell'Europa del primo dopoguerra si assiste ad un mutamento di concezione ed alle prime applicazioni di una misura simile a quella attuale. Sembrerebbe che, spinta dal convincimento che la pena detentiva per tutti i tipi di reati (più o meno gravi) fosse particolarmente ingiusta e dannosa per la società, in Inghilterra venne inserito il *probation system*, considerato come una delle prime forme di affidamento in prova⁵⁵.

In Italia, attualmente, l'affidamento in prova al servizio sociale può essere concesso, dal tribunale di sorveglianza⁵⁶, tenuto conto di alcuni aspetti. Il primo, il limite di pena detentiva in concreto (sia residua di una pena più alta, che da espiare *ab initio*) deve essere massimo di tre anni. Però, a norma del comma 3bis dell'art. 47 O.P. questa misura può essere concessa anche al detenuto con pena residua massima di quattro anni (questa differenza non è molto chiara, neanche per la manualistica, e si ignora l'utilità di questa divisione)⁵⁷. Il secondo punto essenziale ai fini della concessione è la valutazione circa l'efficienza della misura ad aiutare effettivamente il condannato e ad evitare che possa tornare a delinquere. L'analisi che il giudice è chiamato a svolgere è quindi uno studio prognostico che possa consentire, come

⁵³ Come si dirà più avanti, la liberazione anticipata è di dubbia qualificazione giuridica, non essendo propriamente una misura alternativa, ma essendo comunque stata inserita dal legislatore nel titolo VI dell'O.P. Cfr I. CIRINO GROCCIA, *Le misure alternative alla detenzione nell'esecuzione penale*, op. cit, p 163-167; P. CORSO, *Manuale della esecuzione penitenziaria*, op. cit, p 344 seg.; A. DIDI, *Manuale di diritto penitenziario*, op. cit, p 272 seg.

⁵⁴ F. FIORENTIN, *Esecuzione della pena e misure alternative alla detenzione*, Giuffrè editore, Milano, 2021, p 167.

⁵⁵ I. CIRINO GROCCIA, *Le misure alternative alla detenzione nell'esecuzione penale*, op. cit, p 111-112. Il *probation system* si basava su una sospensione della pena detentiva nei confronti di un condannato, la quale sanzione non era ancora stata eseguita. Il soggetto doveva adempiere a determinati obblighi sotto la supervisione di un *probation officer*. In caso di esito positivo il giudice ritirava la condanna.

⁵⁶ Soltanto per questioni di urgenza o pregiudizio è ammessa la possibilità che, momentaneamente, il magistrato di sorveglianza disponga la misura in attesa, entro 60 giorni, della decisione del tribunale di sorveglianza competente.

⁵⁷ F. FIORENTIN, *Esecuzione della pena e misure alternative alla detenzione*, Giuffrè editore, Milano, 2021, p 168. Cfr A. DIDI, *Manuale di diritto penitenziario*, op. cit, p 288.

chiarì la Suprema Corte di Cassazione, un pronostico favorevole circa la prova e sul pericolo di recidiva⁵⁸. Alla base di questo giudizio prognostico devono essere posti elementi quali per esempio la pericolosità del detenuto, la gravità dei reati, il comportamento tenuto⁵⁹. L'ultimo elemento da valutare è, sempre all'interno di questa valutazione complessiva e prognostica, che la misura possa favorire la rieducazione del condannato. Interessante, infine, quanto avanzato dalla Corte Costituzionale del 1985 circa un aspetto teorico-filosofico (ma molto interessante a mio avviso) in relazione all'inquadramento giuridico di questa misura. Essa, infatti, sostituendo il trattamento rieducativo interno al carcere con uno esterno, non è una misura alternativa, ma una pena stessa, anzi, una prosecuzione della pena, ma in ambiente esterno con la stessa efficacia rieducativa propria della pena⁶⁰. Infine, la richiesta di affidamento deve essere fatta dal condannato, il suo difensore o i prossimi congiunti e presentata al tribunale di sorveglianza competente (tramite P.M. se condannato libero, tramite direttore dell'istituto se recluso). La concessione è impossibilitata per i reati ostativi (art. 4bis O.P.). Alla concessione ordinaria, quella analizzata, si affiancano le ipotesi speciali di affidamento, che non verranno analizzate, come quello nei confronti di tossicodipendenti o di affetti da AIDS⁶¹.

La detenzione domiciliare, introdotta per la prima volta dalla legge 663/1986 ed attualmente disciplinata dall'art. 47-ter O.P., è la misura extracarceraria che permette l'espiazione della pena presso la propria abitazione o luoghi di cura, assistenza ed accoglienza⁶². La misura in esame, anche spesso identificata come "modalità di esecuzione della pena" (Corte Cost. 06/06/1989, n. 327), presenta numerose differenti "anime" diverse per requisiti e criteri applicativi⁶³. Per la vastità dell'argomento, in questa sede ci limiteremo a tracciare, brevemente e sommariamente, i rilievi maggiormente significativi della disciplina della detenzione domiciliare ordinaria (ex art. 47ter O.P.). Preliminarmente si evidenzia come la misura è disposta sempre dal tribunale di sorveglianza (o dal magistrato, a seconda delle ipotesi) su richiesta del detenuto, difensore o stretti congiunti. La detenzione domiciliare ordinaria, come riporta il 47ter, si differenzia in 4 diverse tipologie.

⁵⁸ Cass. Pen, sez. 1, 20/12/2019, n. 4390.

⁵⁹ F. FIORENTIN, *Esecuzione della pena e misure alternative alla detenzione*, op. cit, p 170.

⁶⁰ Corte Cost., 13/06/1985, n. 185. Cfr A. DIDI, *Manuale di diritto penitenziario*, op. cit, p 287. Anche per questo c'è da valutare che, soprattutto ultimamente, l'affidamento in prova sta sempre più trasformandosi, concettualmente, in una pena sostitutiva che non in una misura alternativa alla detenzione.

⁶¹ Per la lettura aggiornata dell'intera disciplina, vedasi A. DIDI, *Manuale di diritto penitenziario*, op. cit, p 286-306; e <https://www.altalex.com/guide/affidamento-in-prova#par3-7>.

⁶² I. CIRINO GROCCIA, *Le misure alternative alla detenzione nell'esecuzione penale*, op. cit, p 132.

⁶³ P. CORSO, *Manuale della esecuzione penitenziaria*, settima edizione, Monduzzi Editoriale, Milano, 2019, p 297.

Il comma 01 disciplina l'applicazione della misura ai detenuti che abbiano più di 70 anni e non siano stati condannati per delitti contro la libertà sessuale e valutati come delinquenti abituali, professionali o per tendenza⁶⁴. La seconda tipologia, al comma 1, è spesso chiamata "detenzione umanitaria"⁶⁵ ed è applicata nei confronti di determinate categorie⁶⁶ che abbiamo da scontare una pena detentiva in concreto non superiore a quattro anni. La terza, comma 1bis, quando, in presenza di una pena, ancora da scontare o residua, sotto i due anni, persiste l'impossibilità dell'affidamento in prova. Il comma 1ter presenta la quarta ed ultima possibilità della detenzione domiciliare ordinaria, nel caso in cui verso il condannato ci sia la possibilità che venga disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena (146-147 c.p.). Per completezza, alla forma ordinaria sono affiancate la detenzione domiciliare in caso di pene inferiori ai 18 mesi (lg 199/2010), nei confronti di soggetti affetti da AIDS (art. 47quater) e la detenzione domiciliare speciale (art. 47 quinquies)⁶⁷.

La misura della semilibertà funziona esattamente allo stesso modo dell'omonima pena sostitutiva, se non per la sostanziale differenza che questa è disposta dalla magistratura del tribunale di sorveglianza. Perciò ci limiteremo ad evidenziarne soltanto i requisiti applicativi. L'art 50 O.P. dispone che a tale misura possono essere ammessi: 1) condannati a pena detentiva non superiore ai 6 mesi; 2) dopo aver espiato almeno la metà della pena; 3) i condannati a pena detentiva inferiore ai 4 anni impossibilitati ad essere ammessi all'affidamento in prova; 4) gli ergastolani dopo 20 anni almeno 5) gli internati in ogni momento⁶⁸.

Da ultima, resta la libertà condizionale. È l'unica a non essere presente all'interno della lg 354/1975, trovando invece spazio all'interno del codice penale, all'art. 176 c.p. La sua collocazione già all'interno del codice penale, e poi non espressamente richiamata anche dall'O.P., rivela come essa sia stata la prima vera misura anti-carcere⁶⁹. Nonostante, in sostanza, essa sia ricondotta tra le cause di estinzione della pena, nella pratica essa rientra nelle misure alternative alla detenzione⁷⁰. L'art. 176 c.p. impone che, per l'applicazione della stessa, il condannato abbia dovuto durante la detenzione dimostrare il proprio ravvedimento.

⁶⁴ A. DIDI, *Manuale di diritto penitenziario*, op. cit, p 307. La *ratio* si sostanzia nella presenza, verso gli ultrasessantenni, di una presunzione relativa di diminuzione della pericolosità sociale.

⁶⁵ I. CIRINO GROCCIA, *Le misure alternative alla detenzione nell'esecuzione penale*, op. cit, p 133.

⁶⁶ Le categorie sono: 1) madre incinta o con figli sotto i 10 anni; 2) padre con figli sotto i 10 anni in assenza della madre; 3) condizioni di salute particolarmente gravi; 4) persona ultrasessantenne inabile totalmente o parzialmente per problematiche psico-fisiche collegate all'età; 5) persona sotto i 21 anni.

⁶⁷ Sull'intero tema delle tipologie della detenzione domiciliare, A. DIDI, *Manuale di diritto penitenziario*, op. cit, p 306-324, e I. CIRINO GROCCIA, *Le misure alternative alla detenzione nell'esecuzione penale*, op. cit, p 132-152.

⁶⁸ A. DIDI, *Manuale di diritto penitenziario*, op. cit, p 326-327.

⁶⁹ A. DIDI, *Manuale di diritto penitenziario*, op. cit, p 330.

⁷⁰ F. FIORENTIN, *Esecuzione della pena e misure alternative alla detenzione*, op. cit, p 241.

Una sentenza della Cassazione del 2015 ha dichiarato che, ai fini del ravvedimento, non fosse necessaria la semplice buona condotta, ma che anzi fossero necessari elementi ulteriori come attività positive, ripensamenti e iniziative del reo volte a riparare il danno e le conseguenze provocate⁷¹ (non a caso l'ultimo comma dell'art. 176 richiede il pagamento delle obbligazioni civili come spese processuali e risarcimento danni). A questo criterio soggettivo, fa seguito un ulteriore criterio prettamente matematico legato alla pena da scontare; infatti, per poter avanzare la richiesta occorre che il detenuto abbia scontato almeno 30 mesi (2 anni e mezzo), o comunque metà della pena, quando però gli siano rimasti meno di 5 anni della stessa. L'ergastolano, di contro, può accedervi solo dopo 26 anni di detenzione⁷². Competente a decidere è sempre il tribunale di sorveglianza che, se accoglie la richiesta del detenuto, ordina la scarcerazione e assegna le misure di sicurezza della libertà vigilata (228 c.p.). A norma dell'art. 177 c.p. la libertà condizionale è revocata, dal medesimo organo giudicante, nelle ipotesi di violazione degli obblighi prescritti dalla libertà vigilata, o per la reiterazione del reato⁷³.

Un ultimo e velocissimo accenno, prima di accingersi alla conclusione, riguardo la liberazione anticipata che come già detto non è proprio una misura alternativa. Questa consiste in uno sconto di pena nei confronti del detenuto che si sia comportato in maniera meritevole (*cd* buona condotta), conforme alla rieducazione generale, nei confronti dell'istituto, dei compagni o della famiglia. In termini pratici, la riduzione della pena ammonta a 45 giorni ogni sei mesi di detenzione (*cd* semestralizzazione); un anno di pena in buona condotta, ipoteticamente, corrisponde a 9 mesi. La *ratio* dell'istituto risiede proprio nella concezione della pena non immutabile e non intangibile⁷⁴.

In conclusione, è chiara l'importanza, soprattutto sotto il profilo umano, che gli istituti delle pene sostitutive e delle misure alternative rivestono in campo penitenziario, assurgendo a mezzo per ritrovare un poco di umanità e di dignità nella pena. Come sono state riformate da ultimo, tramite la riforma Cartabia, le pene sostitutive sicuramente riescono meglio a svolgere il loro difficile compito, anche se, per una mia personalissima opinione, auspicherei un'applicazione delle stesse non meramente facoltativa del giudice, ma obbligatoria (sempre

⁷¹ Cass. Pen, sez. 1, 25/09/2015, n. 486.

⁷² F. FIORENTIN, *Esecuzione della pena e misure alternative alla detenzione*, op. cit, p 243-245. Per il recidivo qualificato sono richiesti 4 anni di pena e non meno di $\frac{3}{4}$. Verso l'ostativo, dopo la collaborazione, $\frac{2}{3}$ della pena.

⁷³ A. DIDI, *Manuale di diritto penitenziario*, op. cit, p 331-335.

⁷⁴ P. CORSO, *Manuale della esecuzione penitenziaria*, settima edizione, Monduzzi Editoriale, Milano, 2019, p 344-351.

sia chiaro nel dovuto rispetto di requisiti quali recidiva e pericolosità). In questa forma, dinanzi ad un *quantum* di pena idoneo il giudice dovrebbe essere obbligato ad ammettere la pena sostitutiva, salvo, ovviamente, determinati eccezioni (appunto per esempio la recidiva).

In aggiunta credo, facendo mie le conclusioni di due tribunali di sorveglianza, che sia giusto inserire, tra i requisiti per l'applicazione di tutte le misure alternative alla detenzione, al fine di meglio completare l'intera disciplina, anche la situazione in cui la detenzione "debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità, derivanti dal sovraffollamento carcerario"⁷⁵ e quindi, integrando una possibile tortura, sottrarre il detenuto a tale situazione.

4.3.2 *Segue*: L'AVVENTO DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA COME INTRODOTTA DALLA RIFORMA CARTABIA

A proposito dei possibili rimedi alla carcerazione, non si può non parlare del nuovo ed innovativo istituto in ottica giustizia, introdotto dalla riforma Cartabia. L'avvento della disciplina della giustizia riparativa sembra dare finalmente appagamento a quell'ideale di giustizia diversa, portato avanti nel corso degli anni, ideato ed auspicato dal prof. Eusebi e da tanti altri sostanzialisti⁷⁶. L'idea è quindi di quella di offrire un servizio che sia idoneo alla riappacificazione tra reo e vittima, con benefici sia sociali (evitando la deriva vendicativa del diritto penale), sia processuali (attenuando le conseguenze del reato per il reo), interamente fondato sul riconoscimento e sull'ascolto dell'altro⁷⁷. Procediamo a delinearne brevemente la disciplina, introdotta totalmente *ex novo* nel nostro ordinamento.

Innanzitutto, la definizione fornita dall'art. 42 del d.lgs 150/2022 è la seguente, e cioè: "ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore"⁷⁸. Circa quindi gli obiettivi della riforma, si può riscontrare l'ammissione della propria responsabilità del danno causato dal reo, verso la vittima, e la susseguente riparazione dei legami lacerati dal reato.

⁷⁵ In questi termini, Trib. Sorv. Venezia, 18/02/2013 e Trib. Sorv. Milano, 18/02/2013. In entrambe le sentenze sembra emergere una spiccata "sentenza di condanna", per sovraffollamento, nei confronti del Ministero di Giustizia.

⁷⁶ Cfr L. EUSEBI (a cura di), *Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la questione penale*, Vita e pensiero, Milano, 2018.

⁷⁷ M. BORTOLATO, *La disciplina organica della giustizia riparativa*, in *Rivista Italiana di Diritto e procedura penale*, Giuffrè editore, n 3, 2022, p 1259.

⁷⁸ Art 42, D. Lgs 150/2022, in <https://www.altalex.com/documents/news/2022/11/07/riforma-penale-disciplina-organica-della-giustizia-riparativa>.

Non a caso con il termine “riparazione” si deve intendere una reintegrazione del bene giuridico tutelato dalla norma e leso dall’attività criminosa; riparare vuol dire perciò eliminare le conseguenze nocive e dannose del reato⁷⁹. Quanto ai principi, che regolano tale istituto, si può richiamare la pari considerazione da tenere nei confronti di reo e vittima, la partecipazione al programma in maniera attiva e volontaria, il carattere sociale della procedura.

Quanto a questa, essa prevede che, attraverso un mediatore e seguendo un programma riparativo (impostato dal Centro per la G.R., presso gli enti locali), ci sia, come anticipato, una ristabilizzazione dei rapporti e la riparazione del danno. Quanto a questa, essa può essere simbolica, consistente in scuse o promesse, oppure materiale, presupponendo un vero e proprio risarcimento del danno. La richiesta per l’accesso alla giustizia riparativa, presentabile al giudice (che decide con ordinanza) dalle parti o ammessa anche d’ufficio, può essere fatta in ogni stato e grado del procedimento, gratuitamente, e per tutti i reati, anche quelli più gravi. Unico vero requisito è il consenso di entrambe le parti, persona offesa e reo.

Nell’ipotesi in cui l’esito del programma sia negativo, nessuna ripercussione subirà il reo, e tutto riprenderà da dove si era fermato. In caso di esito positivo, invece, questo avrà degli importanti risvolti, come: sarà valutato come circostanza attenuante (art. 62 c.p.); valutato a norma dell’art. 133 c.p.; rilevante per la concessione delle misure alternative alla detenzione; e da ultimo, nel caso di partecipazione del querelante, l’esito positivo verrà interpretato come remissione tacita di querela⁸⁰. Si può quindi provocatoriamente affermare, in relazione a quest’ultimo beneficio dell’esito positivo, che la riparazione “estingue” il reato. A seguito della riparazione del danno arrecato, successivamente all’esito positivo, la remissione tacita di querela fa sì che non possa essere iniziato o proseguito il procedimento penale, che a norma dell’art. 152 c.p, conduce all’estinzione del reato⁸¹.

L’idea del legislatore è stata perciò quella di creare un sistema complementare di giustizia. Il modello riparativo non andrà a sostituire la giustizia tradizionale, e ne questo si porrà in rapporto di alternatività (per cui o una o l’altra) o di sussidiarietà (una prima dell’altra) con la tradizionale. Questo vuol dire che il modello di giustizia tradizionale rimarrà

⁷⁹ F. MAZZACUVA, *La giustizia penale inter pares. Logiche di scambio e percorsi di incontro. Uno studio a partire dalla “riforma Cartabia”*, in *Rivista Italiana di Diritto e procedura penale*, Giuffrè editore, n 2, 2022, p 679.

⁸⁰ Cfr <https://www.altalex.com/documents/news/2022/11/07/riforma-penale-disciplina-organica-della-giustizia-riparativa>; e A. IPPOLITI, *La riforma Cartabia in modo “semplice e schematico”*. *Uno sguardo d’insieme alle principali modifiche*, in *Sicurezza e giustizia*, <https://www.sicurezzaegiustizia.com>.

⁸¹ Così, anni addietro, G.P. DEMURO, *L’estinzione del reato mediante riparazione*, in *Criminalia*, Edizioni ETS, anno 2018, p 374-375.

l'unico ed il solo ammesso nello Stato, ma questo verrà affiancato e completato, da qui la complementarietà, dalla giustizia riparativa e da tutti suoi benefici sociali e processuali⁸².

4.3.3 LA PREVENZIONE DEL SUICIDIO IN CARCERE. IL RUOLO DEL S.S.N.

Giungiamo adesso alla presentazione della prevenzione del suicidio, vera e propria, che avviene in ambiente carcerario, affrontando le modalità e le tecniche utilizzate per prevenire questi atti autolesivi e scongiurare dunque gli episodi suicidari. L'esigenza di iniziare a trattare il fenomeno suicidario da un punto di vista strettamente medico, come si è già avuto modo di rilevare, è stata definitivamente consolidata con il dpcm del 1 Aprile del 2008, che ha attuato il passaggio di competenze, relativo alla sanità carceraria, al Servizio Sanitario Nazionale, considerato più competente a sapersi occupare dell'incolumità delle persone detenute⁸³. Successivamente, con la Conferenza Unificata del 19 Gennaio 2012, vennero emanate le "Linee di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale". Scopo preciso di queste linee di indirizzo era, specificatamente, quello di individuare e neutralizzare i così detti *eventi sentinella*, considerati come quei fatti o situazioni testimoni della situazione di profondo disagio e perdizione cui è soggetta la persona⁸⁴.

Tuttavia, come anche sottolineato dall'OMS, per poter affrontare in maniera efficace e tempestiva il problema c'è bisogno di una forte e concreta organizzazione delle attività e dei servizi e di una intelligente divisione dei ruoli e dei compiti tra personale dell'amministrazione penitenziaria, personale medico e personale volontario⁸⁵. Un altro punto essenziale è l'individuazione dei fattori di rischio più comuni. Giustamente, per poter organizzare un sistema preventivo idoneo è bene conoscere prima quali siano i fattori di rischio maggiormente presenti nelle carceri. È la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ad aver presentato una lista di tali criticità. Nel corso dell'intera trattazione abbiamo più volte,

⁸² M. BORTOLATO, *La disciplina organica della giustizia riparativa*, in *Rivista Italiana di Diritto e procedura penale*, Giuffrè editore, n 3, 2022, p 1263-1264.

⁸³ S. CARNEVALE, *Tortura e maltrattamenti in carcere. I presidi di diritto processuale e penitenziario a supporto degli strumenti sostanziali*, in *Criminalia*, Edizioni ETS, anno 2018, p 332-333. Cfr C. CANTONE, *La riforma della sanità penitenziaria. Problemi e percorsi possibili*, in Istituto Superiore di Studi Penitenziari (a cura di), *Riforma della sanità penitenziaria. Evoluzione della tutela della salute in carcere*, n 11, 2012, p 12-22.

⁸⁴ <https://www.gnewsonline.it/suicidi-in-carcere-dap-vara-linee-guida-per-intervento-continuo-diprevenzione/>.

⁸⁵ V. PARADISO, *Il suicidio in carcere. Cause del fenomeno e strumenti di prevenzione*, in *La prevenzione dei suicidi in carcere: contributi alla conoscenza*, Istituto superiore di Studi penitenziari (a cura di), Dicembre 2011, p 112.

in via indiretta, citato alcuni di questi fattori, motivo per il quale in questa sede ci limiteremo a citarli velocemente. All'interno delle linee guida dell'OMS troviamo una differenziazione tra fattori di rischio situazionali, come i tempi ed i modi di esecuzione di agiti suicidari (di solito per impiccagione e nei momenti in cui c'è meno personale di vigilanza, come di notte, o durante le festività o quando sono soli in cella); e fattori di rischio psicosociali, legati a rapporti del detenuto con l'istituto stesso (assenza di supporto e legami familiari, bullismo da parte di agenti od altri detenuti, livello elevato di stress e vulnerabilità)⁸⁶.

Può sembrare banale e scontato, ma la prevenzione dei suicidi sta tutta nell'osservazione. Si richiede, quindi, di osservare attentamente e monitorare l'intera condizione interna all'istituto. Per questo, il capo di reparto della Polizia Penitenziaria deve avere completa conoscenza delle problematiche presenti e della situazione generale sia dei suoi sottoposti e del personale tutto, ma anche, e soprattutto, dei detenuti⁸⁷.

L'OMS ha ideato una tipologia di sorveglianza ed osservazione che si snoda in tre distinte fasi temporali, ognuna con i suoi propri fattori di rischio da individuare e prevenire. Queste tre fasi, seguendo il percorso detentivo della persona, si dividono in: osservazione all'ingresso; osservazione dopo l'ingresso; ed osservazione nella fase acuta.

In relazione alla prima si è già parlato dell'elevato rischio suicidario a cui sono soggetti la categoria dei detenuti nuovi giunti. Per questo, l'osservazione all'ingresso è fondamentale per individuare da subito le "matricole" più fragili, e quindi più esposte al pericolo di agiti suicidari, ma anche per focalizzare i principali fattori di rischio. All'interno di questo macro gruppo di detenuti, i principali segnali d'allarme da tener sotto controllo sono per esempio la dipendenza di un detenuto a sostanze stupefacenti o alcoliche, o se il nuovo giunto ha evidenti problemi psichiatrici. A questi, che possono essere rilevati durante il primo ingresso, se ne aggiungono altri che sono da rilevare durante l'intera durata dei primi mesi di carcerazione (indicativamente i primi 12 mesi), nei quali potrebbero fuoriuscire ulteriori campanelli d'allarme non rilevabili durante i primi giorni. Fattori preoccupanti in un detenuto potrebbero essere estrema sensazione di vergogna e di rimorso, preoccupazione, pesante introversione, avere paura circa il futuro, lo sviluppo di un disturbo mentale o alimentare, la manifestazione

⁸⁶ A. ORETTI-G. CASTELPIETRA, *Manuale per operatori penitenziari e sanitari. Prevenire il suicidio in carcere. Le linee guida dell'OMS e la realtà italiana*, Stella Arti Grafiche, Dicembre 2012, p 36-37.

⁸⁷ M. MARTINELLI, *Le condotte autolesive ed il suicidio nelle carceri. Ruolo della polizia penitenziaria e strategie preventive*, in *La prevenzione dei suicidi in carcere: contributi alla conoscenza*, Istituto superiore di Studi penitenziari (a cura di), Dicembre 2011, p 84.

di voler porre in essere atti suicidari o di ricevere scarsi supporti emotivi dall'istituto. Tutti segnali che dovrebbero far spostare maggiormente l'attenzione sul soggetto che li lancia⁸⁸.

A distanza di anni dall'ingresso in istituto si tende a pensare che il soggetto, superato il primo periodo, non possa più pensare di togliersi la vita. Mai pensiero fu più sbagliato, visto che un buon numero di suicidi avviene durante la fase centrale della detenzione. È in questo momento che deve attivarsi la *cd* osservazione dopo l'ingresso. In tale finestra temporale si possono presentare, oltre agli stessi "sintomi" della prima fase, anche ulteriori situazioni quali: crisi isteriche, crisi di pianto, insonnia ed irrequietezza e anche, molto frequenti, episodi di "spoliazione", che in gergo carcerario fa riferimento alla volontà del detenuto di privarsi totalmente di tutti gli oggetti personali ed affettivi, come a voler iniziare quel tentativo di separazione con la sua vecchia vita che culminerà poi con la morte auto-provocata. Caratteristici di questo periodo sono anche eventuali rifiuti ad alimentazione e cure, o al contrario una richiesta eccessiva di farmaci⁸⁹.

L'ultima fase dell'osservazione, nella fase acuta, è una conseguenza di un già rilevato intento suicidario. Sulla base delle risultanze ottenute nelle osservazioni e nei monitoraggi durante le fasi precedenti, l'osservazione nella fase acuta presuppone la presenza di un soggetto cui sia stata riscontrata un'elevata e critica possibilità di evento suicidario. In questo momento è richiesta perciò una stretta e continua vigilanza del detenuto, un contatto continuo ed assiduo con il soggetto⁹⁰.

Individuate dunque le tre differenti fasi di osservazione, e i fattori critici da rilevare, la prevenzione richiede anche la commissione di pratiche attivamente idonee allo scopo suddetto. È da sottolineare, per esempio, l'importanza rivestita dalla comunicazione, essenziale affinché si possano trasmettere informazioni circa la salute di un soggetto e preparare così una pronta cooperazione per l'intervento. Essa si deve intendere sia come passaggio d'informazioni tra gli agenti di polizia penitenziaria (presumibilmente da colui che ha scovato il pericolo, verso gli altri), come confronto tra personale medico, infermieristico e di supporto psicologico/psichiatrico, ed infine anche tra l'istituto e il soggetto sul quale, a fronte dell'osservazione, è stato rinvenuto il rischio. Lo scopo della comunicazione e dello scambio di informazioni è perciò quello di rendere tutti edotti circa la situazione di un

⁸⁸ A. ORETTI-G. CASTELPIETRA, *Manuale per operatori penitenziari e sanitari. Prevenire il suicidio in carcere*, op. cit, p 38-39.

⁸⁹ *Ivi*, p 39.

⁹⁰ *Ivi*, p 39-40.

detenuto. Conoscere a fondo questo aspetto, e conoscere la persona, è fondamentale se si vuole tentare di scorgere una previsione di possibili effetti negativi⁹¹.

Un'altra questione da rilevare è la dannosità dell'isolamento e la necessità quindi di ricorrere il meno possibile a quest'istituto, troppe volte utilizzato come forma di punizione più che come forma di tutela e controllo. L'OMS ha apertamente dichiarato che l'isolamento, tanto quello fisico che quello sociale, contribuiscono spaventosamente all'aumento del fenomeno, ingenerando pensieri, problemi e paure ulteriori ad un soggetto già fortemente destabilizzato. Questo perché "(...) l'isolamento prodotto dal carcere (...) può dunque drammatizzare quel dolore insopportabile della visione tunnel in cui (...) alla persona non vengono messe a disposizione altre possibili opzioni o vie di uscita dalla situazione per cui spesso il soggetto si dirige a cercare la morte"⁹². Inoltre, la condizione di isolamento, la maggior parte delle volte, può ridurre la supervisione sul detenuto che, se non doverosamente controllato dal personale penitenziario, rimarrebbe da solo, abbandonato alle sue angosce⁹³.

Infine, un altro rimedio preventivo è quello di rimuovere tutti i possibili "mezzi suicidari", oggetti acuminati o contundenti, lamette, lacci, posate, e tutto ciò che, dotato di una rilevante offensività, possa essere utilizzato per autoinfliggersi lesioni e la morte⁹⁴.

Se queste sono le disposizioni presenti nelle linee guida dell'OMS, in Italia, per cercare di dare attuazione a quanto in esse stabilite oppure per apportare degli aggiornamenti, si sono susseguite una quantità molto vasta di circolari del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria tutte col tentativo di cercare di arginare la sempre più crescente incidenza del fenomeno, a riprova dell'importanza che esso ha assunto negli ultimi anni e delle preoccupazioni che ha ingenerato nell'ordinamento statale. Di seguito alcune delle circolari più recenti e significative.

Attraverso una circolare del 2010 si istituì l'Unità di ascolto di Polizia Penitenziaria. Tale servizio, composto principalmente da agenti, educatori e volontari, svolge il delicato compito di offrire un primo e tempestivo supporto al detenuto in condizioni mentali critiche,

⁹¹ L. CANCRINI, *La complessità del trattamento. Le carceri speciali*, in P. GONNELLA-M. RUOTOLO (a cura di), *Giustizia e carceri secondo Papa Francesco*, Jaca Book, Milano, 2016, p. 109. È riportato il seguente esempio molto esplicativo: "(...) ma se do un calcio ad un cane lo capirò solo dalle sue reazioni: che dipendono dalla sua storia, dalle sue condizioni nel momento in cui riceve il calcio e dalla relazione con chi glielo dà".

⁹² L. CANCRINI, *La complessità del trattamento. Le carceri speciali*, in P. GONNELLA-M. RUOTOLO (a cura di), *Giustizia e carceri secondo Papa Francesco*, Jaca Book, Milano, 2016, p. 110.

⁹³ *Ibidem*, si legge altresì: "nelle celle di isolamento ci si ammazza in percentuale molto maggiore che nelle sezioni dove le relazioni umane sono garantite". In queste infatti la presenza di altri detenuti fa sì che il soggetto fragile possa essere sorvegliato anche dai compagni di cella o dagli altri detenuti.

⁹⁴ A. ORETTI-G. CASTELPIETRA, *Manuale per operatori penitenziari e sanitari. Prevenire il suicidio in carcere*, op. cit., p. 40-41.

nell'impossibilità di un pronto intervento del personale sanitario competente. Come individuato dalla stessa circolare, il supporto si sostanzia, alla fine, in attività di "dinamiche comunicative finalizzate al sostegno del soggetto in difficoltà, all'individuazione di problematiche specifiche e delle necessarie misure d'urgenza"⁹⁵. Data quindi la specificità del compito, è ovviamente richiesta una formazione altrettanto specifica del personale che dovrà poi occuparsi di questa delicata mansione⁹⁶.

Invece, l'importanza della piena conoscenza della persona, come individuata anche dalle linee guida dell'OMS, è oggetto di una circolare del 2015, chiamata "La conoscenza della persona attraverso processi organizzativi: indicazioni per meglio prevenire le situazioni di criticità". Nel testo in questione risulta fondamentale l'interazione tra detenuto ed ambiente carcerario, passando ad un "approccio universalista" che possa promuovere la persona (soprattutto quelle più deboli). Tra i rimedi al fenomeno suicidario vengono proposti: la personalizzazione del trattamento; servizi multidisciplinari; maggior comunicazione, come si diceva, tra detenuti e personale. Ciò che si vuole sottolineare, ancora una volta, è la costante urgenza di prestare attenzione al soggetto durante la detenzione⁹⁷. Del resto, anche il professor Benigno di Tullio, psichiatra ed antropologo italiano del secolo passato, aveva largamente manifestato la sua idea circa l'importanza della comunicazione e della conoscenza profonda del soggetto, e di come queste fossero indispensabili al fine di evitarne agiti violenti⁹⁸.

Al contrario, in una circolare del 2016, si indica espressamente, come mezzo di prevenzione dei suicidi in carcere, il minor ricorso all'isolamento ed alla dislocazione in cella singola. Si ribadisce al suo interno l'incredibile incidenza suicidaria in soggetti che si trovano da soli, e che per questo, più degli altri, possono approfittare di lunghi periodi in cui poter pensare ed organizzare il gesto estremo. Per tale ragione "si invita a non privilegiare la sistemazione in camera singola, a meno che il soggetto non sia posto sotto costante controllo e la complessità psichica e relazionale del caso sconsigli la dislocazione con altri detenuti"⁹⁹.

⁹⁵ Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Circolare 25/01/2010, n 32296.

⁹⁶ A. ORETTI-G. CASTELPIETRA, *Manuale per operatori penitenziari e sanitari. Prevenire il suicidio in carcere*, op. cit, p 36.

⁹⁷ Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Circolare 21/12/2015, n 425948.

⁹⁸ B. DI TULLIO, *L'opera del medico nella lotta contro la criminalità*, in F. FERRACUTI (a cura di), *Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense*, vol. 12, *L'intervento medico e psicologico sul testimone, sull'imputato e sul condannato*, Giuffrè editore, Milano, 1990, p 3.

⁹⁹ Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Circolare 28/10/2016, n 368262. Sul tema, potrebbe dirsi che c'è da attuare un effettivo bilanciamento d'interessi. Perché mentre l'O.P. impone, in diversi punti, che il detenuto sia preferibilmente posto da solo, la Circolare prevede che il detenuto fragile sia invece, eccezionalmente, non lasciato solo ma posto con altri detenuti, a patto che però egli non possa arrecare danno ai compagni. Se così fosse, il detenuto dovrebbe tornare a stare da solo ma costantemente sorvegliato dal personale penitenziario. Ma uno dei più grandi problemi del sistema penitenziario italiano è proprio la carenza di personale di vigilanza, motivo per il quale si potrebbe non essere in grado ad attendere a questa prescrizione.

Da ultimo, per concludere anche questa sezione, si rimanda ad una circolare del 2010. In questa, oltre ad essere auspiccate delle modifiche migliorative sul fronte delle misure psicologiche ed assistenziali di sostegno, e sul fronte dei contatti con la famiglia, si sottolinea l'importanza della collaborazione con le A.S.L. competenti e, dunque, il ruolo svolto dal Servizio Sanitario Nazionale. Nella citata circolare si richiede l'attuazione e l'organizzazione, da parte del DAP, di tutte le condizioni necessarie alle ASL per poter intervenire in maniera efficiente e precisa. Si richiede, inoltre, che i servizi sanitari offerti dal SSN in carcere (per i quali ogni ASL competente deve presentare la Carta dei Servizi sanitari interni) siano gli stessi di quelli offerti fuori (principio di uguaglianza ex art 3 Cost), e che questi siano capaci di affrontare tutte le problematiche psicofisiche che contraddistinguono una delle parti più deboli dell'intera società, i carcerati¹⁰⁰. In aggiunta, si richiede di permettere al detenuto una più ampia scelta riguardo al medico curante, al fine di istaurare quel rapporto fiduciario medico-paziente che contraddistingue tale rapporto nella vita fuori dal carcere.

Tale rapporto di fiducia è fondamentale per il detenuto, che vede in questo il contatto con una persona competente, autorevole ed amica. Il medico diventa, più dell'avvocato a volte, il rappresentante ed il tutore del detenuto presso il quale confidarsi e rivolgersi nei momenti di difficoltà e per porsi quindi in contatto, in maniera più rapida, con il Servizio Sanitario Nazionale e l'Istituto. Il problema è che nella pratica, dietro tutte queste belle prospettive, si nasconde la cruda realtà, e cioè la scarsa presenza di medici e la più che vincolata scelta del detenuto che deve "accontentarsi" di quello che gli viene offerto¹⁰¹.

È per questo motivo che spesso il detenuto vede il medico come un collaboratore dell'autorità giudiziaria (che lo ha condotto in cella), come un soggetto imposto dall'alto e verso il quale deve servare diffidenza e circospezione. In questa condizione diventa arduo per il medico istaurare un rapporto sereno di lavoro e farsi accettare dal detenuto per la funzione che svolge e non per la figura che rappresenta. Il medico dovrà, come prospettato dal prof. Ceraudo, sfruttando al massimo le sue capacità, diligentemente e compassionevolmente convincere il detenuto, troppo spesso prevenuto e fedele a "codici morali devianti", a fidarsi di lui e ad ubbidire alle sue prescrizioni¹⁰².

¹⁰⁰ Sul tema, L. CANCRINI, *La complessità del trattamento. Le carceri speciali*, in P. GONNELLA-M. RUOTOLO (a cura di), *Giustizia e carceri secondo Papa Francesco*, Jaca Book, Milano, 2016, p 110, secondo il quale "(...) tutti i detenuti vanno considerati quali esseri umani in difficoltà".

¹⁰¹ Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Circolare 28/04/2010, n 177644.

¹⁰² F. CERAUDO, *L'organizzazione sanitaria penitenziaria in Italia*, in F. FERRACUTI (a cura di), *Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense*, vol. 11, *Carcere e trattamento*, Giuffrè editore, Milano, 1989, p 177-180.

4.4 GORGONA, L'ISOLA "FELICE" DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI

In conclusione di questo lavoro l'idea è quella di offrire, come spunto per riflessioni future, l'esperienza di una struttura italiana che, apparentemente, è ben funzionante e rispetta perfettamente gli ideali del carcere e della pena. Si è detto come tra le cause del suicidio sovente si inseriscono anche le problematiche circa la struttura (legate perciò all'edilizia penitenziaria) e alla carenza di spazi e di attività. Ebbene per questo, fornendo l'esempio estremamente positivo di Gorgona, mi piacerebbe pensare che una possibilità, seppur minima, ancora c'è, e che il caso di Gorgona non costituisca solo un episodio sporadico ed unico di buona gestione delle carceri, ma che possa assurgere, per l'Italia certamente, ma anche per altri paesi europei, a modello guida da seguire per poter garantire una corretta esecuzione della pena nel rispetto della persona e della dignità dell'uomo.

L'isola di Gorgona, situata davanti alle coste livornesi e facente parte dell'arcipelago Toscano, di cui con i suoi 220 ettari ne costituisce l'isola minore, ospita la casa di reclusione di Gorgona (sede distaccata di Livorno). L'istituto, aperto nel 1869 è l'unico ad avere un indirizzo prettamente di tipo agricolo-zootecnico, presso il quale era istituita anche una delle ultime colonie agricole penali italiane (che ex artt. 215 e 216 c.p. è atta all'accoglimento di soggetti internati per misure di sicurezza personali)¹⁰³.

Le caratteristiche principali di questo istituto, totalmente immerso nel verde di un'isoletta mediterranea, lo rendono un posto astrattamente lontano dalla realtà carceraria italiana e, forse, il posto migliore per un detenuto dove poter scontare una pena. Parliamo di un istituto che, a fronte di una capienza di 89 posti, ne prevede occupati, ad Aprile 2023, sessantanove, non presentando, per questo, fenomeni di sovraffollamento¹⁰⁴. La struttura generale, come riporta l'Associazione Antigone¹⁰⁵, si trova in un buono stato di mantenimento. In tutte le celle ogni detenuto (nel numero massimo di 3 per cella) dispone di un letto singolo (non a castello) e di un armadio. Oltretutto, ogni cella permette il rispetto dei 3mq minimi a detenuto, come imposti dalla Cedu, ed ha un proprio bagno separato con una porta dal resto dell'ambiente, permettendo così una separazione netta e la possibilità per il detenuto di isolarsi completamente quando va in bagno. In tutte le celle, e questo è forse

¹⁰³ M. VERDONE, *Il respiro di Gorgona. Storie di uomini, animali e omeopatia nell'ultima isola-carcere italiana*, Libreria editrice fiorentina, Firenze, 2009, p 8.

¹⁰⁴ Dati in https://www.giustizia.it/giustizia/it/dettaglio_scheda.page?s=MII177498.

¹⁰⁵ Per una visuale completa https://www.antigone.it/osservatorio_detenzione/toscana/159-casa-di-reclusione-di-gorgona.

l'esempio di come questa realtà sia più evoluta e garantista rispetto al resto d'Italia, si riscontra la presenza della doccia, dell'acqua calda e dei riscaldamenti. L'istituto presenta ampi e numerosi spazi comuni come una biblioteca, una palestra, un campo da calcio e da bocce, un ampio cortile, una sala musica, un refettorio, ai quali i detenuti possono accedere liberamente durante la giornata.

Infatti, a Gorgona, le celle vengono aperte alle sette di ogni mattina e vengono poi richiuse alle ventuno della sera stessa. I detenuti e gli internati, durante questo lungo periodo, sono liberi di girare in totale autonomia in tutti gli spazi dell'istituto e di svolgere le attività ricreative e sociali che preferiscono, ovviamente sempre dopo aver avvisato il personale penitenziario.

Ma oltre a quanto già detto, che già di per se risulta difficile da credere vista la generale situazione italiana, sono due le caratteristiche migliori di questo luogo, quelle che fanno comprendere quanto avanzato sia questo posto. La prima è che a Gorgona i colloqui tra detenuti e familiari avvengono in una sezione apposita, completamente immersa nel verde, lontana dal resto dell'istituto stesso. Questo fa in modo che il momento delle visite non sia carico di angoscia come avviene altrove, ma sia un momento di totale tranquillità per il detenuto e di basso impatto emotivo per i familiari, i quali non entrano mai in contatto con la realtà carceraria. Inoltre, la presenza di questo ampio spazio aperto, fa sì che ci sia più intimità tra detenuto, coniuge ed i suoi figli, cosa che invece difficilmente avviene in altri istituti penitenziari dato che i colloqui sono destinati ad essere svolti in stanzette poco capienti e troppo affollate che non permettono la minima intimità. Forse, se proprio si vuole trovare un punto di criticità all'interno di questo istituto, le uniche problematiche riscontrate sono legate al fatto che il carcere sorge su un'isola, con le conseguenze immaginabili che queste comportano; una maggiore difficoltà, anche economica, per le famiglie di raggiungere i propri cari; e la possibilità di raggiungere l'isola soltanto con la motovedetta della polizia penitenziaria e a condizioni meteo favorevoli (considerando che la distanza dalla terra ferma è di circa 37km)¹⁰⁶.

La seconda caratteristica positiva è relativa al lavoro. Tolti i detenuti che hanno ricevuto permessi per lavorare all'esterno dell'isola, tutti gli altri si occupano di mansioni, retribuite, prettamente agricole legate all'agricoltura e all'allevamento. Oltre alla coltivazione di orti e campi, i detenuti, a rotazione, si occupano di un vigneto dal quale producono vino, accudiscono animali da fattoria come bovini, suini ed ovini, apprendendo la lavorazione di

¹⁰⁶ Cfr https://www.giustizia.it/giustizia/it/dettaglio_scheda.page?s=MIII177498.

latte, lana e formaggio, e imparano ulteriori mansioni quali falegnameria, idraulica, muratura o semplicemente a saper condurre un trattore. Sull'isola è presente un uliveto ed un frantoio per la produzione di olio e, dal 2001, anche un laboratorio di biologia marina e di acquacoltura. A questo si aggiunge il fatto che dal 1998 l'isola è entrata a far parte del Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano, e per questo motivo le sue acque e calette sono spesso oggetto di visite turistiche, organizzate e gestite molto spesso proprio dagli stessi detenuti¹⁰⁷.

Stiamo parlando quindi di un vero e proprio “paradiso detentivo”, un luogo dove, attraverso il sacrificio, il lavoro e il dovere, i detenuti ritrovano la strada del bene, e sono aiutati a comprendere i loro errori e a come non commetterli più. Infatti “all'Agricola” (così è definita Gorgona tra la popolazione detenuta), nonostante la produzione di notevole quantità di prodotti alimentari (che in parte vengono venduti e in parte consumati nel carcere), lo scopo stesso delle attività non è la produzione o il profitto, bensì finalità trattamentali e riabilitative, attraverso cui i detenuti possono imparare mestieri e riscoprire così la voglia di partecipare attivamente alla società¹⁰⁸.

Sulla capacità rieducativa di Gorgona (che, si dice, “educa senza violenza”¹⁰⁹) ne è un esempio lampante la storia del mattatoio dell'isola. L'istituto infatti presentava un macello presso il quale venivano uccisi ogni anno centinaia di animali. I detenuti erano perciò chiamati a prestare servizio anche presso questo luogo, che per definizione è simbolo di violenza e sofferenze. Avere un mattatoio presso un luogo del genere, e portare i detenuti, soprattutto quelli che magari erano stati condannati per omicidio o violenze, a ripercorrere una seconda volta quel percorso di sangue e sopraffazione che li aveva condotti in carcere, non era proprio conciliabile con il percorso rieducativo cui erano sottoposti. Fu proprio in seguito alle continue lamentele e rifiuti dei detenuti, e grazie all'operato di Carlo Mazzerbo, direttore del carcere, e di Marco Verdone, veterinario consulente presso l'istituto, che nel 1989 venne dato principio a quel percorso che poi avrebbe definitivamente chiuso quella realtà ed iniziato un nuovo progetto che vedesse gli animali al centro del trattamento rieducativo, fondato su una relazione pacifica tra uomo e animale¹¹⁰. Gli animali possono

¹⁰⁷ M. VERDONE, *Il respiro di Gorgona. Storie di uomini, animali e omeopatia nell'ultima isola-carcere italiana*, Libreria editrice fiorentina, Firenze, 2009, p 10-11.

¹⁰⁸ *Ibidem*

¹⁰⁹ S. BUZZELLI, *Rieducazione e non violenza. Un binomio indissolubile*, in S. BUZZELLI-M. VERDONE (a cura di), *Salvati con nome. Carcere e rieducazione non violenta. Il modello dell'isola di Gorgona*, Giappichelli editore, Torino, 2018, p 25 seg.

¹¹⁰ Cfr S. CIAPPI, *Il porcile di Eumeo. Note a margine del “mattatoio Gorgona”*, in S. BUZZELLI-M. VERDONE (a cura di), *Salvati con nome. Carcere e rieducazione non violenta. Il modello dell'isola di Gorgona*, Giappichelli editore, Torino, 2018, p 110-115. Cfr <https://www.lav.it/news/trasferito-ex-impianto-macellazione-e-caseificio-isola-carcere-gorgona>.

infatti insegnare all'uomo due grandi virtù ormai quasi dimenticate dalla società, la pazienza e la generosità; per questo il contatto costante del detenuto con mucche, cavalli, pecore, capre ed altri animali è così importante ed efficace: il contatto con la natura aiuta il detenuto a migliorarsi e a riscoprirsi¹¹¹.

Durante un'intervista, fu lo stesso direttore, Carlo Mazzerbo, a sottolineare l'importanza del rapporto uomo-animale. Egli stesso aveva rilevato che, tra tutti i detenuti, "quelli che lavoravano con gli animali erano ancora più contenti, perché avevano trovato in loro degli interlocutori validi (...)"¹¹². Questo senso di serenità e di contentezza, che riempiva e dava senso alle loro vite, era prodotto dalla volontà di prendersi cura di un essere vivente, debole e bisognoso di cure (preme rilevare che gli animali dell'isola sono tutti stati strappati a destini di violenza e soprusi), presso il quale "non si può mentire ed escono fuori le vere capacità e attitudini". Questo quindi è ciò che a Gorgona si vuole ricercare, promuovere un maggior senso di responsabilità nei detenuti affinché possano riafferrare le redini delle proprie vite e progettare il loro futuro, anche se in un luogo chiuso e soggetto a limiti e restrizioni¹¹³.

E i benefici di Gorgona si vedono; il detenuto è felice di recarsi a Gorgona e molti altri lo chiedono a gran voce. Oltretutto, se ci soffermiamo sul tema suicidi, si può vedere come nell'ultimo anno non ci sia stato un singolo episodio di suicidio o di atto di autolesionismo, chiaro sintomo dell'efficienza di questo posto¹¹⁴. Che l'istituto costituisca un'eccezione perfetta del sistema penitenziario italiano lo sanno anche il Ministero della Giustizia e il DAP, i quali hanno riservato il trasferimento in questo istituto ai soli detenuti meritevoli e che hanno tenuto una buona condotta e con un *quantum* di pena rimanente non superiore ai dieci anni. Ad oggi quindi la casa circondariale di Gorgona costituisce una misura premiale a tutti gli effetti.

È forse questa la risposta migliore al problema del suicidio in carcere? Ritengo che il modello Gorgona, visti gli enormi risultati sul piano garantista, trattamentale nonché suicidario, sia l'unico vero modello di gestione delle carceri, rispettoso dei diritti e delle garanzie di detenuti e familiari. Ma allora perché questa realtà sconosciuta ai più è destinata

¹¹¹ M. VERDONE, *Il respiro di Gorgona. Storie di uomini, animali e omeopatia nell'ultima isola-carcere italiana*, Libreria editrice fiorentina, Firenze, 2009, p 34-36.

¹¹² Così Carlo Mazzerbo nell'intervista diretta da Silvia Buzzelli, in C. MAZZERBO, *L'isola dei diritti estesi a tutti*, in S. BUZZELLI-M. VERDONE (a cura di), *Salvati con nome. Carcere e rieducazione non violenta. Il modello dell'isola di Gorgona*, Giappichelli editore, Torino, 2018, p 76.

¹¹³ C. MAZZERBO, *L'isola dei diritti estesi a tutti*, in S. BUZZELLI-M. VERDONE (a cura di), *Salvati con nome. Carcere e rieducazione non violenta. Il modello dell'isola di Gorgona*, Giappichelli editore, Torino, 2018, p 74-78.

¹¹⁴ Cfr https://www.antigone.it/osservatorio_detenzione/toscana/159-casa-di-reclusione-di-gorgona.

ad essere una bella, bellissima, eccezione e non la normalità del sistema penitenziario italiano? Il detenuto in carcere si uccide stante l'impossibilità, per i soggetti più fragili, di sopravvivere e resistere a quell'ambiente estremamente inclusivo e privativo, nell'assenza più totale di stimoli vitali e prospettive. A Gorgona, stando alle testimonianze, questo non succede, ed il detenuto, straordinariamente, riesce sul serio ad uscire intatto dalla detenzione e a fuggire le tentazioni criminali e devianti del carcere, troppo spesso identificato come unica e sola "università del crimine"¹¹⁵.

4.4.1 *Segue*: CONFRONTO CON IL MODELLO NORVEGESE. L'ESEMPIO DI UN CORRETTO SISTEMA CARCERARIO IN EUROPA

Se l'esperienza Gorgona è destinata, per ora, a restare un'eccezione all'interno del panorama carcerario italiano, lo stesso non si può dire per determinati paesi europei dove condizioni precarie, sovraffollamento e diritti disattesi sono eccezioni terribili ad una normalità di garanzie e reintegro. Mi riferisco a situazioni detentive alle quali noi italiani, ma anche la maggior parte dei paesi europei, non siamo abituati e che probabilmente, sempre a causa di quel perdurante problema di cui abbiamo parlato in apertura, il populismo penale, si farebbe sicuramente fatica a comprendere la ragione utilitaristica di un apparato carcerario così efficiente ed all'avanguardia.

Senza entrare troppo nel merito di discussioni morali, inutili al nostro discorso, in questo conciso paragrafo mi preme semplicemente fare presente come sia effettivamente possibile improntare l'intero sistema carcere su un modello più umano e meno colpevolista e punitivo. I modelli da seguire su questo tema sono certamente le esperienze giuridiche dei paesi scandinavi, su tutti Svezia e Norvegia, dove lì si assiste veramente ad un'ideale di carcere improntato alla comprensione, al rispetto ed alla rieducazione. Sono molte le testate giornalistiche che parlano, provocatoriamente, di "*prisoners who are not treated as prisoners*"¹¹⁶; prigionieri che non sono trattati come prigionieri, ma come soggetti da prendere, isolare lontani dalla società perché pericolosi, e rieducati per essere reinseriti. In

¹¹⁵ M.C. GIANNINI, *Il recidivismo e le carriere criminali*, in F. FERRACUTI (a cura di), *Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense*, vol. 5, *Teorie criminogenetiche, prevenzione, ruolo delle istituzioni*, Giuffrè editore, Milano, 1990, p 151 seg.

¹¹⁶ Così, per esempio, il *The Washington post*, <https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2016/02/02/denmark-doesnt-treat-its-prisoners-like-prisoners-and-its-good-for-everyone/>.

questi paesi, avanguardisti sul tema, ogni carcere è una Gorgona, senza la necessità per questi istituti di avere a disposizione un'intera isola per poter svolgere quei progetti tanto cari ai detenuti dell'isolotto italiano nel Mar Ligure.

Un esempio lampante di corretta gestione del sistema penitenziario e di competenza in materia di edilizia penitenziaria è sicuramente la Norvegia. Spesso si dice, per giustificare e screditare questo magnifico esempio di civiltà, che la Norvegia non abbia i problemi di criminalità italiana e che, giustamente, possedendo un numero considerevolmente inferiore di popolazione (circa 5 milioni), riscontra anche un minore tasso di popolazione detenuta. Queste considerazioni portano inevitabilmente le persone a credere che la Norvegia riesca nel suo intento soltanto grazie a questi motivi. Eppure, se si guardano i dati, la realtà è estremamente diversa.

Oltre ad un minor numero di detenuti, che ammontano a circa 3000 contro gli oltre 54000 italiani (questo potrebbe però essere giustificato dalla maggior popolazione italiana appunto), la Norvegia presenta un tasso di detenzione di 58 abitanti ogni 100mila (in Italia il rapporto sale a 93)¹¹⁷. A questo deve aggiungersi che il governo Norvegese investe una cifra considerevole nel settore penitenziario; stiamo parlando di circa due miliardi di euro investiti. Una cifra che, rapportata al numero esiguo di detenuti in Norvegia, ridicolizza e non poco la bassa spesa ed attenzione che, al contrario, il governo italiano riserva ai nostri detenuti (circa tre milioni di euro)¹¹⁸. Con un rapido calcolo si può verificare che la spesa *pro capite* annuale norvegese per ogni persona detenuta è di circa dodicimila euro, in Italia poco più di tremila¹¹⁹.

Tutto ciò ovviamente fa sì che la Norvegia possa disporre di un sistema carcerario veramente “paradisiaco”, nel quale sia riservata la massima attenzione alla rieducazione del condannato. La legge sulla detenzione in Norvegia (*Fengselsloven*) prevede che essa sia caratterizzata da un approccio umano e riabilitativo, fondato sulla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali¹²⁰. Nel rispetto pedissequo delle norme e convenzioni internazionali, il sistema carcerario norvegese si basa sulla piena fiducia dello stato (ed apparentemente della popolazione) nei confronti del detenuto, il quale è sempre coinvolto ed interpellato per le scelte che riguardano la sua vita detentiva¹²¹.

¹¹⁷ Dati presi dal report Space1 del Consiglio d'Europa, in <https://www.prison-insider.com/en/pays>.

¹¹⁸ Cfr <https://elzevirus.it/bastoy-verso-il-futuro-nelle-carceri-norvegesi/>.

¹¹⁹ Cfr <https://menslife.it/il-sistema-carcerario-norvegese-un-fenomeno-replicabile/>.

¹²⁰ T. UGELVIK-H. TUBEX, *The norwegian correctional system. From punishment to rehabilitation*, in J. PRATT-A. ERIKSSON (a cura di), *The Oxford handbook of prisons and imprisonment*, Oxford University Press, 2018, p 309-311.

¹²¹ J. OYREHAGEN SUNDE, *Norwegian prisons. A model for rehabilitation*, in *The prison journal*, vol. 95, n 3, anno 2015, p 348-365.

Un'altra differenza con le carceri italiane è la dimensione delle stesse. In Norvegia, dei 57 istituti detentivi, più della metà hanno settanta posti massimo. Il carcere più grande, per dire, conta all'incirca 400 posti disponibili. C'è quindi proprio una concezione applicativa diversa di detenzione, non eseguita in vetusti e logori casermoni ottocenteschi, ma circoscritta in delle micro-aree detentive, immerse nel verde, con pochi detenuti, presso le quali è più semplice attuare un percorso rieducativo sul singolo condannato¹²². Testimoni di questa linea di pensiero sono, per esempio, gli istituti penitenziari di Bastoy, di Ullersmo, e di Halden. E' proprio quest'ultimo a poter esporre fieramente il titolo di "*The most humane prison in the world*" o di "carcere extra-lusso" proprio in ragione del trattamento riservato. Ogni detenuto dispone di una stanza, con bagno privato, televisore e una finestra che affaccia sempre su un'aria verde, senza sbarre e non schermata; non sono presenti barriere elettrificate, torri di controllo, recinzioni e telecamere. Ad Halden viene posto in essere un sistema di sicurezza del tutto sconosciuto al resto del mondo definito "sicurezza dinamica", la quale prevede che gli agenti di custodia, privi di armi, siano costantemente presenti nella vita dei detenuti, seguendone gli obiettivi ed i problemi eventuali. Così facendo il personale è sempre costantemente pronto ad assistere la popolazione detenuta¹²³.

Ed i risultati di questo orientamento punitivo si vedono; in Norvegia il tasso di suicidi in carcere negli ultimi anni era tra i più bassi d'Europa e del mondo, fermo a circa lo 0,6% ogni 10mila detenuti (nulla se confrontato al 15,2 italiano). Oltre a ciò, il sistema norvegese batte l'Italia anche in tema di recidiva, presso la quale si attesta intorno al 70% (tra i detenuti che non hanno mai avuto modo di lavorare), e che invece in Norvegia si ferma tra il 20 e il 25% (dopo 5 anni) configurando uno dei tassi di recidiva più bassi al mondo¹²⁴.

Oltre alla Norvegia, per concludere, una menzione d'onore circa l'umanità del sistema detentivo e i benefici che esso porta spetta anche alla Svezia la quale, stando ai dati rilasciati dal report SPACE 1 del Consiglio d'Europa, presenta un numero di suicidi tra la popolazione detenuta di 2.7 ogni 10mila¹²⁵. Anche qui il merito di questo traguardo va soprattutto alla grande attenzione del governo per i detenuti e l'edilizia penitenziaria, presentando istituti

¹²² L. ANKER SORENSEN, *Prisoners experiences of imprisonment in Norway. A qualitative study*, in *International journal of offender therapy and comparative criminology*, vol 62, n 15-16, anno 2018, p 29-30. Cfr <https://www.firststepalliance.org/post/norway-prison-system-lessons>.

¹²³ C.E. LIEN, *The norwegian correctional service and the Halden prison experience*, in *International journal of humanities and social science research*, anno 2015, p 1-12. Cfr <https://www.liberties.eu/it/stories/halden-carcere-piu-umano-del-mondo/11089>. Cfr <https://www.firststepalliance.org/post/norway-prison-system-lessons>.

¹²⁴ J. OYREHAGEN SUNDE, *Norwegian prisons. A model for rehabilitation*, op. cit, p 352-353. Cfr <https://www.ilsole24ore.com/art/carcere-recidiva-quasi-azzerata-chi-puo-imparare-lavoro-AE9e7TfC>. E <https://www.firststepalliance.org/post/norway-prison-system-lessons>.

¹²⁵ Dati presi dal report Space1 del Consiglio d'Europa, in <https://www.prison-insider.com/en/pays>.

detentivi che, anche in questo caso, nulla hanno a che vedere con le aberranti situazioni in cui versano gli edifici italiani. Proprio in Svezia si trova il carcere di Sollentuna che, nel 2019, è stato premiato con il *Breeam Public Projects In-use Award* per le migliori iniziative eco-compatibili a disposizione dei detenuti¹²⁶.

Tutto questo a riprova che, con un corretto e funzionante sistema penitenziario, è possibile prevenire il suicidio in carcere offrendo ai detenuti comunque una vita giusta e decorosa, privando la loro vita solo della libertà, e non anche della dignità.

¹²⁶ Cfr <https://www.europris.org/establishment/sollentuna-remand-prison/>.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Affrontare una tematica quale il suicidio, oltretutto in carcere, non è mai agevole per via, come più volte si è detto, di quella serie di motivazioni proprie ed interne ad ogni soggetto che non possono essere valutate e comprese. Si dice spesso che il suicidio è una risposta individuale, multifattoriale e pluricausale a delle motivazioni non catalogabili e non pienamente comprensibili, frutto di uno specifico stato d'animo del soggetto in quel determinato lasso temporale. Studiare il fenomeno suicidario, perciò, è difficile proprio per questa ragione, data la sua dimensione fortemente individualistica.

Eppure, se questo è assolutamente vero parlando in generale degli agiti suicidari, la situazione cambia nel momento in cui ci si concentra solamente su quello specifico, e altrettanto impervio, ramo dei suicidi avvenuti in carcere. Perché, se è vero che il suicidio è un fenomeno individuale dettato, per ovvie ragioni, da scelte puramente personali, è anche vero, come hanno rilevato eminenti studiosi della Criminologia, su tutti Emile Durkheim, che il suicidio è un fenomeno sociale e, come riportato anche dalla Ubaldi, strettamente correlato all'influenza che l'ambiente di appartenenza esercita sull'individuo. Quindi, in quest'ottica sociologica, non bisogna esimersi dall'affrontare uno studio più accurato e meticoloso circa le caratteristiche oggettive del luogo in cui il suicidio si verifica. L'analisi del luogo carcere porterà alla comprensione che, certamente i detenuti reagiscono ed agiscono, individualmente, in maniera diversa, ma sulla base dei medesimi impulsi che il luogo invia loro, potendo concludere, effettuando uno studio combinato medico-sociologico, circa l'esistenza del pericolo che il carcere possa essere fortemente patogeno.

Sulla base di quanto detto, dunque, è prospettabile un duplice ordine di fattori suicidari che incombono sul detenuto; uno legato alla persona singola (fattori soggettivi o "di importazione"), l'altro, invece, legato al rapporto con l'ambiente carcere (fattori oggettivi o "di deprivazione"). Per questo, mentre il primo è relativo a problematiche interne del soggetto

(malattie, condizioni psico-fisiche o sociali), e per le quali egli ben potrebbe decidere di togliersi la vita a prescindere dalla situazione detentiva (che ovviamente potrebbe aggravare la sua già precaria situazione), il secondo racchiude condizioni comuni a tutti i detenuti, sintomo della pressione che l'ambiente esercita sul soggetto. Per questo, in relazione al tema di cui si è trattato, sono proprio quest'ultimi a rispondere maggiormente alla domanda posta alla base dell'intero lavoro, vista l'impossibilità, come si anticipava in apertura, di comprendere a pieno le motivazioni puramente personali che spingono un soggetto al suicidio. Ed allora, se non si può comprendere la motivazione propria di ogni singolo detenuto, si può però rilevare che tutte sono state rafforzate dall'ambiente circostante, come a dire che il problema dei suicidi in carcere è, purtroppo e banalmente, il carcere stesso. Infatti in quella bipartizione, prospettata dalla Ubaldi, tra suicidi ribelli (che a loro volta presentano le sotto categorie del suicidio appello-protesta, delitto-vendetta e minaccia-ricatto) e suicidi rinunciatari (suddivisi ulteriormente in suicidio come castigo, come lutto-melanconia e, soprattutto, come fuga), nonostante siano mossi tutti da volontà psicologiche differenti, la ricerca dei motivi eziologici degli stessi non può non partire dall'analisi delle criticità dell'ambiente detentivo e dalle problematiche comuni che esso presenta. Quindi, per tirare le somme di questo discorso, nel lavoro si è avuto modo di valutare come i fattori di maggior rischio, in Italia, provengano soprattutto dalle aberranti condizioni di detenzione e lo stato vergognoso in cui versano le nostre strutture penitenziarie, per non parlare della farraginosità ed inefficienza dell'intero sistema giustizia.

Parlare del suicidio in carcere implica, per forza di cose, anche l'interrogarsi costantemente su tematiche spinose circa la corretta gestione delle carceri e della giustizia da parte dello Stato che, apparentemente, si è sempre dimostrato disattento, o forse semplicemente poco interessato, verso il tema. Ad oggi, vista la situazione italiana della quale l'alto tasso suicidario fa da fedele testimone, essere un detenuto in Italia può voler dire perdere completamente i contatti con la realtà e, come è stato rilevato dall'analisi di un consistente numero di casi, risulta impensabile ogni possibilità di reintegro in società. E' proprio questa percezione di emarginazione sociale (considerata nei secoli la più antica delle punizioni) e di incertezza sul futuro che, facendo scontrare il detenuto con la cruda realtà di essere un reietto, rafforza in lui la volontà di abbandonare la vita.

La causa principale dei suicidi è, dunque, il carcere? Certamente no, ma lo sono tutte le numerose problematiche legate ad esso le quali, purtroppo, non permettono sempre la giusta attenzione per la salute psico-fisica del soggetto ristretto contribuendo a rendere, per sottolinearlo ancora, l'ambiente fortemente pericoloso e patogeno. Questo, sia perché vengono tradite le disposizioni normative, su tutte l'art. 27, comma 3, della Costituzione,

perché non sempre è in grado di adempiere alla rieducazione del condannato, diventando anzi un luogo di confronto con numerose esperienze e passati criminali, nonché con persone di culture sociali e geografiche profondamente distanti; e sia perché il carcere, appunto, non tutela minimamente l'integrità e la dignità di un soggetto il quale rischia, troppo spesso, di venir risucchiato in quei meccanismi perversi tipici di un'istituzione totale così inglobante. Per le seguenti ragioni il carcere finisce per costituire, utilizzando l'espressione volontariamente polemica del Ferracuti, una vera e propria "università del crimine", troppo spesso incapace di rieducare ma in grado di peggiorare.

In aggiunta, si è avuto modo di trattare anche il delicatissimo tema dello sciopero della fame, dei limiti all'intervento del personale penitenziario e, apparentemente, della sussistenza di un "diritto" del detenuto a lasciarsi morire. Il rifiuto dell'alimentazione, alla stregua di un qualsiasi rifiuto consapevole delle cure mediche, rende inattuabile qualsiasi tipo di intervento atto a interrompere tale diniego da parte del personale, medico e di custodia, che deve necessariamente rispettare la scelta presa dal soggetto. Per questo, come altresì statuito dalla giurisprudenza italiana e sovranazionale, l'intervento del personale contrario alla decisione del detenuto potrebbe assolutamente avere risvolti penalistici. Vista l'impossibilità d'intervento, e l'insuperabilità del dissenso cosciente, si può concludere, anche in carcere, circa la presenza per il detenuto di un "diritto" di togliersi la vita.

Enucleati quindi i punti di criticità alla base del fenomeno, ancor più difficile è prospettare una linea preventiva veramente efficiente ed efficace. Una prima prevenzione deve, ovviamente, partire dall'interno dell'istituto, attraverso una collaborazione e un intervento coordinato, seguendo le numerosissime linee guida internazionali e nazionali, tra personale penitenziario e personale sanitario. Un'organizzazione ed una corretta suddivisione di compiti può far sì che si riesca maggiormente ad evitare eventi suicidari ed autolesivi. Una corretta prevenzione deve partire dal primo ingresso del detenuto, attraverso l'osservazione e l'individuazione di possibili problematiche endogene, soggettive, che possano condurre al suicidio, e che dovrebbe poi accompagnare la persona per tutto il suo percorso detentivo, scovando, in caso, eventuali elementi di fragilità comparsi successivamente all'ingresso. Il controllo operato sul detenuto, soprattutto dal personale medico e psicologo, deve perciò essere totalizzante e completo, fornendo un valido aiuto all'individuo nei casi di difficoltà. Oltre queste semplici e già presenti indicazioni, nel presente lavoro, non si è riusciti a trovare, in relazione alla prevenzione interna, altre possibili idee o soluzioni al problema se non quella di potenziare ulteriormente il personale presente. Soltanto in questo modo, aumentando il personale penitenziario e sanitario, soprattutto la notte (spazio temporale in cui maggiormente avvengono suicidi o atti di autolesionismo), si potrà garantire un servizio idoneo alla

prevenzione del suicidio in carcere che, fino a quando continuerà a persistere una situazione di forte carenza di personale, sarà costretto a rimanere effettivo soltanto attraverso bellissime parole all'interno di direttive, purtroppo, disattese. Inoltre, nella situazione attuale non fanno da monito al personale penitenziario, pregno della sua oggettiva impossibilità ad attuare una completa forma di prevenzione, nemmeno quelle sentenze che hanno stabilito l'esistenza di un'acritica responsabilità penale, per omissione, nei confronti di soggetti che avrebbero dovuto scongiurare eventi suicidari e, spesso per ragioni di impossibilità oggettiva dettata da problemi organizzativi e di gestione, non sono riusciti nel loro compito.

Secondariamente, sembrerebbe che l'unico vero modo per risollevare e tentare di risolvere il problema è, oltre all'ovvia necessità di implementare maggiormente il personale addetto, quella di eliminare ogni possibile fonte di rischio per i detenuti, attuando una sorta di prevenzione esterna al carcere. Per questo, viceversa, è richiesto un cambiamento drastico di rotta, sia in termini di concezione popolare di giustizia e di pena, sia in termini di modifica degli istituti penitenziari, rendendoli dei luoghi più umani, più conformi al diritto, più utili al detenuto ed alla società. Creare delle realtà come quella presente sull'Isola di Gorgona, l'ultima isola-carcere italiana, nonché una delle poche strutture adibite che realmente funziona, è forse il modo più efficace, se non l'unico, per poter migliorare le condizioni generali di vita dei detenuti e poter, così, risolvere anche la drammatica incidenza di suicidi in carcere. C'è quindi la necessità, concludendo questo lavoro rifacendomi alle parole di Papa Francesco esternate durante il XIX° Congresso di Diritto penale internazionale del 2014, di una riforma imponente in materia di giustizia e di edilizia penitenziaria che possa realmente condurre il delinquente, attraverso un cammino di educazione, penitenza e riabilitazione, ad essere un giorno nuovamente parte della società.

BIBLIOGRAFIA

FONTI

FONTI INTERNAZIONALI

Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, Parigi, 10 Dicembre 1948

Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, Roma, 4 Novembre 1950

Standard minimum rules for the treatment of prisoners, Ginevra, 30 Agosto 1955

Convenzione Internazionale sui diritti civili e politici, New York, 23 Marzo 1976

Convenzione ONU contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, New York, 10 Dicembre 1984

European Prisons Rules, Strasburgo, 12 Febbraio 1987

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, QUINTA SEZIONE, *Renolde c. Francia*, 16 Ottobre 2008

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, SECONDA SEZIONE, *Sulejmanovic c. Italia*, 16 Luglio 2009

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, SECONDA SEZIONE, *Torreggiani e altri c. Italia*, 8 Gennaio 2013

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, PRIMA SEZIONE, *Viola c. Italia*, 13 Giugno 2019

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, PRIMA SEZIONE, *Citraro e Molino c. Italia*, 4 Giugno 2020

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, QUINTA SEZIONE, *Yakovlyev c. Ucraina*, 8 Dicembre 2022

FONTI ITALIANE

REPUBBLICA ITALIANA, *Costituzione della Repubblica Italiana, 1 Gennaio 1948*, (G.U. n. 298 del 27-12-1947)

REGNO D'ITALIA, *Regio decreto del 19 Ottobre 1930, n 1398: Approvazione del testo definitivo del Codice Penale*, (G.U. n. 251 del 26-10-1930)

REGNO D'ITALIA, *Regio decreto del 16 Marzo 1942, n 262: Approvazione del testo definitivo del Codice Civile*, (G.U. n. 79 del 4-4-1942)

REPUBBLICA ITALIANA, *Legge del 26 Luglio 1975, n 354: Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta*, (G.U. n. 212 del 09-08-1975)

REPUBBLICA ITALIANA, *Legge del 23 Dicembre 1978, n 833: Istituzione del servizio sanitario nazionale*, (G.U. n. 360 del 28-12-1978)

REPUBBLICA ITALIANA, *Legge del 23 Novembre 1981, n 689: Modifiche al sistema penale*, (G.U. n. 329 del 30-11-1981)

REPUBBLICA ITALIANA, *Legge del 10 Ottobre 1986, n 663: Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta*, (G.U. n. 241 del 16-10-1986)

REPUBBLICA ITALIANA, *Decreto Presidente della Repubblica 22 Settembre 1988, n 447: Approvazione del Codice di procedura penale*, (G.U. n. 250 del 24-10-1988)

REPUBBLICA ITALIANA, *Legge del 15 Dicembre del 1990, n 395: Ordinamento del corpo di polizia penitenziaria*, (G.U. n. 300 del 27-12-1990)

REPUBBLICA ITALIANA, *Decreto legislativo del 22 Giugno 1999, n 230: Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419*, (G.U. n. 165 del 16-07-1999)

REPUBBLICA ITALIANA, *Decreto Presidente della Repubblica 30 Giugno 2000, n 230: Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta*, (G.U. n. 195 del 22-08-2000)

REPUBBLICA ITALIANA, *Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 Aprile 2008: Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria*, (G.U. n. 126 del 30-05-2008)

REPUBBLICA ITALIANA, *Decreto Legge 23 Dicembre 2013, n 146: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria*, (G.U. n. 300 del 23-12-2013)

REPUBBLICA ITALIANA, *Legge del 22 Dicembre del 2017, n 219: Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento*, (G.U. n. 12 del 16-01-2018)

REPUBBLICA ITALIANA, *Decreto Legislativo 2 Ottobre 2018, n 123: Riforma dell'ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u), della legge 23 giugno 2017, n. 103*, (G.U. n. 250 del 26-10-2018)

REPUBBLICA ITALIANA, *Decreto Legislativo 10 Ottobre 2022, n 149-150-151: Riforma del processo civile e penale*, (G.U. n. 245 del 19-10-2022)

REPUBBLICA ITALIANA, CORTE COSTITUZIONALE, *22 Novembre 1974, n 264*

REPUBBLICA ITALIANA, CORTE COSTITUZIONALE, *13 Giugno 1985, n 185*

REPUBBLICA ITALIANA, CORTE COSTITUZIONALE, *6 Giugno 1989, n 327*

REPUBBLICA ITALIANA, CORTE COSTITUZIONALE, *12 Aprile 1990, n 349*

REPUBBLICA ITALIANA, CORTE COSTITUZIONALE, *28 Luglio 1993, n 349.*

REPUBBLICA ITALIANA, CORTE COSTITUZIONALE, *23 Maggio 1994, n 218*

REPUBBLICA ITALIANA, CORTE COSTITUZIONALE, *11 Febbraio 1999, n 26*

REPUBBLICA ITALIANA, CORTE COSTITUZIONALE, *22 Novembre 2000, n 526*

REPUBBLICA ITALIANA, CORTE COSTITUZIONALE, *8 Novembre 2022, n 227*

REPUBBLICA ITALIANA, CASSAZIONE PENALE, PRIMA SEZIONE, *10 Aprile 1992, n 1553*

REPUBBLICA ITALIANA, CASSAZIONE PENALE, PRIMA SEZIONE, *3 Febbraio 2004, n 8411*

REPUBBLICA ITALIANA, CASSAZIONE PENALE, PRIMA SEZIONE, *9 Marzo 2005, n 19683*

REPUBBLICA ITALIANA, CASSAZIONE CIVILE, PRIMA SEZIONE, *16 Ottobre 2007, n 21748*

REPUBBLICA ITALIANA, CASSAZIONE PENALE, QUARTA SEZIONE, *10 Dicembre 2012, n 6744*

REPUBBLICA ITALIANA, CASSAZIONE PENALE, PRIMA SEZIONE, *30 Giugno 2014, n 52544*

REPUBBLICA ITALIANA, CASSAZIONE PENALE, PRIMA SEZIONE, *29 Ottobre 2014, n 8568*

REPUBBLICA ITALIANA, CASSAZIONE PENALE, PRIMA SEZIONE, *25 Settembre 2015, n 486*

REPUBBLICA ITALIANA, CASSAZIONE PENALE, PRIMA SEZIONE, *14 Giugno 2017, n 54117*

REPUBBLICA ITALIANA, CASSAZIONE PENALE, PRIMA SEZIONE, *19 Ottobre 2017, n 49793*

REPUBBLICA ITALIANA, CASSAZIONE PENALE, PRIMA SEZIONE, *20 Dicembre 2019, n 4390*

REPUBBLICA ITALIANA, CASSAZIONE PENALE, PRIMA SEZIONE, *8 Giugno 2021, n 36865*

REPUBBLICA ITALIANA, CONSIGLIO DI STATO, QUARTA SEZIONE, *9 Giugno 2008, n 2086*

REPUBBLICA ITALIANA, CORTE DEI CONTI, TERZA SEZIONE, *25 Giugno 2005, n 15*

REPUBBLICA ITALIANA, TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO, DECIMA SEZIONE CIVILE, *27 Maggio 2008, n 1178*

REPUBBLICA ITALIANA, TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO, NONA SEZIONE PENALE, *8 Aprile 2014, n 1057*

REPUBBLICA ITALIANA, G.U.P TRIBUNALE DI ROMA, *23 Luglio 2007, n 2049*

REPUBBLICA ITALIANA, TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO, *18 Febbraio 2013*

REPUBBLICA ITALIANA, TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI VENEZIA, *18 Febbraio 2013*

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, *Circolare 25 Gennaio 2010, n 32296*

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, *Circolare 28 Aprile 2010, n 177664*

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, *Circolare 21 Dicembre 2015, n 425948*

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, *Circolare 28 Ottobre 2016, n 368262*

LETTERATURA

VOCI ENCICLOPEDICHE

AZARA A.-EULA E., voce *Suicidio* in, *Novissimo digesto italiano*, XVIII, UTET, Torino, 1957-1987

BERTOLINO M., voce *Suicidio (istigazione o aiuto al)* in *Digesto delle discipline penalistiche*, XIV, UTET, Torino, 1999

COPPOLA G., voce *Suicidio*, in Istituto della Enciclopedia Italiana, *Dizionario enciclopedico Italiano*, XI, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1970

CORSI M., voce *Immaturità*, in *Enciclopedia pedagogica*, vol. 3, La scuola, Brescia, 1989

GODFRYD M., voce *Ganser (sindrome di)*, in *Dizionario di psicologia e psichiatria*. 1^a ed., Newton Compton editori, Roma, 1994

MANUALI

ALEO S.-PICA G., *Diritto Penale. Parte Speciale II, i reati del codice penale e le disposizioni collegate*, Cedam, Padova, 2012

ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, sedicesima ed., Giuffrè editore, Milano, 2003

BALLONI A.-BISI R.-SETTE R., *Manuale di Criminologia. Vol. 2 Criminalità, controllo e sicurezza*, Clueb, Bologna, 2013

BARTOLI R.-PELLISSERO M.-SEMINARA S., *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Giappichelli editore, Torino, 2021

CANEPA M.-MERLO S., *Manuale di diritto penitenziario. Le norme, gli organi, le modalità dell'esecuzione delle sanzioni penali*, Giuffrè, Milano, 2010

CATELANI G., *Manuale dell'esecuzione penale*, quinta edizione, Giuffrè, Milano, 2002

CERAUDO F., *Principi fondamentali di medicina penitenziaria*, Centro studi nazionale a.m.a.p.i., Pisa, 1988

- CIRINO GROCCIA I., *Le misure alternative alla detenzione nell'esecuzione penale*, Pacini editore, Pisa, 2021
- CORSO P., *Manuale della esecuzione penitenziaria*, settima edizione, Monduzzi Editoriale, Milano, 2019
- DIDDI A., *Manuale di diritto penitenziario*, seconda edizione, Pacini Editore, Pisa, 2020
- DIDDI A., *Manuale di diritto penitenziario*, terza edizione, Pacini Editore, Pisa, 2022
- FIANDACA G.-MUSCO E., *Diritto Penale parte generale*, ottava edizione, Zanichelli Editore, Bologna, 2019
- FIANDACA G.-MUSCO E., *Diritto penale parte speciale. I delitti contro la persona*, Zanichelli editore, Bologna, 2007
- FIorentin F., *Esecuzione della pena e misure alternative alla detenzione*, Giuffrè editore, Milano, 2021
- FIorentin F. (a cura di), *La tutela preventiva e compensativa per i diritti dei detenuti*, Giappichelli editore, Torino, 2019
- GIANNITTI F., *Criminalistica. Le discipline penalistiche e criminologiche nei loro collegamenti*, Giuffrè, Milano, 2011
- MARTUFI A., *Diritti dei detenuti e spazio penitenziario europeo*, Jovene editore, Napoli, 2015
- MEI E., *Criminologia e Psichiatria Forense*, Società Editrice Universo, Roma, 2016
- MEI E., *Medicina legale e delle assicurazioni*, Lateran University Press, Roma, 2015
- NAPOLI G.M., *Il regime penitenziario*, Giuffrè editore, Milano, 2012
- ORETTI A.-CASTELPIETRA G., *Manuale per operatori penitenziari e sanitari. Prevenire il suicidio in carcere. Le linee guida dell'OMS e la realtà italiana*, Stella Arti Grafiche, Dicembre 2012
- PATALANO V., *I delitti contro la vita*, Cedam-Casa editrice dott. Antonio Milani, Padova, 1984
- PENNISI A., *Diritti del detenuto e tutela giurisdizionale*, Giappichelli, Torino, 2002

TONINI P.-CONTI C., *Manuale di procedura penale*, ventiduesima edizione, Giuffrè, Milano, 2021

MONOGRAFIE

AMERY J., *Levar la mano su di sé*, Bollati Boringhieri, Torino, 1990

ALLEGRIANTI I.-GIUSTI G., *Lo sciopero della fame del detenuto. Aspetti medico-legali e deontologici*, Cedam, Padova, 1983

BACCARO L., *Carcere e salute*, Edizioni sapere, Roma, 2003

BACCARO L.-MORELLI F., *Il carcere. Del suicidio ed altre fughe*, Ristretti Orizzonti, Padova, 2009

BAECHLER A., *Les Suicides*, Gallimard, Paris, 1989

BARATTA A., *Criminologia critica e critica del diritto penale*, Meltemi, Milano, 2019

BARBAGLI M., *Congedarsi dal mondo*, Il mulino, Bologna, 2009

BRAUN CH., *“Selbstmord”*, Goldmann, Munchen, 1971

BRIOSCHI F.-PATERNITI MARTELLO C., *L'isolamento penitenziario. Norme, effetti sui detenuti, monitoraggio*, Antigone (a cura di), 2021

CAMUS A., *“Le mythe de Sisiphe. Essai sur l'absurde”*, Les éditions Gallimard, Paris, 1942

CAPPELLI E.-LUCIA D.-FORTUNA T.-SURIANO G., *Per un'analisi dei suicidi negli istituti penitenziari*, Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (a cura di), Roma, 2022

DAVID L. B., *La pelle e la traccia. La ferita del se*, Meltemi editore, Roma, 2005

DOLCINI E., *La commisurazione della pena*, Cedam, Padova, 1979

DONINI M., *Populismo e ragione pubblica*, Mucchi editore, Modena, 2019

DURKHEIM E., *Il suicidio. Studio di sociologia*, Classici Utet, Torino, 1969

FABIETTI R. (a cura di), *Cesare Beccaria. Dei delitti e delle pene*, Mursia, Milano, 1973

- FASSONE E., *Fine pena. Ora*, Sellerio editore, Palermo, 2015
- FELICE D. (a cura di), *Montesquieu. Tutte le opere (1721-1754)*, Bompiani, Milano, 2014
- FIorentin F., *Decreto svuotacarceri (d.l. 23 Dicembre 2013, n. 146)*, Giuffrè, Milano, 2014
- FOUCAULT M., *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino, 1976
- FREUD S., *Lutto e melanconia*, vol 3, Boringhieri, Torino, 1976
- GOFFMAN E., *Asylums. Le istituzioni totali. La condizione sociale dei malati di mente e di altri internati*, Einaudi, Torino, 1968
- GONIN D., *Il corpo incarcerato*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1994
- GUARDINI R., *Accettare se stessi*, Morcelliana, Brescia, 1992
- HENRY A. F.-SHORT J. F., *Homicide and suicide*, Free press, New York, 1954
- HOLDEREGGER A., *Il suicidio. Risultati delle scienze umane e problematica etica*, Cittadella Editrice, Assisi, 1979
- MANGONE E., *Negazione del se e ricerca di senso. Il suicidio tra dato empirico e rappresentazione*, FrancoAngeli, Milano, 2009
- MERTON R. K., *Social theory and social structure*, The Free Press, New York, 1940
- MERTON R. K., *Teoria e struttura sociale*, vol II, Il mulino, Bologna, 1970
- MENNINGER K., *“Man against himself”*, Harcourt Brace, New York, 1938
- MOCCIA S., *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2011
- MORSELLI E., *Il suicidio. Saggio di statistica morale comparata*, Fratelli Dumolard, Milano, 1879
- NICOSIA E., *Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e diritto penale, (Itinerari di Diritto Penale, 34)* diretta da G. FIANDACA-E. MUSCO-T. PADOVANI-F. PALAZZO, Giappichelli Editore, Torino, 2006

PALMARO M., *Eutanasia. Diritto o delitto? Il conflitto tra i principi di autonomia e di indisponibilità della vita umana*, Giappichelli Editore, Torino, 2012

PUIGVERT C. S., “*Analisis del suicidio. Monografia sobre el suicidio sus causas y remedios*”, Editor pontificio, Barcelona, 1924

RONCO M., *Il problema della pena. Alcuni profili relativi allo sviluppo della riflessione sulla pena*, Giappichelli, Torino, 1996

SESSA A., *Le giustificazioni procedurali nella teoria del reato. Profili dommatici e di politica criminale*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2018

SHNEIDMAN E., “*Definition of Suicide*”, Jhon Wiley & Sons, New York, 1985

TONRY M., *The uses and abuses of the criminal law*, Oxford university press, 2014

VERDONE M., *Il respiro di Gorgona. Storie di uomini, animali e omeopatia nell'ultima isola-carcere italiana*, Libreria editrice fiorentina, Firenze, 2009

VEYNE P., *La società romana*, Laterza, Roma-Bari, 1990

ARTICOLI IN RIVISTE

ANKER SORENSEN L., *Prisoners experiences of imprisonment in Norway. A qualitative study*, in *International journal of offender therapy and comparative criminology*, vol 62, n 15-16, anno 2018

BACCARO L.-MORELLI F., *Morire di carcere*, in *Criminalia. Annuario di scienze penalistiche*, Edizioni ETS anno 2009

BECK A.T.-BECK R.-KOVAKS M., “*Classification of Suicidal Behavior*”, in *American Journal of Psychiatry*, anno 1985

BORASCHI A.-MANCONI L., *Quando hanno aperto la cella era già tardi perché. Suicidio e autolesionismo in carcere 2002-2004*, in *Rassegna Italiana di sociologia*, Il mulino, n 1, Gennaio-Marzo 2006

BORRIL J., *Self-inflicted deaths of prisoners serving life sentences 1998/2001*, in *British journal of forensic practice*, n 4, anno 2002

- BORTOLATO M., *La disciplina organica della giustizia riparativa*, in *Rivista Italiana di Diritto e procedura penale*, Giuffrè editore, n 3, 2022
- BUCARELLI A.-PINTOR G.P., *"Morte e detenzione"*, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, Giuffrè, Milano, 1991
- BUFFA P., *Il suicidio in carcere. La categorizzazione del rischio come trappola concettuale ed operativa*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n 1, 2012
- CAPUTO G., *Carcere e diritti sociali*, in *Rivista l'altro diritto*, Adir, Maggio 2010
- CARNEVALE S., *Tortura e maltrattamenti in carcere. I presidi di diritto processuale e penitenziario a supporto degli strumenti sostanziali*, in *Criminalia*, Edizioni ETS, anno 2018, p 332-333.
- CAVADINI A., *Populismo penale. Il rischio dell'emergenza permanente*, in *Rassegna italiana di criminologia*, n 12 (1), anno 2018
- CORVI P., *Sovraffollamento carcerario e tutela dei diritti del detenuto. Il ripristino della legalità*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, anno 2013
- DOLCINI E., *La questione penitenziaria nella prospettiva del penalista. Un provvisorio bilancio*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, vol 55, n 1, 2012
- EUSEBI L., *Sul mancato consenso al trattamento terapeutico. Profili giuridico-penali*, in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, 1995
- FIANDACA G., *Populismo politico e populismo giudiziario*, in *Criminalia*, anno 2013
- FIANDACA G., *Sullo sciopero della fame nelle carceri*, in *Foro Italiano*, n 2, 1983
- FORNARI F., *Osservazioni psicoanalitiche sul suicidio*, in *Rivista di psicoanalisi*, n 1, vol 13, 1967
- GARLAND R., *Il suicidio nel mondo antico*, in *Lettera internazionale: la violenza e la morte*, Giugno, 2007
- GARUDI C., *Fattori di rischio suicidario e autolesivo in un gruppo di detenuti presso il "servizio nuovi giunti" della casa circondariale di Ferrara*, in *Rivista di psichiatria e psicoterapia*, 31, 4, anno 2012

LAGANÀ D., *Psicologia del suicidio in carcere. Una valutazione comparativa tra nuovi giunti e detenuti con "fine pena mai"*, in *Psicologia e giustizia*, anno XX, n 1, Gennaio-Giugno 2019

LIEN C.E., *The norwegian correctional service and the Halden prison experience*, in *International journal of humanities and social science research*, anno 2015

MAFFEI M.G., *Lo sciopero della fame della persona detenuta*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n 3, anno 2003

MALTBERGER J.T-BUIE D.H., *"The devices of suicide"*, in *International Review of Psychoanalysis*, 1980

MAZZACUVA F., *La giustizia penale inter pares. Logiche di scambio e percorsi di incontro. Uno studio a partire dalla "riforma Cartabia"*, in *Rivista Italiana di Diritto e procedura penale*, Giuffrè editore, n 2, 2022

MOSCONI G., *Carcere. Dialettiche di conservazione e prospettive di superamento*, in *Critica del diritto*, Editoriale scientifica, n 2, 2022

MOSCONI G., *Il carcere come salubre fabbrica della malattia*, in *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, n 1, anno 2005

OYREHAGEN SUNDE J., *Norwegian prisons. A model for rehabilitation*, in *The prison journal*, vol. 95, n 3, anno 2015

PAGE S., *"Suicide and Total Institution"*, in *Deaths in Custody: International Perspectives*, Whiting & Birch Ltd, London, 1994

PORCHETTI R., *Il carcere. Tra rischio di prisonizzazione e prospettive di recupero sociali*, in *Profiling. I profili dell'abuso*, n 3, Settembre 2016

PORPORINO F., *Difference in response to long-term imprisonment. Implications for the management of long-term offenders*, in *The prison journal*, n 70, 1, 1990

PRATT J., *Populism and punishment. The problem of populist punitiveness*, in *Punishment & society*, n 1 (2), anno 1999

ROMA P.-PAZZELLI F.-FERRACUTI S., *Epidemiologia dell'omicidio-suicidio passionale in Italia*, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, Pensa Multimedia Editore, Anno V, n.4, 2011

RONCO M., *Indisponibilità della vita: assolutizzazione del principio autonomistico e svuotamento della tutela penale della vita*, in *Cristianità*, n 341-342 (Maggio-Agosto) 2007

SEMINARA S., *Riflessioni in tema di suicidio ed eutanasia*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 1995

SEMINARA S., *Sul diritto di morire e sul divieto di uccidere*, in *Diritto penale e processo*, Ipsoa editore, 2004, fasc V, vol 10

SHNEIDMAN E. S., "The psychological autopsy", in *Suicide & Life threatening behavior*, n.11 (4), 1981

SMITH P. S., *Gli effetti dell'isolamento sui detenuti. A brief history and review of the literature*, in *Crime and justice*, vol. 34, n.1, 2006

TAGGI F.-TATARELLI R.-POLIDORI G.-MANCINELLI I., *Il suicidio nelle carceri in Italia. Uno studio epidemiologico (1996 – 1997)*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n 1-3, 1998

TOPP D.O., "Suicide in Prison", in *British Journal of Psychiatry*, n 134, anno 1979

UBALDI S., *Il suicidio in carcere*, in *La rivista l'altro diritto*, Pacini giuridica editore, anno 1997

VITALE V., *L'antigiuridicità strutturale del suicidio*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 1983

OPERE COLLETTIVE

ANASTASI A., *Il populismo penale*, in P. GONNELLA-M. RUOTOLO (a cura di), *Giustizia e carceri secondo Papa Francesco*, Jaca Book, Milano, 2016

BUFFA P., *Il suicidio in carcere. Diffondere la riflessione per migliorare la prevenzione*, in *La prevenzione dei suicidi in carcere: contributi alla conoscenza*, Istituto superiore di Studi penitenziari (a cura di), Dicembre 2011

BUZZELLI S., *Rieducazione e non violenza. Un binomio indissolubile*, in S. BUZZELLI-M. VERDONE (a cura di), *Salvati con nome. Carcere e rieducazione non violenta. Il modello dell'isola di Gorgona*, Giappichelli editore, Torino, 2018

- CANCRINI L., *La complessità del trattamento. Le carceri speciali*, in P. GONNELLA-M. RUOTOLO (a cura di), *Giustizia e carceri secondo Papa Francesco*, Jaca Book, Milano, 2016
- CANTONE C., *La riforma della sanità penitenziaria. Problemi e percorsi possibili*, in Istituto Superiore di Studi Penitenziari (a cura di), *Riforma della sanità penitenziaria. Evoluzione della tutela della salute in carcere*, n 11, 2012
- CAREDDA M., *Un diritto fondamentale e universale. La tutela della salute alla prova della realtà carceraria*, in M. RUOTOLO-S. TALINI (a cura di), *Dopo la riforma. I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale*, vol.1, Editoriale scientifica, Napoli, 2019
- CARTABIA M., *La funzione del diritto penale e i diritti umani*, in P. GONNELLA-M. RUOTOLO (a cura di), *Giustizia e carceri secondo papa Francesco*, Editoriale Jaca Book, Milano, 2016
- CAVINA M., “*De potestate in se ipsum*”, in D. CASTELLANO (a cura di), *Eutanasia: un diritto?*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2015
- CERAUDO F.-GUARENTE L., *La sessualità in carcere. Aspetti psicologici, comportamentali e ambientali*, in C. SIMONCELLI-F. PETRUCELLI-V. VIZZARI (a cura di), *Sessualità e terzo millennio*, vol. 3, FrancoAngeli, Milano, 2000
- CERAUDO F., *L'organizzazione sanitaria penitenziaria in Italia*, in F. FERRACUTI (a cura di), *Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense*, vol. 11, *Carcere e trattamento*, Giuffrè editore, Milano, 1989
- CHINNI D., *Il diritto al lavoro nell'esecuzione penale. Principi costituzionali e sviluppi legislativi*, in M. RUOTOLO-S. TALINI (a cura di), *Dopo la riforma. I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale*, vol.1, Editoriale scientifica, Napoli, 2019
- CHIOLO P., *Il suicidio negli istituti penitenziari. Ruolo della polizia penitenziaria nella prevenzione del fenomeno e profili operativi dell'area sicurezza nella gestione dell'evento*, in *La prevenzione dei suicidi in carcere: contributi alla conoscenza*, Istituto superiore di Studi penitenziari (a cura di), Dicembre 2011
- CIAPPI S., *Il porcile di Eumeo. Note a margine del “mattatoio Gorgona”*, in S. BUZZELLI-M. VERDONE (a cura di), *Salvati con nome. Carcere e rieducazione non violenta. Il modello dell'isola di Gorgona*, Giappichelli editore, Torino, 2018

DE MUSSO F. M., *Gli interventi dell'amministrazione nel disagio penitenziario, strumenti, limiti e responsabilità*, in *La prevenzione dei suicidi in carcere: contributi alla conoscenza*, Istituto superiore di Studi penitenziari (a cura di), Dicembre 2011

DI TULLIO B., *L'opera del medico nella lotta contro la criminalità*, in F. FERRACUTI (a cura di), *Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense*, vol. 12, *L'intervento medico e psicologico sul testimone, sull'imputato e sul condannato*, Giuffrè editore, Milano, 1990

L. EUSEBI, *Fare giustizia. Ritorsione del male o fedeltà al bene?*, in L. EUSEBI (a cura di), *Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la questione penale*, Vita e pensiero, Milano, 2018

FERRAJOLI L., *Il diritto penale del nemico come negazione del diritto*, in P. GONNELLA-M. RUOTOLO (a cura di), *Giustizia e carceri secondo Papa Francesco*, Jaca Book, Milano, 2016

FILIPPI S., *Il carcere e i vulnerabili*, in P. GONNELLA-M. RUOTOLO (a cura di), *Giustizia e carceri secondo Papa Francesco*, Jaca Book, Milano, 2016

GIANNINI M.C., *Il recidivismo e le carriere criminali*, in F. FERRACUTI (a cura di), *Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense*, vol. 5, *Teorie criminogenetiche, prevenzione, ruolo delle istituzioni*, Giuffrè editore, Milano, 1990

GOLD M., *Suicide, homicide, and the socialization of aggression*, in *American Journal of sociology*, n 63, 1958

GRASSI M. G., *L'obbligo giuridico di impedire un reato. Profili pratici ed operativi in tema di gestione di particolari eventi da cui può derivare la responsabilità penale*, in *La prevenzione dei suicidi in carcere: contributi alla conoscenza*, Istituto superiore di Studi penitenziari (a cura di), Dicembre 2011

LAFORGIA G., *Il servizio nuovi giunti. L'insieme delle attività amministrative, assistenziali e tecnico-operative successive al primo ingresso in istituto. Il rischio suicidario nei primi giorni di detenzione*, in *La prevenzione dei suicidi in carcere: contributi alla conoscenza*, Istituto superiore di Studi penitenziari (a cura di), Dicembre 2011

MARTINELLI M., *Le condotte autolesive ed il suicidio nelle carceri. Ruolo della polizia penitenziaria e strategie preventive*, in *La prevenzione dei suicidi in carcere: contributi alla conoscenza*, Istituto superiore di Studi penitenziari (a cura di), Dicembre 2011

MAZZERBO C., *L'isola dei diritti estesi a tutti*, in S. BUZZELLI-M. VERDONE (a cura di), *Salvati con nome. Carcere e rieducazione non violenta. Il modello dell'isola di Gorgona*, Giappichelli editore, Torino, 2018

MORAMARCO R., *Il problema della sussistenza di un diritto a lasciarsi morire del detenuto. Profili di responsabilità del comandante di reparto e strumenti di prevenzione del disagio*, in *La prevenzione dei suicidi in carcere: contributi alla conoscenza*, Istituto superiore di Studi penitenziari (a cura di), Dicembre 2011

MUSUMECI C., *La morte dell'ergastolo. Lettere a Papa Francesco di un ergastolano*, in P. GONNELLA-M. RUOTOLO (a cura di), *Giustizia e carceri secondo Papa Francesco*, Jaca Book, Milano, 2016

NICOTRA I., *Pena e reinserimento sociale ad un anno dalla "sentenza Torreggiani"*, in M. RUOTOLO (a cura di), *Il senso della pena. Ad un anno dalla sentenza Torreggiani della Corte EDU*, Editoriale scientifica, Napoli, 2014

OLIVITO E., *La libertà religiosa*, in M. RUOTOLO-S. TALINI (a cura di), *Dopo la riforma. I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale*, vol.1, Editoriale scientifica, Napoli, 2019

PANNARALE L., *Il capro espiatorio*, in P. GONNELLA-M. RUOTOLO (a cura di), *Giustizia e carceri secondo Papa Francesco*, Jaca Book, Milano, 2016

PARADISO V., *Il suicidio in carcere. Cause del fenomeno e strumenti di prevenzione*, in *La prevenzione dei suicidi in carcere: contributi alla conoscenza*, Istituto superiore di Studi penitenziari (a cura di), Dicembre 2011

PICOZZI F., *Le origini della crisi*, in A. ALBANO-A. LORENZETTI- F. PICOZZI (a cura di), *Sovraffollamento e crisi del sistema carcerario*, Giappichelli editore, Torino, 2021

PUGIOTTO A., *La parabola del sovraffollamento carcerario*, in A. BERNARDI-M. VENTUROLI (a cura di), *La lotta al sovraffollamento carcerario in Europa. Modelli di pena e di esecuzione nell'esperienza comparata*, Jovene editore, Napoli, 2018

RONCO M., *Volontà anticipate e volontà attuale. Quale autonomia?* In *Autonomia e autodeterminazione. Profili etici, bioetici e giuridici*, C. NAVARINI (a cura di), Editori Riuniti, Roma, 2011

- SANNA M.N., *Sindromi reattive alla carcerazione*, in F. FERRACUTI (a cura di), *Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense*, vol. 12, *L'intervento medico e psicologico sul testimone, sull'imputato e sul condannato*, Giuffrè editore, Milano, 1990
- SCORDAMAGLIA V., *Pena rieducazione perdono*, in S. VINCIGUERRA-F. DASSANO (a cura di), *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2010
- SCUTELLERI A., *Trattamenti inumani e nuove schiavitù*, in GIANNITTI P. (a cura di), *La Cedu e il ruolo delle corti. Globalizzazione e promozione delle libertà fondamentali*, Zanichelli editore, Bologna, 2015
- SESSA A., *Ostinata criminalizzazione della clandestinità e tenuta democratica del sistema. Fondamento e limiti alle opzioni della politica criminale simbolica*, in AA.VV. *La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista*, 2016
- TALINI S., *L'affettività ristretta*, in RUOTOLO M.-TALINI S. (a cura di), *Dopo la riforma. I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale*, vol.2, Editoriale scientifica, Napoli, 2019
- TOMBA C., *Il sistema scolastico penitenziario. Studenti, adulti, minori e stranieri*, in M. RUOTOLO-S. TALINI (a cura di), *Dopo la riforma. I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale*, vol.1, Editoriale scientifica, Napoli, 2019
- TORRENTE G., *Il suicidio nelle istituzioni totali. Una prospettiva di ricerca/azione nelle carceri*, in P. NERHOT (a cura di), *Il suicidio*, Giappichelli Editore, Torino, 2015
- TRANCHINA G., *Vecchio e nuovo a proposito di lavoro penitenziario*, in V. GREVI (a cura di), *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Bologna, 1983
- UGELVIK T.-TUBEX H., *The norwegian correctional system. From punishment to rehabilitation*, in J. PRATT-A. ERIKSSON (a cura di), *The Oxford handbook of prisons and imprisonment*, Oxford University Press, 2018
- VICOLI D., *Una riforma di fonte giurisprudenziale tra obblighi di tutela e scelte discrezionali*, in F. CAPRIOLI-L. SCOMPARIN (a cura di), *Sovraffollamento carcerario e diritti dei detenuti*, Giappichelli editore, Torino, 2015
- VOLLI U., *Il suicidio si dice in molti modi*, in P. NERHOT (a cura di), *Il suicidio*, Giappichelli Editore, Torino 2015

ZANNOTTI R., *Per una pena non più carcerocentrica. Come pene diverse dal carcere possono contribuire al migliore reinserimento dei condannati*, in I. PICCININI-P. SPAGNOLO (a cura di), *Il reinserimento dei detenuti*, Giappichelli editore, Torino, 2020

SITOGRAFIA

www.agi.it
www.altalex.com
www.antigone.it
www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org
www.cinziafoglia.it
www.cortecostituzionale.it
www.dirittoconsenso.it
www.dirittopenitenziario.it
www.euopris.org
www.giustizia.it
www.giustiziainsieme.it
www.gnewsonline.it
www.ildubbio.news
www.ilfattoquotidiano.it
www.ilsole24ore.com
www.lalegislazionepenale.eu
www.lav.it
www.omceo.bg.it
www.osservatoriodiritti.it
www.pagellapolitica.it
www.poliziapenitenziaria.it
www.prison-insider.com
www.processopenaleegiustizia.it
www.radioradicale.it
www.rapportoantigone.it
www.rassegnapenitenziaria.it
www.ristretti.it
www.ristretti.org
www.romolocapitano.com

www.saluteinternazionale.inf
www.savoiabenincasa.edu.it
www.sicurezzaegiustizia.com
www.sistemapenale.it
www.sursumcorda.cloud
www.torino.corriere.it
www.treccani.it
www.vatican.va
www.washingtonpost.com

RINGRAZIAMENTI

In conclusione del presente lavoro desidero porgere alcuni sentiti ringraziamenti.

Ringrazio i miei genitori, i miei fratelli e la mia famiglia tutta, per avermi impartito, ognuno a suo modo, lezioni circa i veri valori della vita, quali l'educazione, il rispetto, la bontà, la rettitudine. I vostri insegnamenti, spesso energici, hanno contribuito a rendermi una persona migliore e matura e per questo verranno, da me, sempre custoditi con gelosia e riverente ammirazione. Vi ringrazio, inoltre, per avermi concesso la possibilità di studiare e di esser stati un riparo certo e sicuro dalle intemperie della giovinezza.

Ringrazio il mio relatore, ch.mo prof. Enrico Mei, per la sua infinita disponibilità, umiltà e bontà d'animo. La sua professionalità e profonda conoscenza della materia ha reso possibile la trattazione di una tematica così delicata. Un caloroso ringraziamento anche al mio correlatore, ch.mo prof. Antonino Sessa, che mi ha offerto interessanti spunti di riflessione circa gli aspetti prettamente penalistici relativi al tema.

Ringrazio tutte le mie amicizie più care, dagli amici di una vita di Pereto e di Tivoli ai nuovi amici e compagni universitari, per aver condiviso il loro tempo con me e grazie ai quali ho passato splendidi e spensierati momenti, costituendo una presenza essenziale ed irrinunciabile per la mia crescita personale.

Un pensiero speciale, invece, rivolgo a mio nonno Giancarlo, scomparso a causa del Covid-19 e del quale conservo indelebili ricordi di una personalità dolce ed amorevole. A te che spesso ripetevi “... *vedi de sbrigatte eh, perché io non c'ho tutto sto tempo*” dedico questo mio traguardo che, nonno, diventa anche un po' tuo.